

ORDINANZA

DI

SUA MAESTA


SULLA

GIURISDIZION MILITARE,

E SOPRA

I DELITTI, E LE PENE DELLA GENTE

DI GUERRA.



NAPOLI

NELLA STAMPERIA REGALE

1789.





# F E R D I N A N D O I V .

PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE SICILIE,  
DI GERUSALEMME &c. INFANTE DI SPA-  
GNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CA-  
STRO &c. GRAN PRINCIPE EREDITA-  
RIO DELLA TOSCANA &c. &c. &c.

**P**Oichè i nuovi lumi del secolo, e la notizia delle varie utili riforme, accadute di tempo in tempo in Europa sulle materie di Guerra, anno fatto chiaramente conoscere che gli antichi Stabilimenti Militari dovessero per necessità ricevere qualche riordinamento anche ne' Nostri Reali Dominj, onde ridurre lo stato delle Nostre Truppe a quel punto di perfezione, a cui sono pervenute quelle delle più culte Nazioni: perciò ci siamo Noi determinati di far raccogliere da' migliori fonti dell'Arte Militare tuttociò, che può condurre a riordinare, riformare, ed estendere i suddetti Stabilimenti; e ne abbiamo fatto compilare una piena, e distinta Ordinanza, divisa in più volumi, de' quali taluni già sono stati di nostro comando pubblicati. Quindi essendosi ora compito quel Volume, che riguarda in generale alla Giurisdizion Militare, ed ai delitti, ed alle pene della Gente di Guerra, e che si compone de' seguenti Capitoli; è Nostra volontà che il medesimo si pubblichi nel modo solito, e si esegua puntualmente in ciascuna sua parte da tutti coloro, a cui

Dispaccio preliminare.

appartenga : dichiarando che quantunque il ramo delle cause civili passive de' Militari , non relative ai proprj mobili, ed equipaggi, e ad altri averi nascenti da' prodotti de' loro personali servizi, dovesse rimandarsi alla giudicatura del foro ordinario , per non turbare la giurisdizione territoriale ; pure, perchè ne' nostri Regni si trovano conceduti molti privilegi, ed esenzioni di foro a gran numero di Persone non Militari, e si dovrebbero affatto togliere, con ridursi il tutto alla maggior semplicità, abbiamo stimato di non far per ora novità positiva sopra le accennate cause ( fuorchè alcune modificazioni seguentemente descritte ); ma ci siamo riserbati di farla quando sarà il caso di abolire le moltiplicate esenzioni di foro, e di riunire tante disperse giurisdizioni ai puri Tribunali generali. Intanto vogliamo che le dipendenze di Guerra ne' Nostri Eserciti di Terra, e di Mare siano regolate dalla sola nuova Ordinanza ; derogando perciò Noi colla Nostra autorità somma, e sovrana a qualunque stabilimento, e pratica, che a tale Ordinanza in qualsivoglia modo si opponesse : senonchè comandiamo che ne' casi, pe' quali non vi è prescrizione nella medesima, e non si può dedurre dallo spirito di essa, si ricorra all'ajuto de' Dispacci generali, delle Leggi del Regno, e del Dritto Comune, ed in mancanza, se ne richieda il Nostro sovrano Oracolo.

PAR-

# P A R T E P R I M A .

## *Della Giurisdizione Militare.*

### C A P I T O L O P R I M O .

#### *Delle Persone sottoposte al Foro Militare.*

ART. PRIMO. **E**ssendovi finora state continue dispute sul godimento del Foro Militare, vogliamo che , per togliere ogni equivoco su questo assunto, siano soggette a tal Foro le seguenti persone, e non altre.

*Persone sottoposte al Foro Militare.*

1. Tutt' i Militari di qualunque grado, e classe, addetti a qualsivoglia Corpo, o parte del Nostro Esercito di Terra, e di Mare, i quali servono attualmente, o serviranno in appresso, e come tali anno soldo dal Ramo di Guerra, o di Marina; compresi anche tutti quei Militari, che anno ottenuto, o otterranno il ritiro dal Real Servizio col godimento dell' Uniforme, o del grado Militare, o che si trovano impiegati in qualunque altra Carica diversa da quelle dell' Esercito.

2. L' intero Corpo della Milizia provinciale del Regno di Napoli; quello delle Milizie Urbane della Sicilia ( che goderà costantemente il foro della guerra senza intermissione, e non già la metà dell' anno come prima ); e le Compagnie de' Naturali delle Isole adjacenti ai due Regni, de' Presidj della Toscana, e della Giurisdizion di Longone.

3. Gl' Intendenti dell' Esercito di Terra , e di Mare , Commessarj Ordinatori , e di Guerra , Contralori de' Regi Spedali , Medici , Chirurghi , e Cappellani addetti al Real Servizio Militare , ed individui delle diverse Uficine Militari , e della Tesoreria Generale , impiegati in actual Servizio , o ritirati da esso con espressa nostra licenza per giubilazione ottenuta .

4. I Provveditori , ed Assistenti di qualsivoglia ramo dell' Esercito di Terra , e di Mare , è le persone impiegate nell' amministrazione de' loro Assienti ; colla circostanza che costoro debbano goder del foro Militare solamente pel tempo ch' essi faranno al Nostro Real Servizio , e per le sole cause civili , e criminali dipendenti da i detti Assienti . Ma siccome tali Assistenti anno particolari Delegati ; così permettiamo che per ora questi Delegati rimangano , colle limitazioni , che appresso si additeranno .

5. Tutti gl' individui impiegati all' amministrazione del Regio Fondo de' lucri ne' Reali Dominj ; dichiarando che per foro Militare de' detti individui s' intende la giurisdizione della Real Soprantendenza del suddetto Regio Fondo , da goderfi soltanto durante il tempo che quelli serviranno nell' accennata amministrazione , e per le sole cause civili , e criminali da essa dipendenti .

6. I Tesorieri , e Percettori provinciali , in qualità di Pagatori Militari .

7. I Costruttori , gli Artegiani , le Maestranze ,  
gli

*Persone sottoposte al foro Militare. Cap. I.*

gli Operai, ed altri impiegati, i quali servono nell' Esercito, ne' Cantieri, Arsenali, Magazzini, Porti, Fabbriche d'Armi, ed in altri Travagli Reali Militari (pel solo tempo che faranno al nostro Servizio) purchè i mentovati Soggetti godano paga mensuale dal Regio Erario a titolo di mercede, di soldo, o di ricompensa Militare, e si trovino notati ne' registri de' Direttori, Ispettori, e Capi delle corrispondenti Uffine.

8. I Fornai, Macellai, Carrettieri, Mulattieri, Vivandieri, Albergatori, Trattori, Operai, Lavandaje, e Mercatanti di ogni sorta, i quali siano del seguito dell' Esercito, o del Quartier generale, durante il solo tempo che vi faranno addetti.

9. Gli Spioni in tempo di Guerra; i Reclutanti per Potenze Estere; i Seduttori, e Complici nelle diserzioni de' Militari, e de' Servi della pena; e chi ha corrispondenza co' nemici; o altra gente sospetta di qualsivoglia stato, e condizione, arrestata nell' Esercito, nelle Guernigioni, o nel Campo.

10. Gl' Incendiarj, e ladri de' Quartieri, de' Magazzini di viveri, e di guerra, degli edifizj, e degli altri luoghi Militari; qualunque sia lo stato, e la condizione di tali rei.

11. Ogni persona di qualsivoglia grado, e condizione, che attentasse alla sicurezza delle Truppe, delle Piazze, e di altri Siti Militari, o congiurasse contro i loro Comandanti, o insultasse Sentinelle, Salvaguardie, Pattuglie Militari, ed ogni altra para-

te di Truppa, o facesse resistenza alle arme Regali.

11. Le Mogli, e i Servitori salariati di qualunque individuo godente il foro della guerra, e i figliuoli di tale individuo, purchè convivano con lui sotto uno stesso tetto.

13. Le Vedove, i Pupilli, e' gli Orfani de' Militari; le prime durante la vedovanza; e gli altri fino all'età di diciotto anni compiti.

14. I Giudici, ed individui di qualunque Tribunale, o Corte Militare de' nostri Dominj.

15. E i Servi della pena di qualunque classe, co' loro Custodi.

Niun Tribunale Pagano s'ingerisca nelle cause Militari; anzi ogni Tribunale Pagano ubbidisca le inibitorie, o ortatorie del Foro Militare: e la Camera Reale decida le quistioni di Foro secondo la nuova Ordinanza, citandone gli Articoli.

ART. II. Comandiamo espressamente che niun Tribunale Pagano ardisca di procedere nelle cause attinenti al foro della guerra: che le inibitorie, o ortatorie spedite da' Tribunali Militari si adempiano da' Pagani all'istante, colla facoltà di poter rappresentate a Noi le ragioni in contrario dopo tale adempimento; e che qualora la Real Camera di Santa Chiara fosse nel caso di decidere qualche quistione di foro, insorta fra' Tribunali Militari, e Pagani, debba sempre deciderla secondo la lettera della nuova Ordinanza, e nelle Liste, o Consulte citarne gli articoli corrispondenti.

Nella complicità di Pagani, e Militari il solo Foro Militare precede contro tutti, eccetto alcuni casi.

ART. III. Se nelle cause civili, o criminali, che spettano al foro militare, vi fosse l'interesse, o la complicità d'individui Pagani; vogliamo che il solo Foro Militare proceda in tali cause contro tutti, rimossa ogn'ingerenza di qualunque altro foro, quan-

tur-

tunque privilegiato; eccetto i casi, che si specificeranno in appresso nel Capitolo della Processura Militare.

## CAPITOLO II.

*Delle cause de' Militari, nelle quali si deve procedere dal foro ordinario.*

ART.PRIMO. Saranno giudicate dal corrispondente foro ordinario le seguenti cause passive degli individui godenti il foro della Guerra, e non altre; ma colla sola azion reale, quando quest' individui non venissero consegnati al suddetto foro ordinario, come si dirà qui sotto.

Il Foro ordinario procede in alcune cause Militari colla sola azion reale.

1. Tutte le cause relative a commercio, e negoziato di qualunque genere ( purchè non si tratti di materia degli Affienti Militari ), e ad amministrazione, ed esercizio di uffizj civili, e di ogni altro impiego indipendente dal ramo di Guerra.

2. Le cause civili de' debiti, contratti prima dell' epoca del godimento del foro Militare; e quelle di ogni altro genere, introdotte prima di tal tempo ne' Tribunali Pagani; colla circostanza che dovendosi procedere ad azion personale, il reo convenuto debba consegnarsi al foro ordinario, e poi restituirsi al Militare quando avrà egli pagato, o accomodato il debito, o la pendenza; purchè non sia della classe de' Bassi-Uffiziali, o degli Uffiziali, o di quelli considerati come tali, o di altre persone qualificate, ad-

det-

dette al ramo di Guerra, o de' Servi della pena; ne quali casi è Nostra volontà che non abbia luogo tale consegna, ma che se ne faccia relazione a Noi per via del Ministro della Guerra, e se ne attenda la risulta.

3. Le cause di delitti importanti pena affittiva di corpo, commessi prima della suddetta epoca: ben inteso che gli accusati di tali delitti, se non sono della classe eccettuata nel paragrafo antecedente, debbano subito consegnarsi al foro ordinario, e quindi restituirsi, dopo finito il giudizio, al servizio Militare, se risultano innocenti, ed anche dopo terminata la loro condanna, se questa non abbia ad essi irrogata infamia: ma se sono della detta classe, vogliamo che si rappresenti a Noi per la via di Guerra, ad oggetto di risolversi quel che convenga.

4. Le spedizioni de' Preamboli per eredità.

5. Le contese per gli sfratti delle case in Napoli.

6. Le cause feudali.

7. E tutte le cause civili per debiti fiscali del ramo politico.

E i suoi giudicari si  
eseguono col braccio  
Militare.

ART. II. Ordiniamo che l'esecuzione de' giudicati de' Tribunali Pagani nelle cause civili contro gl'individui Militari non consegnati alla giurisdizione de' detti Tribunali si faccia sempre coll' intelligenza, e col braccio de' corrispondenti Superiori Militari; e che se mai in tali giudicati si comprendesse criminalità, se ne dia precedentemente, avviso a Noi pel canale del Ministro della Guerra, e se ne attenda la risulta.

CA-

CAPITOLO III.

*De' Tribunali Militari .*

Si fissa il numero de' Tribunali Militari in tempo di pace; e si riserva il conveniente pel tempo di guerra.

ART. PRIMO. **E**ssendo stato incerto finora il numero, la forma, e l'autorità de' diversi Tribunali Militari, siamo venuti a determinare, per quanto vien permesso dall'attuale stato delle cose, che da oggi innanzi ne' Nostri Eserciti, e Dominj in tempo di pace vi siano soltanto i seguenti Tribunali Militari, forniti delle prerogative, che appresso s'indicheranno; riservandoci di aggiugnere in tempo di guerra altri Giudici, e Tribunali Militari, che stimeremo allora necessarj a misura delle circostanze.

1. Il Consiglio Supremo di Guerra.
2. L' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale; le Udienze, e Corti Militari delle Piazze, e de' Castelli del Regno di Napoli, e delle Isole adjacenti; e i Tribunali delle Milizie Provinciali, stabiliti nelle dodici Provincie del Regno.
3. La Soprantendenza del Fondo de' Lucri.
4. Il Consiglio di Guerra di varie sorte, come si dirà in appresso.
5. Un Consiglio Superiore di Guerra nel Regno della Sicilia; quella Udienza Generale dell'Esercito; le attuali Udienze, e Corti Militari di quelle Piazze, de' quei Castelli, e delle Isole adjacenti (con qualche aggiunzione); e quell'Intendenza del Fondo de' Lucri.
6. E le

6. E le Udienze delle Piazze, e de' Castelli della Giurisdizione di Longone, e de' Presidj della Toscana.

## CAPITOLO XV.

### *Del Consiglio Supremo di Guerra.*

Il Consiglio Supremo di Guerra, Corte ordinaria Militare, superiore a tutti gli altri Tribunali, e Giudici Militari risiederà nel Regno, dove fa permanenza la Real Persona.

**ART. PRIMO.** **P**ER dare agli affari Militari un sistema più sicuro, ed un corso più spedito, ordiniamo che la Giunta di Guerra dalla sua presente forma di Corte Delegata passi ad assumere la giurisdizione ordinaria sopra le persone, e cause, che in seguito si specificheranno; e venga denominato Consiglio Supremo di Guerra; il quale farà superiore a tutti gli altri Tribunali, e Giudici Militari, di qualunque sorta; e dovrà risiedere in quello de' due Regni delle Sicilie, dove farà di permanenza la Nostra Real Persona.

*Sua composizione.*

**ART. II.** Il Consiglio Supremo di Guerra adunque farà composto di un Presidente; di sei Consiglieri Militari; di tre Consiglieri Togati; di un Fiscale; di un Segretario; di un Avvocato de' Poveri; di un Procurator de' Poveri; di un Procurator Fiscale (tutti ordinarij); de' corrispondenti Attuarj; e di quattro altri Consiglieri straordinarij fissi, cioè due Militari, e due Togati, per intervenire a dirimere le parità, a supplire i Ministri dati per sospetti, come si dirà in appresso, e a far da Aggiunti.

Presidente ne farà il Ministro di Guerra, o di Marina, o altro Generale Qualità de' Consiglieri, e del Fiscale.

**ART. III.** Il Presidente verrà da Noi nominato in persona del Ministro della Guerra, o della Ma-

Fi-

rina, o in persona di altro Generale . I Consiglieri Militari faranno della classe degli Uffiziali Generali, o Superiori , a Nostra elezione ; ma nominati una volta , dovranno restare in tale impiego almeno per due anni ; purchè il Nostro Real Servizio non gli richiami altrove , o non ne siano essi dispensati per giusti motivi . I Consiglieri Togati , e il Fiscale faranno presi da Noi in quella classe di Magistratura , che più convenga alla dignità del nuovo Consiglio Supremo , osservando la regola di scegliere Soggetti versati egualmente nelle cose Militari , che nelle Politiche , massime per la carica di Fiscale .

ART. IV. Nel Consiglio Supremo, ed in qualunque altro Tribunale Militare ogni Consigliere , o Giudice avrà un voto deliberativo ; il Fiscale avrà il solo voto consultivo ; il Segretario non avrà voto ; e il Presidente nelle cause civili avrà un solo voto deliberativo ; ma nelle criminali , quando si tratti della pena di morte , avrà due voti , purchè sia egli del sentimento a favor della vita .

ART. V. Il detto Consiglio Supremo farà sempre composto dello stesso numero di persone ; e nel caso che alcuno de' suoi membri fosse assente per qualsivoglia causa , farà rimpiazzato dal più antico Uffizial Generale , o Superiore delle Truppe di Terra , o di Mare , che si troverà nella Capitale ; e questo sarà obbligato d' intervenire a vista dell' ordine del Presidente . In caso di assenza del Presidente , la sua sedia rimarrà vota ; e il più antico Consiglier Mili-

Numero ; e qualità de' voti del Presidente , de' Consiglieri , e del Fiscale .

Mancando il Presidente , o i Consiglieri , come se ne dispone il supplemento . Numero , e qualità di Votanti , necessario per trattar le cause .

ta.

tare presederà, e terrà il campanello: ma non potrà trattarsi alcuna causa, se almeno non vi sia il numero di tre Configlieri Militari, e due Togati, oltre del Fiscale (purchè l'importanza dell'affare non richiegga il congresso di tutto il Consiglio) nè pronunziarsi alcuna sentenza di morte, o di pena affittiva a vita senza l'intervento del Presidente, o di chi farà da Noi destinato ad occupare il suo luogo.

Il Consiglio Supremo si terrà almeno due volte la Settimana in casa del Presidente. Suo Archivio.

ART. VI. Questo Consiglio si convocherà almeno due volte la settimana in casa del Presidente, dove saranno conservate con ordinato registro tutte le carte di quello in un Archivio particolare.

E' inappellabile. Sua giurisdizione nelle cause civili.

ART. VII. Sarà inappellabile, e giudicherà privatamente con facoltà ordinaria tutte le cause civili, riguardanti a soldi, pensioni, mobili, equipaggi, ed averi, prodotti da personali servigi, di tutti gl'individui godenti il foro della Guerra, i quali abbiano foldo, pensione, o paga qualunque dal Real Erario; e quelle di amministrazioni d'interessi de' varj Corpi, e Rami Militari, tranne ciò che in appresso verrà limitato rispetto alle materie degli Affienti Militari, e del Fondo de' lucri, alle Milizie Provinciali, alle facoltà delle altre Corti Militari, e agli affari della Sicilia, della Giurisdizione di Longone, e de' Presidj della Toscana, considerati nello stato attuale.

Sua giurisdizione nelle criminali.

ART. VIII. Con eguale facoltà ordinaria, e colle limitazioni, ed eccezioni accennate nel precedente Articolo procederà privatamente in tutte le cause

fe

se criminali passive degli Uffiziali Militari di qualunque Corpo, e quali siano del grado da Maggiore inclusive in sopra: di tutti gli Uffiziali di qualsivoglia grado, Bassi-Uffiziali, Soldati, ed altri individui godenti il foro Militare, non sottoposti alla immediata giurisdizione di un Consiglio di Guerra, e quali stiano in attual servizio, o se ne trovino ritirati col godimento del privilegio Militare: degli Uffiziali, Forieri, ed Ajutanti delle Milizie Provinciali: degl' Intendenti dell' Esercito di Terra, e di Mare, Commessarj Ordinatori, e di Guerra, ed individui delle diverse Ufficine Militari, e della Tesoreria Generale: degli Uditori delle Piazze, e de' Castelli: di tutti gl' individui sottoposti al foro Militare di qualunque grado, Corpo, e destino, quando si tratti di delitti di lesa Maestà, di duello, di falsa moneta, e di ribellione, o ammutinamento e pertanto, eccetto i casi del Consiglio di Guerra subitaneo, come si dirà in appresso: e finalmente di quei Pagani, i quali pe' reati descritti nel Capitolo I. si fossero renduti soggetti alla Giurisdizion Militare, fuorchè nel caso di complicità nella diserzione degl' individui soggetti a Consiglio di Guerra, e de' Servi della pena.

ART. IX. Concediamo al Consiglio Supremo non solamente la facoltà di esaminare le doglianze di ogni Uffiziale, che abbia ricevuta un' offesa di quelle dal pregiudizio riguardate come disonoranti, o che, per precipitazione, e violenza di qualche Uffizial Ge-

Esamina le doglianze di Uffiziali per rature offese, e per torti fatti loro da Comandanti, e vi dà provvidenza.

ne-

neral Comandante, sia stato sospeso d'impiego; ma ancora di reintegrar detto Ufiziale nell'onore, grado, ed esercizio d'impiego, qualora le doglianze, dopo l'esame, si trovino sussistenti: dichiarando che in caso d'insufficienza delle medesime, debba il Consiglio Supremo condannare il querelante a pena maggiore della sofferta.

Può delegare le sue cause ad altri Tribunali; e il suo Presidente può disbrigare le cose non giudiziarie da se solo col voto di un Consigliere, o senza.

ART. X. Ad oggetto che le cause Militari abbiano il corso più spedito che sia possibile; permettiamo al Consiglio Supremo di delegare il procedimento nelle cause di sua immediata giurisdizione a qualunque Tribunal Militare; e vogliamo che il Presidente del detto Consiglio Supremo, oltre alle sue facoltà Presidenziali, possa indipendentemente dal medesimo trattare, e disbrigare quegli affari, i quali non esigono un formale giudizio; rimanendo a suo arbitrio il servirsi del parere di uno de' detti Consiglieri nelle occorrenze.

Il Consiglio Supremo rivede alcuni giudicati del Consiglio di Guerra, e di altri Tribunali Militari.

ART. XI. Il Consiglio Supremo (eccetto i casi del Consiglio di Guerra subitaneo) dovrà indispensabilmente rivedere le seguenti cause criminali: cioè le sentenze de' Consigli di Guerra di pena capitale; di più di dieci anni di galea, presidio, o rilegazione contro chiunque; e di cassazione, privazione d'impiego, o degradazione contro Ufiziali: le sentenze de' Consigli di Guerra, anche al di sotto de' dieci anni di galea, presidio, o rilegazione, le quali non siano poggiate sopra Articoli espressi nella nuova Ordinanza: tutte quelle cause civili, e criminali ad esso.

esso appartenenti, nelle quali o per sua delegazione, o per ciò, che appresso si dirà, avranno proceduto gli altri Tribunali Militari: e le sentenze di morte, e di pena afflittiva a vita, pronunciate, o confermate dall' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale contro gl' individui godenti il Foro Militare.

ART. XII. Di tutte le sentenze di morte, e di pena afflittiva a vita contro Uffiziali, Bassi-Uffiziali, Soldati, ed altri sottoposti al Foro Militare, e di cassazione, privazione d' impiego, e degradazione contro Uffiziali, pronunciate, o confermate dal Consiglio Supremo, vogliamo che se ne faccia relazione a Noi, prima di eseguirsi, e se ne attenda l'approvazione, o modificazione.

Pe' suoi giudicati di morte, o di pena afflittiva a vita contro Militari, o di cassazione, o degradazione contro Uffiziali necessita la Real approvazione; come anche ne' casi di privazione d' impiego.

ART. XIII. Il reo col solo suo giuramento in parola di onore, senz' addurre alcun motivo, potrà dare per sospetti due soli de' nove Ministri del Consiglio Supremo; purchè tal ricusa la faccia prima di aprirsi il giudizio: ma se volesse farla nel corso del giudizio, allora dovrà egli esprimere il motivo legittimo, da discuterfi nelle forme. In caso che la ricusa abbia luogo, e manchi il numero de' Ministri, fissato nell' Articolo IV. del presente Capitolo per decidere le cause, subentreranno gli Straordinarj fissi, i quali dovranno anche intervenire ne' casi di parità, e di Ministri Aggiunti, siccome sta detto di sopra. Il Presidente poi non potrà mai esser dato per sospetto da alcuno.

Sospensione de' suoi Ministri: e casi di parità, e di Aggiunti.

ART. XIV. Quando il Consiglio Supremo pronun-

Giurisd.

B

ciasse

Suo metodo nel decidere le cause criminali.

ciasse decreto di morte, questo (in caso di discrepanza di voti) avrà luogo se contenga almeno due voti di più di quelli pronunciati in favor della vita: altrimenti si eseguirà il decreto della vita. Per le altre condanne, che non siano di morte, in caso di parità, intervorranno i Ministri Aggiunti; e se dopo il loro intervento accadesse nuova parità, in modo che una metà de' voti contenesse uniformemente la sentenza di pena maggiore, e la seconda metà di pena minore, o della libertà; allora dovrà aver luogo il decreto di questa seconda metà. Che se, o prima, o dopo di darli gli Aggiunti, i voti siano scissi in tre parti, delle quali una fissi la morte, o altra pena, e le due rimanenti contengano pene minori, o la libertà, con discrepanza di voti; allora prevarrà il decreto di quella delle due seconde parti, che conterrà maggior numero di voti; ma se nelle dette due seconde parti vi sia parità di voti, allora prevarrà il decreto di quella di tali due parti, che stabilisce pena maggiore.

Attitazione sua, e di ogni altro Tribunal Militare sempre in lingua Italiana: sue sentenze stampate, e pubblicate: ed alcune de' Consigli di Guerra rimessigli in copia.

ART. XV. E' Nostra volontà che tutta l'attitazione di qualunque Tribunale, o Giudice Militare de' nostri Eserciti, e Dominj si faccia in lingua Italiana: che le sentenze del Consiglio Supremo si riducano in istampa: che quelle capitali, e di cause clamorose, oltre alla stampa, si affiggano in tutti i luoghi pubblici delle Guernigioni de' nostri Dominj: e che i Duplicati delle sentenze de' Consigli di Guerra, eseguite senza revisione, si rimettano al Consiglio Su-  
pre-

premo per registrarli, e conservarli nel suo Archivio.

ART. XVI. Oltre alle cause di pertinenza del Consiglio Supremo descritte di sopra, ci riserbiamo, ne' diversi casi, che occorreranno, di rimettere alla sua giurisdizione, o consulta quelle altre cause Militari, o Miste, la cui importanza, o gravità lo richiedesse.

Si rimetteranno alla sua giurisdizione, o consulta altre cause importanti, quantunque non di sua giurisdizione.

ART. XVII. Il Consiglio Supremo in cose criminali dell' Esercito di Terra, e di Mare dovrà dirigere i suoi ordini per via de' Presidi Provinciali, e de' rispettivi Comandanti de' Ripartimenti, o de' Comandanti Generali, se vi siano, secondo la natura degli affari; e nelle cose civili, per via di tali Comandanti, degl' Ispettori, e de' rispettivi Intendenti, secondo la qualità degli affari, anche per quella parte di esecuzione, che corrisponde alle diverse Ufficine di Conto, e Ragione: essendo Nostra Volontà che nelle Dipendenze di Guerra si abbia per regola costante l'evitare tutto ciò, che può tendere all'anarchia, e il mantenere in ogni rincontro la subordinazione, la quale è il cardine del sistema Militare.

A chi dovrà dirigere i suoi ordini negli affari criminali, e civili.

ART. XVIII. Per regola generale si osserverà che gli affari, relativi al servizio delle Piazze, e al comando delle arme, debbano passare pel canale dei rispettivi Comandanti di esse, de' Comandanti di Provincia, e del Comandante Generale delle Arme, se vi sia: che le materie de' varj Corpi, relative a cose criminali, per cui necessiti formale processura, e giudizio, passino pel canale de' Colonnelli, Brigadieri, Comandanti di Provincia, e Comandante Generale

Regola generale riguardo al canale, per cui debbono passare gli affari Militari.

rale delle Arme, se vi sia: e che gli affari di economia, disciplina, esercizio, e di altri consimili affari di pertinenza delle Ispezioni, abbiano il loro corso per la via de' Colonnelli, Brigadieri, Comandanti di Divisioni, Ispettori, ed Ispettore *in capite*.

## CAPITOLO V,

*Dell' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale; delle Udienze, e Corti Militari delle Piazze, e de' Castelli del Regno di Napoli, e delle Isole adjacenti; e de' Tribunali delle Milizie Provinciali.*

Udienza Generale di Guerra e Casa Reale: e sue facultà ristrette nelle cause Militari civili, e criminali.

ART. PRIMO. **S**iccome all' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale fu data nuova forma colla Real Costituzione de' 17. febbrajo del 1786.; così ordiniamo che questa Costituzione resti ferma per ora soltanto in quel che riguarda al ramo de' suoi individui, e Patentati, della Real Casa e Famiglia, e de' Teatri; dovendo perciò essa Udienza continuare a procedere col metodo finora praticato nelle cause di tal ramo. Ma in quanto alle cause, e persone del Ramo Militare, vogliamo che l' Udienza Generale prenda solamente ingerenza ne' seguenti affari: cioè proceda con facultà ordinaria colla sola azione reale in tutte le cause civili passive di qualunque individuo godente il Foro della Guerra, le quali non siano eccettuate nel Cap. II., nè di pertinenza del Consiglio Supremo, descritte nel Cap. IV. della presente Ordinan-

nanza; ed in quelle de' Servi della pena, e de' loro Custodi non Soldati: e che l'efecuzione di tali suoi giudicati si faccia sempre coll'intelligenza, e col braccio de' Superiori Militari de' luoghi rispettivi.

ART. II. L' Udienza Generale in Napoli, previa la delegazione de' rispettivi Comandanti di Terra, e di Mare del Ripartimento, o de' Comandanti Generali, se vi siano, procederà privatamente nelle cause criminali passive de' Servi della pena (pe' delitti da costoro commessi nel proprio destino, ne' recinti Militari, o a vista delle loro scorte, giacchè fuori di questi casi procederà il Foro Ordinario): de' pagani complici nella costoro diserzione: de' Custodi di detti Servi, purchè tali Custodi non siano Soldati: di tutti gl' individui, che godono il semplice Foro della Guerra senza soldo, e grado Militare, purchè non siano del ramo degli Affienti, e del Fondo de' lucri: e in quelle delle Mogli, delle Vedove, de' Pupilli, e degli Orfani di qualsivoglia Persona sottoposta al Foro Militare (che non sia del detto ramo) e de' suoi Figliuoli, i quali convivono con essa sotto lo stesso tetto.

Lo stesso.

ART. III. La giurisdizion Militare dell' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale, circoscritta co' precedenti due Articoli nelle cause ivi indicate, si estenderà per tutto il Regno; senonchè tali cause, se siano relative ad individui esistenti nelle Piazze, e ne' Castelli del detto Regno, e delle Isole adjacenti, saranno trattate, e decise colla sola azione reale da' rispettivi Uditori, previa delegazione de'

Le cause della sua giurisdizion Militare come trattate nel Regno.

Comandanti, e rimesse da questi secondi in revisione le criminali, ed in appello le civili, per via del Comandante della Provincia, e del Comandante Generale, se vi sia, alla detta Udienza Generale: ma se riguardino o a persone esistenti nelle Provincie, o ai Sergenti, Caporali, e Soldati delle Milizie Provinciali, faranno giudicate da' Tribunali di Milizie delle Provincie, e riesaminate in appello le civili, e in revisione le criminali dall' Udienza Generale, colle modificazioni, che si additeranno nel Capitolo della Processura Militare.

Cause civili, e criminali agitate nelle Udienze delle Piazze, e de' Castelli, e come: loro revisione, ed appello: e cause civili degli Uditori.

ART. IV. I suddetti Uditori, colla indicata delegazione de' Comandanti, giudicheranno le cause civili, e criminali passive degl' Individui della loro Corte Militare, e quelle della giurisdizione del Consiglio Supremo di Guerra ( purchè questo non le deleghi ad altro Tribunale Militare, e non si tratti del ramo degli Uffiziali, e de' casi eccettuati nel suddetto Capitolo della Processura ); con rimettersi poi tali cause, per l'indicato canal regolare, in appello, e revisione, colla norma stabilita nell' Articolo precedente, all' Udienza Generale le prime, e al Consiglio Supremo le seconde. Ma le cause passive civili degli stessi Uditori faranno, precedente intelligenza de' rispettivi Comandanti, giudicate da' Tribunali Militari delle Provincie, coll' appello nell' Udienza Generale: osservandosi sempre la regola che nelle cause civili delle persone soggette al Foro della Guerra si faccia uso della sola azione reale; e che  
l'ese-

l' esecuzione de' decreti civili, e delle sentenze criminali, riguardanti alle dette persone, debba sempre farsi colla saputa, e col braccio de' Superiori Militari.

ART. V. Ne' Castelli, e nelle Isole del Regno, dove non vi sia Udienza Militare, si procederà soltanto alle giuridiche informazioni, secondo la regola, che si spiegherà nel Capitolo della Processura Militare; le quali si rimetteranno pel canale competente a quel Tribunale Militare, a cui spettino.

Ne' Castelli, e nelle Isole del Regno, dove non esiste Udienza, si procede soltanto alle informazioni.

ART. VI. I Tribunali delle Milizie Provinciali continueranno ad aver l' attuale giurisdizione sopra i Sergenti, Caporali, e Soldati delle medesime; ma riguardo al procedimento, osserveranno ciò che viene stabilito in appresso, quando si parlerà delle Processure Militari.

Procedimento de' Tribunali delle Milizie Provinciali.

ART. VII. Le sentenze di morte, e di pena afflittiva a vita, pronunciate, o confermate dall' Udienza Generale in cause de' godenti il Foro Militare, saranno rivedute dal Consiglio Supremo di Guerra, e proposte a Noi, prima dell' esecuzione, se questa nel rivederle si determini a pene non minori, secondo si è additato di sopra: tutte le altre sentenze poi circa le dette cause non ammetteranno revisione in altro Tribunale, e dovranno eseguirsi.

Cause di morte, e di pena afflittiva a vita dell' Udienza Generale si rivedranno dal Consiglio Supremo, e da Noi.

**N O T A.**

L' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale nel decidere le cause criminali osserverà quanto si è prescritto nell' Art. XIV. del Capitolo IV. pel Consiglio Supremo intorno alle diverse qualità di voti.

Metodo dell' Udienza Generale, simile a quello del Consiglio Supremo, nel decidere le cause criminali.

## CAPITOLO VI.

*Della Soprantendenza del Fondo de' Lucri.*

Giurisdizione della Soprantendenza del Fondo de' Lucri, e sue cause come trattate.

ART. PRIMO. **L**E cause della Soprantendenza del Fondo de' Lucri riguarderanno a tutti gl'interessi del Regio Fondo, e a vertenze de' suoi impiegati, le quali dipendano dall'amministrazione di tali interessi, nel modo che sta detto nel Capitolo I.; e si continueranno a trattare col metodo attuale fino a nuov' ordine; passando al Consiglio Supremo di Guerra in appello le civili, e in revisione ordinaria le criminali.

Il suo Foro cede soltanto al Consiglio Supremo nel concorso delle giurisdizioni.

ART. II. Quando accade conflitto di giurisdizioni, il Foro della Soprantendenza cederà soltanto alla giurisdizione del Consiglio Supremo.

## CAPITOLO VII.

*De' Configli di Guerra in generale.*

Persone giudicate da' Configli di Guerra.

ART. PRIMO. **I** Configli di Guerra, che sono i veri Tribunali competenti delle Truppe nelle cause criminali, dovranno giudicare gl'individui Militari da Capitano inclusivamente in giù; mentre gli Ufficiali di grado superiore a Capitano appartengono alla giudicatura del Consiglio Supremo in tempo di pace: riservandoci Noi di determinare il conveniente in tempo di guerra, siccome sta detto di sopra.

Numero de' Membri del Consiglio di Guerra.

ART. II. Ogni Consiglio di Guerra farà composto di un Presidente; di sette Giudici, quattro, o cinque de' quali siano superiori di grado all'accusato, e due,

e due , o tre di grado maggiore , o eguale al medesimo , fuorchè ne' casi eccettuati in appresso ; di un Fiscale ; e di un Segretario .

ART. III. Il Presidente , per regola generale , sarà sempre del Reggimento dell' accusato : ma ne' Consigli di Guerra , convocati per ordine del Comandante di una Piazza , ne potrà esser questi il Presidente , se vuole ; ed allora non dovrà intervenirvi il Colonnello , o Comandante del Corpo . I Giudici si prenderanno per turno : e il Fiscale , e il Segretario faranno del Reggimento dell' accusato , e gli stessi , che sono intervenuti nel Processo .

Come costoro si scelgono .

ART. IV. Prima di convocarsi il Consiglio di Guerra , il Colonnello , o il Comandante del Corpo corrispondente , colla preventiva intelligenza del rispettivo Superiore della Truppa , spedirà il Fiscale per dimandarne la permissione al Comandante della Piazza , se si sta in Guernigione ; al Comandante della Truppa , se in Quartiere ; e a quello dell' Esercito , se in Campagna . Ma se si tratti di Consigli di Guerra , da convocarsi per ordine di tali Comandanti , allora si eseguirà l' ordine , senza esser necessaria la detta formalità della permissione . Questa pratica si osserverà anche prima di devenirsi alla compilazione del Processo ; alligandosi in testa del medesimo nel primo caso il memoriale contenente la dimanda di poter compilare il processo , e l' indicata permissione , che non potrà essere contraddetta ; e nel secondo caso l' ordine dato : nella intelligenza che simili

Formalità da osservarsi prima di prendere le informazioni , e di convocare il Consiglio di Guerra .

or-

ordini dovranno sempre passare pe' canali de' Superiori Maggiori della Truppa , esistenti ne' luoghi rispettivi , dove si convoca il Consiglio , e si compila il Processo .

Ricuse in persona di uno de' Giudici del Consiglio di Guerra.

ART. V. Sarà lecito ad ogni accusato di ricusare uno de' Giudici del Consiglio di Guerra col solo giuramento in parola di onore , senz' addurre alcun motivo ; purchè la ricusa si faccia prima di radunarsi il detto Consiglio : ma non gli farà lecito di ricusare il Presidente .

Numero , e qualità de' voti del Consiglio di Guerra .

ART. VI. A norma di quanto sta prescritto pel Consiglio Supremo , ogni Membro di qualsivoglia Consiglio di Guerra avrà un voto decisivo : il Presidente ne avrà due nelle cause di pena di morte ; purchè sia egli del sentimento a favor della vita : il Fiscale avrà il solo voto consultivo : e il Segretario non avrà voto .

Lo stesso in caso che manchi un Giudice .

ART. VII. Se per qualche caso improvviso , dopo radunato il Consiglio di Guerra , uno solo de' suoi Membri non potesse votare , e non si fosse più in tempo di surrogarvi un altro ; il Consiglio non si sospenderà ; ma allora il voto del Presidente , qualunque sia la causa , avrà forza di due voti , purchè sia egli del sentimento più mite .

Suo metodo nel decidere le cause .

ART. VIII. In ogni Consiglio di Guerra , se accadeffe parità di voti , in modo che una metà de' voti contenesse uniformemente la pena maggiore , e la seconda metà si determinasse a pena minore , o alla libertà ; allora dovrà aver luogo il decreto di que-

questa seconda metà . Se poi i voti siano divisi in tre porzioni, delle quali una contenga il decreto di morte , o di altra pena , e le rimanenti due porzioni, con discrepanza di voti, contengano il decreto di pene minori, o della libertà; in tali casi prevarrà il decreto di quella delle due seconde porzioni, che conterrà maggior numero di voti : ma se nelle dette due seconde porzioni vi sia parità di voti, allora prevarrà il decreto di quella di tali due porzioni, che stabilisce pena maggiore .

ART. IX. Il decreto di morte, perchè possa aver luogo , deve contenere almeno due voti di più di quelli , che si sono pronunziati a favor della vita ; altrimenti prevarrà il decreto della vita .

Lo stesso.

ART. X. Non si potrà radunare alcun Consiglio di Guerra , nè pubblicare , ed eseguire alcuna sua sentenza , senza la permissione del Comandante della Piazza , del Quartiere , o dell' Esercito ; il qual Comandante non potrà opporvisi senza causa legittima, di cui ne darà subito conto a Noi per via del Ministro della Guerra , e ne attenderà la risoluzione .

Permissioni necessarie per radunarsi il Consiglio di Guerra , e per pubblicarsi , ed eseguirsi le sue sentenze .

ART. XI. I Membri del Consiglio di Guerra , vestiti di Uniforme , cogli stivali , ed avendo in loro potere le rispettive Patenti , dopo udita la Messa dello Spirito Santo , si raduneranno nell' abitazione, o tenda del Presidente , distribuendosi intorno ad una tavola coll' ordine seguente , deposti i loro bastoni , le spade , e i cappelli . Alla testa della tavola , sopra di cui debbonvi essere le Reali Ordinanze , e i

Come si raduna , e celebra il Consiglio di Guerra .

CO-

comodi per iscrivere , federà il Presidente ; alla sua dritta il più antico Giudice ; e così di mano in mano fino alla sinistra del Presidente , dove federà il Fiscale . Il Segretario poi avrà un tavolino separato dietro il Fiscale .

Lo stesso .

ART. XII. Situato così il Consiglio , il Presidente annunzierà all'Assemblea il motivo per cui siasi questa congregata : il Fiscale leggerà a voce alta , ed intelligibile l'intero processo , compilato secondo le regole , che s' indicheranno nel Capitolo della Procura Militare : e poi il Difensore del reo alleggerà le ragioni in pro di costui .

Lo stesso .

ART. XIII. Dopo ciò , il Presidente farà venir nel Consiglio dalla prigione il reo , ben custodito , e condottovi da un Distaccamento della Guardia , e dal Prevosto , il quale dovrà stargli sempre vicino . Questo reo , tutto disciolto da' legami , e seduto sopra un piccolo banco , dopo di avere , per ordine del Fiscale , alzata la mano , e prestato il giuramento di dir la verità , verrà brevemente interrogato , prima dal Presidente , e poi da ciascuno de' Giudici , di quei dubbj , che loro occorreranno sulla causa ; ed egli risponderà , ed inoltre alleggerà quanto creda poter valere in suo discarico : le quali cose dovranno tutte registrarsi dal Segretario . Finita questa operazione , il reo sarà ricondotto dal Distaccamento alla prigione ; e rimarranno nel Consiglio soltanto il Presidente , i Giudici , il Fiscale , e il Segretario , chiudendosi la porta di quello .

ART. XIV,

ART. XIV. Allora il Fiscale formerà , e scriverà la sua istanza , adducendone i motivi , e citando gli Articoli di Ordinanza , confacenti al caso .

Lo stesso .

ART. XV. In seguito il Presidente ordinerà che l' affare in quistione si discuta in giro dai Giudici , de' quali il meno antico farà il primo a proporre il suo sentimento , adducendone le ragioni : e così si farà dagli altri successivamente fino al Presidente inclusive . Se ad alcuno de' Giudici occorre fare un' obbiezione sul sentimento de' rimanenti Membri del Consiglio , ne dimanderà egli la permissione al Presidente , il quale non potrà negarla . Terminato questo giro , il Presidente ridurrà la quistione a due , o tre punti , che , sotto la sua dettatura , coll' attenzione del Fiscale , farà notare dal Segretario : ed i Votanti , quando conoscessero che il loro sentimento non si fosse bene spiegato , potranno suggerire le loro osservazioni sul proposito , finchè le differenti opinioni restino spianate , e ridotte agl' indicati due , o tre punti . Fatto ciò , il foglio contenente tali punti verrà consegnato al Presidente , il quale si sottoscriverà in quella classe , che conterrà la sua opinione ; e darà il foglio al suo vicino a dritta , che farà lo stesso ; e così fino all' ultimo Votante : dopo di che il Presidente offerverà qual sia la pena risultata dalla maggioranza de' voti , secondo la norma prescritta negli Articoli VI. VII. VIII. e IX. di questo Capitolo , e farà distendere la corrispondente sentenza , la quale non verrà sottoscritta . Formata questa

Lo stesso .

sta in tal guisa , il Fiscale leggerà ad alta voce la deposizione del reo, ed anche tutt' i fogli, che dentro il Consiglio di Guerra si sono scritti fino a quel momento : e ciascuno de' Votanti avrà allora la libertà di confermare ciò , che ha sottoscritto , o di unire il suo sentimento ad un altro de' punti fissati, purchè abbia sode ragioni da allegare . Se la detta sentenza , dopo questo atto , che deve registrarsi , farà confermata da pluralità di voti , dovrà in tal caso essere sottoscritta , e munita de' rispettivi sigilli dal Presidente , e da' Giudici , incominciando dal più antico : ma se tal sentenza non venga confermata , allora si farà di nuovo lo scrutinio di discussione , e decisione fino alla sentenza , col metodo prescritto di sopra: e questa verrà firmata, e munita de' sigilli dal Presidente , e da' Votanti , senzachè nel Consiglio possa devenirsi ad altro esame .

Terminato il Consiglio , a chi debba darfene conto .

ART. XVI. Terminato il Consiglio di Guerra , il Fiscale ne darà conto al Superiore della Truppa, ed al Comandante della Piazza, del Quartiere, o del Campo, per quindi procedersi a quel che resta a fare .

Suo decreto d'impinguazione di Processo.

ART. XVII. Se mai il decreto del Consiglio di Guerra sia d'impinguarsi il Processo, tale impinguazione si adempirà secondo le regole , che vengono additate nel Capitolo della Processura Militare .

Esecuzione delle sentenze del Consiglio di Guerra non subitaneo , incapaci di ulteriori revisioni .

ART. XVIII. Le sentenze del Consiglio di Guerra non subitaneo , incapaci di ulteriore revisione , giusta l' Articolo XI. del Capitolo IV. di questa I. Parte , si eseguiranno senz' altro ritardo , a norma di

di quanto si dirà in appresso nel Capitolo dell'adempimento delle sentenze ; ma , prima di eseguirsi , si leggeranno nella prigione dal Fiscale del Consiglio di Guerra , in presenza del Segretario del medesimo , al reo Ufiziale posto inginocchione : ma se il reo non è Ufiziale , tale lettura si farà dal Segretario in presenza del Fiscale . In ogni caso questi alligherà al processo un atto della descritta formalità .

ART. XIX. Se dovessero eseguirsi sentenze di morte , o altra sentenza qualunque , dopo adempita la prescritta revisione , ed approvazione ; la lettura delle dette sentenze si farà nel modo additato di sopra , qualora vi sia preceduto Consiglio di Guerra . Ma se non vi è preceduto Consiglio di Guerra , le indicate sentenze si leggeranno ai rei da quell' Ufiziale , o Basso-Ufiziale , che verrà destinato dal Comandante della Piazza , del Quartiere , o del Campo , Sempre però dovrà alligarsi al processo l'atto della lettura .

Lettura delle sentenze del Consiglio di Guerra , e di altri Tribunali Militari .

ART. XX. In tempo di pace i rei condannati a morte staranno tre giorni in Cappella per prepararsi a morire , e munirsi de' Sacramenti . In tempo di guerra il termine della Cappella non potrà estendersi al di là di ventiquattr' ore , secondo sta accennato nell' Ordinanza delle Piazze . Ma in ambedue i detti casi si eccettua quello de' Configli di Guerra subitanei .

Termine per l'esecuzione delle sentenze in tempo di pace , e di guerra .

ART. XXI. In quanto all'esecuzione delle sentenze di morte , o di altra pena , si osserverà quel che viene stabilito ne' Capitoli successivi , dove si parla di tali adempimenti .

Esecuzione delle sentenze di morte , e di altre pene .

ART.

Varie denominazioni  
del Consiglio di Guerra  
in generale.

ART. XXII. Il Consiglio di Guerra in generale, di cui si è parlato finora, farà specificato colle sole denominazioni di Consiglio di Guerra ordinario di Brigata; di Consiglio di Guerra ordinario di Reggimento; di Consiglio di Guerra Misto; di Consiglio di Guerra Subitaneo; e di Consiglio di Guerra del Quartier Generale: i quali avranno tra loro qualche diversità sopra taluni punti, come si spiega qui sotto.

## C A P I T O L O VIII.

### *Del Consiglio di Guerra ordinario di Brigata.*

Persone da giudicarsi  
dal Consiglio di Guerra  
ordinario di Bri-  
gata.

ART. PRIMO. IL Consiglio di Guerra ordinario di Brigata è destinato per giudicare i soli Capitani colle seguenti regole.

Lo stesso: e quali  
siano i Membri del  
Consiglio, quando  
i rei sono uno, o  
più Capitani dello  
stesso Reggimento.

ART. II. Se uno, o più Capitani dello stesso Reggimento commettevano delitti da giudicarsi in un Consiglio di Guerra ordinario; si convocherà il Consiglio di Guerra ordinario della Brigata, a cui appartiene il detto Reggimento, e costerà del numero d'individui, che sta fissato nel Capitolo antecedente: cioè il Colonnello, o Comandante del Reggimento, di cui è il reo, farà il Presidente: i Giudici saranno sette; cioè quattro tra Tenenti-Colonnelli, e Maggiori, prendendosene due da ciascun Reggimento della Brigata, e tre Capitani, de' quali uno del Reggimento dell'accusato, e due dell'altro Reggimento della stessa Brigata: il Quartier-mastro del

del Reggimento dell'accusato farà da Fiscale: ed un Foriere, o altro Basso-Ufiziale dello stesso Reggimento farà da Segretario.

ART. III. Se dovessero giudicarsi due, o più Capitani di ambedue i Reggimenti componenti la Brigata, allora si eseguirà quel che sta detto nell'Articolo precedente; senonchè il Reggimento più antico somministrerà il Presidente; un Tenente-Colonnello, un Maggiore, e due Capitani per Giudici; il Fiscale; e il Segretario: e gli altri Membri si prenderanno dal Reggimento meno antico.

Quando sono de' due Reggimenti della Brigata.

ART. IV. Se in un luogo vi siano due, o più Reggimenti, senza formar Brigata, e debbano giudicarsi uno, o più Capitani di tali Reggimenti; s'intenderà formata una Brigata da' due Reggimenti più antichi, de' quali uno almeno contenga i rei in parte, o in tutto; e si comporrà il Configlio di Guerra a norma di quanto si è detto negli Articoli II., e III.

Quando sono di più Reggimenti, che non formano Brigate.

ART. V. Ma se nel citato luogo esistano più Brigate, e i Capitani delinquenti appartengano alle medesime; il Configlio di Guerra farà somministrato dalla più antica Brigata.

Quando sono di più Brigate.

ART. VI. Quando in un luogo, dov'esistono due, o più Reggimenti, che formano, o non formano Brigata, dovessero giudicarsi i loro Capitani, co' quali siano complici altri individui Militari, soggetti alla giurisdizione de' Configli di Guerra; tali Complici saranno giudicati da quell'istesso Configlio di Guerra.

Quando vi sia complicità di Militari soggetti a Configlio di Guerra.

*Giurisdiz.*

C

ra,

ra, che procederà contro i detti Capitani, osservandosi le regole stabilite ne' precedenti Articoli.

Modo come supplirsi il numero mancante de' Membri del Consiglio di Guerra ordinario di Brigata.

ART. VII. Quando ne' Consigli di Guerra ordinarij di Brigata, da formarsi colle regole prescritte negli Articoli precedenti, manchi il Fiscale; questi farà supplito dall' Ajutante del luogo, o da un abile Ufiziale, che si destinerà da chi ha disposto il Consiglio di Guerra; e se manchi il prefisso numero de' Giudici; i primi quattro, che debbono essere tra Tenenti-Colonnelli, e Maggiori, potranno commutarsi tutti in Maggiori, o in tre Maggiori, ed un Capitano: ma se ciò non possa eseguirsi, o se eseguendosi sussista tuttavia la mancanza; allora verrà questa supplita dagli Ufiziali di qualsivoglia altro Corpo, esistenti nel luogo della convocazione del Consiglio, e da quelli dello Stato Maggiore della Piazza, purchè costoro abbiano i gradi prescritti, escluso il Comandante di essa, e chi ne fa le veci. L' unione di questi Ufiziali farà disposta da' Comandanti delle Piazze nelle Guernigioni, e da' Comandanti della Truppa ne' Quartieri. In caso di ulterior deficienza di Soggetti, si farà venire il supplemento dal Campo, dalle Guernigioni, o da' Quartieri più vicini, precedente richiesta del Colonnello, o Comandante del Corpo, per via del Brigadiere, se vi esiste, al Comandante della Piazza, o del Quartiere, che ne farà la dimanda al Comandante della Provincia.

Lo stesso.

ART. VIII. Se nel luogo, dov' esiste un solo Reggimento, o un Battaglione, dovesse procedersi contro

tro

tro uno, o più Capitani; allora il Configlio di Guerra di Brigata si formerà dal detto Reggimento, o Battaglione, e dagli Ufiziali di supplemento, indicati nell'Articolo precedente, i quali faranno considerati come individui dell' altro Reggimento costituente la Brigata; ben inteso che sempre potrà aver luogo la commutazione de' gradi descritta in detto Articolo.

ART. IX. I mentovati Configli di Guerra ordinarij di Brigata si convocheranno, ed eseguiranno colle formalità designate nel Capitolo VII.

*Come si convoca il detto Configlio.*

## C A P I T O L O IX.

### *Del Configlio di Guerra ordinario di Reggimento.*

ART. PRIMO. I Configli di Guerra ordinarij di Reggimenti procederanno soltanto al giudizio degli Ufiziali Subalterni, de' Bassi-Ufiziali, e de' Soldati; si convocheranno, ed eseguiranno nel modo stabilito nel Capitolo VII.; e faranno composti del numero d' individui, ivi indicato: cioè:

*Persono da giudicarsi da' Configli di Guerra ordinarij di Reggimento; e come questi si convocano.*

ART. II. Per un Ufizial Subalterno farà da Presidente un Tenente-Colonnello, o Maggiore; e da Giudici faranno quattro Capitani, e tre Ufiziali Subalterni: il Quartier-mastro farà da Fiscale; ed un Foriere, o altro Basso-Ufiziale da Segretario.

*Membri del Configlio per un Ufizial Subalterno.*

ART. III. Per un Basso-Ufiziale presederà un Maggiore: faranno Giudici due Capitani, due Subalterni, e tre Bassi-Ufiziali: il Quartier-mastro farà da Fiscale;

*Per un Basso-Ufiziale.*

scale ; e un Foriere , o altro Basso-Ufiziale da Segretario .

Per un Soldato .

**ART. IV.** E per un Soldato farà Presidente un Maggiore : due Capitani , due Ufiziali Subalterni , due Bassi-Ufiziali , ed un Soldato faranno i Giudici : il Quartier-mastro farà il Fiscale ; ed un Foriere , o altro Basso-Ufiziale il Segretario . Tutti gl' individui , descritti in questo Articolo , e ne' due precedenti , faranno dello stesso Reggimento dell' accusato .

Modo come supplirsi il numero mancante de' Membri del Consiglio .

**ART. V.** Nel caso che nel luogo , dov' esiste un Battaglione , o un Reggimento , non potesse convocarsi il Consiglio di Guerra ordinario di Reggimento , se ne supplirà la mancanza secondo le regole fissate nel Capitolo antecedente : colla sola diversità che de' quattro Capitani uno potrà esser commutato in Tenente .

Quando sono più rei di gradi diversi , qual sorta di Consiglio di Guerra ordinario di Reggimento corrisponda .

**ART. VI.** Se dovessero giudicarsi più individui di un Reggimento , di gradi diversi , ma minori di Capitano ; il Consiglio di Guerra ordinario di Reggimento dovrà essere di quel genere , che corrisponde al reo di maggior grado , e procedere contro tutti .

Quando vi sia complicità di Ufiziali Subalterni , Bassi-Ufiziali , o Soldati di altri Reggimenti .

**ART. VII.** Quando in un luogo , dove sta un Reggimento , o un Battaglione , deve tenersi Consiglio di Guerra ordinario di Reggimento\* per giudicare i suoi individui , co' quali siano complici Ufiziali Subalterni , o Bassi-Ufiziali , o Soldati di altri Reggimenti esistenti fuori di quel luogo ; il detto Consiglio di Guerra procederà contro di tutti .

CA-

C A P I T O L O X.

Del Consiglio di Guerra Misto.

ART. PRIMO. **N**E' soli casi che un accusato con fondata ragione ricufasse il Consiglio di Guerra ordinario, o che si trattasse di giudicare più individui di diversi Reggimenti, complici in uno stesso delitto, o che vi fosse ordine del Consiglio Supremo, o de' Comandanti delle Piazze ne' casi di loro pertinenza, o de' Comandanti Generali; vogliamó che si formi, e raduni il Consiglio di Guerra Misto, il quale sarà composto di Membri di differenti Corpi, e procederà anche contro quei Complici, che siano di Reggimenti esistenti fuori del luogo, dove tal Consiglio si raduna.

Casi del Consiglio di Guerra Misto.

ART. II. Il numero, e il grado de' Componenti il Consiglio di Guerra Misto saranno gli stessi, che si sono fissati per gli altri Consigli di Guerra, serbandosi il prescritto rapporto al grado del reo; coll' avvertenza che, nel giudicarsi più individui dal Consiglio di Guerra Misto, il medesimo dovrà corrispondere a quel reo, che tra essi è di grado maggiore.

Numero, e qualità de' suoi Membri; e qualità di esso, quando sono diversi rei.

ART. III. Nella convocazione, ed esecuzione del Consiglio di Guerra Misto si osserveranno le stesse regole, che stanno prescritte pe' Consigli di Guerra ordinarij.

Sua convocazione.

ART. IV. Per ottenere un Consiglio di Guerra Misto, converrà dimostrare esservi motivo di sospettare che il Consiglio di Guerra ordinario possa esser

Ragioni per ottenere un Consiglio di Guerra Misto.

prevenuto. Bisogna però distinguere se la ricusa è fatta prima di aprirsi il giudizio, o nel corso della causa. Nel primo caso non si farà difficoltà di concederlo, ogni qual volta sia ben fondata la cagione della ricusa. Nel secondo caso se ne potrà dimandare la decisione al Consiglio Supremo.

Metodo come farsiene da' rei la dimanda.

ART. V. L'accusato si dovrà sempre dirigere al Colonnello, o Comandante del suo Reggimento per dimandare un Consiglio di Guerra Misto: se non l'ottiene, è autorizzato di ricorrere al Brigadiere della Brigata: in caso parimente di negativa di questo, potrà ricorrere al Comandante della Provincia, o al Comandante Generale, se vi sia; il quale, nel caso che non istimi aderirvi, rimetterà l'affare al Consiglio Supremo per decidersi in giustizia.

Come scegliersi i suoi Membri.

ART. VI. Se i Membri del Consiglio di Guerra Misto dovessero prendersi da una sola Brigata, il suo Brigadiere ne darà gli ordini ai rispettivi Colonnelli, o Comandanti; se da più Brigate, gli ordini si daranno ai Brigadieri dal Comandante della Provincia: Se poi nelle Guernigioni si trovassero Reggimenti diversi senza costituir Brigate, da' quali dovesse formarsi il detto Consiglio di Guerra, o se questo dovesse radunarsi per disposizione del Comandante della Piazza; allora se ne daranno gli ordini dal Comandante medesimo per la via regolare. Ne' primi due casi però dovrà sempre precedere la permissione del Comandante della Truppa, in Quartiere; dell'Esercito, in Campagna; e della Piazza, in Guernigione.

ART.

ART. VII. I Presidenti, i Fiscali, e i Segretarj E da quali Corpi. de' Configli di Guerra Misti si prenderanno dal Reggimento, a cui appartiene il reo; se fossero più rei di diversi Corpi, dal Reggimento del reo di maggior grado; e se fossero di Corpi non esistenti nel luogo della convocazione de' Configli di Guerra, dal Reggimento più antico. Ma se i Configli di Guerra Misti si convocano per affari interessanti il servizio, e la sicurezza della Piazza, il Comandante di questa, se vuole, potrà esserne il Presidente; ed allora non v' interverranno i Colonnelli, o Comandanti de' Corpi.

## CAPITOLO XI.

### *Del Configlio di Guerra Straordinario Subitaneo.*

ART. PRIMO. **NE'** casi straordinarj, ne' quali la dilazione si rende impraticabile, o molto pericolosa, ed è indispensabilmente necessario un esempio pronto, e che faccia impressione, come ne' grandi tumulti, e nelle grandi rivoluzioni, e nelle diserzioni concertate da gran numero; vogliamo che si aduni il Configlio di Guerra Subitaneo (quando non vi sia tempo di dar luogo alla giudicatura del Configlio Supremo ne' casi di sua pertinenza); il qual Configlio Subitaneo non farà soggetto a tutte le solennità ordinarie; nè potrà esser impedito da alcun Comandante.

Casi del Configlio di Guerra Subitaneo.

ART. II. La qualità, ed il numero de' Giudici Qualità, e numero de' suoi Giudici. però faranno gli stessi di quelli del Configlio di Guer-

ra ordinario, se pure in quel punto possa ciò verificarsi in tutte le sue parti: altrimenti basteranno sei Votanti, compreso il Presidente.

Sua incumbenza di prendere informo sommario.

ART. III. Lo stesso Consiglio di Guerra Subitaneo, dopo la convocazione, prenderà sollecitamente un informo sommario de' fatti accaduti, eseguendolo nel modo, che si dirà nel Capitolo della Processura Militare: e quindi si procederà al di più colla seguente norma.

Ricusa in persona di uno de' suoi Giudici.

ART. IV. Dopo nominati i Membri del Consiglio di Guerra Subitaneo, non ancora convocato, i rei col giuramento in parola di onore potranno ricusare uno solo de' suoi Votanti (ma non mai il Presidente); ed allora dovrà sostituirvisi un altro Votante.

Formazione della Truppa destinata all'esecuzione, e del Consiglio; e celebrazione di questo.

ART. V. Il numero delle Truppe necessario per l'esecuzione prenderà le arme, e si riunirà in un luogo opportuno, in cui formerà un Quadrato; la riga esteriore del quale farà fronte alla Campagna. I Giudici del Consiglio si disporranno in circolo; giusta l'ordine prescritto, intorno a due Casse di Tamburi poste l'una sopra l'altra, che serviranno per una specie di tavola. Il Presidente farà venire i rei, e leggere dal Fiscale la sommaria informazione: gl'interrognerà sopra i delitti, di cui vengono accagionati, permettendo che gli altri Votanti facciano similmente delle interrogazioni, e che un Ufficiale qualunque in brevi termini esponga su due piedi le difese di quelli: e quindi gli farà ricondurre fuori del

del Quadro , dando loro immediatamente un Confessore, s'è caso di morte. Il Fiscale formerà subito la sua istanza , citando gli Articoli di Ordinanza relativi al caso , e pregherà in seguito il Presidente a dare il suo voto . Costui lo manifesterà sotto voce , ragionandolo brevemente . Il Fiscale lo ripeterà ad alta voce agli altri Votanti del Consiglio , e dirà che chiunque sia del sentimento del Presidente alzi la destra . Ciò si eseguirà da coloro , che sono del parere del Presidente . Si conteranno i voti ; e se la pluralità si unisce al voto del Presidente , il Fiscale scriverà brevemente la sentenza . Ma se la pluralità non è uniforme al Presidente , il medesimo farà in libertà di proporre un altro voto , che si discuterà nello stesso modo ; e se così non istima di fare , autorizzerà il primo Giudice , ch'è stato di contrario sentimento , chiamandolo a nome , a proporre il suo voto . Questi allora preverrà il Fiscale di venire a prendere tal voto , e sotto voce gli dirà il suo sentimento , motivandogli le ragioni . Il Fiscale lo ripeterà come aveva fatto del voto del Presidente , dopo avergli fatte le necessarie obiezioni in caso che il detto voto fosse contrario alle Leggi , ed alle Ordinanze ; e quindi proseguirà a prendere i voti dagli altri Membri nel modo indicato : ma se i medesimi non si uniforneranno al nuovo voto , allora il Presidente o potrà manifestare un altro sentimento , o permettere ad un altro Giudice di proporre il suo , finchè la pluralità decida del castigo .

ART.

Publicazione, ed  
esecuzione della sua  
sentenza.

ART. VI. Dopo formata la sentenza, se ne darà parte dal Fiscale al Comandante della Truppa ivi radunata; e i Membri del Consiglio di Guerra si schiereranno in una riga, seguendo la loro anzianità dalla dritta alla sinistra. Il Presidente si situerà due passi avanti del centro; ed alla sua sinistra si porrà il Fiscale. Allora il Presidente disporrà che i rei siano condotti innanzi a lui, scortati da un Sergente, due Caporali, o Carabinieri, e diciotto Soldati, e dal Prevosto. I rei, giunti al luogo destinato, si porranno inginocchiati dirimpetto al Presidente, discosto sei passi dal medesimo: dietro de' rei in due righe sarà situata la Scorta: e quindi il Presidente farà segno al Tamburo Maggiore (che con sei Tamburi sarà situato a dritta della Scorta, che custodisce il reo) perchè faccia battere tre Chiamate. Allora il Fiscale leggerà con chiarezza, e distinzione la sentenza ai rei, se sono Uffiziali: ma se non lo sono, la sentenza si leggerà loro dal Segretario del Consiglio di Guerra. Questa sentenza, se sia di morte, si eseguirà in quel punto, colla norma, che si descrive in appresso nel Capitolo, dove si tratta di simili esecuzioni, dopochè i rei siano stati muniti de' dovuti Sacramenti, e dopochè i Membri del Consiglio sianfi andati ad incorporare ne' loro posti.

Essa non ammette revisione.

ART. VII. Non si ammetterà revisione su qualunque sentenza del Consiglio di Guerra Subitaneo.

Chi ha dritto di convocare tale Consiglio.

ART. VIII. Qualunque Comandante di una Truppa

pa avrà dritto di convocare un Configlio di Guerra Subitaneo, quando lo richieda necessariamente l'opportunità; ma farà nell'obbligo di provare ad evidenza che vi sia stato forzato dalle circostanze. Se avrà fatto ciò per un leggiero motivo, o senz'alcun fondamento, ne farà risponsabile al Supremo Configlio di Guerra.

## C A P I T O L O XII.

### *Del Configlio di Guerra del Quartier Generale.*

ART. PRIMO. **N**EL Quartier Generale si convocheranno tutte quelle sorte di Configli di Guerra, specificate di sopra; e vi farà inoltre una particolare Delegatione per l'esercizio delle funzioni del Configlio Supremo, colle modificazioni, che Noi stabiliremo ogni volta che farà il caso di formarsi il suddetto Quartier Generale.

Configli di Guerra, e delegazione del Configlio Supremo nel Quartier Generale.

ART. II. Qualora coll'Esercito si trovasse da Noi destinato un Gran Prevosto, o sia Commessario Generale in Campagna, con autorità di pronunciare, e far eseguire sentenze contro degli Scorritori di Campagna, de' ladri con iscaffazione, de' tumultuarj, o sollevati arrestati inflagante, e di altri sottoposti alla sua giurisdizione; ordiniamo che al medesimo non sia lecito di far eseguire la pena capitale contro chicchessia, e per qualunque delitto; volendo che il delinquente sia condotto al Quartier Generale, a disposizione del Comandante dell'Esercito, che

Facoltà del Gran Prevosto ristrette.

im-

immantinente farà adunare un Consiglio di Guerra Subitaneo, affinchè questo, informato dal Gran Prevosto del delitto commesso, ne decreti la punizione, à norma di quanto si prescrive pe' Consigli di Guerra Subitanei; giacchè è ripugnante a tutte le leggi di equità, e di giustizia che un solo uomo abbia il dritto di punire di morte un reo.

### C A P I T O L O XIII.

#### *Della Processura Militare.*

Necessità di affidare a molti la verifica-  
zione de' fatti: ed  
ufizio degl' Inquisi-  
tori.

ART. PRIMO. **ES**sendo il fondamento de' retti giudizj la giusta verifica-  
zione de' fatti, la quale, se-  
condo ha dimostrato l'esperien-  
za, non può facilmen-  
te ottenersi per mezzo di un solo; ordiniamo che  
da ogg' innanzi tal verifica-  
zione si affidi a più Sog-  
getti di provata onestà, e diligenza; e dichiariamo  
che questo loro ufizio in nulla sia dissimile da quel-  
lo de' Giudici stessi; e che con eguale bilancia pu-  
nirèmo, o ricompenseremo le mancanze, o la non  
interrotta serie di molte, ed esatte operazioni in af-  
fari di tanta importanza.

Membri dell' Assem-  
blea del Processo.

ART. II. L' accennata verifica-  
zione negli affunti  
criminali de' Militari è quella, da cui è composto il  
Processo Militare, che per regola generale si com-  
pilarà da un Fiscale, coll' opera di un Segretario,  
in presenza di un Presidente, e di due Assessori  
(eccetto ne' casi, che seguentemente si additeranno)  
precedente la permissione, o gli ordini prescritti nell'  
Art. IV. del Cap. VII.

ART.

ART. III. Questo Processo adunque costerà di quattro parti; cioè dell' Informativo; della Ratifica; della Confrontazione; e degli Atti finali nel congresso de' Giudici: e deve terminarsi colla massima sollecitudine .

Parti del Processo Militare .

ART. IV. L' Informativo deve contenere due parti; cioè la pruova in genere, la quale consiste nel dimostrare che sia accaduto il delitto in quistione, e si ottiene col corpo del delitto; e la pruova in ispecie, che deve indicare l' autor del delitto, colle sue circostanze, e si ha col detto de' testimonj, con iscrizioni, e talvolta con argomenti, e congetture. Per ben riuscire in questi due affunti, che formano la base della Processura, dovrà tenersi sempre presente la regola generale che per lo Genere deve provarsi l' alterazione, o il cambiamento, o la distruzione, o la mancanza della persona, o della cosa, da cui si costituisce il corpo del delitto; e che riguardo alla Specie, le circostanze del fatto alterano, diminuiscono, o levano l' idea del delitto contro il preteso reo .

Parti dell' Informativo; ed idea generale della pruova generica, e specifica

ART. V. Prima di ogni altra cosa si dovrà con diligenza investigare la cagione del delitto, con esaminarsi accuratamente tutti gli argomenti, ed indizj, che possono dimostrarla, e quindi procurarsene le pruove le più efficaci .

Investigazione della causa del delitto .

ART. VI. Il vestigio, che lasciano i delitti di fatto permanente, come omicidio, falsità ec., farà il corpo del delitto, che dovrà provarsi colla ricognizione

Corpo del delitto pe' delitti di fatto permanente .

zione di due Periti dell' arte rispettiva; i quali, se sono persone privilegiate, formeranno della ricognizione un Certificato giurato; ma se non sono privilegiate, si esamineranno nelle forme con giuramento, come si pratica co' testimonj. Questi Periti dovranno certificare, o deporre specificamente, e con tutte le circostanze la qualità del corpo del delitto, dichiarando con quali mezzi, o con quali strumenti il delitto sia stato commesso: cosicchè trattandosi di ferite, descriveranno con distinzione la qualità, e gravità di queste; l'attitudine in cui era il paziente, quando le ricevè; e se le medesime siano antiche, o recenti. Morendo costui, essi riconosceranno il cadavere, e ne faranno la sezion, dando il giudizio se la morte sia avvenuta per le ferite, o per altra causa (perizia da praticarsi indispensabilmente quando si dubita di morte accaduta per veleno): e se l'ucciso è persona non conosciuta, i Periti dovranno descriverne distintamente le fattezze, i segni, e l'età a un di presso.

Per gli omicidj.

ART. VII. Negli omicidj, per l'Ingenere, è necessaria la pruova della morte, e sepoltura dell'ucciso, da farsi o colla Fede del Parroco, o del Contraloro dello Spedale Militare, o del Cappellano del Reggimento, secondo il luogo dov'è accaduta la morte; oppure, mancando costoro, colle deposizioni giurate di due testimonj.

Lo stesso.

ART. VIII. Se il cadavere dell'ucciso si fosse seppellito senza farsi a dovere la pruova ingenere, senza  
senza

senza farsi affatto ; allora , precedente licenza dell' Ordinario del luogo , si farà difumare il cadavere , e se ne farà la perizia nel modo già detto .

ART. IX. Quando i Periti sono discordi fra loro, Se i Periti sono discordi. si chiameranno altri Periti; e prevarrà allora il sentimento de' più .

ART. X. Dovrà anche aggiugersi al Genere del Descrizione del luogo del commesso delitto. delitto la descrizione del luogo , dove tal delitto si è commesso , specialmente pe' furti di strada pubblica , ed in campagna .

ART. XI. Ne' delitti poi di fatto transitorio , L'Ingenere ne' delitti di fatto transitorio. o in quelli di fatto permanente , ne' quali manca l'Ingenere ; questo si avrà colla pruova suppletoria , consistente ; per gli omicidj , nell' esistenza , e mancanza dell'ucciso dall'ultimo giorno , in cui egli fu veduto , fino al giorno dell' incominciata processura : pe' furti , nell' esistenza , e mancanza delle cose rubate ; o , quando ciò non possa ottenersi , nella buona vita , e fama del dirubato , nella sua possibilità di aver tali cose , e nel suo immediato conquesto : per l'adulterio , nella Fede del matrimonio : per la diserzione dalla Guardia , Sentinella , o da altro luogo , nella filiazione del reo , ne' certificati , e nelle deposizioni dell' Ufficiale di Guardia , o della Compagnia , e del Sergente , o Caporale , che lo pose in Sentinella ; nella sua esistenza , e mancanza ; nella distanza tra il luogo del suo arresto , e quello della diserzione : e se mai la diserzione sia seguita con qualità di scalliazione , è necessaria la pruova generica di questa .

ART.

L'Ingenere di ogni  
altro delitto.

ART. XII. Colla traccia delle regole indicate di sopra dovrà procedersi all'acquisto della pruova generica di tutti gli altri delitti; la quale talvolta, quando è suppletoria, ricade nella pruova in ispecie.

Da chi si prende  
l'Ingenere.

ART. XIII. L'Ingenere di pruova primaria ne' Quartieri si prenderà subito da' Quartier-mastri, e, in loro mancanza, dagli Ajutanti de' luoghi, o da altro abile Ufiziale, che destinerà il Comandante della Truppa: nelle Piazze, ne' Castelli, e nelle Isole, mancando i Quartier-mastri, e gli Ajutanti de' luoghi, si prenderà dagli Uditori di tali siti: e negli altri luoghi, in cui non esiste Truppa, si prenderà da' Tribunali, e dalle Corti locali, coll'assistenza di un Ufizial di Milizie, se vi esista, per poi consegnarsene gli atti a' Compilatori del Processo. Ma l'Ingenere di pruova suppletoria dovrà prendersi da tutta l'Assemblea del Processo.

Pruova specifica come  
si acquista.

ART. XIV. La pruova in ispecie dev'esser diretta a scoprire il reo del delitto in quistione; e deve farsi colle scritture, e coll'esame de' testimonj, i quali dovranno deporre di aver veduto commettere il delitto, o di averlo inteso dire; o, in mancanza di ciò, cogli argomenti, ed indizj, che si traggono dalle cose accadute prima del delitto, nel tempo di questo, e dopo di esso; le quali sono la inimicizia, le minacce, i preparamenti delle arme, la fuga, le confessioni stragiudiziali, la pubblica voce e fama, la indole, e qualità del creduto reo, ed altre cose simili, nascenti dalla qualità del delitto; e soprattutto

tutto la causa o impulsiva , o raziocinativa del delitto .

ART. XV. Quando i testimonj , o gli offesi non abbiano individuato il nome, il cognome, e la patria del reo; questi, semprechè sarà presente, si farà da essi riconoscere , e toccar colle mani tra simili , e consimili nel luogo dell'Assemblea del Processo, per avervi la pruova dell'atto di Affronto: e se si fosse toccato un altro in vece del reo , se ne distenderà un atto dal Fiscale.

ART. XVI. I testimonj deporranno i fatti col giuramento in un dialogo tra loro , e chi gl'interroga. Come depongono i testimonj. Ma se sono Uffiziali , o Persone graduate , e costituite in dignità , formeranno Certificati giurati in parola di onore , e in propria coscienza . Gli Ecclesiastici daranno il giuramento al loro Superiore , e poi deporranno , o certificheranno , secondo sia la loro graduazione ; ma ne' delitti atroci daranno il giuramento al Fiscale .

ART. XVII. Se si prova col detto di più testimonj che alcuno sappia i fatti , e ricusi deporre ; costui potrà essere posto in carcere dagl' Inquisitori del Processo , e tenutovi qualche giorno , a misura della pruova , che l'indica , o lo convince della scienza di quel ch' egli nega. Se i testimonj ricusano di deporre.

ART. XVIII. L' esame de' testimonj adunque si farà nel modo che segue. Radunata l'Assemblea del Processo nella casa del suo Presidente , o in una camera vicina al carcere de' rei , e distribuita intor- Metodo di esaminare i testimonj.

*Giurisdiz.* D . . . no

no ad una tavola, colla formalità prescritta pe' Consigli di Guerra; il Fiscale, colla licenza del Prestidente, leggerà all'Assemblea tutte le carte contenenti il delitto in genere, e gl'informi stragiudiziali, perchè la medesima faccia idea del fatto, di cui si tratta. Quindi farà introdotto ciascun testimonio, il quale primieramente in forma stragiudiziale, a modo di conversazione, farà dimandato dal Fiscale del delitto accaduto, per concepirne chiara l'idea, ed evitare le contraddizioni fra gli altri testimonj; e poi verrà ammonito a dir la verità, fatto giurare, e interrogato formalmente, colla traccia di tali dimande, sul proprio nome, e cognome, e sopra l'età, la patria, il mestiere, e la religione di lui, come anche sulla causa del delitto, e se lo vide commettere, o l'intese da altri. Similmente il Fiscale dovrà dimandargli chi ne sia il reo, e le sue qualità; se questi sia solito a delinquere; se gli furono lette le Ordinanze; se ha ricevuto alcun torto (qualora si tratti di diserzione); tutte le altre circostanze, che derivino dal fatto in quistione, consistenti nelle varie sorte d'indizj; e come esso testimonio sappia ciò, che ha risposto su tali interrogatorj.

Eliminate le dimande suggestive, le violenze, ed altri mezzi illeciti.

ART. XIX. Questo esame dovrà consistere in un perfetto dialogo tra 'l Fiscale, e il testimonio, senzachè si possano fare dimande suggestive, o insidiose, nè usare violenze, o sevizie, o minacce, o gesti; e tutte le interrogazioni, e le risposte dovranno minutamente registrarli dal Segretario nell'atto di pronunciarsi.

ART.

ART. XX. Dopo l'interrogatorio del Fiscale, che non dovrà essere interrotto, il Presidente, e i due Assessori potranno fare ad uno ad uno delle dimande al testimonio, le quali conducano allo scoprimento della verità, senza eccedere in cos' alcuna con parole, con fatti, o con gesti. E queste dimande, colle risposte del testimonio, faranno anche registrate dal Segretario.

Interrogazioni fatte al testimonio da' Membri dell' Assemblea.

ART. XXI. Fatto ciò, il Fiscale leggerà tutta la deposizione al testimonio, spiegandogli quello, che costui non ben capisce. Se il medesimo v' incontra difficoltà, s' incominceranno di nuovo le interrogazioni sul punto controvertito, facendosi il tutto registrare, finchè si tolga ogni dubbio: allora il testimonio sottoscriverà la deposizione, o, se non sa scrivere, la segnerà colla croce; ed appresso a tale sottoscrizione si apporranno le firme de' Membri dell' Assemblea del Processo, incominciandosi dal Presidente fino al Segretario. La stessa pratica si osserverà per ciascun altro testimonio.

Come si perfezionano le deposizioni.

ART. XXII. Dovranno esaminarsi sempre i testimonj esistenti nel luogo del commesso delitto, ancorchè sia nelle carceri, o ne' siti, dove stanno i condannati, o ne' lupanari, o in altri luoghi simili; coll' avvertenza di procurare, se sia possibile, testimonj interi per fama, ed età. E quando i testimonj fossero minori di quattordici anni, in tal caso de' loro detti si formerà un atto, e non già una deposizione giurata; la quale per altro si farà da quelli, che

Quali testimonj debbano esaminarsi; e se sono minori di quattordici anni.

abbiano toccato i quattordici anni.

Si esamineranno le  
persone chiamate in  
contatto.

ART. XXIII. Dovranno similmente esaminarsi tutte quelle persone, che vengono chiamate in contesto da ogni testimonio.

Esame in terzo.

ART. XXIV. Dovendo esaminarsi coloro, che abbiano catturato un delinquente, o quelli, ne' quali cada dubbio di complicità in uno stesso delitto; si farà l'esame in terzo, cioè togliendo dalla deposizione la parola *testimonio*.

Costituito del reo, e  
sua custodia in pri-  
gione.

ART. XXV. Finito l'Informativo, si procederà a costituire il reo; il quale stando nella prigione non potrà abbozzarsi con alcuno dal principio dell'Informativo fino all'atto di Confrontazione inclusive; senonchè riceverà il cibo per mezzo del Carceriere; e potrà esser visitato dal Medico, o Chirurgo Fiscale, e dal Confessore ne' casi di malattia positiva, precedente licenza dell'Assemblea del Processo, e del Comandante del Corpo, del Quartiere, o della Piazza: nella intelligenza che i suddetti individui, sotto gravissime pene, non debbano affatto con alcun mezzo influire alla subornazione de' testimonj, nè riferire a persona i discorsi del reo, nè interessarsi a suo favore. Questo reo adunque, di qualsivoglia grado sia, farà condotto nel luogo dell'Assemblea del Processo da un Distaccamento della Guardia, e dal Prevosto; ed ivi, sciolto da' legami, verrà situato dirimpetto al Presidente, col Prevosto vicino, collocandosi una Sentinella fuori della porta di detto luogo, ed un'altra sotto la finestra, quando il luogo lo permetta;  
e fa-

e farà efaminato , precedente il giuramento , colle fteffe formalità , con cui fi efaminano i testimonj fiscali , facendoglifi tutte quelle interrogazioni piane , e naturali , che derivano dall' Informativo , dalle rifpofte di lui , dalle vifcere del fatto , e da quanto vi ha relazione , senza eccederfi in alcuna cofa con qualunque mezzo . Fra le altre interrogazioni principali dovrà effervi quella del come il reo fi trovi arreftato , e per qual caufa : rifpondendo egli incongruamente , gli fi faranno le dimande relative all' Informativo : e fe perfifte nel fuo propofito , verrà ammonito per tre volte a dire il vero ; e poi , in cafo di ulteriori negative , farà redarguito del mendacio , manifeftrandoglifi le pruove acquisite contro di lui , e notandofi le fue rifpofte , come fi è fatto per le antecedenti dimande , e repliche . Terminato così il Costituto , e fottofcritto , fecondo fi è detto per le depofizioni de' testimonj ; il reo farà ricondotto in carcere .

ART. XXVI. Se dal reo , o dal testimonio non s'intende la lingua Italiana , ciascuno di effi fceglierà un Interprete , il quale dovrà giurare , e fottofcrivere il Costituto , o le Depofizioni ; con efeguirfi lo fteffo nelle Ratifiche , e nelle Confrontazioni , e formarfene i corrispondenti atti .

Interpreti pe' testimonj , e pe' rei , che non intendono la lingua Italiana .

ART. XXVII. Efeguite le cofe fuddette , fi verrà alla Ratifica de' testimonj , i quali , per adempirla , faranno introdotti ad uno ad uno nell' Afemblea del Proceffo . Ivi il Fiscale , colla permiffion del Prefi-

Ratifica de' testimonj ; come efeguita .

dente, distintamente leggerà al testimonia la sua deposizione già fatta; e con discorso stragiudiziale procurerà rilevarne s'egli sia per ratificarla, o modificarla, o distruggerla, spiegandogli le cose dubbie, e non bene intese: la qual cosa si farà anche successivamente dal Presidente, e dagli Assessori. Ne' primi due casi, il Fiscale passerà a far giurare il testimonia, e ad interrogarlo nelle forme se intende ratificar la deposizione, o modificarla per ischiarire i fatti; e gli farà le distinte dimande sopra i punti della modificazione, rammentandogli quel che lo stesso testimonia disse quando depose la prima volta, onde questi richiami alla memoria la verità. Il Presidente, e gli Assessori useranno le diligenze medesime. E quindi, dopo registrate di mano in mano dal Segretario tali proposte, e risposte dell' Assemblea, e del testimonia, si verrà alla sottoscrizione, come si è detto per le deposizioni. Ma se dal discorso stragiudiziale si rileverà che il testimonia voglia difendersi totalmente della prima deposizione; allora la Ratifica si registrerà stragiudizialmente senza giuramento; e il testimonia, dopo tenuto in carcere per qualche giorno, farà di nuovo ricondotto all' Assemblea per vedersi se abbia mutato consiglio. Se persiste nella difdetta, e non si ha pruova ch' egli sia persona sospetta; in tal caso la Ratifica si eseguirà con giuramento nelle forme. Ma se il testimonia è sospetto, perchè sedotto, o congiunto de' rei, allora la Ratifica resterà nella forma stragiudiziale senza giuramento.

to. La defcritta pratica dovrà offervarfi con ciafcuno de' testimonj: e quando uno di costoro non potefse ratificare per morte , o per altra urgente , ed inevitabile caufa , fe ne fcriverà un atto nel Proceffo dall' Afemblea ; la quale dovrà anche fcrivere confimili atti, quando per gli accennati motivi non potefse efeguirfi qualche altra formalità , che viene prefcritta per la compilazione del Proceffo .

ART. XXVIII. I Periti adoperati nell' Informativo per la pruova generica non dovranno chiamarfi alla Ratifica .

I Periti adoperati nell' Informativo non ratificano .

ART. XXIX. Prima di procederfi a confrontare i testimonj col reo, quefti farà condotto avanti all' Afemblea del Proceffo , ed efortato dal Fifcale a fcegliere il fuo Difensore ; il quale , fe il reo è Soldato , o Baffo-Ufiziale , potrà eflere un individuo della classe de' Baffi-Ufiziali , o Ufiziali Subalterni del proprio Quartiere , o della Guernigione , e non di altra classe ; ma fe il reo è Ufiziale , potrà eflere qualunque Ufiziale del Quartiere , o della Guernigione , che fia a lui eguale , o inferiore nella graduazione , oppure fuperiore di un folo grado , e non più . Che fe in uno fteffo delitto foftero complici molti , un folo Difensore verrà fcelto per tutti dal reo di maggior grado , o , in uguaglianza di grado , dal reo di età maggiore ; purchè un folo Difensore non foftere incompatibile per la difefa di taluno de' rei ; nel qual cafo farà lecito a tal reo di eleggere altro Difensore nella classe ftabilita : con offervarfi che ne'

Elezione del Difensore , e con quali regole .

Consigli di Guerra avranno luogo i soli Difensori Militari ; ma negli altri Tribunali Militari , oltre a costoro , ed agli Avvocati de' poveri , potranno adoperarsi anche Difensori Pagani . La scelta del Difensore verrà registrata nel Processo , e firmata da lui , e dall'Assemblea .

Confrontazione de'  
testimonj col reo.

ART. XXX. Eletto il Difensore , e convocata di nuovo l'Assemblea , faranno in essa introdotti il reo disciolto da' legami , e ad uno ad uno tutti i testimonj esaminati , e ratificati ; e vi farà ammesso anche il Difensore . Ivi il Fiscale , colla solita licenza del Presidente , fatto dare il giuramento al reo , e al testimonio , dimanderà al reo se conosce il testimonio , e se questi gli porta odio : e quindi , ricevutane la risposta , gli leggerà la deposizione del testimonio , e gli dimanderà se ha cosa da contrapporvi ; con farsi su ciò un dialogo tra 'l reo , e il testimonio . Il Difensore potrà similmente con brevità fare delle risposte ragionevoli a pro del reo sopra i punti controvertiti . Tutte le proposte , e risposte del Fiscale , del reo , del testimonio , e del Difensore saranno fedelmente registrate dal Segretario , e munite della sottoscrizione di costoro , e dell'Assemblea del Processo ; al quale saranno anche alligate tutte le scritture , che il reo produceffe in suo discarico .

Quanti sono i rei,  
tanti atti di Confrontazione si faranno.

ART. XXXI. Se i rei sono molti , si dovranno fare tanti atti di Confrontazione tra ciascun reo , e ciascun testimonio , quanti sono i rei .

ART.

ART. XXXII. Se il reo nell'atto della Confrontazione producesse testimonj , dovranno questi esaminarsi nelle forme prefritte pe' testimonj fiscali , tirandosi le interrogazioni da' lumi dell' Informativo , senza dare occasione che queste cadano sopra qualche precedente concerto tra 'l reo , e i testimonj .

Efame de' testimonj prodotti dal reo nell'atto della Confrontazione .

ART. XXXIII. Il termine , in cui il reo può produrre l'efame de' testimonj a sua difesa , farà al più di quattro giorni , da decorrere dal dì ch'egli nella Confrontazione nominò tali testimonj . Scorso questo termine , se dal reo non si sia procurato il detto efame , se ne distenderà un atto nel Processo , e si procederà ulteriormente ; senza darli luogo che si possano produrre altri testimonj , ed altre scritture .

Termine di tal efame .

ART. XXXIV. Se fra i testimonj prodotti a difesa ve ne siano alcuni di coartata , i medesimi , purchè non siano persone , alle quali è concesso il deponere per via di Certificati , dovranno prima esaminarsi senza giuramento , e deponendo sulla coartata , tenersi in carcere per pochi giorni , a proporzione della gravità del delitto . Se essi , dopo sofferto il carcere , persistessero nel loro proposito , faranno esaminati formalmente col giuramento ( come si pratica co' testimonj fiscali ) purchè non si provi di essere persone sospette ; nel qual caso resterà la deposizione senza giuramento .

Testimonj a difesa di coartata , come si esaminano .

ART. XXXV. Vietiamo espressamente che pe' rei , e testimonj possa farsi uso di dimande equivoche , e suggestive , della Tortura , e di ogni altro atto , che da

Si eliminano le dimande suggestive , la Tortura , ed ogni atto da questa dipendente .

da questa dipenda; abolendo perciò qualunque legge, e pratica su tale assunto. Soltanto permettiamo che ai rei possa farsi sperare la minorazione della pena, purchè essi palesino i complici.

Processo consegnato al Difensore, e per quanto tempo.

ART. XXXVI. Dappoichè il Processo farà compilato nella maniera descritta di sopra, l'Assemblea lo consegnerà al Difensore del reo, per formarvi la corrispondente difesa, da eseguirsi in quel breve termine, che la stessa Assemblea giudicherà opportuno, a proporzione della gravità della causa.

Atti ulteriori nel Consiglio di Guerra, ed in altri Tribunali Militari.

ART. XXXVII. Il Difensore, scorso il prescritto termine, restituirà il Processo all'Assemblea: e quindi, secondo le regole fissate nel Capitolo VII. di questa I. Parte, si procederà alla convocazione del Consiglio di Guerra, dove il Fiscale presenterà il Processo, e si adempiranno gli ulteriori atti stabiliti; i quali, se il giudizio si fa in altro Tribunal Militare, si compiranno nel medesimo.

Processo pel Consiglio di Guerra Subitaneo.

ART. XXXVIII. Pel Consiglio di Guerra Subitaneo, si compilerà sul momento un Processo sommario dallo stesso Consiglio, il quale prenderà l'ingegnere; esaminerà i testimonj; costituirà i rei; confronterà questi con quelli in presenza di un Difensore, tralasciando l'atto della Ratifica; poi, usciti i testimonj dal congresso, interrogherà di nuovo i rei, sentendo le loro discolpe, e le ragioni del Difensore; e finalmente pronuncierà, ed eseguirà la sentenza, secondo sta prescritto nel Capitolo XI.

Modo come impinguarsi il Processo.

ART. XXXIX. Se per decreto de' Consigli di Guer-

Guerra, o degli altri Tribunali, e Giudici Militari dovesse impinguarfi il Processo, perchè mancante di pruove; l'Assemblea del Processo eseguirà tale impinguaione coll'esaminare altri testimonj, e farli ratificare, e confrontare co' rei, secondo la norma già stabilita: e poi si procederà nuovamente alla decisione della causa.

ART. XL. Se il reo è assente, l'Assemblea, Processo, e giudicatura in contumacia. previa la dovuta permissione, formerà il Processo in contumacia nel modo seguente.

ART. XLI. Compilerà l'Informativo nel genere, Lo stesso. e nella specie, e gli atti di Ratifica: quindi formerà un Editto, con cui venga chiamato il reo a presentarsi fra un mese in giudizio, colla minaccia di procedersi dopo in contumacia; e lo farà pubblicare all'Ordine generale della Piazza, del Quartiere, o del Campo rispettivo, e leggere da un Banditore, ed indi affiggere ne' luoghi pubblici, con farne registrare i corrispondenti atti nel Processo.

ART. XLII. Se il reo dopo un mese non si presenta, se ne alligherà un atto nel Processo; e si procederà in contumacia alla sentenza col Processo composto del solo Informativo, e delle Ratifiche de' testimonj. Lo stesso.

ART. XLIII. Ma se il reo si presenta, o è arrestato prima, o dopo del termine di un mese, e sia pronunciata la sentenza; si perfezionerà il Processo cogli atti della elezione del Difensore, e della Confrontazione de' testimonj: e si pronuncierà nuova Lo stesso. sen-

sentenza nella forma prescritta, tenendosi presente il decreto in contumacia, qualora questo sia stato fatto. Che se l'arresto, o la presentazione del reo accada prima di profferirsi il decreto in contumacia; dovrà egli costituirsi nelle forme, continuandosi la processura cogli altri atti, che si formano pel reo presente, senza ripetersi quelli già fatti.

Regole per compiere il Processo.

ART. XLIV. Ad oggetto che ne' varj casi da occorrere, secondo la qualità de' rei, e de' luoghi de' commessi delitti, si faccia senza equivoco la compilazione del descritto Processo Militare, e si devenga con prestezza, e precisione a terminarne i corrispondenti giudizi; ordiniamo che si osservino le seguenti regole.

Membri dell' Assemblea del Processo contro Capitani.

ART. XLV. Nel Processo contro uno, o più Capitani dello stesso Reggimento farà da Presidente un Tenente-Colonnello, o Maggiore; da Fiscale il Quarrier-mastro, o altro Ufiziale abile, destinando da chi ha disposta l'Assemblea del Processo; da Segretario un Foriere, o altro Basso-Ufiziale; e da Assessori due Maggiori, o Capitani: tutti del suddetto Reggimento, fuorchè uno degli Assessori, il quale dovrà essere dell'altro Reggimento componente la Brigata.

Se i Capitani siano de' due Reggimenti della Brigata.

ART. XLVI. Se i Capitani rei siano di ambedue i Reggimenti componenti la Brigata, allora il Reggimento meno antico somministrerà soltanto uno de' due Assessori; e il più antico i rimanenti Membri.

ART. XLVII. Se in un luogo vi siano due, o più

più Reggimenti , senza formar Brigata , e debba compilarfi Proceffo contro uno , o più Capitani di tali Reggimenti ; allora s'intenderà formata una Brigata da' due Reggimenti più antichi , de' quali uno almeno contenga i rei in parte , o in tutto : e fi efeguirà quanto fi è detto nell' Articolo precedente.

Se fiano di più Reggimenti, che non formano Brigata.

ART. XLVIII. Ma fe nel citato luogo vi fiano più Brigate, e i Capitani rei appartengano alle medefime ; la più antica darà i Membri del Proceffo.

Se fiano di più Brigate.

ART. XLIX. Dovendo compilarfi il Proceffo contro uno , o più Capitani in un luogo , dove fta un folo Reggimento , o Battaglione ; uno de' due Affeffori potrà effere fupplito da un Maggiore , o Capitano , ivi efistente , di qualunque Corpo ; o , in mancanza , da un Maggiore , o Capitano della Truppa più vicina , fe il Proceffo fi compila in Quartiere ; e dal Maggiore della Piazza , fe fi compila in Guernigione . Il Fifcale potrà effere fupplito dall' Ajutante del luogo , o da un abile Ufiziale , che verrà deftinato da chi ha difofta l' Afemblea del Proceffo .

Se di un Reggimento, o Battaglione in luogo, dove non efifte altro Reggimento.

ART. L. Quando manchino più Membri del Proceffo , s' è in Quartiere , fi fuppliranno dalla Truppa più vicina , ferbandofi per effi foltanto il grado prefcritto : ma s' è in Guernigione , il Proceffo fi compilerà dal Maggiore , o Ajutante della Piazza , o del Caftello , come Fifcale ; facendovi da Prefidente il Comandante di tali luoghi ; da folo Affeffore l' Uditor della Piazza ; e da Segretario un Foriere , o altro Baffo-Ufiziale di Truppa regolata , o di Mili-

Come fupplirfi i Membri mancanti dell' Afemblea.

zie

zie Provinciali . Il Comandante del luogo però , qualora qualche Membro di quest' Assemblea non potesse intervenirvi per cagione di reità , o di altro legittimo impedimento , avrà la facoltà di surrogare altro Soggetto di egual grado , se vi esista , o di grado immediatamente maggiore , o minore : e se l'impedito sia l' Uditore , allora potrà avvalersi di altro probo Giurisperito .

**Lo stesso.** ART. LI. Nelle Isole , dove non vi è Uditore , il Processo contro chiunque godente il Foro della Guerra si compilerà dall' Ajutante del luogo come Fiscale ; facendo da Presidente il Comandante dello stesso luogo ; da Assessore un Ufiziale qualunque , o il Giudice locale , se vi esistano ; e da Segretario un Basso-Ufiziale , o , in mancanza , altra persona abile destinanda dal Comandante ; e pel canale competente si rimetterà a chi spetta . In caso di complicità di Pagani , e di godenti il Foro della Guerra , i Processi nelle Isole si compileranno nello stesso modo , e si rimetteranno a chi spetta , secondo la regola , che si stabilirà ne' seguenti Articoli riguardo alle processure contro individui di diverse giurisdizioni .

**Lo stesso.** ART. LII. Ciò , che si è stabilito negli otto Articoli precedenti ; si osserverà anche quando dovesse compilarli il processo contro uno , o più Capitani di Corpi non esistenti nel sito , dove quello si compila .

**Contro Ufiziali Subalterni.** ART. LIII. Il Processo contro gli Ufiziali Subalterni si compilerà dal Quartier-mastro come Fiscale ,  
e da

e da un Foriero , o altro Basso-Ufiziale come Segretario ; facendovi da Presidente un Maggiore ; e da Affessori due Capitani , o un Capitano , e un Subalterno ; tutti del Reggimento dell' accusato .

ART. LIV. Contro i Bassi-Ufiziali l'Assemblea del Processo sarà composta de' seguenti individui del Reggimento dell' accusato ; cioè di un Capitano , o Capitan-Tenente per Presidente ; di due Subalterni , o di un Subalterno , e di un Basso-Ufiziale per Affessori ; del Quartier-mastro per Fiscale ; e di un Foriere , o altro Basso-Ufiziale per Segretario .

Contro Bassi-Ufiziali.

ART. LV. E l'Assemblea del Processo contro i Soldati si comporrà di un Capitano , o Capitan-Tenente , o Ajutante-Maggiore per Presidente ; di due Subalterni , o di un Subalterno , e di un Basso-Ufiziale , o di un Subalterno , e di un Soldato per Affessori ; del Quartier-mastro per Fiscale ; e di un Foriere , o di altro Basso-Ufiziale per Segretario .

Contro i Soldati.

ART. LVI. I Membri dell'Assemblea del Processo contro i Capitani , Subalterni , Bassi-Ufiziali , e Soldati si prenderanno dallo stesso turno de' corrispondenti Consigli di Guerra , dove questi si possono convocare ; colla legge che in tal caso il Fiscale , il Segretario , e il Difensore siano i medesimi nell'Assemblea che nel Consiglio di Guerra ; ma fuori di questo caso possano essere diversi .

Come si scelgono i Membri dell'Assemblea del Processo.

ART. LVII. Per supplire la mancanza degli individui , che compongono l'Assemblea del Processo contro Subalterni , Bassi-Ufiziali , e Soldati , si offer-

Come si suppliscono i Membri mancanti.

fer-

serverà la norma stabilita ne' precedenti Articoli riguardo ai Capitani:

Processo contro Militari soggetti a Consiglio di Guerra, da accaparsi in luogo, dov' esistono soltanto Reggimenti, che ad essi non appartengono.

ART. LVIII. Se Uffiziali, Bassi-Uffiziali, e Soldati, soggetti a Consiglio di Guerra, delinquiscono in luoghi, dov' esistono soltanto Reggimenti, che ad essi non appartengono, colla complicità, o senza la complicità degl' individui di tali Reggimenti; le proccure si accaperanno dall' Assemblea corrispondente, come se i rei appartenessero ai medesimi Reggimenti.

In luoghi, dove non esiste Truppa regolata.

ART. LIX. Quando il Processo contro Capitani, e Subalterni, sottoposti alla giurisdizione de' Consigli di Guerra, deve compilarli in luoghi, dove non esiste Truppa regolata; l'Assemblea di quello si comporrà d'individui delle Milizie Provinciali della corrispondente Provincia: cioè nella residenza de' Presidi si comporrà del Comandante, o di un Capitano come Presidente; dell'Assessore del Tribunale Militare; di un Uffizial Subalterno da Fiscale; e di un Foriere, o di altro Basso-Uffiziale come Segretario: ma fuori della detta residenza, in vece dell'Assessor Militare, interverrà il Giudice locale.

Contro Bassi-Uffiziali, e Soldati di Truppa regolata, in luoghi, dove questa non esiste.

ART. LX. Se il Processo è diretto contro Bassi-Uffiziali, e Soldati di Truppa regolata, i quali abbiano delinquito nelle Città di residenza del Tribunale Militare, dove non esiste tale Truppa; l'Assemblea farà la stessa detta nell' Articolo antecedente: ma se il delitto si è commesso fuori della residenza del Tribunale, dove non esiste Truppa regolata, il

Pro-

Proceffo verrà compilato da un Capitano, o Ufiziale Subalterno come Prefidente; da un Ufiziale Subalterno come Fifcale; dal Giudice legale del luogo come Affeffore; e da un Foriere, o altro Baffo-Ufiziale come Segretario: con offervarfi che i detti Ufiziali, Forieri, e Baffi-Ufiziali delle Milizie fiano della Compagnia di quel diftretto, dov'è accaduto il reato, o, in mancanza, della Compagnia più vicina; e che mancando il Giudice del luogo, fupplifca il Giudice viciniore.

ART. LXI. Il Difefiore neceffario per la formalità del Proceffo, nella refidenza del Tribunal Militare, farà il fuo Avvocato de' Poveri; fuori della refidenza, e ne' Caftelli, e nelle Ifole farà, a fcelta del reo, giufta la regola prefcritta nell' Articolo XXIX. del Capitolo XIII., qualunque Militare, o Pagano efiftente nel luogo, dove fi compila il Proceffo: colla condizione che fe foifero più rei, uno folo farà fempre il Difefiore, da fcegliefi dal reo di maggior grado, o, in uguaglianza di grado, dal reo di età maggiore; purchè un folo Difefiore non foife incompatibile per la difefa di taluno de' rei; nel qual cafo farà lecito a tal reo di eleggere altro Difefiore.

Difefiore neceffario per la formalità del Proceffo in detti luoghi.

ART. LXII. I Proceffi contro i Sergenti, Caporali, e Soldati della Milizia Provinciale, nelle refidenze de' Prefidi, fi compileranno da un Ufiziale Subalterno di Milizie come Fifcale; facendo da Prefidente il Comandante, o un Capitano di effe; da

Proceffo contro i Milizioti.

Giurisdiz.

E

Affef-

Assessore quello del Tribunal Militare; e da Segretario un Foriere, o altro Basso-Ufiziale di Milizie: fuori delle dette residenze si compileranno da un Capitano, o Ufizial Subalterno di Milizie come Presidente; da un altro Ufizial Subalterno di esse come Fiscale; dal Giudice locale come Assessore (che nelle Piazze, e ne' Castelli farà il rispettivo Uditore); e da un Foriere, o altro Basso-Ufiziale di Milizie per Segretario.

Contro le persone  
foggiate al Consiglio  
Supremo.

ART. LXIII. Per le persone foggiate alla immediata giurisdizione del Consiglio Supremo le processure fuori di Napoli nelle Piazze, ne' Castelli, nelle Isole, ne' Quartieri, nelle residenze de' Tribunali, e negli altri luoghi delle Provincie, si compileranno, come per delegazione dello stesso Consiglio Supremo, dalle diverse Assemblee fissate riguardo agl'individui sottoposti a Consiglio di Guerra: osservandosi che l'Assemblea delle processure contro Ufiziali di grado maggiore a Capitano farà la stessa di quella stabilita contro i Capitani; la quale avrà luogo benanche contro gli Uditori delle Piazze, e de' Castelli. Ma in Napoli il detto Consiglio Supremo o delegherà la compilazione de' Processi ad un'Assemblea corrispondente, o li farà compilare dal suo Fiscale, facendovi da Segretario un abile Foriere, o altro Basso-Ufiziale della Guernigione; dal più antico Consiglier Militare come Presidente; e da un altro Consiglier Militare, e da un Togato come Assessori; eseguendosi ciò o in Ruota, o in casa del  
det-

detto Configliere più antico; e facendovi le parti di Difensore o un Militare, o l'Avvocato de' Poveri.

ART. LXIV. La compilazione de' Processi contro gl' individui soggetti alla Giurisdizion Militare dell' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale, fuori di Napoli, ne' diversi luoghi, si farà dalle Assemblee destinate contro i Soldati delle Milizie Provinciali: nelle Piazze, e ne' Castelli si farà dal Maggiore, o Ajutante del luogo come Fiscale; in presenza del Comandante come Presidente; e dall' Uditore come Assessore; facendovi da Segretario un Foriere, o altro Basso-Ufiziale: con supplirsi la mancanza d'individui di quest' Assemblea nel modo additato all' Articolo L.: ma in Napoli si farà dal Fiscale, e dall' Attuario dell' Udienza, avanti ad un suo Configliere, in casa di questo, o in Ruota; facendovi da Difensore l' Avvocato de' Poveri.

Contro gl' Individui della Giurisdizione Militare dell' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale.

ART. LXV. Nelle Città, dove sta Tribunal Militare di Provincia, e vi esiste Castello, l'Assemblea del Processo contro i Miliziotti farà quella stabilita pe' medesimi nelle residenze de' Presidi: ma contro altri qualsivogliano godenti il Foro Militare farà somministrata dal Castello.

Contro i Miliziotti, ed altri Militari nelle Città, dov' esiste Tribunal Militare di Provincia, e Castello.

ART. LXVI. Le Processure compilate fuori di Napoli da qualunque Assemblea contro individui soggetti a Consigli di Guerra, se nel luogo della compilazione non si possono questi convocare, si rimetteranno pe' canali de' Superiori Maggiori, del Comandante della Provincia, o del Comandante Ge-

Metodo per dare l'ulterior corso alle processure compilate fuori Napoli.

nerale delle Arme, se vi esista, al rispettivo Corpo per l'ulteriore procedimento; o, se tal Corpo fosse diviso in varj luoghi in modo da non poter convocare Consiglio di Guerra, si spediranno pe' canali competenti al Consiglio Supremo, che o procederà esso, o ne delegherà il procedimento ad altro Tribunal Militare, con rivederne le sentenze: contro Bassi-Uffiziali, e Soldati della Giurisdizione del Consiglio Supremo si giudicheranno, per delegazione di esso, da' Tribunali Militari delle Provincie, o da' Consigli di Guerra, o dagli Uditori delle Piazze, e de' Castelli, secondo i luoghi, e le circostanze, fino alla sentenza, e poi pe' canali competenti si rimetteranno al Consiglio Supremo in revisione: contro gli Uffiziali della Giurisdizione di questo, ed Uffiziali delle Milizie Provinciali, si rimetteranno al medesimo, il quale farà uso di sue facultà nel giudicare, o delegare: e contro individui appartenenti alla Giurisdizione Militare dell'Udienza Generale, dopo pronunziata sene la sentenza dagli Uditori delle Piazze, e de' Castelli, o da' Tribunali Militari delle Provincie, secondo i luoghi, si spediranno alla stessa Udienza per la revisione.

Il Difensore, e il Fiscale ne' Tribunali Militari di Provincia per decidersi le cause criminali.

ART. LXVII. Ne' Tribunali Militari di Provincia, per decidersi le cause criminali, il Difensore farà l'Avvocato de' Poveri; e il Fiscale farà quello, che ha compilato il Processo, o, in mancanza, altro Uffiziale, destinando dal Comandante di Milizie coll'intelligenza del Preside.

ART.

ART. LXVIII. Ma nelle Piazze , e ne' Castelli ,  
facendosi il giudizio avanti all' Uditore , il Difensore  
farà quello già scelto dal reo quando si compilava  
il Processo ; e il Fiscale farà colui , che da tale è  
intervenuto nel Processo .

Nelle Piazze , e ne' Castelli.

ART. LXIX. Quando in Napoli accadesse delitto,  
in cui fossero complici Pagani , ed individui della  
Giurisdizione Militare dell' Udienza Generale ; questa  
compilerà il Processo , e procederà contro tutti .

Processi , e giudizio ne' casi di complicità di Pagani , e Militari in Napoli .

ART. LXX. Se vi fosse complicità di persone soggette al Consiglio Supremo con Pagani , o con chiunque altro godente il Foro della Guerra ; o degl' individui della Giurisdizione Militare dell' Udienza Generale con quelli sottoposti a Consigli di Guerra ; il Consiglio Supremo formerà il Processo , e giudicherà tutti : ma se la complicità è soltanto tra individui soggetti a Consiglio di Guerra , e quelli soggetti al Consiglio Supremo ; questo potrà far uso di sua facoltà circa il delegarne la processura , e il giudizio ad un' Assemblea , e ad un Consiglio di Guerra corrispondente , con rivederne poi la sentenza .

Lo stesso .

ART. LXXI. Se fuori di Napoli accadessero delitti , in cui fossero complici Miliziotti , e Pagani , o Miliziotti , ed individui della Giurisdizione Militare dell' Udienza Generale , o questi , e Pagani , o tutte tre le dette sorte ; le processure si compileranno nel modo stabilito di sopra pe' semplici Miliziotti ; si decideranno contro tutti nel primo , nel terzo , e nel quarto caso dal Tribunal Militare del-

Lo stesso fuori di Napoli .

la Provincia , unito all' Ordinario , ma sotto nome di Tribunal Militare , facendovi da Fiscale quello dell' Ordinario , e da Difensore l' Avvocato de' Poveri di Milizie ; e nel secondo caso dal semplice Tribunal Militare ; e quindi si rimetteranno per revisione all' Udienza Generale : bene inteso che nelle Piazze , e ne' Castelli in caso di complicità di Pagani interverrà alla processura anche il Giudice locale .

Lo stesso .

ART. LXXII. Che se ne' casi descritti nell' Articolo precedente vi fosse complicità d'individui soggetti a Consigli di Guerra , o al Consiglio Supremo cumulativamente , o separatamente ; le processure si accaperranno come se si trattasse contro i soli detti individui : coll' avvertenza che nelle Piazze , ne' Castelli , e ne' Quartieri , se la complicità si estende ai Pagani , dovrà intervenire anche il Giudice locale . Di queste processure se ne darà parte al Consiglio Supremo , il quale o procederà esso contro tutti , o , se non si tratti di Uffiziali , ne delegherà l'intera cognizione al Tribunal Militare della Provincia unito all' Ordinario , secondo le circostanze , per rivederne poi le sentenze .

Lo stesso .

ART. LXXIII. Nelle Città , dove sta Tribunal Militare , e Castello , l' Assemblea del Processo per delitti , in cui sono complici persone godenti il Foro della Guerra con Milizioti , o con Pagani , farà quella stabilita pe' Militari nelle residenze de' Prefidi , intervenendovi di più l' Uditor del Castello .

Lo stesso .

ART. LXXIV. Se la complicità in un delitto fuori di Napoli è soltanto tra persone soggette a Consigli di

di Guerra, ed individui sottoposti al Consiglio Supremo, i Processi si accaperanno dalle corrispondenti Assemblee stabilite per le sole prime; e se ne darà avviso al Consiglio Supremo, il quale o procederà esso contro tutti, o, quando non si tratti di Uffiziali, ne delegherà il procedimento a qualunque Tribunale, o Giudice Militare, con rivederne la sentenza: mentre essendovi complicità di Uffiziali potrà unicamente delegare un Consiglio di Guerra corrispondente, purchè i medesimi siano Capitani, o Uffiziali Subalterni; dovendo per gli Uffiziali di maggior carattere procedere soltanto lo stesso Consiglio Supremo.

ART. LXXV. Per regola generale, semprechè nel conflitto di varie Giurisdizioni Pagane, o Militari vi sia mischiata quella del Consiglio Supremo, la medesima prevarrà sopra tutte.

Nel conflitto delle Giurisdizioni, quella del Consiglio Supremo prevale sopra tutte.

ART. LXXVI. Quando in un delitto fossero complici più persone di gradi diversi, la processura si accaperà dall'Assemblea, che corrisponde al reo di maggior grado.

Processo corrispondente al reo di maggior grado ne' casi di complicità.

ART. LXXVII. Ma se il processo da compilarli in un luogo si dovesse ivi giudicare dal Consiglio di Guerra Misto, l'Assemblea del Processo corrisponderà al reo di maggior grado; e i Membri di essa saranno presi da' diversi Corpi, dai quali si formerà il Consiglio di Guerra: osservandosi che il Presidente, il Fiscale, e il Segretario dell'Assemblea siano del Corpo del detto reo; o del Corpo più antico, se i rei non appartengono ai detti Corpi.

Lo stesso; e quando è il caso del Consiglio di Guerra Misto.

Processo pe' contrabbandi, e per le frodi al Regio Erario nel ramo politico.

**ART. LXXVIII.** Nella compilazione de' Processi Militari, relativi a' delitti di contrabbando, e di frodi al Regio Erario pel ramo politico, dovrà intervenire per un Assessore di più la persona, che destinerà quel Tribunale, che tratta consimili cause contro Pagani.

Come si trattano in Provincia le cause, per le quali necessita Tribunale Collegiato.

**ART. LXXIX.** Quando ne' Tribunali Militari delle Provincie dovessero trattarsi cause, per le quali si richieda assolutamente il Tribunale Collegiato; vogliamo che i due Tribunali Militare, ed Ordinario, uniti sotto nome di Tribunale Militare, procedano alla decisione di tali cause, colle sole dovute revisioni nel Consiglio Supremo di Guerra, e nell' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale, secondo i casi.

I Processi Militari, da compilarli tutti secondo lo stile Militare.

**ART. LXXX.** E' Nostra espressa volontà che tutte le processure criminali, che dovranno giudicarsi dal Foro Militare in prima istanza, o in revisione, si formino in tutti i Reali Dominj sempre secondo lo stile Militare stabilito nel presente Capitolo, e non altrimenti; sotto pena di nullità di Atti, la quale, ne' casi non preveduti, si potrà suffragare soltanto coll' espressa Nostra Real dispensa.

L' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale con quale permissione deve compilar processi, ed eseguir sentenze.

**ART. LXXXI.** L' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale non potrà procedere a compilare processi, e ad eseguir sentenze contro individui godenti il Foro della Guerra, senza intelligenza del rispettivo Comandante del Ripartimento di Napoli, o Comandante Generale, se vi esista; fuorchè quando sttratti di Milizioti, e d' individui del suo Tribunale.

**ART.**

ART. LXXXII. E gli Uditori delle Piazze, e de' E gli Uditori delle Piazze, e de' Castelli. Castelli non potranno procedere contro alcuno, che goda il Foro della Guerra, senza permiffione del Comandante della Piazza, o del Castello.

ART. LXXXIII. Nelle refidenze de' Tribunali Provinciali le proceffure fi accaperanno o in Ruota, o in cafa del Presidente dell' Afemblea : fuori di tali luoghi fi accaperanno fempre in cafa del Presidente, alla cui chiamata dovranno subito ubbidire i Giudici, e Governatori locali. In qual fito fi accapano le proceffure.

ART. LXXXIV. Poichè il ritardo della giuftizia è di fommo nocumento allo Stato ; perciò ordiniamo che le proceffure, e i giudizj Militari fi fpedifcano colla maffima preftezza : che fi dia conto a Noi quando fuccedono i delitti, quando fe ne incominciano le proceffure, quando quefte fi compifcono, e quando fe ne decidono le caufe: che ogni fine di mefe ci fi avvifi quante, e quali caufe fianfi decife, con notarvi l' epoche fuddette : e che i Superiori, ai quali appartenga, fiano obbligati a follicitarne in ifcritto la terminazione preffo i refpettivi Tribunali Militari : dichiarando Noi che le relazioni fatteci fugh' indicati affunti non debbano punto interrompere il corfo delle dette caufe; e che fentiremo con molto rincrefcimento il ritardo in tali affari, e caftigheremo coloro, che ne faranno la cagione, e che non abbiano dal proprio canto fatte le dovute infistenze per lo disbrigo. S'incute il disbrigo delle proceffure, e de' giudizj Militari, e il darfene conto.

ART. LXXXV. Dovendofi praticar diligenze, o  
fia

Diligenze, ed informi stragiudiziali da chi si prendono.

sia prendere informi stragiudiziali, non farà necessario impiegarvi le intere Assemblee destinate per la compilazione de' processi giuridici; ma basterà che se ne dia la commissione a quello, che in tali Assemblee fa le parti fiscali..

## CAPITOLO XIV.

### *Degli Assienti Militari.*

Assienti Militari, e loro Delegati.

**ART. PRIMO.** GLi Assienti Militari di Terra, e di Mare continueranno per ora ad avere i loro particolari Delegati per le cose contenziose, colla seguente norma.

Cause di tali Assienti come trattate in Napoli.

**ART. II.** In Napoli le cause civili de' detti Assienti, e quelle de' suoi impiegati, relative a materia di Assiento, si tratteranno avanti ai proprj Delegati, colla delegazione de' rispettivi Intendenti, e quindi per appello nel Consiglio Supremo di Guerra: le criminali si agiteranno addirittura nel Consiglio Supremo, coll' intervento del rispettivo Delegato, dopo accapatafene la Processura Militare da questo Consiglio, assistendovi il Delegato.

E fuori di Napoli.

**ART. III.** Fuori di Napoli, sempre colla delegazione degl' Intendenti, o de' rispettivi Commissarj di Guerra, le cause civili si tratteranno per suddelegazione de' Delegati, come se fossero quelle dell' Udienza Generale, e per appello avanti a tali Delegati, e poi al Consiglio Supremo: e le criminali si tratteranno nello stesso modo, colla diretta revisione

sione nel Consiglio Supremo, intervenendovi il rispettivo Delegato.

ART. IV. Quando occorre conflitto di varie giurisdizioni, il foro degli Affienti cederà alla sola Soprantendenza del Fondo de' Lucri, e al Consiglio Supremo; e prevarrà sopra ogni altro foro, e sopra ogni altra giurisdizione.

Il Foro degli Affienti a chi cede.

## CAPITOLO XV.

### *Dell' Adempimento delle sentenze, e de' Sequistri de' soldi.*

ART. PRIMO. Comandiamo che alle sentenze pronunciate da qualunque Tribunale, e Giudice Militare in cause criminali si apponga la data del giorno, da cui tali sentenze debbano incominciare a decorrere; e che in piede delle medesime sia descritta la distinta filiazione de' rei.

Alle sentenze si apponga la data del giorno, da cui debbano decorrere, e la filiazione de' rei.

ART. II. Le sentenze pronunciate da' Consigli di Guerra, le quali dovessero eseguirsi senz' altra revisione, si rimetteranno in copia valida pe' canali competenti de' Superiori al Comandante del Ripartimento di Napoli, o al Comandante Generale delle Arme, se vi sia; il quale, formatene le copie legittime, ne manderà una al Consiglio Supremo, per conservarsi in Archivio, e le altre (quando siano di galea, presidio, o rilegazione) ai rispettivi Intendenti, per l'adempimento, anche per quella parte di esecuzione, che corrisponde alle diverse Uffine di Conto, e Ragione.

Copie delle sentenze de' Consigli di Guerra a chi si rimettono; e loro adempimento.

ART.

E di quelle degli al-  
tri Tribunali, e Giu-  
dici Militari.

ART. III. Ma quelle sentenze de' Tribunali, e Giudici Militari, le quali, secondo gli Stabilimenti, meritano revisione nel Consiglio Supremo, faranno rimesse cogli Atti direttamente a questo; il quale, dopo profferita la nuova sentenza, ne invierà una copia valida con biglietto del suo Presidente al Comandante del Ripartimento di Napoli, o Comandante Generale delle Arme, se vi esista; e questi ne imporrà l'adempimento, siccome sta detto nell'Articolo precedente.

E dell'Udienza Ge-  
nerale di Guerra e  
Casa Reale.

ART. IV. L'Udienza Generale di Guerra e Casa Reale delle sue sentenze, che non ammettono ulteriore revisione, ne spedirà copie valide al Comandante del Ripartimento di Napoli, o Comandante Generale delle Arme, se vi sia; il quale ne disporrà l'adempimento nella maniera indicata di sopra.

Affiento de' rei della  
giurisdizion Militare  
di Terra.

ART. V. L'adempimento, o sia affiento pe' rei della Giurisdizion Militare di Terra, ne' varj destini, si farà sempre per disposizione del Comandante del Ripartimento di Napoli, o del Comandante Generale delle Arme, se vi sia; il quale, quando si tratti di condanne di galea, ne invierà il documento nella forma prescritta al Comandante della Marina; da cui se ne disporrà l'ulteriore adempimento, e il registro corrispondente nelle Ufficine di quel ramo per via dell'Intendente: ma non si potrà mettere in libertà alcun Servo della pena senz'approvazione Nostra, da spedirsi per mezzo della Real Segreteria di Guerra, e Marina.

ART.

ART. VI. Quando il Consiglio Supremo ordina sequestro di soldi ; se si tratta d'individui soggetti alle varie Ispezioni, ne spedirà gli ordini agl' Ispettori; se d'individui non soggetti alle Ispezioni, ne spedirà gli ordini al Comandante del Ripartimento di Napoli, o Comandante Generale delle Arme, se vi sia; il quale li farà eseguire pe' rispettivi canali corrispondenti.

Come si adempiono i sequestri de' soldi pe' Militari di Truppa regolata.

ART. VII. Per gl'individui delle Milizie Provinciali, l' Ispettore delle medesime farà il canale, per cui il Consiglio Supremo dovrà dirigere gli ordini in materie di sequestri di soldi.

E per le Milizie Provinciali.

ART. VIII. Per le sentenze, e pe' sequestri de' soldi, riguardanti al ramo della Real Marina, il Comandante di essa ne curerà l' adempimento, spedendone gli ordini all' Intendente di Marina, quando siano condanne di galea, e sequestri di soldi, ed a chi altro convenga; e sentendosela col Comandante di Terra per quel che spetti alle condanne di presidio, o rilegazione. Il Consiglio Supremo similmente in tali affari di Marina dirigerà gli ordini al detto Comandante della medesima.

Sentenze, e sequestri de' soldi pel Ramo di Marina.

## C A P I T O L O XVI.

### *De' Tribunali Militari della Sicilia.*

ART. PRIMO. **E**ssendo Nostra sovrana intenzione che le Dipendenze di Guerra in tutti i Reali Dominj abbiano, per quanto si può, una costante uniformità, quando sia possibile, tra i Tribunali Militari del Regno di Napoli, e quei della Sicilia.

Uniformità, quando sia possibile, tra i Tribunali Militari del Regno di Napoli, e quei della Sicilia.

for-

formità; comandiamo che nel Regno della Sicilia si offervi quanto si prescrive nella presente Ordinanza, colle seguenti modificazioni, adattate al luogo.

Cause civili come trattate nell' Udienza Generale dell' Esercito della Sicilia, e dagli Uditori di quei Castelli, e di quelle Piazze, ed Isole.

ART. II. L' Udienza Generale dell' Esercito della Sicilia, fino a nuov' ordine, e quando Noi non istaremo di residenza in quel Regno, continuerà a trattare le cause civili di sua ispezione, non eccettuate in questa Ordinanza. Siccome anche quegli Uditori delle Piazze, de' Castelli, e delle Isole procederanno tuttavia nelle cause civili passive di loro pertinenza; comprese quelle contro le Milizie Urbane, quando faranno le medesime assimilate con particolare Ordinanza alle Milizie Provinciali del Regno di Napoli.

Cause criminali dell' Udienza Generale da trattarsi da un Consiglio Superiore di Guerra; e sua forma.

ART. III. Le cause criminali, che prima si agitarono nell' Udienza Generale, vogliamo che da oggi innanzi si trattino da una Corte Militare, che si chiamerà Consiglio Superiore di Guerra; si convocherà almeno due volte la settimana in casa del Comandante del Ripartimento di Palermo, o del Comandante Generale delle Arme, se vi esista; e si comporrà da questo come Presidente; dall' Intendente dell' Esercito di quel Regno, dai due Uffiziali più antichi, e graduati della Guernigione di Palermo (i quali non potranno intervenire ne' Consigli di Guerra) dall' Uditor Generale, e dal Conservatore Generale, come Giudici; e dal Fiscale, Procurator Fiscale, Solleccitator Fiscale, Avvocato de' Poveri, e Procuratore de' Poveri dell' Udienza Generale.

Il Segretario farà quello della Comandanza Generale delle Arme ; e l'Attuario , o sia Mastronotajo , farà quello della detta Udienza.

ART. IV. La qualità de' voti , e la maniera di Suo modo di decidere le cause. decider le cause in questo Consiglio Superiore , faranno le stesse , che si sono prescritte pel Consiglio Supremo di Guerra in Napoli ; fuorchè ne' casi di parità , ne' quali vogliamo che si osservi la regola stabilita pe' Consigli di Guerra al Cap. VII. Art. VIII.

ART. V. Le decisioni del Consiglio Superiore di E' inappellabile, eccetto nelle cause di morte, e di pena afflittiva a vita, da rivedersi dal Consiglio Supremo in Napoli, e da Noi; come anche in quelle di cassazione, privazione d'impiego, e degradazione di Ufiziali. Guerra della Sicilia faranno inappellabili , purchè non si tratti di pena di morte , e di pena afflittiva a vita contro chiunque , e di cassazione , privazione d'impiego , e degradazione di Ufiziali: ne' quali casi vogliamo che se ne rimettano gli Atti al Consiglio Supremo in Napoli per la revisione , e per quindi farsene consulta a Noi , ed attendersene la provvidenza .

ART. VI. I Consigli di Guerra per le Truppe Consigli di Guerra come supplizi, ed eseguiti. esistenti nel Regno della Sicilia si eseguiranno , e suppliranno colle regole , e forme prescritte ne' precedenti Capitoli di questa Ordinanza , relativi a tali Consigli ; e si rivedranno da quel Consiglio Superiore di Guerra , quando si verifichi il caso delle fissate revisioni .

ART. VII. Il Consiglio Superiore di Guerra Cause criminali del Consiglio Superiore. procederà in tutte le cause criminali passive di quegli individui soggetti al Foro Militare , i quali non appartengono a particolari Consigli di Guerra .

ART.

Come si compila il  
Processo in Palermo  
per Militari non sog-  
getti a Consiglio di  
Guerra.

ART. VIII. Se in Palermo si commettesse delitto da Persone Militari , non sottoposte a Consiglio di Guerra ; se ne compilerà il Processo dal Fiscale del Consiglio Superiore di Guerra , in presenza del più antico de' due suoi Giudici Uffiziali Militari come Presidente ; e dall' Uditore come Assessore ; facendo da Segretario un abile Foriere , o altro Basso-Uffiziale della Guernigione , da destinarsi dal Comandante Generale .

E fuori di Palermo  
contro la Truppa re-  
golata , e gli Uffizia-  
li delle Milizie Ur-  
bane nelle Piazze ,  
ne' Castelli , ne' Quar-  
tieri , e nelle Isole .

ART. IX. Quando il delitto accada fuori di Palermo nelle Piazze , ne' Castelli , ne' Quartieri , e nelle Isole adjacenti , e si tratti contro Militari di Truppa regolata , ed Uffiziali delle Milizie Urbane ( che siano da Noi Patentati , e non altrimenti ) ; le processure si accaperanno dalle stesse Assemblee stabilite nel Cap. VII. per gl' individui soggetti a Consiglio di Guerra , i quali delinquiscono in luoghi , dov' esiste Truppa regolata : ma trattandosi contro altri individui godenti il Foro della Guerra , e Bassi-Uffiziali , e Soldati delle Milizie Urbane , si accaperanno dal Maggiore , o Ajutante del luogo , come Fiscale ; facendo da Presidente il Comandante di tal luogo ; da Assessore l' Uditore ; e da Segretario un Foriere , o altro Basso-Uffiziale .

E dove non vi è  
Truppa regolata .

ART. X. Ma se accada in luoghi , dove non esiste Guernigione di Truppa regolata , le dette processure in ambedue i casi citati nel precedente Articolo si compileranno da un' Assemblea composta del Maggiore , o Ajutante della Fortezza , o Guernigione

ne più vicina, come Fiscale, e Presidente; dell'Ufiziale di Milizie Urbane (da Noi come sopra Patentato) del luogo, dov'è accaduto il delitto, e del Giudice legale di quella Corte politica, come Assessori; e di un Foriere, o altro Basso-Ufiziale di detta Guernigione per Segretario.

ART. XI. Siccome nel Regno di Napoli, per facilitarli il corso della Giustizia, sono stati stabiliti i Tribunali Militari di Provincia, i quali, fra l'altro, procedono pe' delitti di molta Gente di Guerra, commessi nella residenza degli stessi Tribunali, e fuori a così per egual motivo ordiniamo che ne' Castelli, nelle Piazze, e nelle Isole dell' Sicilia, dove stanno gli Uditori di Guerra, si formi per le cause criminali una Corte Militare, composta dal Comandante del luogo come Presidente; e dal Maggiore, o Ajutante di tal luogo, e dall' Uditore, come Giudici; facendovi da Fiscale un altro Ufiziale della Guernigione, a scelta del Comandante; da Avvocato quello già scelto da' rei, o l' Avvocato de' Poveri, se vi esista; e da Segretario un Basso-Ufiziale.

Corti Militari formate nelle Piazze, ne' Castelli, e nelle Isole per le cause criminali.

ART. XII. Questa Corte giudicherà quelle cause criminali, che prima si giudicavano dal solo Uditore, e le altre, che appresso s'indicheranno; con rivedersene le sentenze dal Consiglio Superiore di Guerra in Palermo: giacchè le cause civili, comprese quelle contro le Milizie Urbane, si continueranno a trattare dal solo Uditore, come sta detto all' Art. II. del presente Capitolo.

Quali siano queste cause,

*Giurisdiz.*

F

ART.

Processi formati fuori di Palermo, da chi si giudicano.

**ART. XIII.** Le processure compilate fuori di Palermo contro persone soggette a Consigli di Guerra, si giudicheranno da' medesimi; o, non potendosi questi convocare secondo le regole stabilite di sopra, si rimetteranno pe' canali competenti al Comandante del Ripartimento di Palermo, o al Comandante Generale delle Arme, se vi esista, per giudicarsi dal Consiglio Superiore di Guerra; contro Uffiziali non soggetti a Consiglio di Guerra, si rimetteranno, come sopra, per giudicarsi dal detto Consiglio Superiore, che potrà anche delegarne il giudizio ad altro Tribunale, o Giudice Militare: e contro qualunque altro individuo godente il Foro Militare, si giudicheranno dalla rispettiva Corte Militare, stabilita nell' Articolo precedente, delle Piazze, de' Castelli, e delle Isole, ond' è stata somministrata l' Assemblea del Processo; e si rimetteranno in revisione al Consiglio Superiore di Guerra: nella intelligenza che se si tratta di Soldati, e Bassi-Uffiziali di Truppa regolata, i cui Corpi non possano somministrare Consiglio di Guerra, la giudicatura da farsi dalla rispettiva Corte Militare farà come per delegazione del detto Consiglio Superiore.

Processura, e giudizio in Palermo pe' delitti di complicità.

**ART. XIV.** Accadendo in Palermo un delitto, in cui siano complici Pagani con qualunque persona godente il Foro della Guerra per qualsivoglia titolo, o individui soggetti a Consiglio di Guerra con altri Militari al medesimo non sottoposti; il Consiglio Superiore di Guerra compilerà il processo, e procederà contro tutti.

**ART.**

ART. XV. Quando in un delitto commesso fuori Fuori di Palermo. di Palermo fossero complici cumulativamente, o separatamente Soldati, e Bassi-Uffiziali di Truppa regolata con Pagani, o con qualunque altro godente il Foro della Guerra, ma che non sia Uffiziale; se ne compilerà il Processo come se si trattasse d'individui sottoposti a Consiglio di Guerra; e si giudicherà contro tutti dalla corrispondente Corte Militare locale, o vicinior: colla circostanza che ne' luoghi, dov' esiste Truppa regolata, se l'accennata complicità si estende ai Pagani, interverrà al Processo, e alla giudicatura il Giudice legale del Sito rispettivo: e le sentenze pronunciate dalla suddetta Corte Militare saranno rivedute dal Consiglio Superiore di Guerra. Ma se la complicità fosse di Uffiziali delle Milizie Urbane (da Noi Patentati) o di altri qualsivogliano Uffiziali con Pagani, o con persone godenti il Foro, le quali non siano di Truppa regolata; le processure, dopo essersi compilate nel modo suddetto, si rimetteranno allo stesso Consiglio Superiore di Guerra, il quale procederà contro tutti.

ART. XVI. Se fuori di Palermo si commettesse delitto, in cui fossero complici Pagani con individui godenti il Foro, i quali non siano di Truppa regolata, nè Uffiziali delle Milizie Urbane ( Patentati come sopra ); se ne compilerà il Processo, come se si trattasse di Soldati delle Milizie Urbane, ma coll' intervento del rispettivo Giudice legale della Corte politica; e si giudicherà dalla Corte Militare

Lo stesso.

del luogo, da cui si è somministrata l'Assemblea del Processo, intervenendovi il Giudice legale della Corte politica di tal luogo; con rivedersi la sentenza dal Consiglio Superiore di Guerra.

Lo stesso.

ART. XVII. Se in un delitto commesso fuori di Palermo fossero soltanto complici Militari soggetti a Consiglio di Guerra con altri Militari di Truppa regolata a questo non sottoposti, se ne compierà la processura come se fossero tutti della giurisdizione de' Consigli di Guerra; e se ne darà parte al Consiglio Superiore, che o procederà esso, o ne delegherà il procedimento ad altro Tribunale, o Giudice Militare, con rivederne la sentenza.

Facoltà del Consiglio Superiore di delegare le sue cause.

ART. XVIII. Generalmente il Consiglio Superiore di Guerra nelle cause di sua pertinenza potrà delegare la compilazione del Processo, e il giudizio alle Assemblee, ed ai Tribunali, e Giudici Militari corrispondenti, secondo la norma prescritta pel Consiglio Supremo di Napoli.

Gravami de' decreti dell' Uditor Generale dell' Esercito come trattati.

ART. XIX. I gravami de' decreti dell' Uditor Generale dell' Esercito in cause civili si discuteranno tutti nel Consiglio Superiore di Guerra, ed ivi rimarranno decisi senz' appello ad altro Tribunale.

Gli Uditori, e le Corti Militari della Sicilia colla permissione di chi debbono procedere nelle cause civili, e criminali.

ART. XX. Gli Uditori, e le Corti Militari del Regno della Sicilia non potranno procedere nelle cause civili, e criminali, senza l'ordine de' rispettivi Comandanti Militari; i quali dipenderanno dal Comandante del Ripartimento, o dal Comandante Generale delle Arme, se vi esista.

ART.

ART. XXI. Similmente il Consiglio Superiore di Guerra non potrà da se procedere nelle cause di sua pertinenza, nè rivederle, nè delegarle, senza il preventivo ordine del Comandante del Ripartimento di Palermo, o del Comandante Generale, se vi esista, come suo Presidente; per mezzo di cui ancora dovranno eseguirsene le decisioni: o senza l'ordine del Vicerè, quando si tratti de' familiari di questo; il quale potrà anche delegargli altri affari di particolare sua Viceregia pertinenza, e prerogativa.

Lo stesso pel Consiglio Superiore.

ART. XXII. L' Uditor dell' Esercito nello stesso modo continuerà a procedere nelle cause civili passive de' godenti il Foro della Guerra, colla delegazione del Comandante Generale; o con quella del Capitano degli Alabardieri, se si tratti di tali individui; o coll'ordine del Vicerè, se si tratti de' suoi familiari, o di altri affanti di sua pertinenza.

Lo stesso per l'Uditor Generale.

ART. XXIII. Nelle cause criminali passive de' detti Alabardieri il Capitano ne farà biglietto al Presidente del Consiglio Superiore di Guerra, affinchè questo Consiglio possa procedere.

Cause criminali degli Alabardieri come introdotte.

ART. XXIV. Le cause del ramo degli Assenti Militari saranno quelle stabilite ne' Capitoli I., e XIV. di questa Ordinanza.

Cause degli Assenti.

ART. XXV. In Palermo le cause civili degli Assenti, e quelle contro degl' impiegati nel Ministero di Guerra, ed Azienda, e ne' Reali Spedali Militari, e degli altri individui subordinati all' Intendenza dell' Esercito, si tratteranno dall' Uditor dell' Eser-

Come trattate in Palermo.

cito, colla delegazione dell' Intendente dell' Esercito; e finiranno per gravame nel Consiglio Superiore di Guerra: le criminali si agiteranno in questo, come le altre cause Militari, introducendovisi dall' Intendente con biglietto di ufizio al Presidente del detto Consiglio.

E fuori di Palermo.

ART. XXVI. Fuori di Palermo le suddette cause civili, e criminali si tratteranno colla delegazione dell' Intendente, o de' rispettivi Commissarj di Guerra, come se fossero cause delle Milizie Urbane, coll' appellazione all' Uditor dell' Esercito, ed indi al Consiglio Superiore di Guerra per le civili; e colla revisione direttamente a questo per le criminali.

Cause del Fondo de' Lucri.

ART. XXVII. Le cause del Fondo de' Lucri faranno quelle fissate ne' Capitoli I., e VI.; e si agiteranno col metodo praticato finora.

Affari Militari come trattati in Messina.

ART. XXVIII. In Messina si eseguiranno le stesse cose stabilite per le altre Piazze della Sicilia; colla diversità che il Giudice più antico di quella Regia Udienza farà le veci de' Giudici locali, di cui si è parlato ne' precedenti Articoli.

Preferenza della giurisdizione del Consiglio Superiore sopra tutte le altre.

ART. XXIX. Nel conflitto delle varie giurisdizioni, quella del Consiglio Superiore di Guerra prevarrà sopra tutte.

Adempimenti delle decisioni de' Consigli di Guerra, del Consiglio Superiore, e dell' Uditor Generale.

ART. XXX. Gli adempimenti delle decisioni de' Consigli di Guerra (relativamente a Presidio, o Galea, o Rilegazione) e quelle del Consiglio Superiore di Guerra, e dell' Uditor dell' Esercito, si dispenseranno nelle Piazze, ne' Castelli, nelle Isole, e nelle

cor-

corrispondenti Ufcine della Sicilia per mezzo del Comandante del Ripartimento di Palermo , o del Comandante Generale delle Arme, se vi esista, con avvisi diretti ai Governatori Militari rispettivi , ed all' Intendente .

ART. XXXI. Il Comandante del Ripartimento di Palermo, o il Comandante Generale delle Arme, se vi esista , come tale , e come Presidente del Consiglio Superiore di Guerra, continuerà ad avere le stesse attuali facoltà negli affari di sua pertinenza, fino a nuov'ordine ; e tratterà quelle cose, che non meritano formale giudizio , spedendole da se , o col consiglio dell' Uditor dell' Esercito .

Facoltà del Comandante del Ripartimento di Palermo, o del Comandante Generale delle Arme, se vi sia .

ART. XXXII. Per gli altri casi non espressi nel presente Capitolo, che occorreranno nella Sicilia riguardo alla compilazione de' Processi, alla loro giurisdicatura , e ad altro , si osserveranno le regole generali stabilite in questa Ordinanza .

Regole generali dell' Ordinanza, da osservarsi nella Sicilia per rimanenti casi .

## C A P I T O L O XVII.

*De' Tribunali Militari ne' Presidj della Toscana, e nella Giurisdizione di Longone .*

ART. PRIMO. LE Udienze di Guerra di Orbetello , e di Longone rimarranno nel piede , in cui sono , riguardo alla loro forma .

Forma delle Udienze di Guerra di Orbetello , e di Longone .

ART. II. Nell' Udienza di Guerra di Orbetello si tratteranno le cause civili passive di quegl' individui godenti il Foro Militare ; le quali , se sono della

Cause civili come trattate in Orbetello .

Giurisdizione del Consiglio Supremo di Guerra, passeranno a questo in appello; ma se appartengono alla Giurisdizione Militare dell' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale, si agiteranno per appello nella medesima.

Cause criminali di quell' Udienza.

ART. III. La stessa Udienza Militare di Orbetello procederà nelle cause criminali de' Servi della pena, e di altri individui godenti il Foro Militare, i quali non sono della giurisdizione de' Consigli di Guerra, e del Consiglio Supremo; e le sentenze ne faranno rivedute dall' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale.

Cause degli Affienti Militari.

ART. IV. Procederà ancora nelle cause di quegli Affienti Militari, colla regola prescritta per le Piazze del Regno di Napoli.

Cause criminali del Consiglio Supremo, come trattate in Orbetello.

ART. V. Le cause criminali de' sottoposti alla giurisdizione del Consiglio Supremo (purchè non siano di Uffiziali del grado di Maggiore in sopra) si giudicheranno in quella Piazza, per delegazione di esso, da' Consigli di Guerra, corrispondenti al grado del reo, come se appartenessero ai medesimi: ma farà libero al Consiglio Supremo di far uso delle sue facoltà in ogni occorrenza.

Cause criminali in Longone.

ART. VI. In Longone, per le cause criminali del Foro Militare, si osserverà rispettivamente la consimile regola stabilita riguardo ad Orbetello.

E le civili.

ART. VII. Ma in quanto alle civili di detto Foro, l' Udienza di Guerra di Longone procederà, e darà luogo all' appello a quella di Orbetello.

ART.

ART. VIII. I Processi Militari nelle Piazze di Orbetello , Portercole , e Longone , e ne' Castelli di S. Stefano , e Montefilippo si compileranno col metodo fissato di sopra in questa Ordinanza dalle Assemblee corrispondenti , come se si trattasse nelle Guernigioni del Regno di Napoli: senonchè nelle residenze di Orbetello , e Longone gli Uditori faranno la figura anche de' Giudici locali . Nella Piazza di Piombino l' Assemblea del Processo farà composta del Comandante come Presidente , dell' Ajutante come Fiscale , e dell' Ufiziale del Distaccamento come Assessore ; facendovi da Segretario un Basso-Ufiziale . Fuori de' detti Castelli , e delle dette Piazze , l' Assemblea del Processo farà somministrata da quella di esse Piazze , che sia la più vicina al luogo del commesso delitto ; ma il giudizio non potrà farsi in altro de' citati luoghi che nelle rispettive Piazze di Longone , e di Orbetello .

Come si compilano i Processi in Orbetello, Portercole, Longone, S. Stefano, Montefilippo, e Piombino; e fuori di tali luoghi.

ART. IX. La formazione , e l' esecuzione de' Consigli di Guerra , e le loro revisioni nel Consiglio Supremo si adempiranno colla norma generale , che l' Ordinanza prescrive .

Formazione, esecuzione, e revisione de' Consigli di Guerra.

ART. X. Ne' casi di complicità avrà luogo la legge generale che il Foro Militare compila le infrazioni , e procede contro Militari , e Pagani , ad eccezione di quel che si dirà in appresso .

Regola generale pe' casi di complicità.

ART. XI. Se in un delitto siano complici persone soggette a' Consigli di Guerra con altri Militari di Truppa regolata , esenti dalla giurisdizione di tali

Regola particolare.

Con-

Consigli; la processura, e il giudizio si faranno come se si trattasse contro le sole prime, purchè non siano Uffiziali del grado da Maggiori in sopra: nel qual caso la processura si farà nel modo stabilito pe' Capitani; ma il giudizio apparterrà al Supremo Consiglio di Guerra.

Lo stesso.

ART. XII. Quando in Longone, o Orbetello qualsivogliano individui di Truppa regolata siano complici con Pagani, o con altri godenti il Foro Militare, che non siano di Truppa regolata; la processura si compilerà nel modo stabilito per le persone soggette a Consiglio di Guerra, ma coll' intervento dell' Uditore rispettivo; si giudicherà da questo, se tra' complici non vi siano Uffiziali; e si rivedrà dal Consiglio Supremo: essendovi Uffiziali, il giudizio si farà soltanto da questo.

Lo stesso.

ART. XIII. Ma se l' accennata complicità è solamente di Pagani con individui godenti il Foro Militare, i quali non siano di Truppa regolata; la processura si accaperà dal Maggiore, o Ajutante della Piazza come Fiscale, in presenza del Comandante come Presidente, e dell' Uditore come Assessore, faccendovi da Segretario un Foriere, o altro Basso-Uffiziale; si giudicherà dall' Uditore; e si rivedrà dall' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale.

Lo stesso.

ART. XIV. In Portercole, S. Stefano, e Montefilippo pe' casi di complicità interverrà alle Assemblee del Processo il Giudice, o Luogotenente Pagano, se vi siano. Ne' rimanenti luoghi de' Presidj della

della Toscana per tali casi l'Assemblea verrà somministrata dalla Piazza più vicina di Orbetello, o Portorcole. Il giudizio però si farà sempre in quella di Orbetello, giusta le regole fissate, e si rivedrà in Napoli da' corrispondenti Tribunali Militari Superiori, fuorchè quando vi sia complicità di Uffiziali, a tenore dell' Art. XII.

ART. XV. Fuori del Distretto della Piazza di Longone, così nell' Isola dell' Elba, come nella Piazza di Piombino, e nelle sue pertinenze, accadendo le accennate complicità; le processure si accaperanno dal Foro Militare, secondo le regole prescritte, coll' intervento del Giudice, o Luogotenente Pagano; e se ne formeranno le copie, le quali si rimetteranno al competente Foro Pagano, per giudicarsi in esso i rei di sua giurisdizione: mentre quelli soggetti al Foro Militare si giudicheranno dal medesimo colle norme stabilite.

Lo stesso.

ART. XVI. Le due Udienze di Guerra di Orbetello, e Longone non potranno procedere in cause civili, e criminali, attinenti al Foro Militare, nè farne eseguire i corrispondenti decreti, senza la delegazione, e l'ordine de' rispettivi Comandanti di quelle Piazze; o del Ministro Principale di Guerra, ed Azienda, se si tratti di cose della costui giurisdizione.

Colla permissione di chi procedono le Udienze di Orbetello, e di Longone.

ART. XVII. Gli affari criminali Militari de' Presidj della Toscana, e della Giurisdizione di Longone, dovranno passare per la via rispettiva de' Comandanti delle suddette due Piazze.

Cavale per gli affari criminali.

ART.

Adempimento delle condanne, e de' sequestri de' soldi.

ART. XVIII. Gli stessi Comandanti daranno gli avvisi a quelle Uficine, e a chi altro convenga, per l'adempimento delle condanne, e de' sequestri de' soldi.

Dipendenze del Fondo de' lucri.

ART. XIX. Le Dipendenze del Regio Fondo de' Lucri resteranno nel sistema attuale.

E circa il resto degli affari Militari si offerverà l'Ordinanza in generale.

ART. XX. E circa il rimanente degli affari Militari si offerverà quanto si stabilisce in generale nella presente Ordinanza.

## C A P I T O L O XVIII.

*Della condotta de' Magistrati, e della loro Famiglia armata ne' casi di arresto de' Militari.*

Uffiziali, che delinquono dove si amministra giustizia, come arrestati.

ART. PRIMO. SE un Uffiziale commettesse delitti meritevoli di pena affittiva di corpo in un Edificio, dove risiedono Magistrati amministranti attualmente Giustizia; il Magistrato, o i suoi Subalterni potranno nel Nostro Nome intimar l'arresto all' Uffiziale delinquente, senzachè alcuno ardisca di mettergli le mani addosso; dovendo egli immediatamente ubbidire. Che se il medesimo ricufasse di ubbidire, allora solamente farà lecito alla Famiglia armata d'impugnar le arme contro di lui per impedirgli la fuga. Il Magistrato dovrà subito avvisarne il Posto di Truppa più vicino, per consegnargli il delinquente; e ne farà relazione al Ministro della Guerra, e al Comandante Militare del luogo; mentre il detto delinquente si tratterà arrestato in una stanza separata, e decente.

ART.

ART. II. Se le mancanze commesse nel citato Edificio da un Ufiziale non siano gravi ; il Magistrato potrà nel Real Nome ordinargli di andare a presentarsi in arresto in casa , dandone subito parte al Ministro della Guerra , e al Comandante Militare ; e l' Ufiziale dovrà ubbidire .

*Se i delitti non sono gravi.*

ART. III. L' Ufiziale colto nella flagranza di scandalosi eccessi dalla Famiglia armata de' Magistrati potrà essere arrestato dalla medesima ; la quale non dovrà porgli le mani addosso , ma solamente avrà la facoltà di circondarlo colle arme impugnate , e tenerlo arrestato in una stanza immediata , con darne subito avviso al Posto di Truppa più vicino per fargliene la consegna , precedente ricevuta : e se non vi siano Posti di Truppa , il Magistrato corrispondente ne darà parte al luogo Militare più vicino , per fargli la detta consegna . Ma in ogni caso il Magistrato ne farà relazione al Ministro della Guerra , e al Comandante Militare .

*Ufiziali colti nella flagranza di scandalosi eccessi dalla Famiglia armata de' Magistrati.*

ART. IV. La Famiglia armata potrà anche arrestare i Bassi-Ufiziali , Soldati , e altri Militari non Ufiziali , nè considerati come tali , i quali fossero rei di delitti importanti pena affittiva di corpo ; ma dovrà immediatamente consegnargli al Posto di Truppa più vicino , o alla Pattuglia Militare , che incontrerà , esigendone l'atto della consegna . Che se nel luogo dell'arresto non vi sia Truppa , allora il delinquente farà tenuto nelle Carceri locali , a nome del Tribunal Militare corrispondente . Sempre però

*Altri Militari delinquenti , come arrestati dalla Famiglia armata.*

fi

il Magistrato dovrà farne relazione al Ministro della Guerra, al Preside, e al Comandante della Provincia, o al Comandante Generale delle Armi, se vi sia, per l'ulterior corso di giustizia, a norma delle Reali Ordinanze.

Militari arrestati per delitto non capitale a chi possono consegnarsi dalla Famiglia armata.

ART. V. L'Ufiziale, Basso-Ufiziale, o Soldato arrestato nel modo suddetto per delitto non capitale, se fosse chiesto in consegna da altro Ufiziale, dovrà subito concederglisi, riscuotendosene l'atto della consegna, e facendosene i prescritti rapporti.

Esecutori de' Magistrati non impediti ne' loro ufizj contro Pagani.

ART. VI. Non farà impedito agli Esecutori de' Magistrati di adempir carcerazioni, ed altre esecuzioni di Paesani nelle costoro case, quantunque negli altri appartamenti delle medesime vi abitassero Militari.

Pratica da osservarsi quando l'esecuzioni contro Pagani si debbano fare nelle case, dove abitano Ufiziali Superiori.

ART. VII. I detti Esecutori non potranno far le mentovate esecuzioni, e carcerazioni in quelle Case, dove unitamente ai Paesani vi fossero Ufiziali Superiori, i quali innanzi al Portone, o nel Cortile avessero delle Guardie, o delle Ordinanze Militari. Ma in tali casi l'esecuzione si farà dalla forza Militare, oppure, colla permissione degli Ufiziali Maggiori Militari, dalla mano armata de' Magistrati; la qual permissione non potrà venir negata.

Rispetto della Famiglia armata verso le Pattuglie Militari.

ART. VIII. Incontrandosi qualche Partita della Famiglia armata de' Magistrati con Pattuglie Militari, le prima dovrà cedere assolutamente il luogo alle seconde, e dimostrare verso di esse la maggiore circospezione, e subordinazione.

ART.

**ART. IX.** I Militari, che ricusassero di sottoporsi agli arresti indicati di sopra, oltre alla pena corrispondente ai delitti commessi, faranno severamente castigati per la disubbidienza. Ed egualmente incorreranno nella Reale indignazione, e saranno puniti con altre rigorose pene, riservate al Nostro arbitrio, a misura delle circostanze, quei Magistrati, che contravvenissero agli Articoli del presente Capitolo, o in qualunque modo eccedessero contro de' Militari.

I Militari, che disubbidissero agli arresti; e i Magistrati contravventori a questo Capitolo, come puniti.

**ART. X.** I Pagani, i Subalterni, e la Famiglia armata de' Magistrati, se avessero data preventiva causa ai disordini commessi da' Militari, o contravvenissero alle prescrizioni fatte di sopra, si dovranno subito catturare, e quindi punire a tenor delle leggi, e delle Reali Ordinanze.

Pagani, Subalterni, e la Famiglia armata de' Magistrati, che dassetto causa ai disordini de' Militari, o contravvenissero a questo Capitolo, come puniti.

## C A P I T O L O XIX.

*Della giurisdizione, o autorità de' Comandanti delle Truppe.*

**ART. PRIMO.** Vogliamo che il Comandante Generale di un Esercito abbia piena autorità su di tutti gl'individui, che lo compongono, o che vi siano impiegati sotto qualsivoglia denominazione.

Autorità del Comandante Generale di un Esercito.

**ART. II.** Potrà sospendere dall'esercizio delle loro funzioni gli Uffiziali Generali, o altri, che faranno sotto i suoi ordini, gl'Intendenti dell'Esercito, i Commissarj Ordinatori, e di Guerra, i Diret-

ret-

rettori, ed Assistenti generali de' viveri, e foraggi, e qualunque altro impiegato nell' Armata.

Lo stesso.

ART. III. Potrà mandare i detti Soggetti in arresto, o inviarli ristretti in qualche Castello, o Fortezza con quelle precauzioni, che crederà opportune per impedire la loro fuga, o la comunicazione al di fuori. Ben inteso che nell' uno, e nell' altro caso di sospensione d' impiego, o di restrizione in Castello, o Fortezza, sia obbligato di darne subito parte al Ministro della Guerra, il quale prenderà i Nostri ordini per l' ulteriore provvidenza.

Lo stesso.

ART. IV. Potrà il detto Comandante Generale dell' Esercito di sua propria, e privata autorità obbligare economicamente le mentovate persone alla restituzione di tutto quello, che da esse si farà convertito in loro profitto, o usurpato ingiustamente, e con violenza, in contanti, o in effetti, appartenenti al Nostro Erario, nel Paese dove l' Esercito è accampato, o in quelli dov' è stato, o possa ritrovarsi nel decorso della Campagna; oppure appartenenti a particolari Militari, o dell' ordine civile, che si trovino nell' Esercito, o Naturali di quel distretto, e paese, purchè le prove siano chiare, e non meritevoli di discussione giudiziaria. Ma se il caso meritasse una formale punizione, allora potrà benanche castigarli con arresto, o restrizione in Castello, o Fortezza, con darne parte al Ministro della Guerra, per l' ulteriore Nostra sovrana determinazione.

ART.

ART. V. Il Comandante Generale potrà ordinare la convocazione de' Consigli di Guerra di qualunque natura, eccetto ne' casi riserbati al Consiglio Supremo di Guerra. Io stesso.

ART. VI. I Generali Comandanti de' Corpi separati dall' Esercito, ma che sono agli ordini del Comandante Generale, e gli Uffiziali Generali, Comandanti, o impiegati nelle Provincie, oltre alla facoltà di ordinare i Consigli di Guerra, avranno sulla loro Divisione, e sulle persone, che vi sono in qualunque modo impiegate, tutta l' autorità economica per sospendere chiunque dal suo impiego, inviando in arresto, ristrignerlo in Castello, o in qualche Fortezza, e condannarlo a pena pecuniaria; ma faranno nell' obbligo di darne parte immediatamente al Comandante Generale dell' Esercito, e di eseguire subito ciò, che dal medesimo farà ad essi ordinato su di quanto gli avranno partecipato.

Autorità de' Generali Comandanti de' Corpi separati dall' Esercito, ma che sono agli ordini del Comandante Generale; e facoltà degli Uffiziali Generali, Comandanti, o impiegati nelle Provincie.

ART. VII. Agl' Ispettori Generali, ed Ispettori Particolari comunichiamo similmente l' autorità economica per sospendere d' impiego, inviare in arresto, ristrignerlo in Castello, o Fortezza, e condannare a pena pecuniaria tutti quei, che compongono i Corpi direttamente loro soggetti, o che abbiano correlazione co' medesimi.

Autorità degl' Ispettori Generali, e Particolari.

ART. VIII. Gl' Ispettori Particolari faranno obbligati di dar parte all' Ispettor Generale delle cagioni, per cui avranno sospeso d' impiego, o ristretto in Castello, o obbligato a pena pecuniaria qua-

Loro doveri quando avranno sospeso d' impiego, o ristretto in Castello alcun Individuo.

lunque de' loro dipendenti : e l' Ispettor Generale parteciperà il tutto al Ministro della Guerra , ed eseguirà la stessa regola per quello , che avrà egli medesimo ne' descritti casi ordinato .

Lo stesso per gli Uffiziali Generali , Comandanti , o impiegati nelle Provincie .

ART. IX. Gli Uffiziali Generali , Comandanti , o impiegati nelle Provincie , daranno anche parte di quanto abbiano ne' suddetti affunti praticato agli Uffiziali Generali , che avessero autorità sopra di loro ; dai quali si riferirà il tutto al Ministro della Guerra ; e se non vi fossero i detti Uffiziali Generali superiormente impiegati , adempiranno essi medesimi la prescritta partecipazione ; onde possa il Ministro della Guerra prendere i Nostri ordini , e disporre quanto da Noi sarà stimato conveniente .

Autorità de' Comandanti delle Piazze .

ART. X. Ai Comandanti delle Piazze concediamo tutta l' autorità economica sulle Truppe della Guernigione ; ma non si mischieranno essi affatto in dar ordini particolari riguardanti alla disciplina interiore , e alla istruzione delle Truppe .

Lo stesso ,

ART. XI. Tali Comandanti potranno inviare gli Uffiziali della Guernigione in arresto , o ristrignergli in Castello , con darne però immediatamente parte al Ministro della Guerra , e al Comandante della Provincia , o al Comandante Generale , se vi esista : e potranno ordinare la convocazione de' Consigli di Guerra ne' soli casi , in cui il servizio , o la sicurezza delle Piazze fossero interessati , dirigendone l'ordine al Comandante della Truppa , che farà nella Guernigione ; quantunque non si possa radunare alcuna

alcun altro Consiglio di Guerra senza prima chiederfene ad essi Comandanti la conveniente permissione, conforme sta fissato nell'Art. IV. Cap. VII.

ART. XII. Avranno i Brigadieri tutta l'autorità economica sulla loro Brigata, ed i Colonnelli sopra i loro Reggimenti. Potranno far passare in arresto, o ristriognere in Castello gli Ufiziali delle loro Brigate, o de' loro Reggimenti. Potranno ordinare la convocazione de' Consigli di Guerra ne' casi prescritti, e dare gli ordini, che crederanno opportuni relativamente alla disciplina, alla stabilità, all'ordine interno, e alla istruzione degl'individui della loro Brigata, o del loro Reggimento; purchè tali disposizioni non contengano cosa opposta agli ordini generali spediti ad un tal uopo da Noi, o dai loro Superiori.

Autorità de' Brigadieri, e de' Colonnelli.

ART. XIII. Gli accidentali Comandanti di Brigate, Reggimenti, o Battaglioni avranno la stessa autorità, descritta nell'Articolo precedente.

Degli accidentali Comandanti di Brigate, Reggimenti, o Battaglioni.

ART. XIV. Il Comandante Generale di un Esercito potrà ristabilire nelle loro funzioni tutti quei, che avrà egli sospesi, o che avranno sospesi i Generali suoi subordinati, ogni qual volta lo faccia prima di darne parte al Ministro della Guerra: ma se poi ne avrà dato parte, dipenderà dal Nostro sovrano arbitrio il rimettergli in esercizio; o pure, se si stimerà, farà delegato un Consiglio di Guerra per la corrispondente decisione, eccetto il caso quando vi avesse data provvidenza il Supremo Consiglio di Guerra.

Facoltà particolari del Comandante Generale di un Esercito nel riabilitare gli Ufiziali sospesi prima di darne parte.

Egli non potrà condannare alcuno a morte: nè cassare, licenziare, o degradare Uffiziali: nè riabilitare i condannati dal Consiglio di Guerra, e i licenziati dal servizio per Nostro ordine.

**ART. XV.** Il Comandante Generale di un Esercito, in qualunque distanza si trovi dalla Capitale, non potrà di sua privata autorità condannare alcuno a morte. Parimente non potrà punire coll' infamia, o cassare, o licenziare alcun Uffiziale di qualsivoglia grado. Non potrà neppure di sua autorità privata di nuovo abilitare coloro, che per sentenza di un Consiglio di Guerra sono stati cassati, o dichiarati infami, o che sono stati licenziati dal Nostro Real servizio con espresso Nostro ordine. Potrà bensì, in casi che richiedano pronto riparo, ed esempio, mandare in deposito, a Nostra disposizione, in galea, o rilegazione, o presidio, secondo la rispettiva condizione, gl' individui, che stanno sotto il suo comando.

Autorità di un Comandante di Truppa, o Capo di un Corpo.

**ART. XVI.** Ogni Comandante di Truppa, o Capo di un Corpo avrà il dritto di mandar ristretto un Uffiziale in Castello; ma farà tenuto di riferirne subito il motivo al suo Comandante immediato, o Brigadiere.

Uffiziali ristretti in Castello per più di tre mesi.

**ART. XVII.** Niun Uffiziale potrà essere ristretto in Castello per più di tre mesi ( purchè non sia per debiti ) senza condanna espressa di un Consiglio di Guerra, o senza Nostro preciso ordine. Ma il Superiore, che avrà disposta la suddetta restrizione, dovrà darne parte al Ministro della Guerra pel canale corrispondente.

Segue l'autorità del Comandante di Truppa, o Capo di un Corpo.

**ART. XVIII.** Un Comandante di Truppa, o Capo di un Corpo potrà mandare un Uffiziale in arresto,

sto, anche per otto giorni, senza esser nell'obbligo di darne parte ad alcuno, quando sia per ragion di disciplina interna del Corpo.

ART. XIX. Apparterrà alla propria giurisdizione del Comandante, o Capo di un Corpo la cognizione de' delitti, che meritano la cassazione di un Basso-Ufiziale, qualora non debba essere accompagnata da infamia; la pena di venti giri di bacchette per cento Uomini, o al di sotto di questo numero, sia per giri, o sia per gli uomini; e le altre pene minori, ed economiche, che fissa il Regolamento particolare, che abbiamo ordinato stabilirsi, per togliere ne' Corpi ogni luogo all'arbitrio.

Lo stesso.

ART. XX. Un Ufiziale, che non farà Capo di un Corpo, ma che lo comanderà, o ch'essendo distaccato comandasse cento Uomini, o più di essi, potrà sospendere dall'esercizio un Basso-Ufiziale, e potrà ordinare dieci giri di bacchette, eseguiti da cento Uomini, o meno, del suo Distaccamento; ed anche potrà far eseguire le altre pene minori determinate nel particolare Regolamento.

Facoltà di un Ufiziale, che non è Capo di un Corpo, ma che lo comanda, o che comanda un Distaccamento di cento, o più uomini.

ART. XXI. Un Ufiziale particolare, subordinato ad un altro Ufiziale, se comanda un Battaglione, una Compagnia, o un Distaccamento, potrà ordinare le sole pene prouarie, che stabilisce il particolare Regolamento.

Di un Ufiziale, subordinato ad un altro, e Comandante di un Battaglione, di una Compagnia, o di un Distaccamento.

ART. XXII. Un Ufiziale, o Basso-Ufiziale, che non comandasse Compagnia, o Distaccamento, potrà, quando il suo Superiore immediato, o altro

Di un Ufiziale, o Basso-Ufiziale, che non comanda Compagnia, o Distaccamento.

Egli non potrà condannare alcuno a morte: nè cassare, licenziare, o degradare Uffiziali: nè riabilitare i condannati dal Consiglio di Guerra, e i licenziati dal servizio per Nostro ordine.

**ART. XV.** Il Comandante Generale di un Esercito, in qualunque distanza si trovi dalla Capitale, non potrà di sua privata autorità condannare alcuno a morte. Parimente non potrà punire coll'infamia, o cassare, o licenziare alcun Uffiziale di qualsivoglia grado. Non potrà neppure di sua autorità privata di nuovo abilitare coloro, che per sentenza di un Consiglio di Guerra sono stati cassati, o dichiarati infami, o che sono stati licenziati dal Nostro Real servizio con espresso Nostro ordine. Potrà bensì, in casi che richiedano pronto riparo, ed esempio, mandare in deposito, a Nostra disposizione, in galea, o rilegazione, o presidio, secondo la rispettiva condizione, gl'individui, che stanno sotto il suo comando.

Autorità di un Comandante di Truppa, o Capo di un Corpo.

**ART. XVI.** Ogni Comandante di Truppa, o Capo di un Corpo avrà il dritto di mandar ristretto un Uffiziale in Castello; ma farà tenuto di riferirne subito il motivo al suo Comandante immediato, o Brigadiere.

Uffiziali ristretti in Castello per più di tre mesi.

**ART. XVII.** Niun Uffiziale potrà essere ristretto in Castello per più di tre mesi (purchè non sia per debiti) senza condanna espressa di un Consiglio di Guerra, o senza Nostro preciso ordine. Ma il Superiore, che avrà disposta la suddetta restrizione, dovrà darne parte al Ministro della Guerra pel canale corrispondente.

Segue l'autorità del Comandante di Truppa, o Capo di un Corpo.

**ART. XVIII.** Un Comandante di Truppa, o Capo di un Corpo potrà mandare un Uffiziale in arresto,

sto, anche per otto giorni, senza esser nell'obbligo di darne parte ad alcuno, quando sia per ragion di disciplina interna del Corpo.

ART. XIX. Apparterrà alla propria giurisdizione del Comandante, o Capo di un Corpo la cognizione de' delitti, che meritano la cassazione di un Basso-Ufficiale, qualora non debba essere accompagnata da infamia; la pena di venti giri di bacchette per cento Uomini, o al di sotto di questo numero, sia per giri, o sia per gli uomini; e le altre pene minori, ed economiche, che fissa il Regolamento particolare, che abbiamo ordinato stabilirsi, per togliere ne' Corpi ogni luogo all'arbitrio.

ART. XX. Un Ufficiale, che non farà Capo di un Corpo, ma che lo comanderà, o ch'essendo distaccato comandasse cento Uomini, o più di essi, potrà sospendere dall'esercizio un Basso-Ufficiale, e potrà ordinare dieci giri di bacchette, eseguiti da cento Uomini, o menò, del suo Distaccamento: ed anche potrà far eseguire le altre pene minori determinate nel particolare Regolamento.

ART. XXI. Un Ufficiale particolare, subordinato ad un altro Ufficiale, se comanda un Battaglione, una Compagnia, o un Distaccamento, potrà ordinare le sole pene prontuarie, che stabilisce il particolare Regolamento.

ART. XXII. Un Ufficiale, o Basso-Ufficiale, che non comandasse Compagnia, o Distaccamento, potrà, quando il suo Superiore immediato, o altro

Lo stesso.

Facoltà di un Ufficiale, che non è Capo di un Corpo, ma che lo comanda, o che comanda un Distaccamento di cento, o più uomini.

Di un Ufficiale, subordinato ad un altro, e Comandante di un Battaglione, di una Compagnia, o di un Distaccamento.

Di un Ufficiale, o Basso-Ufficiale, che non comanda Compagnia, o Distaccamento.

G 3

non

non sia presente , ordinare , o dare egli stesso , se farà Basso-Ufiziale , quei gastighi , che si prescrivono nel particolare Regolamento pel Basso-Ufiziale , o Soldato , che mancato avesse al suo dovere , o che con disubbidienza negasse di eseguire il comando ripetutogli .

Di qualunque Ufiziale , o Basso-Ufiziale , Superiore ad un altro .

ART. XXIII. Qualsivoglia Ufiziale , o Basso-Ufiziale , che pel suo grado , o per la sua antichità abbia il dritto di comandare ad un altro , avrà parimente quello di ordinargli l'arresto ; e , se il colpevole è un Basso-Ufiziale , o Soldato , potrà mandarlo prigionie : dovrà dar però subito parte di tutto al suo Superiore immediato .

Limite della prigionia de' Bassi-Ufiziali, e Soldati .

ART. XXIV. Niun Basso-Ufiziale , o Soldato potrà esser condannato a più di due giorni di prigionie , fuorchè nel caso che bisognasse assicurarsi della sua persona per l'informazione indispensabile da prendersi , onde venire in chiaro della verità de' fatti , e determinare la giurisdizione di chi debba giudicarlo , o nel caso di doverlo tenere in custodia per evitar disordini colle Parti da esso offese .

PAR-

## P A R T E S E C O N D A .

*De' Delitti, e delle Pene.*

**B**enchè i generosi sentimenti di onore, e la integrità de' costumi, di cui adorni sono gli Uffiziali de' Nostri Reali Eserciti, ci renda persuasi che non mai si possano essi allontanare dall' adempimento di quei doveri, che conducono alla vera gloria, con commettere de' delitti, o delle mancanze, che alla distinta loro professione disconvengano; pure potendo alcuni di essi per qualche combinazione mancare, o commettere de' delitti, che abbisognino di emenda, o di gastigo, abbiamo perciò disposto che, nel doverci nella presente Ordinanza enunciare i delitti della Gente di Guerra, e le pene corrispondenti, si faccia anche parola di ciò, che in questo proposito possa particolarmente riguardare agli Uffiziali: volendo Noi che le indicate pene si facciano inviolabilmente eseguire da' Superiori, da' Magistrati Militari, e da altri, a cui spetti, onde venga a togliersi su tale assunto qualunque abusivo principio di arbitrio.

Introduzione su' delitti, e sulle pene de' Militari.

## CAPITOLO I.

*Delitti degli Uffiziali in materia di Servizio.*

Pene contro gli Uffiziali, che non adempiono il loro dovere per pigrizia, trascuratezza, o insufficienza.

**ART. PRIMO.** Qualunque Uffiziale, di qualsivoglia ordine, e grado, il quale per pigrizia, per trascuratezza, o per insufficienza non adempirà il proprio dovere, o lo farà indolentemente, e male; sarà posto dal suo Superiore per la prima, e per la seconda volta in arresto, conforme lo richiederanno le circostanze: se ricadrà nella stessa colpa, sarà ristretto in Castello per maggiore, o minor tempo, secondo la gravezza di quella: e se si mostri inemendabile, se ne darà parte colla regolarità necessaria, pel mezzo prescritto de' corrispondenti Superiori Militari, al Ministro della Guerra, il quale riceverà da Noi gli ordini, affinchè possa il detto Uffiziale licenziarsi dal Servizio, o concedergli il ritiro, a misura delle circostanze; non dovendo partecipar dell'onore di servire effettivamente nelle Nostre Truppe chi non abbia le necessarie qualità, e l'attività sufficiente a poter adempire con esattezza le funzioni, che gli sono addossate.

Che per cattiva volontà manchino al dovere.

**ART. II.** L'Uffiziale, che per cattiva volontà farà con negligenza il proprio dovere, o vi mancherà; la prima volta sarà ristretto in Castello per tre mesi, e la seconda volta sarà cassato dal Servizio.

Che non mantenessero nel dovere i loro Subordinati, e con tutto l'impegno non

**ART. III.** Ogni Uffiziale, di qualsivoglia grado, che per indolenza, per lentezza, o per indulgenza degenerata in debolezza non badasse a mantenere ne'

pro-

prj doveri i suoi Subordinati , e con tutto l' impegno non attendesse all' osservanza della più stretta disciplina , ed alla più precisa esecuzione de' Nostri Ordini ; la prima , e la seconda volta sarà castigato coll' arresto , o col Castello ; la terza volta farà dichiarato incapace di avanzamento ; e se nuovamente ricadesse nello stesso delitto , se ne darà conto a Noi per la via regolare , affine di spedirgli la dimissione dal Real Servizio .

osservassero la disciplina , e non eseguissero i Nostri Ordini.

ART. IV. Se questo tale Ufiziale commettesse le suddette mancanze con premeditazione , e malizia , o per un mal inteso pregiudizio , o per ispirito malvagio di contraddizione ; la prima volta sarà ristretto per tre mesi in Castello ; e la seconda sarà formalmente cassato dal Servizio .

Che commettesse le dette mancanze con premeditazione , e malizia , o per un mal inteso pregiudizio , o per ispirito di contraddizione.

ART. V. Qualunque Ufiziale , che mancando personalmente al proprio impiego , o permettendo che vi mancassero i suoi Subordinati , abbia dato occasione onde siane risultato notabile pregiudizio al Nostro Real Servizio ; farà punito severamente a proporzione del male avvenutone , ed anche di pena capitale , se avesse posto in cimento la sicurezza dello Stato , dell' Esercito , della Città , ove egli si ritrovi di Guernigione , o del Posto , in cui fosse stato Comandante .

Che mancando , o permettendo che altri mancasse , avessero cagionato notabile danno al Real Servizio.

ART. VI. Quell' Ufiziale , che per difetto di talento , o di applicazione fosse insufficiente a segno di non potersi affatto istruire sopra i doveri del proprio impiego , non men per quanto si appartenga

Che per difetto di talento , o applicazione fossero insufficienti.

al

al Servizio, alla istruzione del Soldato, alla esecuzione degli Esercizj, che per quel che riguarda alla osservanza della disciplina, della meccanica, e dell'ordine interno delle Truppe; dopo due anni, da principiare dal tempo che farà stato fatto Ufiziale (se non avrà in alcun modo profitato) farà sospeso dal suo impiego: e Noi, a tenore dell'informo, che ce ne farà dato dal Ministro della Guerra sulle relazioni avutene dai corrispondenti, e diversi Superiori di lui, gli faremo spedire la dimissione dal Servizio, o gli concederemo il ritiro, a proporzione delle circostanze.

Che lo fossero per malattia, o vecchiaja.

ART.VII. Ogni Ufiziale talmente infermo, e tanto vecchio; da non poter disimpegnare colla dovuta energia le funzioni del suo impiego; se per ostinazione, capriccio, o spirito di contraddizione persistesse ad opporsi alle insinuazioni dei Superiori per chiedere il ritiro, si troverà nel caso di riceverlo suo malgrado: riserbandoci Noi di concederglielo quale gliel'anno fatto meritare l'antichità, e la qualità del proprio servizio.

Che per leggerezza, o debolezza rivelassero le commissioni loro affidate con segretezza.

ART. VIII. Quell' Ufiziale, che per leggerezza, o per debolezza rivelerà, o pubblicherà le commissioni, o gli ordini, che coll'obbligo della segretezza gli saranno stati affidati; farà ristretto in Castello per tempo più breve, o più lungo, ed anche farà privato del suo impiego, quando lo richiedessero la natura, o le circostanze del caso: se però lo abbia egli fatto con espressa volontà di non far riuscire con

con effetto la cosa ordinata, o stabilita, e si tratti di affare rilevante; oltre alla privazione dell'impiego, sarà condannato a diece, o più anni di Castello: ma se le circostanze fossero molto aggravanti, in modo che siasi arrecato notabile danno allo Stato, e al Nostro Real Servizio, soffrirà la pena capitale.

ART. IX. Ogni Ufiziale Comandante di un Posto, o di un Distaccamento, se lascerà fuggire qualche Preso, che avesse ricevuto in consegna, sarà ristretto in Castello per tre mesi: ma se egli medesimo gli avesse facilitata la fuga, sarà cassato dal Servizio: ed in quest'ultimo caso, qualora il Preso gli fosse stato consegnato *vita per vita*, sarà condannato a morte.

Ch'essendo Comandanti di un Posto, o di un Distaccamento lasciasse fuggire un Preso.

ART. X. L'Ufiziale, che dimenticasse i doveri della propria condizione al segno di ubbriacarsi essendo di Servizio; la prima volta soffrirà il Castello per tre mesi; e la seconda sarà licenziato dal Nostro Real Servizio.

Che si ubbriacassero stando di Servizio.

ART. XI. Ogni Ufiziale, o Basso-Ufiziale Comandante di una Guardia, o di un Distaccamento, il quale nello smontar dalla Guardia, o nel ritornare dal Distaccamento faccia un Rapporto equivoco di quanto sarà accaduto in tempo della Guardia, o del Distaccamento; se sia Ufiziale, sarà punito con quindici giorni di arresto; e se è un Basso-Ufiziale, col gastigo economico fissato nel Regolamento particolare. Se poi dal detto Rapporto ne fosse insorto qual-

Che comandando una Guardia, o un Distaccamento facesse Rapporti equivoci: e se fossero Bassi Ufiziali.

qualche pregiudizio al Nostro Real Servizio, farà il gastigo aumentato a proporzione: e se si fosse fatto il Rapporto falso, con disegno premeditato, o con patente malevolenza; l'Ufiziale farà cassato, e ristretto in Castello per maggiore, o minor tempo, secondo le circostanze; ed il Basso-Ufiziale cassato, e passato per le bacchette per più, o meno giri, anche secondo le circostanze del caso.

Che comandando un Posto rivelaessero l'Ordine ricevuto, il Santo, la Segna, e la Contrassegna: e se fossero Bassi-Ufiziali.

ART. XII. Se un Ufiziale, o Basso-Ufiziale Comandante di un Posto facesse sapere l'Ordine ricevuto a qualche altro, oltre di coloro, a cui debba comunicarsi; l'Ufiziale farà ristretto in Castello per un mese; e il Basso-Ufiziale avrà un gastigo economico, secondo le circostanze. Ma se lo avrà fatto sapere al Nemico; l'Ufiziale, o il Basso-Ufiziale sarà degradato dalla Milizia, e condannato alla morte. Generalmente poi ogni Ufiziale, o Basso-Ufiziale, che facesse sapere al Nemico il Santo, la Segna, o la Contrassegna, sarà punito di morte.

Che intraprendessero cosa contro le persone, ed i luoghi muniti di Salvaguardia.

ART. XIII. L'Ufiziale, che intraprenderà qualche cosa contro le persone, e i luoghi, a cui o da Noi, o dal Generale dell'Esercito siasi conceduta la Salvaguardia; farà ristretto in Castello per maggiore, o minor tempo; o sarà sospeso dal suo impiego, ed anche cassato dal Servizio, quando le esigessero le circostanze del caso.

Che per favorire il Nemico tramassero congiura contro del Real Servizio, dell'

ART. XIV. Ogni Ufiziale, che per favorire il Nemico tramerà qualche congiura contro il Nostro Servizio, o contro la sicurezza, e la conservazione del

del Nostro Esercito, delle Nostre Piazze, o de' Paesi de' Nostri Reali Dominj, che si farà subornare, ed indurre a tale grave delitto, o che sapendolo non l'avrà rivelato; farà degradato dalla Milizia, e condannato alla morte.

Esercito, delle Piazze, e de' Paesi de' Reali Dominj; o vi si facesse indurre.

ART. XV. L'Ufiziale, che diserterà in tempo di pace, non essendo di Servizio, farà cassato: ma stando di Servizio, oltre la cassazione, soffrirà due anni di Castello. Qualora poi disertasse in tempo di Guerra, non essendo di Servizio, farà cassato, dichiarato incapace di servir nella Truppa, ed in alcun altro impiego onorifico, e condannato a quattro anni di Castello: ma se si trovasse in Servizio, allora la condanna di Castello si accrescerà a venti anni di Rilegazione; e se disertando fosse passato al Nemico, farà condannato a morte.

Che disertasse in tempo di pace, o di guerra.

ART. XVI. Ogni Ufiziale, che per difetto di coraggio, o per viltà abbandonerà il suo Posto, o non farà in faccia al Nemico quanto farebbe un uomo valoroso; farà degradato dalla Milizia, cassato con infamia, e discacciato: ma se la sua codardia avesse prodotto qualunque pregiudizio al Nostro Real Servizio, farà anche condannato alla morte.

Che per viltà abbandonasse il loro Posto, o non operasse valorosamente in faccia del Nemico.

ART. XVII. Niun Ufiziale potrà mantenere corrispondenza co' Nemici, senza ordine, o permissione del Generale, sotto il comando del quale egli serve: e se contravviene a tal divieto, farà sospeso d'impiego, benchè trattato avesse solamente di materie indifferenti: ma farà punito colla morte, se si fosse

Che tenessero corrispondenza co' Nemici.

fosse mischiato in affari , che avessero correlazione col Nostro Real Servizio .

## CAPITOLO II.

### *Delitti degli Uffiziali in materia di Subordinazione.*

Ubbidienza degli Uffiziali agli ordini de' loro Superiori in materie di Real Servizio, e della istruzione, e polizia de' Corpi, e delle Guernigioni.

**ART. PRIMO.** Ogni Uffiziale , di qualsivoglia grado , dovrà subito ubbidire gli ordini di colui , sotto il comando del quale si troverà , non solo in quel che può direttamente interessare il Nostro Real Servizio , ma ancora in tutto ciò , che può riguardare alla istruzione , al buon ordine , ed alla generale , o particolare polizia , che sarà stata introdotta nella Guernigione , nel Quartiere , nel Campo , nel Reggimento , o nel Corpo ove si trova ; come altresì in quel che ha rapporto al buon esempio , al quale sono tenuti fra esso loro gli Uffiziali , e che per proprio dovere sono obbligati dare al Soldato.

Anche nell' economie personali, sotto varie pene .

**ART. II.** E' Nostra Real intenzione che qualsivoglia Uffiziale , subordinato ad un altro , sia tenuto ubbidirlo anche ne' divieti delle cose falsamente fin ora riputate arbitrarie ; come sarebbero , per le spese superflue , onde ne potessero nascere de' disordini ; il prezzo più o meno esorbitante degli alberghi ; la pigione della casa eccedente le proprie forze ; le spese relative a' pubblici divertimenti ; la frequentazione delle particolari conversazioni , quando siano di quelle indecenti ; ed in fine generalmente qualsivoglia

glia oggetto , che possa interessare l' ordine generale , o la particolar condotta di ciascheduno Ufiziale. La pena per quelli , che ricuseranno sottoporsi a quanto loro venga ordinato per questo riguardo da' proprj Superiori , farà ( secondo le circostanze più , o meno aggravanti ) dell' arresto , o del Castello , per più , o meno tempo ; di esser dichiarati incapaci di avanzamento ; ed anche di esser privati del loro impiego , dopo essersene dato conto a Noi dal Ministro della Guerra , a cui i Superiori competenti col regolar cammino della subordinazione avessero dato parte di quanto farà avvenuto , e degli espedienti presi da' medesimi .

ART. III. Ogni Ufiziale , benchè assente dal proprio Reggimento , farà risponsabile egualmente della sua condotta al suo Colonnello ; e potrà questi spedirgli tutti quegli ordini , che stimerà convenevoli pel Nostro Real Servizio , o pel vantaggio del Reggimento ; l' Ufiziale farà nell' obbligo di adempirli , come se fosse presente al Corpo ; e potrà esser costretto dal Colonnello , se costui lo stimerà necessario , a ritirarsi al Reggimento prima di terminare il tempo della sua licenza , dandosi conto dal Colonnello medesimo al Brigadiere della sua Brigata perchè abbia così determinato ; sotto pena al detto Ufiziale , in caso di disubbidienza , di essere ristretto in Castello per più , o meno tempo , ed anche di esser cassato , a tenore della qualità , e delle circostanze della disubbidienza .

Ufiziali con licenza, risponsabili di loro condotta ai Colonnelli ; e sotto quali pene.

ART.

Pene contro gli Uffiziali, che per negligenza, leggerezza, o difetto di attività non eseguissero puntualmente gli ordini de' Superiori in materia di Servizio.

ART. IV. L' Uffiziale , che in tempo di pace per negligenza, per leggerezza, o per difetto di attività non eseguisse puntualmente gli ordini, impostigli da chi avesse diritto di comandargli , in materie , che possono interessare il Nostro Real Servizio ; farà punito coll' arresto , o col Castello più , o meno lungo , secondo la qualità , e l' esigenza dell' accaduto , e secondochè il colpevole stava , o non istava di attual Servizio col detto suo Superiore . E per colui , che abitualmente ricadrà nella stessa mancanza , vi farà la privazione d' impiego , dappoichè ne sia stato dato conto a Noi per la via regolare . Ma in tempo di Guerra il gastigo farà più severo .

Che commetteffero tali mancanze per malizia, e spirito di sollevazione.

ART.V. Che se l' enunciate mancanze , commesse in tempo di pace , venissero da uno spirito di sollevazione , o da un disegno premeditato , e provato di resistere all' autorità , che abbiám Noi confidata a tutt' i Superiori , ed a tutt' i Comandanti sopra i loro Subalterni ; è Nostra intenzione che subito l' Uffiziale colpevole sia ristretto in Castello , e che se ne dia conto , giusta le regole di subordinazione , dai Superiori corrispondenti al Nostro Ministro della Guerra , il quale avrà gli ordini da Noi , affinchè l' Uffiziale sia giudicato nelle forme per esser cassato , ed anche con infamia , quando il suo pravo disegno abbia prodotto qualche conseguenza . Ma se tali falli si commetteffero in tempo di Guerra , la cassazione sarà seguita dalla pena di diece , o più anni di Castello , a proporzione delle circostanze .

ART.VI.

ART. VI. Sarà egualmente per più , o meno tempo ristretto in Castello , a proporzione delle circostanze , quell' Ufiziale , che in tempo di pace eseguirà un primo ordine , quando farà provato di averne egli ricevuto dallo stesso Superiore un secondo ordine diverso ; ch' eseguirà per negligenza , o per leggerezza troppo tardi , e fuor di tempo gli ordini ricevuti ; e che potendo procurarsi i lumi necessarj al disimpegno degli ordini , avrà trascurato di farlo ; o che avendo finalmente pe' motivi stessi interpretato irregolarmente gli ordini suddetti , ne avesse confusa l' esecuzione . Ma s' egli avrà fatto ciò per malizia , o per farne ricadere il biasimo sul suo Superiore , o sopra i suoi Compagni ; farà cefato , e , richiedendolo le circostanze , anche con infamia . In tempo di guerra le mancanze contenute in questo Articolo faranno punite con maggior severità .

Ch' eseguissero il primo ordine , dopo ricevuto un secondo diverso ; o che in altro modo mancassero nell' esecuzione degli ordini .

ART. VII. Nel caso che gli ordini , che un Ufiziale riceva dal suo Comandante , contenessero cose evidentemente contrarie alle Ordinanze , ed ai particolari Regolamenti stabiliti , sia nel Campo , sia nella Guernigione , o nel Quartiere ; permettiamo , anzi ordiniamo al detto Ufiziale di fare su tal proposito delle semplici riflessioni , e di rappresentare senza insistenza a colui , sotto gli ordini del quale si trova , gli espedienti , che crederà conformi alle Ordinanze , ed a' Regolamenti , o utili al Nostro Real Servizio . Che se il Superiore persiste nella sua opi-

che si opponessero agli ordini de' Superiori .

*Giurisdiz.*

H

nio-

nione; il detto Ufiziale farà tenuto indispensabilmente di subito ubbidire; e l' Ufiziale Comandante farà obbligato dargli l'ordine in iscritto, quando sia possibile di farlo; purchè per questo ritardo non soffra detrimento il Nostro Real Servizio. Nell' uno, e nell' altro caso però l' Ufiziale, che avrà ricevuto l'ordine a voce, o in iscritto, e che l'avrà eseguito, potrà portarne le doglianze al suo Colonnello, al suo Brigadiere, al suo Ispettore, all' Ispettore *in capite*, agli altri Superiori corrispondenti, o al Ministro di Guerra, secondochè la subordinazione lo richieda; e dimandare un formale giudizio, per venir il tutto deciso dal Giudice competente.

Lo stesso.

ART. VIII. Se però gli ordini dati da qualsivoglia Comandante fossero evidentemente contrarj alla sicurezza dell' Esercito, o di una Piazza dei Nostri Reali Dominj; se fossero direttamente, e manifestamente opposti agli ordini del Generale dell' Esercito, o del Comandante della Piazza nell' esecuzione di una intrapresa; o tendessero a suscitare un tumulto, o una ribellione: intendiamo in questi casi che gli Ufiziali subordinati possan ricusare di eseguirli, se, avendo essi rappresentato, si ostinasse il Comandante a volerli far ubbidire. Ben inteso però che questi Ufiziali subordinati dovranno provare la legittimità della loro resistenza, producendo pruove convincenti dello smarrimento di spirito, o del tradimento del loro Comandante: e quando ciò non potessero dimostrare con evidenza, saranno cassati, degradati  
dalla

dalla Milizia, ed, esigendolo il caso, privati anche de' beni, e della vita. Fuori de' descritti casi, ogni Ufiziale, che in tempo di pace formalmente disubbidisse nelle materie di Servizio all' Ufiziale, che gli comanda, stando insieme di attual Servizio, farà cassato: ma in tempo di guerra farà condannato alla cassazione con infamia, ed a dieci anni di Castello; e se vi concorrano circostanze aggravanti, anche alla morte.

ART. IX. Qualora vi sia pruova fondata che un Comandante di Piazza, Castello, Quartiere, o Campo, per malizia, debolezza, e altro motivo qualunque, ponga in imminente pericolo la sicurezza del luogo di suo comando, o della Truppa, e non vi sia tempo di darne parte a Noi, o ad altro Ufiziale Superiore, senza grave pregiudizio del Nostro Real Servizio; in tal caso vogliamo che l' Ufiziale immediato nel comando di detti luoghi, col consiglio segreto di due, o più Ufiziali della maggior graduazione ivi esistenti, secondo più, o meno permettano le circostanze, e la riserva dell' affare, debba subito arrestare il Superiore delinquente, e darne parte a Noi per via del Ministro della Guerra, ed anche al Superiore immediato: con provvedere intanto al suddetto pericolo, sistemare la pruova in genere, ed acquistare i lumi conducenti alla verificazione del fatto; per indi determinarsi da Noi l' ulterior provvedimento, e il modo come debba continuarsi la processura. Ben inteso che l' Ufiziale, il quale avrà ciò disposto, e gli accennati suoi Confr-

Contro i Comandanti delle Piazze, de' Castelli, de' Quartieri, o del Campo, che mettesero in pericolo imminente la sicurezza de' luoghi di loro comando, e della Truppa.

glieri saranno a Noi strettamente risponsabili degl' indicati passi, qualora non siano stati dati con tutto il ragionevole fondamento.

Contro gli Uffiziali, che si ammogliassero senza Real licenza, o vergognosamente: e contro i Superiori, che tollerassero tali abusi.

ART. X. Ogni Uffiziale, che prenderà Moglie senza Nostra Real licenza, anche se fosse assente dal Corpo; sarà privato del suo impiego: se poi avesse esposto il falso per ottenere la licenza, o avesse contratto matrimonio vergognoso; sarà ristretto in Castello per un anno, ed indi licenziato dal Servizio: e se i Capi de' Corpi tollerassero ne' loro Subordinati tali pregiudizievoli esempj, senza renderne subito informati i loro Superiori per la Nostra sovrana intelligenza, saranno i detti Capi severamente puniti.

Gli Uffiziali rispetteranno i loro Superiori, e ne riceveranno gli ordini con sommissione, senza formalizzarsi de' gastighi: e, dopo purgato l'arresto, li ringrazieranno della libertà.

ART. XI. E' Nostra sovrana volontà che ogni Uffiziale, che troverassi direttamente sotto il comando di un altro, di qualunque grado questi sia, non trascuri giammai la considerazione, ed il rispetto dovuto a quel tale Uffiziale rivestito della sua autorità. In conseguenza di ciò ordiniamo a qualsivoglia Uffiziale, che si troverà sotto gli ordini di un altro, tanto se sia questi suo natural Superiore, quanto se lo sia accidentalmente, di ricever con rispetto, e sommissione gli ordini, che gli saranno imposti non solo pel Nostro Real Servizio, ma ancora per la sua particolar condotta. Proibiamo perciò espressamente ai detti Uffiziali subordinati di formalizzarsi de' gastighi ad essi dati da chi sarà loro Comandante, in qualunque circostanza, e per qualunque causa ciò accada: ed ordiniamo a tutti gli Uffiziali, che saranno stati

in

in arresto ; o in Castello , di presentarsi ( allorchè ottengano la libertà ) in casa del Superiore , o del Comandante , che dispone tali arresti , per ringraziarlo della libertà ottenuta .

ART. XII. Ogni Ufiziale , che userà affettazione a non prestare al suo Comandante , ancorchè fosse dello stesso grado , o al suo Superiore , ancorchè non fosse Comandante , tutt' i doveri di civiltà , e di urbanità ; secondo l' uso ricevuto generalmente , o che in qualsivoglia circostanza mancherà al riguardo , e alla venerazione , da cui l' Inferiore per niuna causa può verso il Superiore dispensarsi , e per doppia ragione verso il suo Capo ; sarà posto in Castello per un mese , e anche per più lungo tempo , se così voglia il Superiore , o il Comandante . Ma se ciò accadesse per effetto di un ammutinamento tra più Ufiziali , e per una comune determinazione ( cioè ehè dobbiamo riguardare come di una pernicioso conseguenza per lo sostegno della subordinazione , e dell' autorità conceduta agli Ufiziali Superiori su di quelli , che son loro sottoposti ) ; vogliamo che tutti gli Ufiziali , i quali faranno convinti di aver somentata l' unione , o sianfi ritrovati in questa ; vengano puniti o con sei mesi almeno di Castello , o colla perdita del loro impiego , o coll' esser cassati , e soffrire benanche uno , o più anni di Castello , secondo le circostanze , e gli effetti dell' ammutinamento .

ART. XIII. Ogni Ufiziale , che o scrivendo , o parlando al suo Superiore userà espressioni poco ri-

Pene contro gli Ufiziali , che mancassero nella urbanità , e nella venerazione verso i Superiori , o che vi mancassero per ammutinamento .

Che usassero espressioni irrispettose verso i Superiori scrivendo , o parlando .

spettose; farà posto, e tenuto in Castello per più, o meno tempo, a tenore della gravezza del delitto.

Che si servissero di termini insultanti.

ART. XIV. Ogni Ufiziale, che scrivendo, o parlando a chi egli farà subordinato si servisse di termini insultanti; farà cassato, e ristretto in Castello per un anno: e se ciò accadesse sull'arme, o quando il detto Ufiziale fosse di servizio; farà egualmente cassato; e la restrizione in Castello durerà dieci anni.

Che vi aggiugnessero le minacce.

ART. XV. Ogni Ufiziale, che dimenticando il suo dovere, aggiugnesse agl'insulti le minacce verso un Ufiziale, di qualsivoglia grado, sotto al cui comando egli si trovi, o un Ufiziale Superiore del proprio Reggimento, o di qualunque altro Corpo della stessa Guernigione, o dello stesso Corpo d'Armata, o Distaccamento; farà cassato, e ristretto in Castello per venti anni.

Che obbligassero i Superiori a porre mano alla Spada.

ART. XVI. Ogni Ufiziale, che obbligherà il suo Superiore, o il suo Comandante a porre mano alla Spada, o a batterfi secolui in duello, benchè il caso potesse supporfi come un incontro accidentale; farà cassato, e rinchiuso in Castello per trent'anni.

Che, dopo lasciato l'impiego ne' loro Corpi, insultassero i Superiori.

ART. XVII. Ogni Ufiziale, che, dopo lasciato l'impiego per entrare in altro Corpo, o ritirarsi dal Servizio, o dopo di esserne stato scacciato, provocasse, insultasse, o atraccasse uno degli Ufiziali, a cui stava subordinato prima di tal epoca (tanto se questi si ritrovi tuttavia al Servizio, quanto se se ne sia ritirato) sotto pretesto di averne ricevuto de' torti,

torti, o gaffighi, o per altra confimil caufa, derivante dal Nostro Real Servizio, o dall'esercizio dell' autorità del Superiore verso l'Inferiore; farà cassato, se ha impiego, ed in ogni caso condannato a venti anni di Castello. Se ciò fosse un semplice accidentale incontro; l'Inferiore essendo Ufficiale farà cassato, e dichiarato incapace di più servire, perderà le sue personali pensioni, e starà dieci anni in Castello; ma trovandosi di aver lasciato il Servizio, farà parimente dichiarato incapace di poterlo più dimandare, ed ottenere, perderà i soldi, e le personali pensioni, e starà sei anni in Castello.

ART. XVIII. Ogni Ufficiale, che si lascerà trasportare fino all'ecceffo di attentare alla vita, e all'onore del suo Superiore con tradimento, con sorpresa, con appostamento, o con altro modo infame da se stesso, o per mezzo di gente invirata, stipendiata, o appostata ad un tal fine; farà, per l'azione stessa, riguardato come decaduto da ogni privilegio del suo Stato; e di Nobiltà; e farà giudicato, e condannato dal Foro Militare a perpetua rilegazione in un'Isola; ed anche alla morte con esacerbazione di pena, qualora l'attentato abbia prodotta uccisione. Lo stesso si osserverà per tutti coloro, che commetteressero qualche altro atroce delitto, di sua natura, e per le sue circostanze, disonorante.

ART. XIX. Ogni Ufficiale, che crederà poter produrre legittime lagnanze contro un Ufficiale, che abbia autorità, o comando su di lui, sarà tenuto di

Che attentassero alla vita, e all'onore de' Superiori con tradimento, o altro modo infame; o commetteressero altri delitti atroci disonoranti.

Metodo come gli Uffiziali possono produrre le doglianze contro i loro Superi.

riori: e pene di quelli, che producono lagnanze insufficienti.

rappresentargliele in termini decenti, e proprj; e quando-questo Ufiziale non istimasse tenerne conto, quegli-rispettosamente lo preverrà dell'intenzione, in cui è, di far giugnere le sue doglianze al Capo del Corpo, se entrambi trovansi sotto il comando immediato dello stesso Capo; al Brigadiere, se dovrà dolersi del suo Colonnello, o Comandante; all' Ispettore, o al Comandante delle Armi, secondo la natura degli affari, se dovesse lagnarsi del suo Brigadiere; all' Ispettore *in capite*, se dovesse lagnarsi del suo Ispettore; ed al Ministro della Guerra, se le doglianze fossero dirette contro l' Ispettore *in capite*, o Comandante delle Armi, dimandando formale giudizio, se il caso lo richiede. Niuno Ufiziale di un grado superiore, o che abbia il comando, e l'autorità sopra di un altro, potrà impedire a quello di un grado inferiore, o a lui subordinato, di prendere un tal indirizzo per produrre le sue ragioni: nè potrà dispensarsi dal sottoscrivere il memoriale contenente la lagnanza da esporli o al Capo del Corpo, o al Brigadiere, o all' Ispettore, o all' Ispettore *in capite*, o al Comandante delle Armi, o al Ministro della Guerra, senza prima consegnare all' Ufiziale inferiore un foglio da lui sottoscritto, ove spieghi il motivo del suo rifiuto: il qual foglio sarà quest' Ufiziale in obbligo di presentare, col suo memoriale, al Soggetto, che dovrà giudicare se tale lagnanza sia fondata. Se però la lagnanza dell' Ufiziale sarà conosciuta patentemente ingiusta, o senza fon-

fondamento; allora non gli verrà concesso neppure il formale giudizio dimandato; ma farà egli condannato ad una pena doppia di quella, con cui l'avrà punito quel Superiore, del quale siasi querelato.

**ART. XX.** Proibiamo espressamente ad ogni Ufiziale, di qualsivoglia grado siasi, di lamentarsi pubblicamente, ed indecentemente del suo Superiore, del suo Comandante, o di qualunque altro Ufiziale, a cui trovisi subordinato, per gli ordini, che ne avesse avuti, o pe' gastighi, co' quali fosse stato punito; e di tener de' discorsi, che potessero tendere ad attaccare, o direttamente, o indirettamente, quell' autorità, che Noi vogliamo che ogni Ufiziale Comandante abbia sopra i suoi Subordinati; o de' discorsi diretti ad indebolire la subordinazione, e l'ubbidienza, che vogliamo essere loro dovuta non meno in questa, che in ogni altra occasione; sotto pena agli Ufiziali di essere, ristretti in Castello per più, o meno tempo, ed anche di esser cassati, a proporzione della natura, e della circostanza de' profferiti discorsi.

**ART. XXI.** Se accadesse che qualche Ufiziale fosse in circostanza di produrre delle legittime doglianze contra un Ufiziale, di qualsivoglia grado, di diverso Reggimento o al Brigadiere della Brigata, o all' Ispettore, o all' Ispettore *in capite*, o al Comandante della Piazza, ove si trovasse di Guernigione, o a quello della Provincia, o al Comandante dell' Esercito,

Pena contro gli Ufiziali, che si lamentassero pubblicamente, ed indecentemente contro i Superiori.

Come gli Ufiziali possono produrre doglianze contro altri Ufiziali di diversi Reggimenti.

ed

ed anche al Ministro della Guerra; dovrà egli preventivamente dirigersi al Comandante del suo Reggimento, o del Corpo, dove si ritrovi, il qual Comandante gl'indicherà la condotta, che dovrà tenere.

Pene contro gli Uffiziali, che producessero lagnanze, o accuse maliziose, e senza prove.

ART. XXII. Se un Uffiziale producesse doglianze, o accuse maliziose, e senza prove almeno apparenti, contro di un altro Uffiziale, e questi risultasse innocente; l'accusatore farà castigato con tre mesi di Castello, se l'accusato gli è eguale, o inferiore di grado; e con dieci mesi, se gli è superiore.

Superiori, che anno il dritto di convocar l'Assemblea de' Corpi, e come.

ART. XXIII. I soli Colonnelli, o Comandanti naturali de' Corpi avranno il dritto di convocare l'Assemblea de' Corpi. Tali Superiori, se sono assenti, ma non fuori del Regno, la faranno convocare ordinandola in iscritto al Comandanti accidentali. Questi in tale assenza potranno anche da se soli farne la convocazione, precedente permissione da chiedersi ad essi Colonnelli, o Comandanti naturali, i quali dovranno darla con ordine in iscritto: ed i detti Comandanti accidentali nell'uno, e nell'altro caso non potranno trattarvi altro che quanto si contiene negli accennati ordini scritti. Se poi i Colonnelli, o Comandanti naturali sono assenti fuori del Regno, o si trovi vacante il Corpo; allora i Comandanti accidentali non avranno obbligo di chiedere l'indicata permissione. Similmente i Comandanti dell'Esercito, i Comandanti Generali delle Arme, quei di Divisione, quei di Provincia, e quei di Piazza, l'Ispettore *in capite*, gl'Ispettori particolari, e i Brigadieri potranno ordina-

dinare l'Assemblea de' Corpi; quando la stimino necessaria; ma dovranno sempre dirigerne l'ordine in iscritto, contenente quel che avrà da trattarvisi, al Colonnello, o Comandante naturale, o, in assenza, al Comandante accidentale presente al Corpo; il qual Comandante accidentale allora non farà in obbligo di dimandarne la permissione al Colonnello, o Comandante naturale assente. Questi Colonnelli, o Comandanti naturali, e gli accidentali non potranno, sotto qualunque pretesto, ricusare di ubbidire gli ordini dati loro sull'assunto da' mentovati Superiori: ma se trovassero che il motivo della convocazione dell'Assemblea, o gli oggetti da trattarvisi fossero contrari al Nostro Real Servizio, o alle Ordinanze; in tal caso dovranno renderne conto sul momento direttamente a Noi per via del Ministro della Guerra. Indipendentemente dalle cose suddette permettiamo a qualunque Comandante accidentale di Corpo di unire in sua casa, senza la permissione del Colonnello, o Comandante naturale assente dentro Regno, quel numero di Ufiziali, che sembreragli opportuno, ed anche l'intero Corpo, per dargli parte degli ordini ricevuti, o darne altri, che non istimasse conveniente di far pubblicare all'Ordine del Corpo, relativi alla condotta personale di ciascuno de' Subordinati, ed al Nostro Real Servizio: ma non potrà esso Comandante in questa unione farvi discutere alcuna cosa, nè prendere delle risoluzioni; non dovendo l'unione servirgli ad altro che per comuni-

Rappresentanze degli  
Uffiziali sottoscritte  
da' Comandanti de'  
Corpi. Pene pe' con-  
traventori.

municare agli Uffiziali subordinati gli ordini suddetti.

ART. XXIV. Non sarà ricevuta alcuna rappresentanza, nè alcuna memoria particolare, quando non sia sottoscritta dall' Uffiziale, che comanda il Corpo, anche allorchè contenesse doglianze contro di lui medesimo. E regolando Noi, come abbiam fatto, il modo, che debba tenere ogni Uffiziale per far giugnere in particolare le sue doglianze, o le sue fondate rappresentanze, di qualunque natura siano; intendiamo che in niun caso, nè sotto qualsivoglia pretesto più Uffiziali di un Reggimento possano sottoscrivere in comune una memoria, o una rappresentanza, che non sia antecedentemente autorizzata dalla firma del Capo, o di chi comanda il Reggimento; sotto pena a coloro, che avranno sottoscritta la memoria, il foglio, o la rappresentanza, di tre mesi di Castello, ed a que', che ne saranno stati gl' istigatori, di un anno di Castello, e, secondo le circostanze più, o meno aggravanti; anche della perdita dell' impiego, e della cassazione.

1. Proibiamo sotto le pene stesse qualunque clandestina unione in iscritto per parte degli Uffiziali delle Nostre Reali Truppe., anche se non avesse avuto effetto; e l' oggetto, per cui fosse stata formata, non avesse prodotta alcuna conseguenza, o esecuzione.

Lo stesso.

ART. XXV. Le Memorie, che conterranno le dimande degli Uffiziali di un Reggimento, di qualunque grado essi siano, per gli avanzamenti; o per qua-

qualunque grazia , di cui credonfi meritevoli , dovranno esser sempre autorizzate dalla firma del Colonnello , o del Comandante del Reggimento stesso ; ed i Brigadieri , e gl' Ispettori non ne ammetteranno quando non siano accompagnate da tal formalità ; purchè non vi concorrano forti ragioni , di cui ne renderanno conto nello spedirle regolarmente al Ministro di Guerra .

ART. XXVI. Proibiamo espressamente a qualsivoglia Ufiziale Comandante delle Nostre Reali Truppe , di arrogarsi il dritto di farsi la giustizia di propria aautorità licenziando un Ufiziale da un Corpo , anche quando lo stimasse indegno di continuare a servire . In conseguenza di ciò dichiariamo che conducendosi qualche Ufiziale tanto male , da non esser più sofferto in un Corpo , potrà in particolare ciascun Ufiziale istruire il Colonnello de' fatti , che sono a sua cognizione . Se il Colonnello si trovasse assente , dovrà farsi il rapporto a chi comanderà il Corpo ; e questo Comandante ne informerà subito il Colonnello , purchè il medesimo non si trovi fuori de' Reali Dominj ; il quale dovrà istruirne con egual sollecitudine il Brigadiere della Brigata ; costui l' Ispettore ; dal quale se ne darà parte all' Ispettore *in capite* , che ne ragguaglierà il Ministro della Guerra : e in caso di rifiuto , o di negligenza dal canto del Colonnello , avrà in particolare ciascun Ufiziale il dritto d' istruirne il Brigadiere , ed anche l' Ispettore , quando non si fosse nominato il Comandante della

Bri-

I Comandanti delle Truppe non possono da se licenziare un Ufiziale. Ciascun Ufiziale può riferire la cattiva condotta di un altro , quando questi non venga più sofferto in un Corpo.

Brigata. Nel caso poi che ancor essi rifiutassero, o trascurassero di dare sfogo alle rappresentanze dei mentovati Uffiziali, permettiamo a' medesimi di far pervenire le loro rappresentanze, nel modo sopra prescritto, all' Ispettore *in capite*, ed anche al Ministro della Guerra, il quale, sul conto, che se n' esigerà, e sulla verificazion de' fatti, proporrà il tutto a Noi, che, stimandolo a proposito, ne rimetteremo la cognizione giudiziaria al Giudice competente.

Pene contro gli Uffiziali, cospirati ad espellere dal Corpo qualche loro Compagno.

ART. XXVII. Dichiariamo conseguentemente che si punirà con severo castigo qualsivoglia unione, o concerto, tanto se sia della maggior parte degli Uffiziali di un Reggimento, quanto se fosse solamente di taluni di essi, che tendesse ad espellere alcuno de' Compagni, o a ricusare di far Servizio insieme con quello, per qualunque ragione ciò si facesse: riferbandoci di dar gli ordini per iscoprir coloro, che fossero stati gli autori di tale unione, acciocchè sianq' essi licenziati dal Nostro Real Servizio, aggiugnendovi un castigo proporzionato alla maggiore, o minore gravezza del loro delitto.

Che formassero unione per disubbidire ai Superiori in cose di Real Servizio; o questa servisse di esempio agli altri.

ART. XXVIII. Similmente vogliamo che in qualunque altro caso, in cui un Uffiziale formasse unione per disubbidire ai Superiori in cose di Real Servizio, o questa servisse di esempio, e di pretesto per indurre altri a consimile misfatto; il detto Uffiziale sia cassato, e ristretto in Castello per più, o meno tempo; o degradato dalla Milizia, e dalla Nobiltà, e dichiarato incapace per sempre di essere al

No-

Nostro Real Servizio ; o anche castigato con pene capitali , se la natura , le circostanze , e l'importanza del caso lo richiedessero . In quanto poi ai complici del citato delitto , comandiamo che i medesimi soffrano la sospensione d'impiego , e il Castello , o la cassazione , o altre pene più severe , a misura della maggiore , o minor parte avuta nella suddetta unione , e della gravità dell'affare .

**ART. XXIX.** Ordiniamo che ogni Ufiziale , il quale tenesse pubblicamente de' discorsi sediziosi contro l'ordine stabilito , contro la disciplina , o contro il Servizio ; la prima volta soffra sei mesi di Castello ; la seconda sia privato d'impiego ; e quando simili discorsi potessero gravemente interessare il buon ordine , e la disciplina dell'Esercito , o della Guernigione in tempo di guerra , sia con infamia cassato alla testa del Reggimento , venga ristretto in Castello per più , o meno tempo , ed alcune volte punito di pena capitale , ove il caso lo ricerchi .

che tenessero pubblicamente discorsi sediziosi contro dell'ordine stabilito , della disciplina , o del Servizio .

**ART. XXX.** Qualsivoglia Ufiziale , convinto di aver ordita una cospirazione tendente alla disubbidienza , o ad una formale sollevazione , tanto contro la sicurezza delle Nostre Piazze , e de' Nostri Dominj , del governo , e della disciplina delle Piazze , de' Campi , e delle Armate ; quanto contro la subordinazione , e la disciplina interna de' Corpi , o contro l'autorità , l'onore , o la vita de' Comandanti delle Nostre Armate , di quei delle Nostre Provincie , o delle Piazze , o de' Capi delle Nostre

che ordissero cospirazione tendente a disubbidienza , o sollevazione contro la sicurezza , il governo , e la disciplina delle Piazze , de' Reali Dominj , del Campo , o dell'Armata ; e contro la subordinazione , e disciplina de' Corpi , o contro l'autorità , l'onore , o la vita de' Comandanti .

Bri-

Brigate, o de' Nostri Reggimenti, o Corpi; farà, secondo le circostanze, rinchiuso in Castello per dieci, venti, o trent'anni, cassato, degradato dalla Milizia, e dalla Nobiltà, dichiarato incapace di occupare alcuno impiego Militare, o Politico, e punito anche di morte; se la gravezza del caso lo esigesse.

Che sapessero, e tacessero tali reati; e che ne rimproverassero gli scopritori.

ART. XXXI. Ogni Ufiziale, che avesse avuto notizia di qualche radunanza, congiura, o risoluzione presa da' suoi compagni, o dagli Ufiziali della Guernigione, o dell' Esercito, ov' egli si trova, diretta alla disubbidienza, o alla sollevazione, e per debolezza, per un falso punto di onore, per leggerezza, o per malizia trascurasse d'impedirla, potendolo fare, o di avvertirne il Comandante dell' Esercito, della Piazza, o del suo Reggimento; vogliamo che sia soggetto alla stessa pena, come se fosse partecipe del delitto: ordinando intanto a' Tribunali Militari, incaricati di giudicare i colpevoli di un così grave delitto, le cui conseguenze potrebbero essere tanto funeste, di procedere con tutto il rigore, e senza badare al rango, ed alla dignità, contro ogni Ufiziale, il quale in menoma guisa facesse de' rimproveri ad un altro Ufiziale, che, a tenore di quanto abbiám prescritto, avesse scoperto, e manifestato al suo immediato Superiore, o al Comandante del Reggimento, della Brigata, della Divisione, della Provincia, della Piazza, o dell' Esercito, o al Nostro Ministro della Guerra, o a Noi stesso tutto ciò, che avesse potuto interessare il Nostro Real Servizio, il buon ordine, e la disciplina. CA-

CAPITOLO III.

Delitti degli Ufiziali in materia di Peculato.

ART. PRIMO. Qualunque Ufiziale, che produrrà pretensioni indoverose, ed irragionevoli di danajo, o robe contro Militari, o contro Pagani; farà castigato coll'arresto, col Castello, colla sospensione delle sue funzioni, e alle volte colla perdita dell'impiego, secondo la natura, e l'importanza del caso.

Pene contro gli Ufiziali, che producono pretensioni irragionevoli per danajo, o robe.

Che facessero debiti su' loro soldi.

ART. II. Gli Ufiziali, che sopra i loro soldi facessero debiti onesti, e non eccessivi, nelle forme stabilite dalle presenti Ordinanze; non potranno esser costretti a soddisfarli a ragione maggiore del terzo mensuale de' detti soldi.

ART. III. Ogni Ufiziale non potrà contrarre sul suo soldo debiti maggiori della sua paga di un mese; nè, durante la soddisfazione di tali debiti; potrà contrarne altri, che uniti ai primi oltrepassassero la detta paga; sotto pena di un mese di Castello.

Lo stesso.

ART. IV. L'Ufiziale, che avesse positiva necessità di fare sul suo soldo un debito, importante più della sua paga di un mese; potrà farlo soltanto in forza dell'approvazione in iscritto del suo Comandante.

Lo stesso.

ART. V. Se mai un Ufiziale contraesse sul suo soldo un debito maggiore della sua paga di un mese, senza l'approvazione del Comandante; il creditore perderà il credito; e l'Ufiziale, se il debito non sia eccessivo, starà per un mese in Castello. Quando poi l'Ufiziale contraesse con diverse perso-

Lo stesso.

Giurisdiz.

I

ne

ne debiti, i quali uniti insieme oltrepassassero la sua paga di un mese, senza esservi interceduta l'approvazione del Comandante; allora i creditori dovranno esser soddisfatti sul terzo mensuale del soldo di lui; ed egli soffrirà un mese di Castello, come sopra: e se tali debiti siano eccessivi, la restrizione in Castello sarà più lunga; con assegnarglisi soltanto quattro ducati il mese sul suo soldo, cedendo il di più a beneficio de' creditori, purchè i quattro ducati non eccedano i due terzi del soldo; altrimenti avrà luogo la sola ritenzione del terzo.

Lo stesso.

ART. VI. L'Ufiziale, che nascondendo il suo carattere Militare, e non avendo altra rendita che il soldo, contraesse debiti non eccedenti, senza però adoperarvi altri doli, nè altre frodi, o truffe; li pagherà col terzo mensuale del suo soldo, e soffrirà tre mesi di Castello; ma se i debiti siano eccedenti, allora del suo soldo ne avrà soltanto quattro ducati il mese, lascerà il resto a favore de' Creditori, e starà in Castello finchè duri la soddisfazione de' detti debiti; sempre però servata l'eccezione che i quattro ducati non oltrepassino i due terzi del soldo.

Che facessero debiti sopra le loro pensioni, e gli altri loro averi.

ART. VII. Quell' Ufiziale, che, oltre ai soldi, avesse altre pensioni, e rendite proprie, potrà contrarre moderati debiti sopra tali averi, ma non già debiti eccessivi; altrimenti sarà egli posto in Castello con quattro ducati il mese sul suo soldo, e tenutovi finchè col resto, e co' proprj averi vengano ad estinguersi i debiti contratti.

ART.

ART. VIII. Gli Uffiziali, che nel contrarre debiti commetteressero doli, frodi, e truffe, saranno licenziati dal Real Servizio, e tenuti in Castello per due, o più anni, a proporzione del delitto; e dovranno pagare il debito: con somministrarsi loro, durante l'arresto, un carlino il giorno per gli alimenti, qualora non abbiano essi altro modo da sostentarsi. Che se nella detta contrazion de' debiti gli Uffiziali commettevano falsificazione di scritture pubbliche; i medesimi saranno cassati con infamia, e condannati a dieci, o quindici, o venti anni di relegazione, a tenore delle circostanze del reato, col successivo sfratto da' Reali Dominj: pene, che dovranno aver luogo in ogni altro caso, in cui gli Uffiziali falsificassero delle scritture pubbliche.

Che nel contrarre debiti commetteressero doli, frodi, truffe, e falsità; e che in ogni altro incontro commettevano falsità.

ART. IX. Gli Uffiziali, che uegheranno ostinatamente i loro debiti certi, e non contrastabili, saranno tenuti in Castello con quattro ducati il mese de' loro soldi; o col terzo, quando i quattro ducati eccedono due terzi di tali soldi; finchè col resto vengano soddisfatti i detti debiti: e se potessero pagarli cogli altri loro averi, saranno costretti di farlo; ma ciò non ostante staranno in Castello almeno per un mese.

Che ostinatamente negassero i loro debiti certi, e non contrastabili.

ART. X. Quell' Uffiziale, che colla sua cattiva condotta si riducesse nella necessità di contrarre continui debiti, pe' quali vi fossero de' riclami; non farà conservato al Nostro Real Servizio, ma come inemendabile ne sarà licenziato.

Che colla cattiva condotta contraccettasse continui debiti, per cui vi fossero de' ricorsi.

Che ledessero gl'interessi de' loro Superiori, Compagni, o Inferiori.

ART. XI. Ogni Ufiziale, che abbia leso gl'interessi de' suoi Superiori, Compagni, o Inferiori, appropriandosi ciò, che a loro spettava; o che spendendo, dissipando, e profondendo avesse alienato il danajo, e gli averi da quelli affidatigli; sarà licenziato dal Servizio, e dovrà rifarcire co' proprj averi il danno cagionato.

Che con frode, e malizia si fossero insinuati nell'amicizia di taluno, prevalendosene per ispogliarlo delle sostanze.

ART. XII. Sarà cassato, e castigato con tre anni di Castello qualsivoglia Ufiziale, il quale per frode, o con malizia si fosse insinuato nella intrinsechezza di qualche persona Pagana, o Militare, e se ne fosse prevaluto per ispogliarla di una porzione delle sostanze in danajo, o in roba.

Che rivolgessero in uso proprio il danajo del Regio Erario, o del Reggimento.

ART. XIII. Sarà cassato con infamia, e ristretto in Castello per venti anni quell'Ufiziale, che rivolgerà in uso proprio il danajo del Nostro Real Erario, o del Reggimento, che gli sarà affidato.

Che soffrirono tali abusi, senza rivelarli.

ART. XIV. Sarà cassato, e condannato a dieci anni di Castello l'Ufiziale, che o per connivenza, o per debolezza avrà sofferto, senza rivelarlo, che i suoi Compagni di amministrazione, o i suoi Subordinati dissipassero il danajo del Nostro Real Erario, o del Reggimento.

Che, dopo aver commesso tali mancanze, o sofferto che altri le commettessero, avessero rifarcito il danno.

ART. XV. Sarà licenziato dal Servizio, e ristretto per un anno in Castello quell'Ufiziale, che, dopo di aver egli o male amministrato, o sofferto che lo facessero gli altri suoi Compagni di amministrazione, o i suoi Subordinati, rimborsasse de' beni proprj quel danno, che si fosse cagionato al Nostro Real Erario, o al Reggimento.

ART.

ART. XVI. Sarà posto in Castello per più, o meno tempo, secondo le circostanze; e la gravezza del delitto, quell' Ufiziale, che, incumbenzato da Noi, o dal suo Superiore di qualche amministrazione, n' esigesse illeciti profitti.

Ch' esigessero illeciti profitti da una commissione.

ART. XVII. Ogni Ufiziale, che commettesse delitto di contrabbando, importante pena afflittiva di corpo, o vi prestasse ajuto; sarà licenziato dal Nostro Real Servizio, e soffrirà il Castello pel tempo proporzionato alle circostanze, oltre alla corrispondente pena pecuniaria: ma s' egli di persona con mano armata eseguisse i detti contrabbandi, allora sarà cassato, e, secondo il caso, condannato a diece, o più anni di Castello, o rilegazione, colla confiscazione de' beni.

Che commettessero contrabbandi.

ART. XVIII. L' Ufiziale, che fosse reo di concussione in paese amico, o nemico, sarà cassato con infamia, e condannato a diece anni di Castello.

Che fossero rei di concussione.

ART. XIX. E quell' Ufiziale, che fosse reo di rapina; o di furto di strada pubblica in campagna; o di furti ne' luoghi abitati in campagna; o di ricatto; o di furti di strada pubblica, commessi con violenza in questa Capitale, o ne' suoi Borghi, eseguendo tali reati da se stesso, o facendogli eseguire con ordine, o consenso suo; o che fosse reo di aver ricettato, ed ajutato Scorritori, Banditi, o Fuorgiudicati; sarà degradato dalla Milizia, e condannato alla pena capitale pe' citati furti, e ricatti, e per la rapina: ma per la ricettazione, e l' ajuto sarà de-

Di rapina; o di furto di strada pubblica in campagna; o di furti ne' luoghi abitati in campagna; o di ricatto; o di furti di strada pubblica, commessi con violenza in Napoli, e ne' suoi Borghi; o di ricettazione.

gradato, e rilegato venti anni in un' Isola.

Che commetteressero  
delitti nelle Riviste.

ART. XX. Qualunque Comandante di Corpo, o di Distaccamento, se ordina, o consente, che nel Corpo, o Distaccamento di suo comando sia passato in Rivista di Commissario, o in altra Rivista, producente paga, un Ufiziale, o Basso-Ufiziale, o Soldato, senza essere effettivamente accettato, artolato, o ingaggiato in tal Truppa; farà posto, e tenuto in Castello pel tempo corrispondente alle circostanze; e sarà sospeso del suo comando, o anche privato d'impiego, se il caso lo richiede: e l' Ufiziale complice soffrirà il Castello, la sospensione, ed anche la privazione dell' impiego, occorrendo.

Lo stesso.

ART. XXI. Saranno puniti colle pene indicate nel precedente Articolo i Comandanti di Truppe, o di Distaccamenti di Cavalleria, e gli altri Ufiziali, che o facessero passar Rivista, o dare il foraggio a Nostre spese a Cavalli, che non fossero del detto Corpo: ed anche quegli Ufiziali di Cavalleria, e di Fanteria, i quali prendessero, o si facessero pagare il foraggio a Nostro conto per Cavalli, che non avessero.

Lo stesso.

ART. XXII. Non si potranno presentare nelle Riviste di Commissario degli Squadroni della Cavalleria, ed in ogni altra occasione Cavalli, che appartenessero al Capitano, e agli Ufiziali; o che fossero stati prestati da qualche altra persona: nè si potranno sotto alcun pretesto introdurre Cavalli, appartenenti agli Squadroni, nell' equipaggio particolare

lare di alcun Ufiziale, o di altro qualunque; poichè faranno castigati colle pene dette nell'Articolo XIII. quegli Ufiziali, che commetteressero, tollerassero, o permettessero tali abusi.

ART. XXIII. Sotto le stesse pene annunciate nell'Articolo XIII., non potrà alcun Comandante di Corpo, o di Distaccamento ammettere nella Truppa di suo comando Soldato, o Basso-Ufiziale, che non faccia il suo Servizio, o non sia impiegato come operaio pel Servizio del Reggimento: nè permetterà che i servitori suoi, o di altri siano impiegati come Soldati; nè che alcuno adoperi Soldati per servitori, salvo ne' casi, ne' quali le Nostre Ordinanze potranno permetterlo in appresso.

Che ammettessero ne' Corpi Soldati, o Bassi-Ufiziali senza far servizio, o senza esser addetti da Operai: e che impiegassero i Soldati per Servitori, e vice versa.

ART. XXIV. Quel Comandante di Corpo, il quale soffrirà che si faccia torto al Soldato nella paga, o nell' avere, di qualunque genere questo sia, senz' apporvi rimedio, nè produrne le sue lagnanze a chi spetta; sarà sospeso del comando, ristretto in Castello, ed anche cassato, se la sua negligenza, o connivenza fosse durata lungo tempo. Quell'Ufiziale poi, che per suo profitto si riterrà il rancio, il pane, parte del vestiario, o altro, spettante al Soldato; sarà cassato (precedente il rimborso dell'ingiusto profitto) e, secondo le circostanze, anche con infamia, e colla condanna di diece, o più anni di Castello.

Che soffrissero farsi torto, o lo facessero ai Soldati nella paga, e negli averi.

ART. XXV. Se per negligenza, pigrizia, o trascuraggine i Consigli di amministrazione de' Reggimenti non prendessero la cura necessaria degli inter-

Contro i Consigli di Amministrazione de' Reggimenti, che mancalero al dovere.

ressi de' medesimi, e se contraessero debiti, o non potessero render conto esatto del danajo, che loro è stato confidato; tutti i Membri di tali Consigli verranno privati del soprassoldo, finchè abbiano pagata la somma mancante, o male impiegata: se poi vi si trovasse della frode, faranno cassati, e ristretti in Castello, siccome prescrivono gli Articoli V., e VI., col sequestro de' loro beni; il cui prezzo s'invertirà per rimborsare la Cassa del rispettivo Reggimento della frode fatta.

Contro gli Uffiziali, che commetteressero furti.

ART. XXVI. L'Uffiziale, che commettesse qualunque furto non qualificato, sarà cassato con infamia. Se poi nel furto vi concorressero le circostanze di domestico, o di furto commesso con chiavi adulterine; oltre alla cassazione con infamia, si aggiungerà la pena di diece, o più anni di rilegazione, secondo i casi.

Che fossero rei di falsificazione di monete.

ART. XXVII. Ogni Uffiziale, che fosse reo di falsificazione di monete, sarà cassato con infamia, e condannato a venti anni di rilegazione, col successivo sfratto da' Reali Dominj.

Che in Campagna, in Marcia, ne' Quartieri, o nelle Guernigioni prendessero, più del bisognevole, e dello stabilito, i foraggi, e i viveri.

ART. XXVIII. Nel tempo che in Campagna, in Marcia, ne' Quartieri, o nelle Guernigioni (così in Paesi amici; come nemici) si permette alla Truppa di provvedersi de' foraggi pe' Cavalli, e delle legna, de' legumi, o di altro per uso di essa; non potranno gli Uffiziali prenderne più del bisognevole, e dello stabilito, sotto pena di sei mesi di Castello, con dover subito rifare il danno cagionato.

ART.

ART. XXIX. Ogni Ufiziale, che con violenza obbligasse il Padrone della casa, dov' egli alloggia, a somministrargli più di quello, che stabiliscono le Ordinanze, o che volontariamente ne malmenasse, rompesse, o distruggesse i mobili, e le provvvisioni domestiche; soffrirà tre mesi di Castello, ed all'istante rimborserà il danno arrecato, Ma se egli si avvanzasse a commettere furti nel suddetto luogo, subirà le pene stabilite pe' furti.

Che con violenza prendessero da' Padroni di Casa più di quello prefisso dalle Ordinanze; o ne malmenassero, e distruggessero i mobili, e le provvvisioni domestiche.

#### CAPITOLO IV.

##### *Delitti degli Ufiziali in materia di violenza.*

ART. PRIMO. Quell' Ufiziale, che terrà discorsi ingiusti, o offensivi contro i proprj Compagni; soffrirà più, o meno tempo di Castello, e sarà anche cassato, se le circostanze, la natura, ed. motivi de' discorsi tenuti lo richiederanno.

Pene contro gli Ufiziali, che tenessero discorsi ingiusti, ed offensivi contro i proprj Compagni.

ART. II. L' Ufiziale, che con malignità, falsità, e con intenzione di nuocere calunniasse qualche Ufiziale, o persona dell' Ordine Pagano; soffrirà dieci anni di Castello, e farà precedentemene cassato: ma se il calunniato è Ufizial Superiore, soffrirà quindici anni di Castello, okre alla cassazione.

Che calunniassero altri.

ART. III. L' Ufiziale, che senza essere gravemente provocato, o senza avere il motivo di essere stato trasportato da zelo pel Real Servizio, insulterà con parole ingiuriose, e lesive dell' onore, e della delicatezza, taluno de' suoi compagni, o qualche per-

Che insultassero i loro Compagni, o qualche persona di considerazione dell' Ordine Civile.

persona di considerazione dell' Ordine Civile; sarà cassato, e posto in Castello per dieci anni. Ma quando vi concorresse la circostanza della grave provocazione, e del zelo pel Real Servizio; se ne farà rapporto al Ministro della Guerra pel canale corrispondente, onde darli da Noi le dovute provvidenze.

Che col bastone, o colla mano minacciasse, o percuotesse i suddetti.

ART. IV. L' Ufiziale, che minaccerà col bastone, o colla mano qualche Compagno, o qualche persona di considerazione dell' Ordine Civile, sarà cassato, e soffrirà dieci anni di Castello; ma, se giugnerà a percuoterlo; oltre alla cassazione, sarà relegato in un' Isola per venti anni.

Che pubblicamente provocasse a duello Ufiziali (che non sono suoi Superiori) o persone dell' Ordine Civile; o che intimati a dividersi dal duello, ricusasse.

ART. V. L' Ufiziale, che provocherà pubblicamente un altro Ufiziale (che non è suo Superiore) o qualche persona dell' Ordine Civile per battersi in duello; sarà ristretto in Castello per più, o meno tempo, ed anche cassato, quando le circostanze, ed i motivi, che anno accompagnato questo atto di violenza, lo esigessero. Le stesse pene soffriranno quegli Ufiziali, che battendosi in quello, ed intimati in Nostro Nome da altro Ufiziale, Basso-Ufiziale, o Soldato, vestiti in uniforme, e dividersi, continuassero l' attacco, e si ferissero: ma se dal duello ne risultasse la morte; allora l' uccisore sarà punito colle pene stabilite per gli omicidj, secondo i varj casi.

Che portassero arme proibite.

ART. VI. Gli Ufiziali, che portassero arme proibite, soffriranno un anno di Castello; ed in caso di recidiva saranno privati del loro impiego.

ART.

ART. VII. Ogni Ufiziale, che commettesse omicidio volontario, o premeditato, farà condannato alla pena capitale: ma se commettesse omicidio con tradimento, o prodizione, o con vantaggio, o con furto, o commettesse assassinio, o uccidesse taluno con veleno; farà degradato, e impiccato. Le stesse pene soffrirà l'Ufiziale, che inducesse altri ad eseguire tutti questi delitti. Se poi le ferite fatte ne' suddetti casi, e il veleno propinato non producessero morte negli offesi; allora l'Ufiziale delinquente farà cassato con infamia, e condannato a venticinque anni di rilegazione.

Che commettere omicid., o ferite, o assassinj.

ART. VIII. L'Ufiziale, che in rissa, essendo egli il principale autore di questa, uccide alcuno con arme proibite, farà cassato, e condannato a venti anni di rilegazione: se non è autor della rissa, soffrirà dieci anni di Castello, colla privazione del suo impiego: ma se l'omicidio accadesse con arme non proibite, allora il reo nel primo caso subirà la pena della privazione dell'impiego, e di dieci anni di Castello; e nel secondo caso la pena di soli cinque anni di Castello, colla perdita della sua antichità per egual tempo.

Lo stesso.

ART. IX. Quell'Ufiziale, che uccide, o ferisce gravemente altri negli stretti termini di natural difesa, da contestarsi con pruova pienissima, ed evidente; starà uno, due, o tre mesi in Castello, secondo le circostanze, per evitarli i disordini colle Parti offese: mancando tal qualità di pruova, farà

Lo stesso.

fog-

soggetto alle pene stabilite per le ferite , e per gli omicidj in rissa .

Lo stesso.

ART. X. L' Ufiziale autor della rissa , il quale in questa ferisce altri gravemente con arme proibite , sarà privato del suo impiego , e starà diece anni in Castello : se le arme non siano proibite , vi starà quattro anni , colla perdita dell' antichità per egual tempo : ma se le ferite fossero lievi , nel primo caso soffrirà due anni di Castello , colla privazione del suo impiego ; e nel secondo due anni , con perdere la sua antichità di tal tempo . Che se l' Ufizial feritore non è autor della rissa , allora subirà egli la pena di tre , fino a cinque anni di Castello , secondo la gravità , o levità delle ferite , qualora queste siano state fatte con' arme non proibite : ma se vi concorra la qualità delle arme proibite , allora egli sarà privato d' impiego , e soffrirà un anno , o più di Castello , a tenore delle circostanze .

Lo stesso.

ART. XI. Le pene indicate ne' precedenti Articoli non si minoreranno , quantunque per errore fosse stata uccisa , o ferita una persona diversa da quella , che si era presa di mira dal reo .

Lo stesso.

ART. XII. Le stesse pene saranno aumentate , anche con esacerbazione , se gli offesi fossero Ufiziali Superiori , o si fossero ritrovati in atto esercitando le funzioni de' loro impieghi , o se vi si fosse aggiunta sevizia da parte de' rei , o se vi concorressero altre circostanze aggravanti , di cui si fa menzione in questa Ordinanza , relative al luogo , e al tempo de' commessi delitti .

ART.

ART. XIII. G<sup>l</sup> Intendenti dell' Esercito di Terra, e di Mare, ed i Commissarj Ordinatori, e di Guerra faranno compresi sotto la denominazione di Ufiziali, o di Compagni di Ufiziali, tanto pe' delitti, che potranno essi commettere, quanto per quelli, che potranno essere commessi contro di loro: essendo Nostra volontà che vengano rispettati nelle loro funzioni come Ufiziali, che siano di Servizio; e dichiarando ch' essi, trovandosi graduati di gradi Militari dell' Esercito, debbano considerarsi come tali graduati, e goderne le onorificenze, senz' averne però il comando, qualora non vi fosse Nostro particolare ordine.

Intendenti, e Commissarj Ordinatori, e di Guerra, considerati come Ufiziali pe' delitti da loro commessi, o che contro di essi si commettesero. E valore delle loro graduazioni.

ART. XIV. Saranno riputate persone di considerazione nell' Ordine Civile, ogni Gentiluomo forestiero, o del paese, ogni Magistrato della Città, o delle Provincie, ogni Governatore, o Magistrato de' Paesi nel corso della sua carica, ogni Sacerdote regolare, o secolare, ogni Gentildonna, ed ogni Negoziante, Mercatante, o Cittadino benefante, i cui costumi, ed averi lo innalzino evidentemente al di sopra della classe del Popolo.

Quali siano le persone di considerazione nell'Ordine Civile.

ART. XV. I Bassi-Ufiziali di actual Servizio, le Sentinelle, le Salvaguardie, i Prevosti, gli Ufiziali de' primarj Tribunali quando sono in funzione, gl' impiegati negli Appalti, e nelle Dogane, e tutte le persone, che pe' Nostri generali, o particolari ordini, o per quei de' Nostri Ministri, de' Generali dell' Armata, o de' Comandanti di Brigata, e di Reggimento è stato prescritto doverli rispettare durante il

Lo stesso: e come si puniscono i delitti commessi dagli Ufiziali contro tali persone.

tem-

tempo che eserciteranno le loro funzioni ; vogliamo che siano riguardati , come se fossero persone da considerarsi nell' Ordine Civile ; ed i delitti , che contro di queste persone faranno commessi dagli Uffiziali , si castigheranno nel modo di sopra indicato .

Violenze degli Uffiziali verso Bassi-Uffiziali , Soldati , e plebe , come punite.

ART. XVI. Ogni violenza commessa dagli Uffiziali verso i Bassi-Uffiziali , o Soldati , e contro qualsivisa persona , anche della classe la più inferiore del popolo , farà punita secondo le circostanze .

Similmente per le ingiurie difonoranti , ed offese fatte dagli Uffiziali contro i Bassi-Uffiziali , o Soldati.

ART. XVII. L' Uffiziale , che trasportato dalla vivacità profferisse ingiurie difonoranti contro un Bassi-Uffiziale , o Soldato del proprio , o di altro Reggimento , o Corpo , senza essere stato eccitato a ciò fare da qualche resistenza ostinata , o risposta insolente del Bassi-Uffiziale , o Soldato ; farà tenuto , se l' offeso lo richiede , di fargli pubblicamente delle scuse in presenza del Comandante del Corpo , della Brigata , o della Piazza . Quell' Uffiziale poi , che avesse colpito un Bassi-Uffiziale col bastone , o un Soldato colla mano , o col piede , anche in caso di meritato castigo , non solamente ne farà le scuse al Bassi-Uffiziale , o Soldato ; ma ancora farà messo in arresto per otto giorni , ed inoltre ristremo in Castello , se le circostanze lo richiedono .

E per gli insulti fatti dagli Uffiziali alle Senanelle.

ART. XVIII. Ogni Uffiziale , che colle arme , col bastone , o con altro mezzo insultasse un Soldato in sentinella , salvaguardia , fazione , o vedetta ; farà castato ; ancorchè potesse scusarsi di averlo fatto per trasporto di zelo del Real Servizio .

ART.

*Delitti degli Uffiz. in materia di violenze. Cap. IV. 143*

**ART. XIX.** Gli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, Soldati, e tutti quelli soggetti al Foro Militare per natura, o per accidente, i quali fossero correi, assistenti, fautori, istigatori, ed in generale complici per qualunque titolo ne' delitti, che si descrivono in questa Ordinanza; soffriranno la stessa pena de' rei principali, o minore, a proporzione della maggiore, o minor parte avuta ne' delitti medesimi, e secondo le diverse limitazioni fatte in tale Ordinanza.

Pene contro i Militari istigatori, fautori, o complici ne' delitti.

**ART. XX.** Saranno condannati alla morte dal Foro Militare quei Paesani, o Uffiziali, i quali dolosamente incendiassero Quartieri, Magazzini di viveri, e di guerra, ed altri edifizj, e luoghi Militari. E generalmente soffriranno la stessa pena gli Uffiziali, che con dolo incendiassero seminati, boschi, case, e qualunque altro luogo abitato.

Contro gli Uffiziali, e Pagani incendiarj.

**ART. XXI.** L' Uffiziale, che a mano armata violentasse nell' onore, o rapisse donna con effetto, o senza; sarà cassato, e rilegato in vita: se la violenza, o il ratto si fosse commesso senz' arme, e senza effetto, sarà cassato, e soffrirà quattro anni di Castello: ma se in tali assalti senz' arme, e senza effetto si fosse cagionato male grave sulla persona della donna, la pena del Castello sarà aumentata a dieci, ed anche fino a venti anni di rilegazione, a misura del danno inferito.

Contro gli Uffiziali rei di ratto, e violenze in persona di donne.

**ART. XXII.** Gli Uffiziali, che fanno insulti, o violenze ai Governanti delle Università, ed agl' Incaricati delle Gabelle, e Dogane; saranno ristretti per

Che facessero insulti, o violenze ai Governanti delle Università, ed agl' Incaricati delle Gabelle, e Dogane.

per due, o più anni in Castello, a misura delle circostanze dell'ecceffo, colla perdita dell'antichità per egual tempo.

Ed si Ministri, ed  
Esecutori della Giu-  
stizia Ordinaria.

ART. XXIII. Gli Ufiziali, che insultassero i Ministri, o gli Esecutori della Giustizia Ordinaria in atto che costoro esercitano il proprio impiego; faranno ristretti in Castello per più, o meno tempo, ed anche cassati, se gl'insulti fossero gravi relativamente agl'insultati.

## CAPITOLO V.

*Delitti degli Ufiziali in materia di costumi,  
e di condotta.*

Pene contro gli U-  
fiziali irreligiosi, e  
scandalosi ne discorsi.

ART. PRIMO. **O**Gni Ufiziale, che affetterà di essere irreligioso, o che co' suoi discorsi cagionerà pubblico scandalo; farà la prima volta ristretto in Castello per uno, o più mesi, a proporzione delle circostanze, e del maggiore, o minore scandalo cagionato; e se fosse recidivo, verrà licenziato dal Servizio. Ordiniamo intanto che tutt' i Superiori Militari di qualsivoglia classe debbano colla massima esattezza affolutamente invigilare che i loro Subordinati non si avanzino a dispregiare, o a ledere in minima parte con fatti, o con parole, o con altro modo qualunque la nostra Santa Religione Cattolica; volendo Noi che diano essi il vero esempio della necessaria loro maniera di pensare in questo essenziale assunto: e dichiariamo che tali Superiori, in  
caso

caso di contravvenzione dal proprio canto a così importante prescrizione, ne faranno strettamente responsabili a Noi, che li faremo punire con esemplarità a misura delle circostanze.

ART. II. Quell' Ufiziale, la cui condotta sia pubblicamente scandalosa, o che mantenga presso di se donna prostituta; farà la prima volta ristretto in Castello per più, o meno tempo, a misura delle circostanze; e se ricadrà nel fallo stesso, farà licenziato dal Servizio.

Che tenessero condotta pubblicamente scandalosa.

ART. III. Sebbene per la proibizione, che vi è nell' Esercito, e nelle Guernigioni, i giuochi di azzardo siano stati finora trattati con pene in certo modo rigorose: tuttavolta però derogando Noi a dette pene, in quanto ai Militari, ed all' incontro considerando che non solamente i giuochi di azzardo, ma ben anche quei di Società, eseguiti in grosse somme, possono rovinar la fortuna degli Ufiziali; vogliamo che continui nel suo rigore la proibizione de' giuochi di azzardo, e siano anche vietati quei di Società esorbitanti; con pena, al trasgressore, di un mese di restrizione in Castello per la prima volta; di sei mesi per la seconda; e della perdita dell' impiego, se vi farà sorpreso per la terza volta.

Che giuocassero.

ART. IV. Ogni Ufiziale, che contraesse l'abito di ubbriacarsi, nè si emendasse alle replicate ammonizioni de' Superiori; farà cassato dal Servizio.

Che contraessero l'abito di ubbriacarsi.

ART. V. L' Ufiziale, che fosse liquidato reo del detestabile vizio nefando, farà licenziato dal Servizio.

Che fossero rei di vizio nefando.

*Giurisdiz.*

**K**

zio;

zio ; e soffrirà quattro anni di rilegazione , col divieto di più ascendere a cariche Militari , o Politiche .

Carlino diario per gli Uffiziali condannati , a cui manchi il modo da vivere .

ART. VI. Ogni Uffiziale , che condannato a pene di Castello , o Rilegazione non avesse modo da vivere ; riceverà di Real conto dal Fondo del Ramo Militare , durante la condanna , un carlino al giorno per suo sostentamento .

## C A P I T O L O VI.

### *Doveri degli Uffiziali Comandanti verso i loro Inferiori .*

I Comandanti de' Corpi debbono sostenere con fermezza la loro autorità . Pene pe' contravventori .

ART. PRIMO. ORDINIAMO espressamente ad ogni Capo , e Comandante de' Corpi , di sostenere colla maggior fermezza l'autorità loro confidata sugli Uffiziali ad essi subordinati . Ci riserbiamo di esiger conto da coloro , che per una punibile condiscendenza trascurassero l'adempimento di questa parte essenziale del proprio dovere ; e dichiariamo che sarà punito colla sospensione , ed anche colla privazione dell'impiego ogni Superiore , per la cui provata negligenza dell'autorità affidatagli si fosse indebolita la subordinazione degli Uffiziali , che servono sotto il suo comando .

Pene contro i Superiori , che celassero , mascherassero , o diminuissero i delitti commessi dagli Inferiori .

ART. II. Ordiniamo inoltre ad ogni Uffiziale Generale , e a chiunque altro rivestito di autorità su di altri Uffiziali , di non celare , mascherare , o diminuire i delitti , che costoro avranno commesso ; altrimenti saranno i trasgressori puniti con severità di

*Doveri de' Comandanti verso gl' Inferiori. Cap. VI. 149*

di tal mancanza, quando pervenga a Nostra notizia; e li dichiariamo inoltre risponsabili in loro proprio, e particolar nome del pregiudizio, che potrebbe cagionarsene al Nostro Real Servizio.

ART. III. Proibiamo a qualsivoglia Capo, o Comandante di qualunque Corpo, di esigere dagli Uffiziali subordinati alcuna cosa contraria alle Reali Ordinanze, ed a' Regolamenti stabiliti nell' Esercito, e nelle Guernigioni: e vogliamo che tali Capi, e Comandanti debbano rispondere per tutte le cose o ingiuste, o irregolari da essi ordinate per difetto di riflessione, o per altro motivo: molto più se non avessero voluto aderire alle rappresntanze, fatte loro, nelle forme prescritte, dagli Uffiziali subordinati; ciò che però non avrà potuto esentar questi dall' eseguire puntualmente, e senza dilazione gli ordini ricevuti, fuori de' casi ecettuati.

I Capi de' Corpi non esigeranno da' Subordinati cose contrarie alle Ordinanze; e risponderanno degli ordini irregolari.

ART. IV. Niun Superiore, o Comandante potrà negare di sottoscrivere, e rimettere a chi si convenga la memoria, che gli sarà presentata da qualche Uffiziale, per ritiro, per congedo, per sollecitar gli avanzamenti, per qualche grazia particolare, per licenza di matrimonio, per Consiglio di Guerra, e per altra simil cosa, quando le ragioni di dimandare siano valevoli, e concordi alle Ordinanze: in caso contrario gli dovrà dare in iscritto i motivi del rifiuto.

Non negheranno di sottoscrivere, ed incamminare i giusti ricorsi degli Uffiziali.

ART. V. Essendo Noi informati che un falso principio di onore, assolutamente discorde da' veri principj

I Superiori non renderanno ragione colle arme agl' Inferiori; e sotto quali pene.

cipj della subordinazione, del buon ordine, e della giustizia, alle volte abbia impegnato gli Ufiziali Generali, o altri ne' gradi superiori, a rendere personalmente ragione degli atti di giustizia, e di severità, che nell'esercizio, e nelle funzioni del loro comando anno dovuto usare verso gli Ufiziali subordinati; e volendo in tutto allontanare abusi tanto opposti non meno all'autorità Militare ( senza di cui non può reggere alcuna disciplina nella Truppa ) che al rispetto dovuto per Nostro sovrano volere a coloro, i quali, incaricati a mantenerla, non debbono in alcun caso esser tenuti di renderne conto a' loro inferiori: perciò proibiamo, sotto pena della restrizione di un anno in qualche Fortezza, o Cittadella, e di essere privati d'impiego, o di non poter per dieci anni esser impiegati nell'esercizio della loro Carica, a tutti gli Ufiziali Generali, Colonnelli, Capi de' Corpi, o Ufiziali di qualsivoglia grado, che tengano, o abbiano avuto autorità, e comando, e che fossero provocati da un Ufiziale ad essi subordinato, di rendergli ragione colle arme alla mano, anche se fosse in un incontro fortuito, per fatti recenti, o antichi, accaduti nell'esercizio delle loro funzioni, immediatamente, o indirettamente a queste relativi, sia, o non sia più sotto il loro comando il detto Ufiziale, o ritrovifi il medesimo ritirato dal Servizio; eccetto il solo caso, quando ciò fosse stato per difendere la propria vita, senz'aver campo di evitare, nè fare arrestare  
l'Uf-

L' Ufiziale provocante per farlo castigare, secondo è stato prescritto nell' Art. XV. e XVI. del Cap. II. di questa Parte II., dove si parla de' delitti degli Ufiziali in materia di subordinazione. Comandiamo perciò loro, sotto pena di un anno di Castello, di dar parte subito al Comandante della Provincia, ed al Ministro di Guerra delle circostanze de' fatti, onde siano date quelle provvidenze, che Noi stimeremo; senzachè il detto Ufiziale Generale, o altri possano dispensarsene, ed essere esenti dagli enunciati gastighi, col pretesto, che la provocazione non abbia avuto effetto.

ART. VI. In quanto ai Colonnelli, Ufiziali Superiori de' Corpi, o altri, che avendo esercitato antecedentemente autorità, o comando, avessero poi lasciato il Nostro Real Servizio, e s' imbatteffero in uno de' casi di sopra specificati; vogliamo che siano essi tenuti in Castello per tanto tempo, per quanto vi farebbero stati, se si fossero trovati al Servizio attuale; privandoli per l' avvenire di tutte le pensioni, del ritiro, e de' trattamenti loro conceduti, e di tutt' i proventi, decorfi sino a quel giorno, e non ancora efatti; e concediamo la cognizione, e il giudizio di simili affari al Supremo Consiglio di Guerra in esclusione di ogni altro, secondo quel ch' è stato prescritto nelle presenti Ordinanze.

Anche se avessero lasciato il Real Servizio.

ART. VII. Ogni Ufiziale, di qualsivoglia grado, rivestito di autorità, e di comando su di un altro, se in un incontro, o caso fortuito, nel quale le

Nè obbligheranno l' Inferiore al passo suddetto; e sotto qual pena.

leggi contro i duelli non possono aver luogo, provocasse il detto suo Subordinato per obbligarlo a rendergli ragione colle arme alla mano, qualunque siane il motivo; farà licenziato dal Servizio, e chiuso in un Castello per un anno.

Nè uferanno termini ingiuriosi, o insultanti co' Subordinati; e sotto qual pena.

ART. VIII. E' Nostra Real Volontà che gli Uffiziali Generali, i Superiori de' Corpi, e i rimanenti Uffiziali, che anno autorità sopra gli altri, sostengano con fermezza, con dignità, e colla convenevole decenza l'autorità, che abbiamo ad essi confidata: ma proibiamo loro in qualsivoglia caso di usar termini ingiuriosi, diretti nominatamente a taluno degli Uffiziali subordinati, onde potessero offenderlo nell'onore. E nel caso che qualche Uffiziale delle Nostre Truppe, di qualsivoglia grado, dimenticherà fino a questo punto i suoi doveri verso il suo Inferiore; permettiamo a costui d'indirizzarsi al Supremo Consiglio di Guerra per esigere la dovuta soddisfazione; comunicando Noi in tal caso tutta l'autorità al detto Consiglio, di rinchiudere in Castello per più, o meno tempo, di privare, o di sospendere d'impiego, ed anche di cassare quegli Uffiziali Superiori, che avessero gravemente insultato, o toccato ingiustamente nell'onore qualche Uffiziale a loro subordinato; con doverne dare a Noi conto per l'ulteriore risoluzione.

E i Subordinati all'incontro non si formalizzeranno delle riprensioni eccedenti de' Superiori.

ART. IX. Nel tempo però che ricordiamo agli Uffiziali, che anno comando sopra gli altri, le pene, a cui son soggetti se insultino i Subordinati; sotto

fotto le più severe pene proibiamo a tutti gli Uffiziali di grado inferiore , di formalizzarsi delle riprensioni , che da' Superiori , e da' Comandanti faranno ad essi fatte per cose appartenenti al Nostro Real Servizio , o alla propria condotta personale , qualunque sia il tuono , e la vivacità , di cui l' Uffiziale , che ha dritto di comandar loro , abbia fatto uso nel pronunciarle ; come altresì di tutte l'espressioni improprie , profferite unicamente per superchia vivezza : la quale , lungi d' approvarla , desideriamo ardentemente che non si usi mai in alcuna occasione da chiunque degli Uffiziali delle Nostre Truppe ; tuttochè si possa talvolta considerare per iscusabile , quando sia originata da un primo moto di calore , o d' impazienza , cagionato spesso da zelo lodevole ; i cui effetti , benchè degni di riprensione , pure , non toccando direttamente la persona , non possono nè impegnare , nè compromettere l' onore di alcuno .

## C A P I T O L O VII.

### *Delitti di lesa Maestà .*

ART. PRIMO. **N**E' delitti di lesa Maestà in primo capo , che si fossero commessi dai Militari , vogliamo che si faccia uso delle pene stabilite dalle Leggi : ma per quegli in secondo capo , e per quei che dipendono da leggerezza di lingua , o di penna , vogliamo che , prima di procedersi , si riferisca il tutto a Noi , per risolvere se meritino disprezzo , o

Pene pe' delitti di lesa Maestà , commessi da' Militari .

perdono, e decidere dalle particolari circostanze ciò, che si stimerà conveniente.

## • C A P I T O L O VIII.

### *De' delitti de' Bassi-Uffiziali.*

Pene pe' delitti del  
Basso-Uffiziale: e co-  
me quelli considerati  
ne' varj casi.

ART. PRIMO. **I** Delitti de' Bassi-Uffiziali, dovendo essere per necessità della stessa natura di quelli degli Uffiziali, o de' Soldati, saranno puniti nello stesso modo; con questa differenza che quando un Basso-Uffiziale comanderà Posto, o Truppa, o quando eserciterà autorità sopra un suo inferiore, le sue trasgressioni saranno riguardate come quelle di un Uffiziale, e castigate colla proporzione che, se l'Ordinanza prescrivesse arresti, o Castello per un Uffiziale, il Basso-Uffiziale sia punito colla sospensione del suo impiego, o colla cassazione; e dove l'Ordinanza pronunciasse per l'Uffiziale privazione d'impiego, cassazione semplice, cassazione con infamia, o pena capitale, s'intenda pel Basso-Uffiziale cassazione con più, o meno giri di bacchette, marca col ferro rovente indicante il genere del commesso delitto, presidio, o galea per più, o meno tempo, e morte, anche con esacerbazione di pena, se occorrerà: osservandosi che se la stessa specie di pena sia più dura pe' Bassi-Uffiziali che per gli Uffiziali, dipende dal considerarsi che la privazione de' vantaggi della nascita, e dell'impiego è già una severissima vendetta pe' secondi.

ART.

ART. II. I Bassi-Uffiziali, ne' delitti da loro commessi come particolari, e che siano personali ad essi medesimi, saranno considerati come Soldati, e puniti colle pene prescritte per questi; colla circostanza che tutte le volte che sian posti nel caso di soffrire un pubblico gastigo, saranno precedentemente sospesi del loro impiego, oppure cassati.

Lo stesso.

ART. III. Benchè s'intenda per Basso-Uffiziale ogni persona dello Stato Maggiore, che non è Uffiziale commissionato, ed ognuno, che fa numero nelle Compagnie, o negli Squadroni, senza essere nè Soldato, nè Tamburo, nè Tromba, nè Sonatore; nondimeno gli Ajutanti, i Cadetti, i Porta-Bandiere, i Porta-Stendardi, e i Volontarij ascritti come gentiluomini, saranno riguardati, ne' loro delitti, e nella punizione di questi, come se fossero Uffiziali.

Chi s'intenda per Basso-Uffiziale: e gli Ajutanti, Cadetti, e Volontarij considerati ne' loro delitti come Uffiziali: similmente i Porta-Bandiere, e i Porta-Stendardi.

## CAPITOLO IX.

*Di alcuni delitti de' Vivandieri, Tavernai, Assentisti, Provveditori, e Munizionieri delle Truppe.*

ART. PRIMO. I Vivandieri, e Tavernai addetti al Real servizio delle Truppe, i quali falsificassero il peso, o la misura de' generi, che vendono per uso di quelle, soffriranno la pena di sei anni di presidio, e la confiscazione de' generi esistenti nel luogo della vendita, per indennizzarne i defraudati, e darne il premio al denunciante: ma se con dolo vi mischiassero materia pregiudizievole alla pubblica salu-

Punizione di alcuni delitti, relativi al Real Servizio, de' Vivandieri, Tavernai, Assentisti, ed altri simili.

salute, saranno condannati alla galea a tempo, o a vita, o anche alla morte, a proporzione del danno inferito.

*Lo stesso.*

ART. II. Gli Assentisti, Provveditori, e Munizionieri, i quali commetteffero l'accennata falsificazione di pesi, e misure, subiranno la pena di sei anni di presidio, di risarcire la frode fatta, e di darne egual compenso al Regio Fisco, e il premio al denunciante: se poi ne' generi mischiassero dolosamente cose pregiudizievoli alla pubblica salute, faranno condannati a presidio a tempo, o in vita, o anche alla morte, secondo le circostanze.

*Lo stesso.*

ART. III. I delitti enunciati ne' due precedenti Articoli faranno giudicati dal Foro Militare, facendosi preventivamente riconoscere dal Tribunal della Salute, coll'assistenza Militare, i generi adulterati in danno della salute pubblica.

## C A P I T O L O X.

### *De' delitti de' Soldati in materia di Servizio.*

*Idea preliminare de' delitti de' Soldati.*

ART. PRIMO. **T**utte le mancanze de' Soldati, per le quali il Nostro Real Servizio potrà esser compromesso, saranno castigate severamente secondo le circostanze: se poi i colpevoli fossero di Servizio attuale, tali mancanze faranno punite con maggior severità.

*Pene contro i Soldati, che in guerra lasciassero il Posto sen-*

ART. II. Ogni Soldato, che in una Piazza d'Armi assediata, o a portata del Nemico, o nell'Efer-

sito

cito in Campagna, di giorno, o di notte, dopo essere stato posto in sentinella, in vedetta, o in fazione, abbandonasse il posto senza esserne rilevato dal suo Caporale, o da quello incaricato di farne le funzioni dal Comandante del Posto; sarà punito di venti giri di bacchette per dugento uomini: ma se questo abbandono accadesse in luoghi diversi da' suddetti, soffrirà dieci giri di bacchette di cento uomini; purchè non si tratti di diserzione; nel qual caso si osserverà quanto si stabilisce pe' Disertori.

ART. III. Ogni Soldato, che non osserverà puntualmente la sua Confegna, essendo di Sentinella, sarà punito con dieci giri di bacchette di cento uomini; se poi avesse fatto ciò per viltà, o malizia, ne soffrirà venti giri per dugento Uomini: ma se ne fosse risultato, o potesse risultare qualche danno per la sicurezza della Piazza, o dell' Esercito, sarà condannato a morte.

ART. IV. Ogni Soldato, che rivelasse al Nemico il Santo, o la Segna, o la Contrassegna, sarà punito di morte.

ART. V. Ogni Soldato in sentinella, in vedetta, o in fazione, che si troverà addormentato, sarà condannato a quindici giri di bacchette di dugento Uomini: ma se avesse fatto in Campagna, o in una Piazza assediata, sarà condannato a morte.

ART. VI. Ogni Soldato, che si trovasse ubbriaco in Sentinella, sarà condannato a dieci giri di bacchette per cento Uomini: e provandosi che si fosse ub-

za esserne rilevati da' propri Caporali, o dai costoro surrogati.

che non osservassero la Confegna stando in Sentinella.

che rivelassero al Nemico il Santo, la Segna, o la Contrassegna.

che in Sentinella, vedetta, o fazione, dormissero.

che si trovassero ubbriachi in Sentinella: e contro gli Uffiziali, e Bassi-Uffiziali, che permettono tale abuso.

ubriacato avanti di montar la Sentinella; il Basso-Ufiziale, che lo avrà posto in Sentinella, farà castato, e condannato a dieci giri di bacchette per cento Uomini; ed il Comandante della Guardia, se è un Ufiziale, farà messo in arresto per otto giorni, e se è un Basso-Ufiziale, verrà sospeso per quindici giorni. Ma se ciò fosse accaduto in Campagna, o in una Piazza assediata, il gastigo per tutti tre farà doppio.

Contro i Soldati; che in Sentinella non avvisassero quando taluno scali Muraglia, Fosso, o Palizzata.

• ART. VII. La Sentinella, che in tempo di pace vedendo persone scalare, o saltare Muraglia, Fosso, o Palizzata della Piazza, del Forte, o Recinto serrato, non lo avvisasse subito collo sparo del fucile, o in altra guisa; soffrirà venti giri di bacchette per cento Uomini: ma se ciò accada in tempo di Guerra, subirà la pena di morte.

Che in Sentinella non avvisassero l'avvicinamento dell' Inimico, o si ritirassero senza ordine.

ART. VIII. La Sentinella, che vedendo avvicinare i Nemici al suo posto non lo avvisasse colla voce, o collo sparo del fucile, o che si ritirasse senza ordine; farà punita di morte.

Che in fazione facefsero fuggire i Presi. E se il Basso-Ufiziale comandasse la Guardia, donde accade la fuga.

ART. IX. I Soldati in fazione; e i Bassi-Ufiziali Comandanti una Guardia, alla quale sia stata affidata la custodia di qualche Preso, se lo lasceranno fuggire per trascuraggine, faranno puniti con venti giri di bacchette per dugento Uomini: ma se la fuga fosse avvenuta per loro dolo, o malizia, faranno inoltre condannati al presidio, o alla galea per tre, o più anni, a proporzione della qualità, ed importanza del caso; ed anche alla morte, se il Preso stava consegnato *vita per vita*.

ART.

ART. X. Un Soldato, ch' essendo di Servizio si allontanasse dal suo Posto senza permissione del suo Comandante, farà condannato a dieci giri di bacchette per cento Uomini: ma se questo allontanamento potesse caratterizzarsi per diserzione, allora soffrirà le pene prescritte pe' Difertori.

Che stando di Servizio si allontanano da' loro Posti senza permissione del Comandante.

ART. XI. Un Soldato, ch' essendo di Servizio si leverà la bandoliera, o altra marca del suo Servizio attuale, per non essere riconosciuto, e si allontanerà dal suo Posto senza permissione del suo Comandante; farà condannato a venti giri di bacchette per cento Uomini.

Che stando di Servizio si tolgono i distintivi, e si allontanano dal Posto, come sopra.

ART. XII. Ogni Soldato, che uscisse della sua Guernigione, o dal Campo del suo Reggimento, o della Brigata senza biglietto in forma, quando non fosse tale uscita generalmente permessa; farà punito con più o meno giri di bacchette per cento Uomini, secondo le circostanze: se poi tale uscita degenerasse in diserzione, allora si eseguirà la legge de' Difertori.

Che uscissero dalla Guernigione, o dal Campo senza biglietto in forma.

ART. XIII. Quel Soldato, che uscirà da' detti luoghi dopo battuta la Ritirata, ancorchè potesse provare che non aveva intenzione di disertare; farà condannato per lo meno a dieci giri di bacchette per dugento Uomini.

Che ne uscissero dopo battuta la Ritirata.

ART. XIV. Sarà punito della stessa pena quel Soldato, che in Marcia si separerà dalla sua Compagnia, o dal suo Distaccamento; e se si fosse allontanato troppo, e non vi giugneste a tempo, incorrerà nelle pene stabilite ne' Capitoli relativi a' Difertori.

Che si separassero dalla Compagnia, o dal Distaccamento in Marcia.

ART.

Ch' uscissero da un luogo di guerra senza passar per le vie ordinarie.

ART. XV. Ogni Soldato, che uscirà da una Piazza d'Armi, da una Fortezza, o da un Campo trincerato, scalando i ripari, o uscendone in altra maniera, senza passar per le porte, e per le vie ordinarie; farà considerato Difertore, e punito secondo il rigore dell' Ordinanza riguardante alla diserzione.

Ch' vi rientrassero nello stesso modo.

ART. XVI. Ogni Soldato, che rientrerà nel Campo trincerato, in una Piazza d'Armi, o in una Fortezza, scalando i ripari, o in altra maniera, fuorchè per le porte, e per le strade ordinarie, farà passato per quindici giri di bacchette di dugento Uomini.

Ch', dopo battuta la Ricirata, sparassero, o facessero altro romore da eccitare un allarme.

ART. XVII. Dopo battuta la Ritirata in una Piazza d'Armi, o nel Quartiere, se un Soldato tirerà un colpo a fuoco, o farà altro romore, o tumulto, capace di suscitare un allarme; farà condannato a dieci giri di bacchette di cento Uomini.

Ch' eccitassero ammutinamento, o facessero illecita combriccola.

ART. XVIII. I Soldati, ch' eccitassero sedizione, tumulto, o ammutinamento, o che facessero qualche illecita combriccola per qualunque causa, e sotto qualsiasi pretesto; faranno condannati alle forche. E se, stando in Battaglia, o in altra funzione di guerra un Reggimento, Distaccamento, o altra porzione di Truppa, si udisse nelle loro Suddivisioni qualche voce, o discorso sedizioso, tendente alla disubbidienza; ordiniamo che gli Uffiziali, o Bassi-Uffiziali, che lo sentiranno, o lo sapranno per rapporto, arrestino, o facciano arrestare chi avrà profferito il  
det-

detto discorso, e ne diano parte al Comandante della Truppa; il quale convocherà un Consiglio di Guerra Subitaneo, per far condannare il reo alla morte, dopo comprovato il fatto. Che se costui facesse resistenza, e i Soldati prossimi al medesimo non volessero arrestarlo; dichiariamo che in tal caso l'Ufiziale, o Basso-Ufiziale, se mosso da zelo pel Real Servizio uccidesse il detto reo, non dovrà esser esposto a renderne conto in giudizio; e che i Soldati suddetti nel momento stesso, o dopo finita la funzione, siano arrestati, e condannati a venti giri di bacchette per dugento Uomini.

ART. XIX. Saranno anche condannati a morte quei Soldati, che avessero chiamato, eccitato, o esortato altri alle unioni sediziose, o di ammutinamento, e quelli che si trovassero in tali unioni; come pure quelli, che nel momento di qualunque esecuzione di giustizia gridassero *Grazia*, o in qualsivoglia maniera dassero luogo a far credere che l'esecuzione dovesse essere sospesa, o contrammandata.

Che v' inducessero altri, o gridassero *Grazia* per impedire l'esecuzione della giustizia.

ART. XX. Saranno condannati a quindici, o venti giri di bacchette per dugento Uomini, ed anche alle galee per più, o meno tempo, secondo la natura, e l'esigenza del caso, quei Soldati, che in tempo di pace avranno detto delle cose tendenti a sedizione, ammutinamento, o ribellione.

Che dicessero cose tendenti a sedizione.

ART. XXI. I Soldati, che tali cose avranno inteso senz'avvertirne subito il loro Capitano, o l'Ufiziale Superiore, avranno la pena indicata nel precedente.

Che sapendo non rivelassero tali cose.

cedente Articolo, a tenore del male derivatone, o che derivarne potea al Nostro Real Servizio .

•  
Che nelle brighe chiamassero in ajuto quelli della loro Nazione, o del loro Reggimento; o formassero radunamento di persone.

ART.XXII. Il Soldato, che, impegnato in qualche briga, attacco, o in altra simil quistione, chiamasse in suo ajuto quelli della sua Nazione, del suo Reggimento, o della sua Compagnia, o formasse un radunamento di persone; sarà condannato a passar per le armi.

•  
Che cospirassero contro il Real Servizio, contro la sicurezza delle Città, delle Piazze, e de' Paesi de' Reali Dominj, e contro il governo, e comando delle Piazze, e degli Uffiziali di queste; o chg ne fossero complici, ed intelligenti.

ART.XXIII. Quei Soldati, che avranno attentato, o cospirato contro il nostro Real Servizio, o contro la sicurezza delle Città, delle Piazze, e de' Paesi de' Nostri Dominj, contro il Governo, ed il Comando delle Piazze, o contro gli Uffiziali di queste; come altresì quei, che vi avranno dato il loro consenso, e che sapendolo non ne avranno avvisato i Comandanti delle loro Compagnie, o l'Uffiziale Superiore; saranno condannati a morte con esacerbazione di pena.

•  
Contro i Pagani, i quali cospirassero contro delle Truppe, delle Piazze, de' Castelli, e di altri luoghi Militari.

ART.XXIV. Similmente saranno puniti di morte dal Foro della Guerra quei Paesiani, i quali avessero attentato, o cospirato contro la sicurezza delle Reali Truppe, delle Piazze d'Armi, de' Castelli, o di altri luoghi Militari.

•  
Contro Soldati, e Pagani, i quali in tempo di guerra avessero corrispondenza co' Nemici.

ART.XXV. Niun Soldato, o altra persona qualunque, compresa nel numero della Guernigione, o dell' Esercito, potrà in tempo di Guerra, senza ordine, o licenza espressa del Comandante del Reggimento, della Piazza, o dell' Esercito, aver corrispondenza con chissia dell' Armata, o del Paese nemico,

*Delitti de' Soldati in materia di Servizio. Cap.X. 161,*

mico , per qualunque strada possa ciò avvenire , sotto pena di venti giri di bacchette per dugento Uomini : e se ne riceve delle lettere ultroneamente , dovrà mostrarle ai detti Comandanti , sotto la stessa pena , ancorchè non contengano cose rilevanti . Che se la corrispondenza reciproca trattasse di affari relativi al Nostro Real Servizio , il colpevole farà condannato a morte .

ART. XXVI. Quel Soldato , o qualsivis altro Soggetto , che servisse di spia al Nemico , farà giudicato dal Consiglio di Guerra Subitaneo , e condannato senz' altro alle forche .

*Che servissero di spia ai Nemici .*

ART. XXVII. Quel Soldato , che per codardia , o tradimento in un' azione di guerra non volesse ubbidire al suo Ufiziale , o che non facesse tutto quello , che si può , e deve aspettare da un bravo Soldato ; farà punito di morte . Ed è Nostra Real Mente che se un Ufiziale , o' Basso-Ufiziale , trasportato da zelo pel Nostro Servizio , uccide sul momento un tal codardo , o malvagio , non glie se ne possa mai fare alcun rimprovero .

*Contro i Soldati , che in un' azione di guerra disubbidissero i loro Ufiziali , o agiranno vilmente .*

ART. XXVIII. Se più Soldati ; o una Truppa intera , fossero capaci di commettere la viltà descritta nel precedente Articolo , e non eseguissero appieno il loro dovere in una funzione di guerra ; faranno i Soldati , o la Truppa decimati ; cioè un Uomo per ogni diece colpevoli farà impiccato ; e i rimanenti saranno condannati a venti anni di galea .

*Contro una Truppa intera , incorsa nel suddetto misfatto .*

*Giurisdiz.*

L

ART.

Contro una porzione di Truppa, che operasse con negligenza, o malizia nell'arresto de' rei, o li facesse fuggire.

ART. XXIX. Se Pattuglia, Distaccamento, o altra porzion di Truppa, incaricata di arrestar Disertori, o altri delinquenti, agisse con patente negligenza, o con malizia, o presi i rei li facesse fuggire; il Comandante della Partita non giustificando la sua condotta, se è Ufiziale, farà privato d'impiego, e condannato a tre anni di Castello; e s'è Basso-Ufiziale, farà cassato, e soffrirà venti giri di bacchette di dugento Uomini, e tre, o più anni di presidio, o di galea, a tenore della importanza de' fuggitivi. I Soldati della Partita subiranno la stessa pena del Basso-Ufiziale.

Contro i Soldati, che in tempo di guerra si lagnassero de' difagi, e del Comandante.

ART. XXX. Quel Soldato, che nel tempo di guerra in Marcia, in Campagna, o in una Piazza affediata, qualunque sia lo stato della Truppa, si lagnarà in pubblico, o in privato de' difagi, che questa soffre, ed incolperà il Comandante di ostinazione di non voler rendersi, ritirarsi, o cedere al Nemico; sarà subito arrestato, giudicato dal Consiglio di Guerra Subitaneo, e condannato a morte, dopo comprovato il fatto.

## C A P I T O L O XI.

### *Delitti de' Soldati riguardo alla Subordinazione.*

Pene contro i Soldati, che disubbidissero agli Ufiziali, e Bassi-Ufiziali.

ART. PRIMO. Qualunque Soldato, sotto pena della vita, farà obbligato di ubbidire a tutti gli Ufiziali, e Bassi-Ufiziali del Nostro Esercito in materia di Real Servizio, quando si ritrovi in actual Servizio.

*Delitti de' Sold. riguardo alla Subordinaz. Cap. XI. 163*

vizio co' medesimi : ma fuori dell' actual Servizio , farà obbligato di ubbidir loro , sotto pena di diece giri di bacchette per cento Uomini ; e se i disubbiditi sono del proprio Corpo , sotto pena doppia : nella intelligenza che in tutti gli accennati casi debbano i suddetti Ufiziali , e Bassi-Ufiziali indispensabilmente esser vestiti di Uniforme . Che se la disubbidienza fuori di Servizio accadeffe in tempo di guerra , allora la pena farà di venti giri di bacchette per dugento Uomini .

ART. II. Tutti i Bassi-Ufiziali , o Soldati , che mettesero mano alle Arme contro gl' Individui dell' Esercito , vestiti in Uniforme , i quali siano Ufiziali , o considerati come tali ; che maltrattassero , batteffero , o ferissero i medesimi in qualunque modo ; o che gli minacciaffero accostando la mano alla guardia della sciabla , bajonetta , o di altra arma , o facendo atto di appuntare il fucile , o ferire colle indicate arme ; saranno impiccati , col successivo tronciamento della mano , ancorchè gli accennati insulti fossero accaduti dopo di esser gl' insultanti stati maltrattati , o bastonati da' dett' individui .

Contro i Soldati , e Bassi - Ufiziali , che mettesero mano alle arme contro gli Ufiziali .

ART. III. Il Soldato , che batterà un Basso-Ufiziale del suo Reggimento , o delle altre Truppe del Quartiere , o della Guernigione , essendo di Guardia , o di actual Servizio insieme , avrà la pena di morte . Fuori del caso dell' actual Servizio , quel Soldato , che batterà un Basso-Ufiziale del proprio Reggimento , o di un altro Corpo , o che impugnerà

Contro i Soldati , che impugnasero le arme contro i Bassi-Ufiziali , e li batteffero .

la spada, o altra arma contro di lui; farà condannato a venti giri di bacchette di dugento Uomini, e mandato in presidio per più, o meno tempo, secondo le circostanze del delitto.

*Che duellandosi, ed intimati a dividerfi non ubbidissero.*

ART. IV. Se stando due Soldati colle arme alla mano per batterfi sopravvenisse qualunque Ufficiale, o Basso-Ufficiale, o Soldato (vestiti in uniforme) ed ordinasse loro in Nome Nostro di separarsi; dovranno essi all'istante ubbidire senza tirare alcun altro colpo, sotto pena di dieci giri di bacchette per dugento Uomini al trasgressore: ma se dall'attacco, dopo l'ordine della separazione non ubbidito, ne risultasse in quell'atto ferita di uno, o di ambedue i combattenti, il feritore, o i feritori faranno condannati a dieci anni di presidio.

*Che contraessero matrimonio senza licenza.*

ART. V. Niun Soldato, o Basso-Ufficiale potrà contrarre Matrimonio, sotto qualunque siasi pretesto, senza averne ottenuta la licenza in iscritto dal Comandante del Corpo; poichè se altrimenti lo contraesse, farà obbligato di servire per tutta la sua vita in qualità di semplice Soldato.

## CAPITOLO XII.

### *Delitti de' Soldati in materia di violenza.*

*Pene contro i Soldati, che metteressero mano alle arme contro altri.*

ART. PRIMO. **IL** Soldato, che metterà mano alle arme per offendere, insultare, o intimorire altri, farà castigato con più, o meno giri di bacchette, ed anche col presidio, a tenor delle circostanze del fatto, e del luogo.

ART.

ART. II. Ogni Soldato , che metterà mano alle Che lo facessero per duellare. arme per batterfi in duello contro un altro Soldato , soffrirà diece giri di bacchette per dugento Uomini , s' egli sia stato l'aggressore . Questa pena poi farà comune a due Soldati , i quali volontariamente , senzachè uno di essi vi sia costretto per difesa della vita , fossero venuti alle arme scambievolmente . Ma quei Soldati , che si batteffero da aggressori con Paesani , o ch' essendo d' indole rissosa si soffero battuti più volte da aggressori con Soldati , o Paesani , faranno puniti con pena doppia . Che se da tali attacchi ne risultasse morte di taluno , allora l'uccifore farà punito colle pene stabilite per gli omicidj , e secondo i varj casi .

ART. III. Il Soldato , che sia stato offeso di parole , o di fatti lievemente da un altro Soldato del Reggimento stesso , pel canale regolare ne porterà Che offendessero lievemente altri Soldati con parole , o con fatti . le doglianze al Comandante del Reggimento ; il quale , intese le ragioni di ambedue , ordinerà una soddisfazione convenevole a favore dell' offeso , ed un proporzionato gastigo per l' offensore ; e se i Soldati fossero di diversi Reggimenti , l' offeso ricorrerà al Comandante del suo Reggimento ; il quale lo parteciperà al Brigadiere della Brigata ; da cui determinassi la soddisfazione dovuta all' offeso , ed il gastigo all' offensore .

ART. IV. Il Soldato , che con arme di qualunque sorta , o con colpi di mani , bastone , o fatti Che insultassero altri Soldati in Sentinella , Salvaguardia , Vedetta , o Fazione . E se gl' insultanti fossero Reggimentali . insultasse un altro Soldato , il quale stia in Sentinella ,

nella, Salvaguardia, Fazione, o Vedetta, farà passato per l'arme: se tale insulto si facesse da un Paesano, farà costui condannato a venticinque anni di galea dal Giudice Militare dell'insultato: ma se si facesse da un Basso-Ufiziale Comandante il Posto, a cui appartiene la Sentinella, o eseguendo ivi le funzioni dell'attuale sua incumbenza; il Basso-Ufiziale farà cassato, ancorchè l'avesse fatto trasportato da zelo pel Real Servizio.

Che portassero arme proibite.

ART.V. Vietiamo assolutamente ai Soldati di portare addosso, o di tenere conservate presso di loro Arme proibite, come Stili, Coltelli lunghi, che non si piegano, Pistole da faccoccia, o altre arme consimili, che non siano riputate armi del Corpo, nel quale servono; sotto pena di venti giri di bacchette per dugento Uomini.

Che commetteressero omicidj, assassinj, o ferite.

ART. VI. Il Soldato, che commettesse omicidio volontario, o con premeditazione, farà impiccato: e se lo commettesse a tradimento, o con vantaggio, o con prodizione, o con furto, o commettesse assassinio, o uccidesse taluno con veleno, o inducesse altri ad eseguire tali delitti; farà impiccato con esacerbazione di pena. Se poi le ferite fatte ne' suddetti casi, e il veleno propinato non producessero morte negli offesi, allora il Soldato reo farà condannato alla galea in vita.

Lo stesso.

ART.VII. Il Soldato autor principale della rissa, che in questa uccide altri con arme proibite, passerà venti giri di bacchette per dugento Uomini, e subi-

subirà la pena di venti anni di galea: se non è autor della rissa, oltre a venti giri di bacchette per dugento Uomini, starà quindici anni in galea: ma se l'omicidio avviene con arme non proibite, allora il reo nel primo caso avrà la pena di venti giri di bacchette per dugento Uomini, e di quindici anni di galea; e nel secondo caso la pena di dieci anni di presidio, terminata la quale, dovrà ritornare a servire nel Reggimento da Soldato per quattro anni oltre l'ingaggiamento primiero.

ART. VIII. Ogni Soldato, che uccide, o ferisce gravemente altri negli stretti termini di natural difesa, da contestarsi con pruova pienissima, ed evidente, starà uno, due, o tre mesi in prigione (secondo i casi) per evitare i disordini colle parti offese: mancando tal qualità di pruova, subirà le pene fissate per le ferite, e per gli omicidj in rissa.

Lo stesso.

ART. IX. Il Soldato autor della rissa, il quale in questa ferisce altri gravemente con arme proibite, farà condannato a venti giri di bacchette per dugento Uomini, e a dieci anni di galea: se le arme non siano proibite, soffrirà dieci giri di bacchette per dugento Uomini, e la pena di cinque anni di presidio, e poi servirà di nuovo da Soldato per quattro anni, oltre l'ingaggiamento: ma se le ferite fossero lievi, nel primo caso starà sette anni in galea, dopo aver sofferto venti giri di bacchette per dugento Uomini; e nel secondo subirà la pena di dieci giri di bacchette per dugento Uomini, e

Lo stesso.

servirà da Soldato quattro anni di più dell'ingaggiamento. Quando poi il Soldato feritore non è autor della rissa, allora, se le ferite sono gravi, e fatte con arme proibite, farà egli condannato a venti giri di bacchette per dugento Uomini, e a tre anni di presidio, con dover poi servir da Soldato quattro anni oltre l'ingaggiamento; mancando la qualità di arme proibite, soffrirà due anni di presidio, e servirà quattro anni di più dell'ingaggiamento: se le ferite sono lievi, e fatte con armi proibite, starà un anno in presidio, dopo aver sofferta l'indicata bacchetta, e quindi servirà quattro anni come sopra: non concorrendovi la circostanza delle arme proibite, farà soggetto al solo aumento di quattro anni di Servizio.

Le pene per le uccisioni, e ferite commesse per errore, non si scemeranno.

ART. X. Le pene descritte ne' precedenti Articoli non si scemeranno punto, benchè le uccisioni, e le ferite fossero per errore accadute in persone diverse da quelle prese di mira da' rei.

Le pene per le uccisioni, e ferite si aumenteranno anche con esacerbazione; e per qual motivo.

ART. XI. Inoltre tali pene faranno aumentate anche con esacerbazione, se gli offesi fossero persone qualificate, o si fossero ritrovati in atto esercitando le funzioni de' loro impieghi, o se vi si fosse aggiunta sevizia da parte de' rei, o se vi concorressero altre circostanze aggravanti di tempo, e di luogo.

Pene contro i Soldati, che battessero, o insultassero i Sindaci, gli Eletti, i Cancellieri, i Governatori, e Mastrodatti Locali.

ART. XII. Espresamente proibiamo a' Soldati di battere, o insultare i Sindaci, gli Eletti, i Cancellieri, i Governatori, ed i Mastrodatti de' luoghi, ove essi Soldati sono di Guernigione, o per dove pas-

passano; sotto pena di venti giri di bacchette per dugento Uomini, o di altra proporzionata alla gravità del reato.

ART. XIII. Proibiamo ai Soldati di usar violenza agl' Incaricati delle Gabelle, e Dogane, e di opporsi con fatti, o con parole alle visite, che tali Incaricati anno autorità di poter fare; sotto pena di più, o meno giri di bacchette, o di altro castigo, secondo lo richieggono le circostanze.

Che usassero violenza ai Gabellieri, e Doganieri.

ART. XIV. Quando i Servienti de' Tribunali politici arresteranno Soldati, o altre persone accusate, non deve alcun Soldato opporvisi, toglierli dalle loro mani per forza, o mettersi in atto di farlo; sotto pena di venti giri di bacchette per dugento Uomini: e se lo eseguirà colle armi, sotto pena della stessa bacchetta, e di più, o meno anni di galea, a tenore della gravità dell' avvenimento.

Che commettessero esimizione di arrestati.

ART. XV. I Paesani, che colle arme alla mano, con bastoni, o pietre assaltassero qualche partita di Truppa, per qualunque motivo, saranno condannati dal Foro Militare a venti anni di galea se sono ignobili, e di presidio, o rilegazione, se sono Nobili.

Contro i Paesani, che assaltassero Truppa Militare.

ART. XVI. Quel Soldato, ch' essendo reo di delitto si difenderà colle armi alla mano contro un Ufiziale, Basso-Ufiziale, o Distaccamento, che fosse venuto per arrestarlo, farà condannato a morte.

Contro i Soldati reati, che nell' essere arrestati da' Militari si difendessero colle armi.

ART. XVII. Proibiamo ai Soldati di andare a troncare, abbattere, o a recidere de' rami agli alberi de' Nostri boschi, e poderi, ed in que' de' privati;

Che danneggiasse i boschi, e poderi Regali, e de' privati; cacciassero, o pescassero in luoghi ban-

di

diti; sparassero agli animali domestici; e danneggiassero molini, fiumi, e stagni.

di andare a caccia, o di pescare in luoghi banditi; o di sparare ai palombi, ai polli, a' conigli, e ad altri animali domestici; e di danneggiare i molini, i fiumi, e gli stagni, sotto pena di più, o meno giri di bacchette secondo la gravezza del caso; dichiarandone tenuti i Comandanti del Corpo, e gli Uffiziali della Compagnia, ed anche tutti gli Uffiziali del Reggimento, i quali, a tenore del processo verbale, e degli apprezzati, che verranno fatti dagli Esperti, nominati dal Giudice del luogo, coll'assistenza di un Uffiziale destinato dal Comandante del Reggimento, faranno obbligati ad indennizzare il danno; cioè la metà si pagherà dal Comandante, e l'altra dagli Uffiziali della Compagnia, quando siasi scoperto di qual Compagnia erano i rei: quando ciò sia ignoto, e si siano riconosciuti soltanto dall'Uniforme, allora una metà la pagherà il Comandante, e l'altra si riterrà proporzionatamente da' Soldi di tutti gli Uffiziali presenti al Corpo. Se si ricusasse il pagamento, i Giudici faranno compilare un processo verbale; che, colle relazioni degli Esperti, dirigeranno al Nostro Ministro della Guerra.

Che stando di Salvaguardia commetteressero attentati.

ART. XVIII. Sotto pena di castigo corporale, o della vita, se il caso lo richiede, proibiamo ai Soldati di attentar cosa alcuna contro le persone, i Borghi, i Villaggi, i Castelli, le Case, e qualunque altro luogo, in cui essi sono rimasti per Salvaguardia. Proibiamo altresì a' Servitori di chiunque di entrarvi per esigerne qualche cosa, o per cagionarvi

*Delitti de' Sold. in materia di violenza. Cap. XII. 171*

narvi alcun disordine, sotto pena della vita: ed ordiniamo che ai detti Soldati di Salvaguardia, oltre della sussistenza, si dia mezzo ducato al giorno per ciascuno; sotto pena di essere i medesimi trattati come rei di concussione, se esigessero più, e di essere, come tali, impiccati con decisione del Consiglio di Guerra del Quartier Generale: colla circostanza che i detti Soldati debbano sloggiare dal luogo di Salvaguardia per raggiugnere l'Armata, secondo gli ordini ricevuti, o allorchè questa siasi tanto allontanata dal detto luogo, che la loro dimora collà si reputi inutile.

ART. XIX. Qualunque Soldato, che a mano armata violentasse nell'onore, o rapisse donna con effetto, o senza, andrà a galea in vita: se la violenza, o il ratto si fosse commesso senz'arme, e senza effetto, soffrirà sette anni di galea: ma se in tali affalti, commessi senz'arme, e senza effetto, si fosse cagionato male grave sulla persona della donna, farà condannato a quindici, o venti anni di galea, secondo il maggiore, o minor danno inferito.

*Che commetteressero violenza, e ratto.*

ART. XX. I Soldati, che con dolo incendiassero Quartieri, Magazzini di viveri, e di guerra, altri edifizj, e luoghi Militari, seminati, boschi, case, e qualunque luogo abitato, faranno impiccati.

*Che commetteressero incendj con dolo.*

CAP-

## CAPITOLO XIII.

*Delitti de' Soldati in materia di furto :*

Pene contro i Soldati, che rubassero danajo, mobili, o utensilj.

**ART.PRIMO.** Quel Soldato, che rubasse danajo, mobili, o utensilj nelle Città, o ne' Quartieri, dov' è di Guernigione, o in Marcia, farà castigato con più, o meno giri di bacchette, ed anche condannato alle galee per più, o meno lungo tempo, secondo le circostanze del delitto, e le particolari prescrizioni fatte dal Generale dell' Armata, o Comandante della Piazza.

Che commettesse furti domestici, o con chiavi adulterine; o furti di strada pubblica in Campagna; o furti ne' luoghi abitati in Campagna; o ricatti; o furti di strada pubblica con violenza in Napoli; o ricettasse, ed ajutasse Scorritori, Banditi, o Fuorgiudicati.

**ART.II.** Ogni Soldato, che commettesse, o facesse commettere di suo ordinè furti di strada pubblica in Campagna; o furti ne' luoghi abitati in Campagna; o ricatti; o furti di strada pubblica con violenza in Napoli, farà impiccato. Se commettesse furti domestici, o con chiavi adulterine; o ricettasse, e ajutasse Scorritori, Banditi, o Fuorgiudicati, farà mandato alla galea in vita.

Che rubassero danajo, vestiario, armamento, o altri averi de' loro Compagni.

**ART.III.** Quel Soldato, che rubasse danajo, vestiario, armamento, o altri averi de' suoi Compagni, soffrirà venti giri di bacchette per dugento Uomini, e cinque, o più anni di galea, a misura de' casi: e se vi ricadesse più volte, o se il furto fosse grave, farà frustato per le mani dell' Esecutore della Giustizia Ordinaria, marcato sulle spalle della lettera L. con un ferro rovente, e condannato alle galee per dieci anni, o più, a tenore delle circostanze.

**ART:**

ART. IV. Il Soldato, che ruberà le armi del suo Camerata, o di altro Soldato, in qualsivoglia luogo ciò accada, soffrirà venti giri di bacchette per dugento Uomini, e la condanna alle galee per dieci anni.

Che rubassero le armi de' Soldati.

ART. V. Quel Basso-Ufficiale, o Soldato facendone le funzioni, ch'essendo incaricato degli'interessi de' suoi Compagni, o Subordinati, applicasse al proprio profitto gli averi loro; soffrirà venti giri di bacchette per dugento Uomini, e dovrà restituire il mal tolto.

Contro i Bassi-Ufficiali, che profittassero sugli averi de' Compagni, ed Inferiori.

ART. VI. Ogni Militare, che o in pace, o in guerra (tanto ne' Nostri Dominj, quanto ne' Paesi nemici) rubasse Calici, Pissidi, o altri Vasi Sacri, farà impiccato; e se fra le circostanze del furto vi concorra quella della profanazione delle cose Sacre, farà impiccato con grave, ed esemplare esacerbazione successiva.

Contro i Militari, che rubassero Vasi Sacri.

ART. VII. Proibiamo, sotto pena della vita, ad ogni Soldato di rubare, o saccheggiare i Vivandieri, o i Venditori, che si portano nelle Città, o negli Accampamenti; e sotto pena di dieci anni di galea, dopo aver sofferto venti giri di bacchette per dugento Uomini, di prendere per forza, senza pagamento, il pane, il vino, la carne, l'acquavite, o altre derrate, così ne' Mercati, e nelle Botteghe delle Città, come negli Accampamenti, e nella Marcia.

Contro i Soldati, che saccheggiassero i Vivandieri, e i Venditori.

ART. VIII. Proibiamo similmente ai Soldati, sotto pena di quindici giri di bacchette per dugento Uomini, di uscir fuori del Campo, o della Guernigione ad incontrare coloro, che portano viveri, per compararne.

Che uscissero fuori del Campo, o della Guernigione ad incontrare coloro, che portano viveri, per compararne.

con-

comperarne ; anche quando la compera seguiffe di buon grado, e senza violenza .

Contro i Capi di Camerata, che diffipassero il Presto destinato pel Rancio .

ART. IX. Ogni Capo di Camerata, o Quartigliere, il quale diffipasse il Presto destinato per comperar l' Ordinario, o sia Rancio, che gli sia stato affidato, farà punito con quindici giri di bacchette di dugento Uomini; e se fosse un Basso-Ufiziale, farà di più cassato, e dichiarato ultimo Soldato. Quando poi fossero tali le circostanze, che si potesse riguardare come furto, il reo farà condannato alle galee per sette anni, o più, a proporzione della gravità del caso, dopo di aver sofferto dieci giri di bacchette per cento uomini.

Contro i Soldati, che si vendessero i loro armi.

ART. X. Il Soldato, che si venderà le sue armi, farà impiccato; e quello, che venderà la polvere, o il piombo, che gli sarà stato distribuito, soffrirà venti giri di bacchette per dugento Uomini, o altro castigo più significante, secondo le circostanze.

Che rubassero utensilj di Artiglieria.

ART. XI. Ogni Soldato, convinto di aver rubato utensilj, armi, o munizioni di Artiglieria nelle Armate, negli Arsenali, ne' Magazzini, e nelle Conserve delle Piazze, o in tempo de' trasporti de' detti generi da un luogo ad un altro; farà frustato per mano degli Esecutori della Giustizia Ordinaria, e mandato per dieci, o più anni in galea, ed alle volte impiccato, quando la gravezza del delitto, e le circostanze lo richieggono.

Che rubassero, o cambiassero altri attrezzi attinenti al Real Servizio.

ART. XII. I Soldati, che ruberanno, o cambieranno altri attrezzi attinenti al Nostro Real Servizio,

zio, faranno frustati per mano degli Esecutori della Giustizia, e mandati in galea per dieci anni.

ART. XIII. Ordiniamo che in Campagna, in Marcia, ne' Quartieri, o nelle Guernigioni (così in Paesi amici, che nemici) quando farà permesso ai Soldati di provvedersi de' foraggi pe' Cavalli, e delle legnà, de' legumi, o di altro per proprio uso, non possano essi, sotto pena di venti giri di bacchette per dugento Uomini, prenderne più del bisognevole, sia, o non sia questo stato fissato dal Comandante; il quale dovrà subito di suo conto rifarcire il danno a chi l'ha sofferto.

*che abusassero nel provvedersi de' foraggi, e de' viveri.*

ART. XIV. Il Soldato, che con violenza obbligasse il Padrone della casa di suo Alloggiamento a somministrargli più di quello, che sta fissato nelle Ordinanze, o volontariamente ne malmenasse, rompesse, o distruggesse i mobili, e le provvisioni domestiche; soffrirà dieci giri di bacchette per cento Uomini. Il danno arrecato verrà subito rifarcito dal Comandante della Truppa, il quale poi ne disporrà il rimborso sugli averi del reo. Ma se costui si avanzasse a commettere furti in detto Alloggiamento, farà sottoposto alle pene stabilite per tali delitti.

*che con violenza esigessero da' Padroni delle case più del dovuto per Ordinanza, o ne malmenassero le cose domestiche.*

ART. XV. Qualunque Soldato, il quale, non essendo di Guardia, danneggiasse le Fortificazioni di una Piazza, e svellesse, o portasse via qualche Palizzata, farà punito con più, o meno giri di bacchette, secondo le circostanze lo richieggono; e se fosse di Guardia, e commettesse lo stesso danno, o per-

*che danneggiasse le Fortificazioni, e Palizzate; o permettesse che da altri ciò si facesse.*

permettesse che altri lo faccia , farà condannato al presidio per più , o meno tempo , a proporzione delle circostanze, dopo di aver sofferto dieci giri di bacchette per cento Uomini .

*Che fossero trovati carichi di abiti, ed utensilj, presi in qualche Scorreria .*

**ART. XVI.** Quel Soldato , che troverassi carico di abiti , o di utensilj presi in qualche Scorreria , sia nel paese amico , o nemico , farà condotto al Gran-Prevoſto , e condannato a morte dal Consiglio di Guerra Subitaneo nel Quartier Generale . Soggettiamo alla stessa pena i Soldati , i Vivandieri , e le altre persone , che in tempo di guerra vendessero abiti , o utensilj dell' Armata senza permissione in iscritto del Comandante di quel Reggimento , a cui sono addetti i Soldati , ed i Vivandieri ; e del Gran-Prevoſto dell' Esercito per tutte le altre persone di qualsivisia stato .

*Che commetteſſero contrabbando.*

**ART. XVII.** I Soldati , che commetteſſero delitto di contrabbando , importante pena affittiva di Corpo , soffriranno venti giri di bacchette per dugento Uomini , e fette , o più anni di galea , a tenore del caso : ma se lo commetteſſero con mano armata , andranno a galea in vita .

*Che commetteſſero frode nelle Riviste .*

**ART. XVIII.** Quel Soldato , che si lasciasse indurre , sotto qualunque pretesto , o promessa , a passare in Rivista in un Corpo , nel quale non fosse ingaggiato , farà condannato a dieci giri di bacchette per dugento Uomini , ed obbligato a servire otto anni di più del suo ingaggiamento nel Reggimento , nel quale trovasi veramente ingaggiato .

**ART. XIX.**

ART. XIX. Ogni Soldato, che senza permesso del suo Capitano, o Comandante vendesse gli abiti, o parte di essi, ricevuti dal Reggimento, o a spese Nostre, come anche il suo Correamo, o parte di esso; farà castigato con più, o meno giri di bacchette per cento, o dugento Uomini, secondo le circostanze, o la ripetizione del caso; ed inoltre sarà obbligato per più, o meno tempo alla prolungazione di Servizio, per rifarcire il Reggimento delle perdite cagionate: se poi fosse incorrignibile in tali mancanze, farà condannato a tre, ed anche a sei anni di presidio. Che se il detto Soldato fosse di Cavalleria, o di Artiglieria (Corpi, in cui vi è maggior libertà) alla terza recidiva soffrirà gl'indicati giri di bacchette, e farà ceduto ad un Reggimento di Fanteria, per servirvi otto anni oltre all'ingaggiamento.

Che, senza licenza, vendessero robe di munizione.

ART. XX. Que' Soldati, che senza licenza del loro Capitano, o Comandante comperassero da un altro Soldato abiti, o effetti di qualsivisia specie, dati a costui a spese Nostre, o del Reggimento, anche che non fosse stato per facilitare la fuga, o il mezzo di commettere qualche delitto al Venditore; faranno condannati a dieci giri di bacchette per dugento Uomini.

Che, senza licenza, comperassero da altri Soldati robe di munizione.

ART. XXI. Contro i Soldati, ed Uffiziali, che sotto nome di Corte commettevano qualche delitto, la pena fissata per questo si aumenterà, attesa la circostanza di essersi fatto abuso del Real Nome, e di quello della Giustizia.

Contro gli Uffiziali, e Soldati, che sotto nome di Corte commetterono delitti.

*Giurisdiz.*

M

ART.

Contro i Soldati falsatori di Monete, o di Scritture pubbliche.

ART. XXII. Ogni Soldato, che farà reo di falsificazione di monete, o di scritture pubbliche, soffrirà venti giri di bacchette per dugento Uomini, venticinque anni di galea, e il successivo sfratto da' Reali Dominj.

Che fossero Agguantatori.

ART. XXIII. Quel Soldato, il quale comperasse roba rubata, occultasse furto commesso da altri, vi tenesse mano, e in somma facesse l'ufizio volgarmente detto di *Agguantatore*; soffrirà diece giri di bacchette per dugento Uomini, e cinque anni di galea.

Contro le Truppe, che mandate a discrezione, o sia gastigo di un luogo, o di una famiglia, o di una famiglia, essessero più dello stabilito.

ART. XXIV. Ogni Partita di Truppa, mandata a discrezione, o sia gastigo di un luogo, o di una famiglia, dovrà esigere, oltre all'alloggio, soltanto il doppio soldo, corrispondente a ciascun individuo di essa Partita: e se mai esigesse di più; il suo Comandante, qualora egli vi abbia colpa per trascuraggine, o per malizia, dovrà rifare il danno sopra i proprj averi, e soffrirà la pena di Castello proporzionata alle circostanze: e gl'individui della Partita saranno castigati con più, o meno giri di bacchette, a misura del caso.

## C A P I T O L O XIV.

### *Delitti de' Soldati in materia di Costumi.*

Pene contro i Soldati Giuocatori, e Capi-can-onisti.

ART. PRIMO. **P**roibiamo espressamente ai Soldati delle Nostre Truppe qualsivisa giuoco per danajo, vestiario, o altre cose, che anno un prezzo qualunque.

lunque, ancorchè non fosse giuoco d'azzardo; sotto pena di severo gastigo, proporzionato alle circostanze, ed alla reiterazione del fallo: e vogliamo che i Protettori de' giuochi, volgarmente detti *Capi-Gamorrifti*, soffrano la pena di diece giri di bacchette per dugento Uomini.

ART. II. E' vietato ai Soldati di tener con loro delle donne di cattiva vita, sotto pena, se ciò accade nella Guernigione, a' Soldati, di quindici giri di bacchette almeno di dugento Uomini; ed alle donne, di un anno di carcere: se poi avvenga in Campagna, allora queste saranno consegnate al Gran Prevosto, affinchè le discacci dall'Armata; e i Soldati soffriranno la pena suddetta.

Che tenessero seco loro donne di cattiva vita.

ART. III. I Soldati, che mentiranno per iscusarsi su qualche mancanza, saranno castigati con più, o meno giri di bacchette. E quelli, che si avvalsero del nome di qualche Superiore per giugnere a' loro particolari fini, o per affunti di Servizio, senzachè ne abbiano avuto la facoltà; saranno con tutto rigore castigati, secondo le circostanze del caso.

Che mentissero per iscusarsi di qualche mancanza, o abusassero del nome de' Superiori.

ART. IV. Con ogni rigore sarà castigato quel Soldato, che per particolare interesse giurasse il falso. Quello poi, che in causa criminale incolpasse un altro con falso giuramento, dovrà essere punito colla pena stessa, che l'accusato avrebbe dovuto soffrire a cagione di tal falso giuramento: e nella medesima pena incorrerà il Soldato, che con premeditata malizia avesse persuaso giurare il falso ad altri.

Che giurassero il falso.

**Che malmenassero le  
sost. sacre.**

ART. V. Quel Soldato , che con irriverenza , e deliberazione conosciuta di dispregio malmenasse di fatti qualche Sacra Immagine , o altra cosa dedicata al Divino Culto , sarà condannato per diece anni alle galee ; o , richiedendolo le circostanze , sarà condannato a galea in vita ; qualora non si rilevasse di esser ciò accaduto perchè era egli fatuo , o mentecatto , come per lo più è da presumersi : nel qual caso passerà nello Spedale degl' Incurabili .

**Che bestemmiassero.**

ART. VI. Quel Soldato , che profferisse delle bestemmie contro il Santo Nome di Dio , della Vergine , de' Santi , e di tutto ciò , che comprende i Misteri della Nostra Santa Fede Cattolica , o giurasse esecrabilmente ; sarà castigato con dieci giri di bacchette di dugento Uomini : e se ricadesse in tali delitti , sarà mandato per diece , o più anni alle galee , a misura della gravità del caso .

**Che fossero rei del  
vizio nefando.**

ART. VII. Se un Soldato risultasse reo del detestabile vizio nefando , soffrirà diece giri di bacchette di dugento Uomini , e cinque anni di galea .

**Che nelle case delle  
Donne libere facesse  
o i lenoni , o i pro-  
tettori .**

ART. VIII. Il Soldato , che nelle case delle donne libere facesse il lenone , o il protettore , soffrirà diece giri di bacchette per dugento Uomini , e cinque anni di galea .

**Che favorissero i rei  
contravventori alle  
Ordinanze , per esen-  
tarli dal castigo.**

ART. IX. Niun Soldato ricetterà , faciliterà nella fuga , nasconderà astutamente , e di propria scienza , o difenderà apertamente , e con violenza un reo , per non farlo arrestare , il quale sia contravvenuto a qualcheduno degli Articoli della presente Ordinanza ;

za ;

*Pene pronunciate contro i Difertori. Cap. XV. 181*

za ; sotto pena , se il reo è fuggito , dello stesso gastigo dovuto al fuggitivo ; e se è stato arrestato , di più , o meno giri di bacchette , o anche del presidio , o delle galee , secondo le circostanze .

ART. X. Vietiamo espressamente l'antico abuso , Pene pe' Soldati incorrigibili. di tenere col ferro , o colla catena i Soldati incorrigibili per iscontar l'uomo da porfi in loro vece : ma vogliamo che i detti Soldati incorrigibili , senz'attendersi l'accennato sconto , si debbano prontamente licenziare dal Real Servizio , dopo sofferto il gastigo corrispondente ai loro falli , prescritto nelle presenti Ordinanze , e nel Regolamento privato delle pene economiche .

ART. XI. Per niuno de' delitti contenuti in questa Ordinanza potrà servir di scusa l'ubbrichezza al delinquente : nè l'asserire di esser egli stato ubbrico nel momento , in cui commesso si fosse il delitto , potrà esser di conseguenza per produrgli la minima minorazione di pena . La scusa dell'ubbrichezza non giova per delitti.

C A P I T O L O XV.

*Delle pene pronunciate contro i Difertori.*

ART. PRIMO. **C**onsiderando Noi che la diserzione è uno de' delitti contro lo Stato , e che Idea preliminare del delitto della diserzione , e della sua pena. non ve ne può esser altro più nocivo al Nostro Real Servizio , specialmente se questo delitto vien commesso in tempo di Guerra ; è perciò Nostra Real **M**ente che i rei di tal delitto siano puniti colla pe-

na della morte in alcuni casi gravissimi, come andremo divisando quì appresso. Ne' casi poi meno gravi, o accompagnati da circostanze infamanti, vogliamo che tali rei siano condannati al presidio, o alla galea, o frustati, e marcati dall' Esecutor di Giustizia. E finalmente quando la diserzione non sia accompagnata da circostanze aggravanti, vogliamo che sia in parte punita colla pena della bacchetta, ed in parte, o interamente contraccambiata colla prolungazione del tempo di servizio, secondo verrà spiegato ne' seguenti Articoli.

## C A P I T O L O XVI.

### *Del Ritorno volontario de' Disertori.*

Quando un Soldato debba riputarsi Disertore, e quando Emanfore, allontanandosi dalla Compagnia.

ART. PRIMO. SE un Soldato siasi assentato dalla sua Compagnia senza licenza, non vi abbia fatto ritorno fra due giorni successivi a quello, nel quale avrà mancato alla visita, e seguiti a mancare alla visita del mattino del terzo giorno; farà egli considerato come Disertore, registrato come tale dal giorno della sua assenza nel libro delle Filiazioni, e denunciato subito dal Comandante del Corpo ai Superiori immediati, e Maggiori, al Ministro della Guerra, ed a' Comandanti di Milizie, Presidi, e Governatori de' luoghi, dove si possa credere essere rifugito il Disertore per motivo di avervi parentele, ed aderenze, o per altra causa; affinchè possa farse ne pronta ricerca. Ben inteso però che quando il

detto

detto Difertore non sia arrestato fuori de' limiti, stabiliti da' bandi dell' Esercito per la consumata diserzione ( i quali nelle Piazze d' Armi, o ne' Quartieri, dove vi siano Truppe di Guernigione, o anche di passaggio, non debbono mai oltrepassare la distanza di un miglio, contando dalla Barriera, o ultima Casa della Piazza, o del Quartiere, purchè le porte non ne siano state consegnate ) sarà castigato come Emanfore, colle pene stabilite per la disciplina del Corpo, a proporzione della durata del tempo, in cui si farà mantenuto lontano della sua Compagnia; purchè non si provi ch'egli sia uscito fuori de' limiti suddetti, e poi ritornato dentro de' medesimi: nel qual caso) sarà considerato come Difertore.

ART. II. Se un Soldato, in luogo di essersi allontanato dalla sua Compagnia, si assenti dalla Guardia, o da un Distaccamento, e, oltre al non essersi ritirato colla stessa Guardia, o col Distaccamento, abbia ancora mancato alla visita nel mattino del seguente giorno; sarà egli da quel punto considerato come Difertore: e si praticeranno tutte le diligenze, e misure descritte nell' Articolo precedente.

Ed allontanando dalla Guardia, o da un Distaccamento.

ART. III. Oltre a quanto vien determinato, e prescritto ne' precedenti Articoli, se verrà arrestato qualche Soldato, che siasi portato fuori de' limiti fissati, senza la dovuta permissione; sarà soggettato alle pene, che si stabiliscono appresso contro i Difertori.

E quando siasi portato fuori de' limiti stabiliti.

Quando ritorni prima del tempo stabilito per la consumata diserzione.

**ART. IV.** Ogni Soldato, ch' essendosi assentato senza licenza faccia ritorno prima de' termini indicati negli Articoli precedenti, non farà giudicato come Disertore; ma farà solamente punito a norma della disciplina del Corpo, fuorchè ne' casi eccezzuati in questa Ordinanza.

Idea generale de' Disertori, che ritornano spontaneamente.

**ART. V.** Il Soldato, che ritorna spontaneamente alla sua Compagnia, ma dopo il termine prescritto di sopra, sperimenterà ancora gli effetti della Nostra indulgenza; e non incorrerà in altra pena, senonchè dovrà riparare al suo fallo con un numero più, o meno grande di anni di Servizio nel Reggimento, nel quale l'avrà commesso.

Limite pel Ritorno volontario in tempo di pace, e in tempo di guerra.

**ART. VI.** Limitiamo però a tre mesi in tempo di pace, e a dieci giorni in tempo di guerra lo spazio, che Noi lasciamo al pentimento, ed a' rimorsi de' Disertori, da contarli dal giorno della loro assenza, per essere ammessi all' indulgenza; elasso il qual tempo, non faranno più ammessi al Ritorno volontario.

Il Disertore, che in tempo di pace ritorna fra dieci giorni.

**ART. VII.** Il Soldato, che in tempo di pace sia disertato, e ritorni volontariamente fra lo spazio di dieci giorni, servirà un anno di più del tempo del suo ingaggiamento.

Che in tempo di guerra ritorna fra dieci giorni.

**ART. VIII.** Se poi sia disertato in tempo di guerra, e si presenti fra dieci giorni, farà due anni di più di Servizio.

Che vi ritorna, dopo essere stato al Nemico.

**ART. IX.** S' egli è disertato portandosi al Nemico, e si presenti in detto termine, servirà otto anni di più.

**ART.**

**ART. X.** Se farà difertato il giorno precedente a quello di una Battaglia , o pure da un Distaccamento di guerra , da una Piazza assediata , o da una Trincea , tuttochè non fosse passato al Nemico ; farà escluso dal beneficio del Ritorno volontario .

Il Soldato , che diferta un giorno prima della battaglia , o da un luogo di guerra .

**ART. XI.** Il Soldato , che sia difertato in tempo di pace , quando ritorni volontariamente dentro lo spazio di tre mesi , ma dopo dieci giorni della diserzione ; servirà due anni di più del suo ingaggiamento .

Che difertando in tempo di pace ritorna fra tre mesi , ma dopo dieci giorni della diserzione .

**ART. XII.** Se avrà scalato le Mura , e ritorni negli accennati tre mesi , servirà per tre anni di più del suo ingaggiamento : ma in tempo di guerra servirà quattro anni di più , purchè ritorni fra dieci giorni .

Che avendo scalato le Muraglie ritorni fra tre mesi in tempo di pace , e fra dieci giorni in tempo di guerra .

**ART. XIII.** Quattro anni di più di Servizio farà quel Soldato , che nel difertare in tempo di pace abbia portato via arme da fuoco , e ritorni nel termine indicato di tre mesi : ma ne farà cinque in tempo di guerra , purchè il ritorno si verifichi fra dieci giorni .

Che difertando abbia portato arme da fuoco , e ritorni fra tre mesi in tempo di pace , e fra dieci giorni in tempo di guerra .

**ART. XIV.** Se mai un Soldato facesse ritorno negli spazj di tempo indicati ne' precedenti due Articoli , dopo di essere difertato colle medesime circostanze cumulativamente , cioè scalando le Mura , e portando via le sue arme da fuoco ; dovrà egli servire altri sette anni , oltre l'ingaggiamento , in tempo di pace , ed otto in tempo di guerra .

Che abbia portato le sue arme da fuoco , e scalato le Muraglie .

**ART.**

Che in tempo di pace diferti stando di Servizio, e ritorni fra dieci giorni, o fra tre mesi.

Che in tempo di guerra diferti stando di Servizio, e ritorni fra dieci giorni.

Che diferti stando in Sentinella, o Vedetta, e ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra dieci giorni in tempo di guerra.

Il Capo del Complotto, che ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra dieci giorni in tempo di guerra.

Il Difertore, che abbia portato seco il suo, o l'altrui Cavallo, e ritorni fra dieci giorni in tempo di pace, e fra tre mesi in tempo di guerra.

Il Difertore recidivo, che ritorni nei termini stabiliti.

ART. XV. Ogni Soldato, che in tempo di pace diferta, essendo di Servizio, e ritorna al Corpo fra lo spazio di dieci giorni, farà altri quattro anni di Servizio di più dell'ingaggiamento; e ne farà otto, quando ritorni fra tre mesi.

ART. XVI. Ritornando fra dieci giorni colui, che in tempo di guerra sia disertato essendo di Servizio, servirà otto anni oltre l'ingaggiamento.

ART. XVII. Se alcuno diferti essendo in Sentinella, o Vedetta, e ritorni fra tre mesi, servirà per altri sei anni di più oltre l'ingaggiamento, se la diserzione sia accaduta in tempo di pace; ma se fosse accaduta in tempo di guerra, servirà dodici anni di più, purchè ritorni fra dieci giorni.

ART. XVIII. Il Difertore, che sia stato Capo del Complotto in tempo di pace, ritornando nel termine di tre mesi, servirà dodici anni oltre l'ingaggiamento: se ciò accada in tempo di guerra, ne servirà venti, qualora il ritorno si verifichi tra dieci giorni.

ART. XIX. Quel Difertore, che avrà portato via il suo, o l'altrui Cavallo, farà tenuto a servire per venti anni, purchè ritorni fra dieci giorni in tempo di guerra: in tempo di pace poi, ritornando fra tre mesi, l'aumento di Servizio farà di otto anni.

ART. XX. Il Soldato, che sia disertato due volte, e goda del Ritorno volontario, dovrà servire pel tempo corrispondente alla qualità della seconda diserzione, ed una metà di più: ma se sia diferta-

to tre, o più volte, e goda del suddetto Ritorno, dovrà servire il doppio del tempo corrispondente alle circostanze dell'ultima diserzione.

ART.XXI. Ogni Soldato, che sia ritornato spontaneamente al suo Reggimento, e che vi goda la grazia del Ritorno volontario, conserverà nella sua Compagnia la stessa anzianità, che prima avea; e farà suscettibile di avanzamento, se per la sua buona condotta giunga a meritarlo: ma i Bassi-Uffiziali difertori, che si restituiscono al Reggimento colla detta grazia, rimarranno semplici Soldati, fino a tanto che la buona condotta de' medesimi faccia di nuovo meritare ad essi il passaggio al loro primo impiego.

Il Soldato difertore, che gode del Ritorno volontario, conserverà nella Compagnia la stessa anzianità; e sarà suscettibile di avanzamento: ma s'è Bassi-Uffiziale, incomincerà a servir da Soldato.

ART.XXII. Quando un Soldato difertore voglia profittar della grazia del Ritorno, si presenterà al Commissario di Guerra della Città, ove si ritrovi, o della più vicina, e, in difetto del Commissario di Guerra, a qualunque Magistrato del Regno; dichiarando la sua diserzione da tale, o tale altro Reggimento, o Corpo; specificandone la data, e le circostanze; ed assicurando di essere nell'intenzione di riparare al suo fallo, e di ritornare a proprie spese quanto prima al suo Reggimento, o Corpo. Il Commissario di Guerra, o il Magistrato, a cui egli si fosse indirizzato, gli farà il certificato della sua dichiarazione, il quale durerà per tanti giorni, quanti il detto Soldato ne avrà bisogno a fare il suo ritorno; e questi giorni verranno specificati in piè del

Metodo come i Difertori possono profittare della grazia del Ritorno volontario.

del certificato , col cui documento non potrà egli essere arrestato fra detto tempo , eseguendo , senza deviare , il cammino indicato .

I Certificati de' Commissarj di Guerra, e de' Magistrati locali, a cui si presentino i Disertori, non sono valevoli a prolungare la grazia del Ritorno oltre ai termini stabiliti.

ART. XXIII. Il detto Certificato però non avrà forza di estendere pel Disertore la grazia del volontario Ritorno oltre ai tre mesi in tempo di pace , e oltre ai dieci giorni in tempo di guerra , fissato in questa Ordinanza ; e neppure potrà preservare tal Disertore dall' essere arrestato per istrada , o arrivando nel suo Reggimento , quando abbia egli oltrepassato detti termini .

Il Disertore ritornerà al Corpo a chi si presenterà .

ART. XXIV. Il Disertore , che arriverà al suo Reggimento per dimandar la grazia del Ritorno volontario , si presenterà immediatamente al primo Posto , che s' incontri ; il cui Capo lo farà condurre al principal Posto della Guernigione , o del Quartiere , palesando al Comandante di quest' ultimo Posto l' oggetto del suddetto Ritorno ; il qual Comandante ne darà parte subito al Comandante della Piazza , e a quello del Reggimento . Lo stesso Disertore farà condotto in prigione per ordine del Comandante della Piazza , affin di restarvi quel tempo , che si richiede per contestare legalmente l' epoca , e le circostanze della sua diserzione , quelle del ritorno , ed il tempo del Servizio , ch' egli farà obbligato fare in riparazione del suo fallo : e quindi farà liberato dall' arresto , dopo adempiute le dette solennità .

E se il Reggimento sia in Campagna .

ART. XXV. Se il Reggimento del Disertore fosse all' Esercito , o all' Accampamento , il Soldato farà  
la

la detta dichiarazione al Comandante del primo Posto, che ritroverà. Costui ne darà parte all' Ufizial Generale, o ad altro, incaricato del dettaglio di Servizio dell' Esercito; e, dopo ricevutine gli ordini, farà condurre il Difertore al suo Reggimento, dove costui farà trattenuto alla Guardia del Campo per esser soggetto alle formalità prescritte nel precedente Articolo.

ART. XXVI. Le disposizioni della presente Ordinanza, tanto negli Articoli precedenti, quanto ne' susseguenti, relativamente alla distinzione della pace, e della guerra, avranno la loro applicazione ne' seguenti termini.

I varj casi, in cui il Soldato si considera difertato in tempo di pace, o di guerra: ed applicazione delle pene relative.

1. Ogni volta che un Reggimento farà fuori Regno, o sulle Frontiere nel caso di doverfi queste guardare dall' Inimico, il Difertore del detto Reggimento farà sottoposto alle pene prescritte in tempo di guerra.

2. Per conseguenza i Difertori del Reggimento, che starà sulle Coste durante una Guerra di Mare, faranno sottoposti alle stesse pene.

3. Quelli del Reggimento, che si trovi nell' interno del Regno, o su di una Frontiera lontana da quella, dove sia il Teatro della Guerra, faranno soggetti alle stesse pene stabilite in tempo di pace contro i Difertori.

4. Ma se un Difertore voglia profittare della grazia del volontario Ritorno, e in questo intervallo il suo Reggimento passi all' Esercito, o si conduca  
sulle

sulle Frontiere, dov'è il Teatro della Guerra; tal Difertore non farà più ammesso al Ritorno volontario, se abbia oltrepassato il termine di dieci giorni, da contarsi dal dì dell' arrivo del Reggimento all' Esercito, o sulle Frontiere: poichè, scorso questo termine, non viene più conceduta la suddetta grazia durante la Guerra.

Difertori di un Corpo, che s'ingaggino in un altro.

ART. XXVII. Concediamo intanto la grazia del Ritorno volontario a quel Difertore delle Nostre Truppe, il quale, ne' termini fissati per detta grazia, abbia preso ingaggiamento in un altro Reggimento, qualunque sia il tempo, in cui dichiarì la sua diserzione; purchè questa non sia accompagnata da circostanze, che l'escludano. Egli adunque farà la dichiarazione al Comandante della sua Compagnia, il quale ne darà parte al Maggiore, e questi al Comandante del suo Reggimento. Il Difertore sarà arrestato, e condotto al suo primo Reggimento, dove sarà giudicato nella stessa maniera che tutti i Difertori ammessi a profittare della grazia del Ritorno volontario, senz'abbonarglisi il servizio prestato nel Reggimento non suo.

## C A P I T O L O XVII.

### *De' Difertori arrestati.*

Annanzio delle pene pe' Difertori arrestati.

ART. PRIMO. **N**on avendo Noi nel precedente Capitolo prescritto altro pe' Difertori delle Nostre Truppe, i quali volontariamente ritornino nel tem-

po

po stabilito, se non se quello di dover essi riparare al loro fallo con un numero più, o meno grande di anni di Servizio; comandiamo ora che siano soggetti alle seguenti pene coloro, i quali faranno arrestati senz'aver profitato di detta grazia, o che ne faranno indegni per le circostanze della diserzione.

ART. II. Qualunque Soldato arrestato, quando sia disertato in tempo di pace, non essendo di Servizio, passerà quindici giri di bacchette per dugento Uomini; e servirà otto anni di più del tempo, che gli rimaneva a fare.

Pene contro i Soldati, che disertino in tempo di pace, non essendo di Servizio.

ART. III. Se sia disertato durante la Guerra, non essendo di Servizio, passerà venti giri di bacchette per dugento Uomini; e servirà sedici anni di più del tempo, che gli rimaneva a fare.

Che, non essendo di Servizio disertino in tempo di Guerra.

ART. IV. Se sia disertato dall' Esercito la vigilia, o il giorno di una battaglia, o se sia disertato da un Distaccamento inviato contro il Nemico, da una Piazza assediata, o da una Trincea; sarà frustato per mano degli Esecutori della Giustizia Ordinaria, segnato colla lettera C. alla spalla, e condannato alle galee per venticinque anni.

Che disertino dall' Esercito la vigilia, o il giorno di una battaglia, o disertino da un Distaccamento inviato contro del Nemico, da una Piazza assediata, o da una Trincea.

ART. V. Quando colle stesse accennate circostanze fosse disertato al Nemico, farà impiccato.

Che colle dette circostanze disertino al Nemico.

ART. VI. Ogni Soldato arrestato in tempo di pace dopo di avere scalato le Mura, o altro Riparo, non essendo di Servizio, soffrirà venti giri di bacchette per dugento Uomini, e servirà dodici anni più del suo ingaggiamento; ma in tempo di Guer-

Che, non essendo di Servizio, disertino dopo scalate le Mura, o altro Riparo; e se disertino al Nemico.

ra,

ra, farà condannato alle pene prescritte nell'Art.IV.; e se vi si aggiunga la circostanza di esser egli andato al Nemico, soffrirà la pena di morte.

Che in tempo di pace disertino stando di Servizio, o in Sentinella, o Vedetta.

ART. VII. Ogni Soldato, disertato nell'atto ch'era di Servizio in tempo di pace, ed arrestato, farà condannato a venti giri di bacchette per dugento Uomini; e servirà sedici anni di più del suo ingaggiamento: e se la diserzione accada in Sentinella, o Vedetta, soffrirà venticinque giri di bacchette per dugento Uomini; e servirà venti anni di più dell'ingaggiamento.

Che in tempo di Guerra disertino colle dette circostanze.

ART. VIII. Il Soldato, che, stando di Servizio, disertasse in tempo di Guerra, farà condannato a venti anni di galea, dopo venti giri di bacchette di dugento Uomini: e se stava in Sentinella, o Vedetta, farà impiccato.

Che vengano trovati fra' Nemici.

ART. IX. Qualunque soldato disertore, arrestato colle arme alla mano nelle Truppe nemiche, o solamente arrolato in quelle, farà impiccato, col successivo taglio della mano nel primo caso, e senza tal esacerbazione di pena nel secondo.

Che siano Capi del Complotto di diserzione.

ART. X. Ogni Capo di un Complotto di diserzione, arrestato in tempo di pace, farà passato per venti giri di bacchette di dugento Uomini, marcato colla lettera D. sulla spalla dall' Esecutor di Giustizia, e condannato a venticinque anni di galea: ma in tempo di Guerra farà impiccato. Se poi la diserzione non avesse avuto effetto, allora soffrirà egli venti giri di bacchette di cento Uomini, e la pena

pena di quíndici anni di galea in tempo di pace ;  
ma di venti anni in tempo di Guerra , con venti  
giri di bacchette per dugento Uomini .

ART. XI. Il Soldato , che in tempo di pace farà Che siano partecipi del Complotto non perfezionato. stato partecipante del Complotto , ed avrà fissato il giorno della diserzione col Capo , senzachè per altro questa abbia avuto effetto ; passerà dieci giri di bacchette di dugento Uomini ; e servirà otto anni di più del suo ingaggiamento : ma in tempo di Guerra , oltre alla bacchetta , soffrirà la pena di dieci anni di galea .

ART. XII. Il Soldato che , senza esser intrigato Che non iscoprano i Complotti, avendone scienza. nel Complotto di diserzione , ne avesse avuto scienza , e non lo palesasse ai suoi Superiori , sarà obbligato a servire per otto anni di più del suo ingaggiamento in tempo di pace , e per dodici in tempo di Guerra .

ART. XIII. Il Soldato , che scoprirà un Complotto formato per disertare , o un Difertore di qualunque Corpo ( facendolo arrestare ) ingaggiato in altro Corpo della stessa Guernigione , o Armata , o occultato in altro sito di queste , senza essersi dichiarato tale ai Superiori Militari , o Politici del luogo ; riceverà di Real conto dal Fondo del Ramo Militare trenta ducati di ricompensa , secondo si accenna nell' Ordinanza di Piazza ; ed inoltre otterrà immediatamente la sua licenza , se la desidera : ma se preferisse di restare nel Corpo , riceverà quaranta ducati , in vece di trenta ; e il suo nome resterà

*Giurisdiz.*

N

asso-

assolutamente occultato. Che se il detto Soldato scopritore fosse autor dell' indicato Complotto, riceverà pure le descritte gratificazioni, e non sarà soggetto ad alcun castigo.

*Pena contro il Soldato reo di furto, e di diserzione.*

ART. XIV. Il Soldato, che in tempo di pace disertò dopo di aver rubato, sarà frustato dall' Esecutor di Giustizia, marcato alla spalla colla lettera D., ed L., e condannato per dieci, o più anni alla galea, a proporzione della natura del furto commesso; in tempo di Guerra potrà esser condannato anche alla morte se vi concorrano circostanze aggravanti nel furto, e nella diserzione.

*Che nel disertare abbia condotto seco il suo Cavallo, o le sue Armi; o Cavalli, o armi altrui.*

ART. XV. Ogni Soldato, che disertando in tempo di pace abbia condotto seco il suo Cavallo, o le sue armi, sarà condannato a venti giri di bacchette per dugento Uomini, e a dieci anni di galea, qualora nella diserzione non vi concorrano circostanze aggravanti. In tempo di guerra la pena della galea sarà di quindici anni, purchè non vi si uniscano le dette circostanze, che potrebbero produrre pena maggiore, ed anche di morte, a tenore del prescritto ne' precedenti Articoli. Ma se il suddetto Soldato avesse portato seco Cavalli, o armi di altri, allora sarà egli sottoposto alle pene stabilite nell' Art. XIV.

*Che nell' essere arrestato come disertore da' Militari si difenda colle arme; o che disertando assaltasse, e disarmasse Sentinelle, e Posti di Guardia.*

ART. XVI. Il Disertore, che venga arrestato difendendo a mano armata contro un Distaccamento delle Reali Truppe, dalle quali fosse inseguito, sarà condannato a morte. E la stessa pena soffrirà il Soldato

dato, che per disertare affaltasse, e disarmasse Sentinelle, e Posti di Guardia.

ART. XVII. Ogni Soldato, reo di diserzione, o di altro delitto, se venga arrestato da Birri, o Pae-  
fani, di qualunque classe, ed a mano armata siasi  
contro loro difeso, sarà condotto al suo Reggimen-  
to, o Corpo per passarvi venti giri di bacchette di  
dugento Uomini; e servirà quattro anni di più dell'  
aumento di Servizio stabilito per la semplice diser-  
zione, qualora sia il caso di tale aumento: ma se poi  
al detto Soldato corrispondesse pena di galea, o pre-  
sidio, sarà questa accresciuta di quattro anni di più.

Che si difendesse col-  
le arme nell' essere  
arrestato come reo  
di diserzione, o di  
altro delitto da Bir-  
ri, e Pagani.

ART. XVIII. Qualunque Soldato, che in Guer-  
nigione faccia conato di diserzione, o venga incon-  
trato in abiti mentiti, col sospetto di essere per com-  
metterla; passerà dieci giri di bacchette per dugen-  
to Uomini, e servirà quattro anni di più del suo  
ingaggiamento: ma se ciò avvenga in Campagna,  
l' aumento del Servizio sarà di otto anni.

Che facesse conato  
di diserzione, o fosse  
incontrato con abiti  
mentiti per commet-  
terla.

ART. XIX. Ogni Soldato, che per la seconda vol-  
ta sia arrestato come disertore; soffrirà e la pena  
corrispondente a tal seconda diserzione, ed inoltre  
la metà di tal pena: se poi sia arrestato per la ter-  
za volta, o più, sarà condannato al doppio della  
pena stabilita per la qualità dell'ultima diserzione.  
In qualunque caso però la bacchetta non oltrepas-  
serà venticinque giri di dugento Uomini.

Che fosse recidivo  
nella diserzione.

ART. XX. Se un Disertore si sarà ingaggiato in  
altro Corpo, e non si sia dichiarato per profittare  
N 2 della

Che disertando dal  
suo Corpo si sia in-  
gaggiato in altro  
Corpo.

della grazia del Ritorno volontario, descritta nell' Articolo XXVII. del Capitolo XI. di questa II. Parte; essendo scoperto nel Reggimento, nel quale siasi ingaggiato, sarà ricondotto al suo primo Reggimento, dove soffrirà la metà della pena corrispondente alla qualità della sua ultima diserzione.

Che abbia di più il reato di furto.

ART. XXI. Se il Disertore ingaggiato venga scoperto in un altro Reggimento, e ricondotto per conseguenza al suo primo Corpo, avendo la qualità aggravante di aver rubato; sarà frustato per mano dell' Esecutor di Giustizia, marcato alla spalla colle lettere D., ed L., e condannato in galea per dieci, o più anni, secondo la natura del furto commesso.

Soldati rei, degradati prima di subir pena affittiva per mano degli Esecutori di Giustizia.

ART. XXII. Tutte le volte che un Soldato reo di diserzione, o di altro delitto fosse nel caso di subire qualche pena affittiva per mano degli Esecutori di Giustizia, dovrà prima dell' esecuzione degradingarsi dall' arme.

Pene quando vi sono circostanze complicate riguardo alla diserzione.

ART. XXIII. Quando le circostanze complicate della diserzione avranno rapporto a varj Articoli di questa Ordinanza, sarà giudicato il Disertore per le circostanze più gravi, e condannato alle pene più rigorose di essi Articoli.

Bassi-Uffiziali, e Soldati arrestati, obbligati all' aumento di servizio, saranno posti alla coda della Compagnia.

ART. XXIV. Ogni Basso-Ufficiale, o Soldato arrestato, trovandosi nel caso di esser obbligato ad una prolungazione di Servizio, verrà posto alla coda della Compagnia: ma quando non siasi prescritto che debba servir da semplice Soldato, sarà suscettibile delle maggiori paghe, e degl' Impieghi Militari, che  
pe'

pe' buoni suoi Servizj potesse meritare, incominciando però a godere di un tal vantaggio del primo giorno del detto aumento di Servizio .

**ART. XXV.** I Bassi-Uffiziali disertori faranno considerati, e castigati come i Soldati: e se disertassero essendo Capi di un Posto, o di porzion di Truppa in actual Servizio Reale, faranno riputati come Soldati, che disertano in Sentinella .

I Bassi-Uffiziali disertori come castigati.

**ART. XXVI.** I Disertori in qualunque modo ricuperati, i quali dovessero continuare a servire, faranno equipaggiati di ciò, che possa mancare al completo di tutti i generi del loro corrispondente Vestiario, Correamo, ed Armamento, sugli averi de' Fondi di Reclutazione, e di Armamento .

I Disertori, che dovessero continuare a servire, faranno equipaggiati su' fondi rispettivi.

**ART. XXVII.** I Soldati, che avessero indotto altri alla diserzione, o cooperato alla medesima con qualunque mezzo, siasi questa consumata, o no, soffriranno le stesse pene stabilite per coloro, che disertano, o tentano la diserzione, eccetto i casi di formale Comploto .

Soldati, che avessero indotto altri alla diserzione, o cooperato alla medesima, come puniti.

### C A P I T O L O XVIII.

*De' Soldati assenti con licenza, o usciti dallo Spedale; e delle Reclute .*

**ART. PRIMO.** **O**Gni Soldato, che ritorni al proprio Reggimento nel termine di tre mesi dopo spirata la sua licenza, senza giustificare il suo ritardo con fede di malattia in forma valida, o di altro

soldati con licenza, che ritornano nel termine di tre mesi dopo spirata questa, godranno del Riservato volontario.

cafo fortuito inevitabile , profitterà della grazia del Ritorno volontario ; ma farà foggetto alle formalità prefritte pe' Difertori , che godono tal grazia . Quindi fe il ritorno avvenga nel primo mefe , il detto Soldato fervirà un anno di più del fuo ingaggiamento ; fe nel fecondo mefe , fervirà un anno , e mezzo ; e fe nel terzo , fervirà per due anni .

Dopo i tre mefi faranno efclufi da tal grazia .

ART.II. Al dilà del termine di tre mefi , da contarfi dallo fpirar della licenza , niun Soldato farà più ammeffo al Ritorno volontario ; e fe fia arreftato , verrà fottopofto alle pene prefritte contro i Difertori arreftati ; purchè non produca validi documenti d' infermità , o di altro legittimo , ed inevitabile impedimento .

Se fono arreftati fra i tre mefi .

ART. III. Parimente foggiacerà alle fteffe pene quando venga arreftato nel fuddetto intervallo di tre mefi , senzachè abbia profittato della grazia del Ritorno volontario .

Soldati ufciuti dallo Spedale , che non giungono al Reggimento nel termine fiffato nel viglietto di ufcita .

ART. IV. Qualunque Soldato , ch' effendo ufciuto dallo Spedale non giunga al fuo Reggimento nel termine fiffato per tal viaggio , e notato nel viglietto di ufcita , o fia Baffa dello Spedale , senza giuftificare il fuo ritardo con fede valida di convalefcenza , o di altro accidente fortuito inevitabile ; farà ammeffo alla grazia del volontario Ritorno , fe quefto accade fra tre mefi dopo fpirato il detto termine : ma , paffati i medefimi , non godrà di detta grazia ; purchè non provi effer derivato il ritardo da legittimo , ed inevitabile impedimento . Che s'egli

gli viene arrestato o fra tre mesi senza profittare del Ritorno volontario, o dopo questo termine senza produrre l' accennata pruova, farà soggetto alle pene de' Difertori arrestati.

ART. V. Se un Soldato uscito dallo Spedale ven- Se sono arrestati fuo-  
ri della strada pre-  
scritta nel viglietto  
di uscita.  
ga arrestato in qualsivoglia tempo fuori la strada, che gli è stata prescritta nella Bassa dello Spedale, farà sottoposto alle pene stabilite contro i Difertori arrestati.

ART. VI. Ogni Uomo Recluta, ch' essendosi in- Recluta fuggita, se  
ritorna fra due mesi,  
o dopo.  
gaggiato nelle forme prescritte, sia sparito, senza permissione del Reclutante, dal luogo del suo ingaggiamento; qualora pentito del suo fallo ritorni al suo Reggimento fra lo spazio di due mesi, farà ammesso alla grazia del Ritorno volontario, servendo un anno di più del suo ingaggiamento, da decorrere dal giorno, in cui farà egli arrivato al Reggimento: ben inteso però che, scorsi gli accennati due mesi, non farà più ammesso al Ritorno volontario.

ART. VII. Se fosse arrestato o fra i due mesi Se sia arrestata fra  
i due mesi, o dopo;  
e se vi si aggiunga  
la circostanza di aver  
servito altra volta.  
senz' aver profitto della mentovata grazia, o dopo scorso questo termine; farà condotto al suo Reggimento, ed obbligato a servirvi due anni di più del suo ingaggiamento. Ma se il suddetto Uomo Recluta avesse servito altra volta, soffrirà di più dieci giri di bacchette per dugento Uomini.

ART. VIII. Ogni Uomo Recluta partito dal luogo del preso ingaggiamento per andarsi ad unire al Se stasi allontanata  
dal cammino, che  
conduce direttamen-

te al Reggimento, e vi giunga fra due mesi; o se sia arrestata prima, o dopo i due mesi: e se vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta.

se suo Reggimento, se siasi allontanato dal suo cammino con altro disegno, e non ostante giunga al suo Reggimento dentro lo spazio di due mesi, da contarsi dal giorno, in cui traviò dal cammino; profitterà della grazia del Ritorno volontario, e servirà due anni di più del suo ingaggiamento. Se venga arrestato prima, o dopo i due mesi, farà condotto al suo Reggimento, ed obbligato a servire quattro anni di più del suo ingaggiamento: e se vi concorra la circostanza di aver egli altra volta servito, soggiacerà ancora alla pena di dieci giri di bacchette per dugento Uomini.

Se non abbia profeguito il cammino, e si presenti al Corpo fra due mesi; se sia arrestata fra due mesi, o dopo; o vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta.

ART. IX. Se l' Uomo Recluta partito dal luogo, ove siasi ingaggiato, e munito dell' itinerario, che fassi il giorno, in cui deve giugnere al suo Reggimento, non abbia profeguita la strada, nè sia giunto al Reggimento nel tempo prefisso; non potendo giustificare la sua tardanza con valido attestato di malattia, o di altro caso fortuito inevitabile, e presentandosi al Corpo fra lo spazio di due mesi, da contarsi dal giorno, nel quale sarebbe dovuto arrivarvi, profitterà della grazia del Ritorno volontario colle stesse condizioni di due anni di Servizio di più, come viene prescritto all' Art. VIII. Se sia arrestato dentro lo spazio di due mesi, o dopo scorso questo, farà quattro anni di Servizio di più: e quando avesse altra volta servito, passerà inoltre dieci giri di bacchette di dugento Uomini.

ART. X. Quando gli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, o Sol-

*Sold. con licenz., o usciti dallo Sped. ec. Cap. XVIII. 201*

Soldati abbiano fatto delle Reclute, e vogliano farle partire per raggiugnere il Reggimento, daranno a ciascuna di loro, se viaggia solo, o a colui, che le condurrà, essendo molte insieme, un Itinerario distinto delle Città, e de' Luoghi di passaggio per giugnere alla Guernigione, o al Quartiere del loro Reggimento, fissando in quello le giornate di Marcia, e il giorno in cui le dette Reclute dovranno arrivare, che si noterà sulla Filiazione, o sia sul Foglio del loro ingaggiamento. Il Primo Maggiore del Reggimento, o colui, che ne fa il Servizio, avrà cura di munir gli Uffiziali, e Soldati, destinati a reclutare, di Stampati per le Filiazioni, o sia pe' Fogli d'ingaggiamenti, di Passaporti, e d' Itinerarj, nella forma ricercata; e farà la stessa provvisione ancora agli Uffiziali, che ottenessero licenza, i quali saranno tenuti a fare delle Reclute. Il termine di due mesi, fissato per lo spontaneo ritorno a coloro, che saranno in grado di profittar di simil grazia, sarà contato dal giorno segnato sull' Itinerario, e nelle Filiazioni, o sia ne' Fogli d'ingaggiamento, che avranno essi ricevuto per passare al Reggimento.

*Pratica per inviare le Reclute al Reggimento.*

ART. XI. Quando un Uomo Recluta, fuggito, o non giunto al suo Reggimento nel termine a lui fissato, voglia profittare della grazia del Ritorno volontario, potrà presentarsi al Commessario di Guerra della Città, nella quale si trovi, e, in difetto, a qualunque Magistrato del Regno: gli dichiarerà il suo ingaggiamento pel Reggimento N., la sua fuga dal

*Pratica per le Reclute fuggite, che vogliono profittare del Ritorno volontario.*

dal luogo, dove s'ingaggiò, o dalla strada, che doveva tenere, o il suo ritardo in raggiugnere il Corpo; specificandogli le date, e le circostanze: e gli paleserà l'intenzione, in cui è, di riparare alla sua mancanza, e di ritornare al Reggimento per la più corta strada. Il Commessario di Guerra, o il Magistrato, a cui siasi egli diretto, gli spediranno allora un Certificato della sua dichiarazione, valevole pel numero di giorni, de' quali avrà egli bisogno pel viaggio, che sarà distinto, e specificato in piè del Certificato suddetto; mediante il quale, seguendo il descritto cammino, non potrà essere arrestato.

Lo stesso.

ART. XII. Il Certificato suddetto non avrà vigore di prolungare in favore dell' Uomo Recluta, oltre i conceduti due mesi, la grazia del Ritorno volontario; nè potrà preservarlo dall'arresto, quando abbia oltrepassato il detto termine.

Annunzio di altre  
preferzioni per le  
Reclute, che godono  
del Ritorno volonta-  
rio.

ART. XIII. L' Uomo Recluta, che non essendo giunto al suo Reggimento nel giorno, che gli sarà stato fissato, profittasse in seguito dentro lo spazio di due mesi della grazia del Ritorno volontario; sarà soggetto, arrivando al suo Reggimento, alle altre preferzioni seguenti, secondo i varj casi.

Recluta ingaggiata  
per due Corpi, se di-  
chiara il secondo in-  
gaggiamento nel pri-  
mo Corpo.

ART. XIV. Quando un Uomo Recluta si sia ingaggiato per due Corpi, ed avendo goduto del prezzo del primo ingaggiamento, dichiari volontariamente il secondo nel primo Corpo; farà tale Uomo giudicato a tenore dello stabilito per chi profitta della grazia del Ritorno volontario, e servirà quattro an-  
ni

ni di più del suo ingaggiamento nel primo Corpo; il quale renderà al secondo la metà del prezzo dell'ingaggiamento, che l'Uomo avea ricevuto.

ART. XV. Se, in vece di dichiarar volontariamente il secondo ingaggiamento preso, sia scoperto nel primo Corpo, passerà egli dieci giri di bacchette per dugento Uomini, e servirà otto anni di più nel primo Corpo; con eseguirsi l'accennata restituzione della metà del secondo ingaggiamento.

*Se non lo dichiara, ed è scoperta.*

ART. XVI. Se l'Uomo Recluta, ingaggiato, ritorni al secondo Corpo, ed in esso faccia la suddetta dichiarazione; il Maggiore corrispondente, che la riceverà nella forma prescritta nell'Art. XI., gliene spedirà un Certificato, firmato di sua mano, ed approvato dal Comandante del detto Corpo; il qual Certificato farà valesvole pel numero di giorni, di cui il detto Uomo avrà bisogno per arrivare al suo primo Corpo; dove sarà condotto, e sottoposto a servire quattro anni oltre al suo ingaggiamento: ed allora questo primo Corpo renderà al secondo la metà dell'ingaggiamento dato all'Uomo suddetto.

*Se lo dichiara nel secondo Corpo.*

ART. XVII. Lo stesso Uomo, se, in vece di far la dichiarazione nel secondo Corpo, sia scoperto, verrà allora condotto al suo primo Reggimento, e passerà dieci giri di bacchette per dugento Uomini, servendo otto anni di più del convenuto; con aver sempre luogo la stabilita restituzione della metà del secondo ingaggiamento.

*E se non lo dichiara, ed è scoperta.*

ART. XVIII. Ogni Recluta, che siasi impegnata  
in

Recluta ingaggiata in due Reggimenti, che non ritorna ad alcuno de' due.

in due Reggimenti, senza essere ritornata ad alcuno de' due; quando sia scoperta, ed arrestata, sarà condotta al Reggimento del suo primo ingaggiamento, vi passerà venti giri di bacchette per dugento Uomini, e servirà per altri otto anni, oltre dell'ingaggiamento, e del dippiù descritto nell' Art. XIV. di questo Capitolo; eseguendosi anche la restituzione della metà del secondo ingaggiamento.

Che prende più di due ingaggiamenti.

ART. XIX. Chiunque abbia preso più di due ingaggiamenti, non sarà ammesso a dichiarazione volontaria; e qualora venga arrestato, sarà condannato ad esser frustato dall' Esecutor di Giustizia, marcato alla spalla colla lettera L., e condannato a dieci anni di galea.

Recluta, che nell'ingaggiarsi abbia dato falsi segni di sua persona.

ART. XX. Qualora la Recluta abbia nell'ingaggiarsi dato de' falsi segni della sua persona, mentendo il nome, la patria, o altro, avrà un mese di tempo a dichiararlo; terminato il quale, se venga scoperta, sarà condannata a dieci giri di bacchette per dugento Uomini, ed obbligata a servire quattro anni oltre al suo ingaggiamento.

Lo stesso.

ART. XXI. Se i detti falsi segni gli avrà dati per occultarsi alle ricerche della Giustizia Ordinaria, sarà detta Recluta consegnata alla Giustizia medesima per essere giudicata: ma dopo tal giudizio, se risulterà innocente, o se condannata non avrà sofferto una pena disonorante, sarà ricondotta al Reggimento, nel quale incomincerà a servire pel tempo convenuto:

ART.

ART. XXII. Ogni Basso-Ufiziale , o Soldato , essendo stato riformato per infermità , o cassato vergognosamente , e non avendolo dichiarato nel presentarsi a prendere nuovo ingaggiamento ; sarà condannato ; cioè il riformato per malattia , ad esser cassato vergognosamente ; e quello , ch' era già stato espulso con disonore , ad esser frustato dall' Esecutor di Giustizia , marcato colla lettera S. come *Scroccone* di un prezzo d'ingaggiamento , e mandato in galea per dieci anni .

Bassi-Ufiziali, e Soldati, riformati per infermità, e cassati vergognosamente. se non lo dichiarino nel prendere nuovo ingaggiamento.

ART. XXIII. Gli Ufiziali , che avranno fatto contrarre un secondo impegno a' Soldati , avendo scienza del primo , saranno puniti con due mesi di re- strizione in Castello ; ed i Soldati soffriranno le pene stabilite ne' precedenti Articoli .

Ufiziali, che avranno fatto contrarre un secondo impegno al Soldato, avendo scienza del primo.

ART. XXIV. Un Gentiluomo , il quale nell' ingaggiarsi avrà taciuta la sua condizione , potrà dichiararla quando voglia , e godere del privilegio della sua nobiltà , fuorchè nel caso di aver commesso quei delitti , pei quali non giova tal privilegio .

Gentiluomini, che nell' ingaggiarsi avranno taciuta la loro condizione.

## C A P I T O L O XIX.

### *Del Giudizio de' Difertori .*

ART. PRIMO. **A**Vendo Noi fatto conoscere , per la presente Ordinanza , la Nostra sovrana volontà riguardo ai Difertori , e stabilito le corrispondenti pene , ed anche i mezzi pel ritorno , e per la grazia se quelli si pentissero del loro fallo per riparar-

Annunzio pel giudizio contumaciale contro de' Difertori.

rarvi; vogliamo quindi che, scorso il termine prescritto pel Ritorno volontario, cioè dopo dieci giorni in tempo di guerra, e dopo tre mesi in tempo di pace, s' incominci il Giudizio contumaciale, secondo le regole, e siano i Difertori giudicati in contumacia da' Consigli di Guerra, e condannati, secondo i casi, ne' quali si troveranno, alle pene stabilite contro i Difertori arrestati.

Lo stesso, contro i Soldati, che non ritornano nel tempo stabilito dopo spirata la licenza, o dopo usciti dallo Spedale.

ART. II. Lo stesso farà praticato, giusta il prescritto nel Capitolo XVIII., co' Soldati, che non siano ritornati ai loro Corpi allo spirar della licenza limitata, o dopo usciti dallo Spedale, e che dovranno esser trattati come Difertori; volendo Noi che come tali siano giudicati in contumacia dopo le indicate circostanze.

Lo stesso, contro i Soldati esclusi dal Ritorno volontario per le circostanze aggravanti della diserzione.

ART. III. I Soldati, che per le circostanze aggravanti delle loro diserzioni fossero esclusi dal Ritorno volontario, verranno egualmente giudicati in contumacia; incominciandosi il giudizio contumaciale al termine di dieci giorni durante la guerra, e di tre mesi in tempo di pace.

Sentenze in contumacia a chi rimesse.

ART. IV. Le copie delle Sentenze in contumacia saranno subito rimesse al Comandante della Provincia, o del Ripartimento, o al Comandante Generale delle Arme, se vi sia, ed ai Consigli, Supremo di Guerra in Napoli, e Superiore di Guerra nella Sicilia, secondochè i Difertori esistono nell' uno, o nell' altro Regno, per l'uso conveniente, e per ispedirsi gli ordini onde si arrestino i Difertori condannati;

nati; e le Sentenze stesse faranno notate nel libro delle Filiazioni del Reggimento sotto il nome del Soldato condannato .

ART. V. De' Difertori arrestati, e ricondotti al loro Reggimento, giudicati in contumacia , o non ancora giudicati, si farà il giudizio dal Consiglio di Guerra, secondo le regole stabilite nel Cap. XIII. della Processura Militare alla Parte I.

Giudizio contro de' Difertori arrestati, giudicati, o no in contumacia.

ART. VI. Ordiniamo espressamente agli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, e Magistrati de' Nostri Dominj di fare le ricerche le più esatte de' Difertori in Alberghi, Locande, Osterie, e Luoghi pubblici delle Città, in Borghi, Villaggi, Mandre, Mulini, Cave di pietre, ed altri luoghi de' loro ristretti; di arrestargli, e condurgli in sicure prigioni; d'informarne dell'arresto i Superiori Militari corrispondenti, e il Ministro della Guerra; e di dare similmente avviso de' Castelli, de' Conventi, delle Case, o di altri luoghi privilegiati, dove avessero potuto scoprire che fossero rifuggiti i Difertori; affinchè gli ordini necessarij pel loro arresto in detti luoghi possano essere spediti, ed inviati al più presto. Inoltre si darà parte a Noi del nome delle Persone, che avranno dato ricetto a' Difertori, per castigarli, a proporzione del loro reato, colle pene stabilite.

Ricerche da farsi dagli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, e Magistrati per rinvenire, ed arrestare i Difertori.

ART. VII. Comandiamo parimente, che ne' casi, in cui si provi che gli Uffiziali locali, e i Magistrati de' Nostri Dominj avendo avuto scienza di un Difertore non lo abbiano fatto arrestare, nella possi-

Punizione per gli Uffiziali locali, Magistrati, Birri, e Paesi ignobili, che trascurano l'arresto de' Difertori; e pe' Birri, e Paesi ignobili.

**E, che, incaricati di condurre Difertori, li lasciano fuggire.** bilità di farlo, siano puniti gli Uffiziali. e Magistrati colla privazione del loro impiego: e i Birri, i quali similmente avessero trascurato tale arresto, siano puniti con cinquanta colpi di bastone, che loro saranno dati da un Caporale nella Piazza più vicina: ciocchè si praticherà ancora co' Birri, e Paesani ignobili, che, incaricati di condurre uno, o più Difertori, gli avessero lasciati fuggire.

**Sorteggio pe' Difertori di uno stesso Reggimento, condannati a pena capitale.**

**ART. VIII.** Se più Difertori dello stesso Reggimento siano nel caso di subire la pena capitale, si tirerà la sorte con un dado; e se ne faranno morire, uno di tre fino a sei; due di sette fino a dieci; tre di undici fino a quindici; e così successivamente.

**Capo-Complotto escluso dal Sorteggio.**

**ART. IX.** Nel citato caso il Capo del Complotto della diserzione non dovrà entrare nel beneficio della sorte, ma farà sempre impiccato.

**Pena per quelli, che dopo il Sorteggio, siano esclusi dalla pena Capitale.**

**ART. X.** Quelli, che, dopo tirata la sorte, rimanessero esclusi dalla pena capitale, saranno condannati a venti giri di bacchette di dugento Uomini; e serviranno venti anni di più del loro ingaggiamento; purchè non fossero colpevoli di furto, o di altro delitto infamante: nel qual caso saranno frustrati dall' Esecutor di Giustizia, e condannati a quindici anni di galea, o più, ed anche alla morte, a misura della gravezza del delitto.

**Prescrizione pe' Sacri asili, dove rifugono i re.**

**ART. XI.** Avendo l'esperienza dimostrato il grave danno, che reca nommeno al Nostro Real Servizio, che alla quiete, e tranquillità de'Sudditi l'abusò

bufo de' Sacri Afili , che tutto di si pratica dagl' individui soggetti al Foro della Guerra , in pregiudizio dello Stato , e della Militar disciplina , la quale esige di esser conservata nel dovuto suo vigore : e volendo Noi porre tutto il freno ad un tanto significante disordine ; dopo ponderato il parere de' Teologi , il Dritto delle Genti , e il Dritto Civile , e Canonico , ci siamo determinati di risolvere , ed ordinare che tutti gl' Individui del Nostro Real Esercito , così di Terra , come di Mare , e di ogni altro Corpo Militare addetto al Nostro Real Servizio , e tutt' i dipendenti da esso Nostro Esercito , soggetti al Foro Militare , i quali commettessero delitti , godano l' Afilo in quelle Chiese solamente , e per quei soli casi , che nel Concordato fatto colla Corte Romana sono espressi ; ma che tale Afilo debba giovar loro soltanto per esentarli dalla pena della morte , da quella della mutilazione di membra , e dalla pena d' infamia : essendo Nostra Real Volontà che , fuori delle indicate tre pene , si dia a tutti gl' Individui Militari delinquenti , che avranno preso l' Afilo , il gastigo dovuto ai loro delitti , secondo è stato disposto negli anteriori Capitoli , ed Articoli . Perciò la pena de' Difertori estratti dal Sacro Afilo , che doveessero condannarsi a morte in tempo di guerra , dovrà commutarsi in quella , che per le circostanze aggravanti la loro diserzione si farebbe ad essi data in tempo di pace , purchè non sia di galea ; nel qual caso questa si commuterà in pres-

*Giurisdiz.*

O

dio :

dio: e la pena di galea, stabilita per la diserzione, e per altri delitti in tempo di pace, o di guerra, si commuterà in altrettanto presidio. In somma la multa pecuniaria, le privazioni, e cassazioni d'impiego, e ruolo, gli arresti, le bacchette, un numero di bastonate, i ferri, gli aumenti di tempo di Servizio, il presidio, la rilegazione, ed altri simili gastighi non infamanti, faranno punizioni, ed obblighi, che, secondo le circostanze de' commessi delitti, dovranno aver luogo ne' casi di godimento del Sacro Asilo, a tenore delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza. Se adunque uno, o più Individui delle Nostre Reali Truppe, o che godano il Foro Militare, rifuggissero in Chiesa per qualche commesso delitto, ordiniamo che dai Comandanti delle Truppe, o dai Governatori de' luoghi, dove non esistesse Truppa, si disponga con ogni decenza l'estrazione de' rei dal luogo dell'Asilo con certificazione de' Parrochi, ed, in mancanza di essi, della Persona Ecclesiastica più in dignità, e che figuri il Superiore di quella Chiesa; onde possa costare esser quei tali rei estratti dal Sacro Asilo, per poterse ne poi tener conto, per quanto riguardi al Concordato, nell'esame del delitto, e nella condanna de' delinquenti. Ed acciocchè sia nota a tutti gl'individui Militari questa Nostra Real Determinazione, non meno che tutte le pene prescritte pe' diversi delitti, ordiniamo ai Comandanti de' Corpi delle Nostre Reali Truppe che ne' due primi giorni di ogni mese facciano leg-

leggere dagli Uffiziali Subalterni, in presenza de' proprj Capitani, ne' Quartieri delle rispettive Compagnie, o de' rispettivi Squadroni, a' Bassi-Uffiziali, e Soldati quanto sopra i delitti, e le pene, e sul godimento del Sacro Asilo è stato disposto.

*N O T A.*

Quel che si è detto fin qui nella presente Ordinanza, riguardo ai delitti de' Soldati, avrà la sua applicazione ai delitti de' Bassi-Uffiziali colla norma prescritta nella Parte II. al Cap. VIII., dove si parla de' delitti de' Bassi-Uffiziali.

Applicazione delle pene de' Soldati ai Bassi-Uffiziali.

**C A P I T O L O XX.**

*Della Pruova Testimoniale.*

**ART. PRIMO.** **P**erchè s'intendano provati pienamente con pruova testimoniale i delitti contenuti nella presente Ordinanza, onde possano per mezzo di quella aver luogo senza minorazione, o commutazione le stabilite Pene Ordinarie, è necessario che, nel farsi uso di tal pruova, la medesima costi almeno del detto di due testimonj di veduta degni di fede, e in cui non concorrano legittime eccezioni; i quali dovranno contestare il delitto in quistione uniformemente fra loro in tutte le sue circostanze.

Pruova piena testimoniale pe' delitti contenuti in questa Ordinanza quale sia.

**ART. II.** Se un Uffiziale, Basso-Uffiziale, o Soldato commettesse delitto d'insubordinazione verso un suo Superiore, il Certificato giurato di questo sarà valevole a formar pruova piena del fatto, purchè

Pel delitto d'insubordinazione.

O a

l'ac-

L'accusato non produca in contrario due testimonj di veduta degni di fede, ed esenti da legittime eccezioni: nel qual caso il detto uniforme di costoro prevarrà a fronte del Certificato.

Pe' delitti accaduti nelle Carceri, ne' luoghi, dove stanno i condannati, e ne' Lupanari; e per ogni delitto di difficile pruova.

ART. III. Pe' delitti accaduti nelle Carceri, e ne' luoghi, dove stanno i Servi della pena, le testimonianze di veduta, uniformi fra loro in tutte le circostanze del fatto, di due Carcerati, o di due Servi della pena (quando manchino altre persone) formeranno pruova piena; purchè tali testimonj non soffrano legittime eccezioni circa l'affare, di cui si tratta, e specialmente rispetto al ritrovarsi essi condannati per false testimonianze, e scritte, o per altri delitti infamanti; nel qual caso è necessario un numero maggiore di testimonj per formar pruova piena: restando sempre alla prudenza del Giudice il decidere se effettivamente tal numero di testimonj costituisca pruova convincente, avendo riguardo alla maggiore, o minore uniformità de' loro detti per determinarsi alla Pena Ordinaria, o Straordinaria: regola, che dovrà osservarsi ancora ne' giudizi pe' delitti di difficile pruova, quando manchino testimonj integri. Che se si tratti di delitti accaduti ne' Lupanari, e non vi siano altre testimonianze che quelle delle donne libere; allora si ammetteranno le deposizioni di esse; e resterà all'arbitrio del Giudice il vedere qual sorta di pruova possa risultarne, avendo riguardo al numero maggiore, o minore di quelle, alla uniformità maggiore, o minore

nore de' loro detti, e ad altre circostanze.

ART. IV. Pe' furti di Strada pubblica in Campagna, per quelli, che si commettono nelle Cafe, Pagniaje, Masserie, Taverne, ed in altri luoghi abitati in Campagna, e pe' ricatti, la pruova piena testimoniale si avrà nel modo additato nell' Art. I., o, in mancanza, col detto uniforme di due dirubati, o ricattati, colla pruova della loro buona vita, e fama, e col loro immediato conquesto, da attestarsi rispettivamente da tre testimonj integri; oppure col detto uniforme di due Socj negli accennati delitti. Ed in quanto ai Ricettatori, e Fautori de' Banditi, Fuorgiudicati, e Scorratori di Campagna, le deposizioni di due ricettati, o ajutati (quando manchino altre pruove) pienamente convincono, ancorchè contengano fatti singolari, e diversi.

ART. V. Ma pe' furti commessi con violenza nelle Strade di questa Capitale, e de' suoi Borghi, la pruova piena si avrà col detto di tre Socj del delitto (mancando altre pruove) quantunque costoro deponeffero di fatti singolari, e diversi.

ART. VI. La pruova piena privilegiata per gl' incendi di biade, commessi in Campagna dagli Scorratori, si avrà colle deposizioni di tre Socj del delitto, quantunque contengano fatti singolari.

## CAPITOLO XXI.

*Editto per obbligare i Reali Sudditi ad arrestare tutt' i Difertori.*

Divieto, e pene per chi protegge, nasconde, ricetta, assiste, o impiega Difertori.

ART. PRIMO. **E'** Nostra sovrana Volontà che sia vietato a tutti i Nostri Sudditi di qualsivoglia stato, e condizione, di proteggere, o nascondere alcun Difertore delle Nostre Truppe, dargli asilo, o assistenza in qualche Castello, Spedale, Chiesa, Casa religiosa, o privilegiata, Vascello, Barca, Forgia, Molino, Miniera, Cava di pietre, e in qualsivoglia altro luogo, e d'impiegarlo in qualunque opera, o servizio; sotto pena di cento cinquanta ducati; de' quali, cinquanta ne faranno pagati al Denunciante, cinquanta al Reggimento, di cui sia il Difertore, ed il resto sarà applicabile agli Spedali del luogo, o della Provincia rispettiva: e se il contravventore al presente divieto non fosse in istato di pagare, vogliamo che sia egli soggetto a sei mesi di carcere.

Pene contro i Pacifani, che trascurano l'arresto de' Difertori.

ART. II. Ogni Particolare, di qualunque grado, stato, e professione, dovrà concorrere personalmente, o per mezzo di quelli, su cui ha qualche autorità, ad arrestare, e carcerare i Difertori, de' quali potesse venire in cognizione; sotto pena di cinquanta bastonate agl'Ignobili, e di cinquanta ducati per ogni difertore ai Nobili: della qual somma la metà si darà al Reggimento del Difertore, e l'altra metà al Denunciante.

ART.

ART. III. Da Noi si proibisce a tutt' i Nostri sudditi pagani, sotto pena di venti anni di galea agl' Ignobili, e di rilegazione ai Nobili, di usar violenza colle armi per liberare un Difertore arrestato, che venga condotto da Militari, da Paesani, o da Birri: e condanniamo le Università delle Città, de' Borghi, e de' Villaggi, nel cui territorio sarà commessa tal violenza, all'ammenda di cinquanta ducati per ogni Difertore liberato in tal guisa, pagabili al Reggimento, di cui era il Difertore; purchè non venga dall' Università medesima ricuperato, e restituito al Corpo, alla Partita, o Scorta il Difertore suddetto.

Che colle arme liberano i Difertori dalle mani de' Catturanti.

ART. IV. Colui, che sarà accusato, e convinto di aver tentato subornare, o ingaggiare i Bassi-Uffiziali, o Soldati delle Nostre Truppe a passare fuori Regno per servire in altre Truppe, o semplicemente per uscire da' Nostri Dominj, o che in somma facesse l' ufizio di Seduttore, o Reclutante straniero; sarà condannato a venticinque anni di galea, se sia Ignobile, e di rilegazione, se sia Nobile, e contemporaneamente a pagare seicento ducati per ammenda; de' quali, dugento vogliamo che gli abbia il Denunciante, altrettanti il Reggimento del Soldato, che si fosse pensato di subornare, ed il rimanente gli Spedali del luogo, o della Provincia. Nel caso che il Delinquente non abbia beni sufficienti per pagare interamente l'ammenda, sarà con preferenza pagato il premio al Denunciante sopra

Che facessero i Seduttori, o Reclutanti stranieri.

l'asse del detto Delinquente: e quando sia affatto insolubile, farà nostra cura il far soddisfare l'accennato premio. Che se il reo fosse donna di qualunque età, farà essa rinchiusa sua vita durante nella Casa di Penitenza, e condannata all'ammenda di cento ducati a beneficio del Denunciante; al quale faremo soddisfare dal Nostro Erario tal somma, se la persona colpevole non fosse in istato di pagare. Ma i suddetti Reclutanti, e Seduttori, se con effetto avessero subornato Soldati, o Bassi-Uffiziali, i quali si verificasse essere usciti da' Nostri Dominj, faranno condannati alla forca; ed il Denunciante farà beneficiato colle somme descritte, di conto del Nostro Real Erario.

Che tentassero di sedurre Bassi-Uffiziali, e Soldati a disertare, e ad ingaggiarsi in altro Reggimento, o a prendere altro stato.

ART. V. Ogni Persona pagana di qualunque condizione, o sesso, che farà accusata, e convinta di aver tentato sedurre, per qualunque mezzo, un Basso-Uffiziale, o Soldato delle Nostre Truppe a disertare, e ad ingaggiarsi in qualche altra Truppa de' Nostri Eserciti, o gli farà prendere qualunque altro stato; farà condannata a pagare trecento ducati di ammenda, di cui se ne applicheranno cento al Reggimento del Disertore, cento al Denunciante, e il resto agli Spedali della Provincia: e in caso che il Delinquente non avesse come pagare, si terrà costui in presidio, o rilegazione per quattro anni.

Che vendessero, prestassero, o donassero vestimenti, ed uten-

ART. VI. Vogliamo che incorrano nella stessa pena, descritta nel precedente Articolo, quei Pagani,  
che

*Editto per l'arresto de' Difertori. Cap.XXI. 217*

che saranno accusati, e convinti di aver venduto, prestato, o donato vestimenti di qualunque sorta ad ogni Basso-Ufficiale, o Soldato, e di averlo fornito di utensilj per facilitarli la fuga. E siccome il mezzo più usitato per iscalare le fortificazioni è quello di procurarsi delle corde, o molto spago; così da Noi si vieta, sotto le stesse pene, ad ogni Cittadino, o Mercatante dimorante nelle Città, nelle Piazze, ne' Borghi, e ne' Castelli, di vendere, o prestare delle corde, o lungo spago ad alcun Basso-Ufficiale, o Soldato, quando ciò non avvenisse in presenza di un Ufficiale della sua Compagnia, o del suo Squadrone.

ART.VII. Sarà condannato a cento ducati di ammenda qualunque Pagano, accusato, e convinto di aver favorita la diserzione di un Basso-Ufficiale, o Soldato, conoscendolo per Difertore, con insegnargli il cammino da tenere, o il mezzo da mettersi in salvo, o da evitare le ricerche. Di tal somma si daranno cinquanta ducati al Reggimento del Difertore, e cinquanta al Denunciante. Ed in caso che il reo non abbia come pagare, resterà egli sei mesi in prigione.

ART.VIII. A consimil pena farà condannato ogni Pagano, che sia accusato, e convinto di avere comperati, o nascosti gli abiti uniformi di munizione de' Bassi-Uffiziali, o Soldati, i quali stiano al Nostro actual Servizio, e non abbiano ottenuta la loro licenza assoluta. Vietiamo inoltre, sotto le stesse pene,

filj, per fuggire, ai Soldati, e Bassi-Uffiziali.

che insegnassero il cammino ai Difertori, o il mezzo da mettersi in salvo.

che comperassero, o nascondessero abiti di munizione de' Bassi-Uffiziali, e Soldati, o ne comperassero altri effetti.

ne, a qualsivoglia Pagano di comperare abiti, ed effetti di qualunque sorta, che un Basso-Ufiziale, o Soldato voglia vendere, purchè non sia in presenza di un Ufiziale della sua Compagnia, o del suo Squadrone: e nel caso che il colpevole non abbia come pagar l'ammenda, vogliamo che il medesimo sia ristretto per sei mesi in carcere.

Che da parte de' Corruttori portassero ambasciate, o lettere ai Bassi-Ufiziali, o Soldati per indurli a disertare; o che portassero ad essi le loro lettere, e non ai Comandanti.

**ART. IX.** Ogni Pagano, che si lasci sedurre da qualche Corruttole a portare ambasciate a Bassi-Ufiziali, o Soldati, per indurli a disertare, fissando loro abboccamenti, o consegnando ai medesimi viglietti, o lettere; farà condannato all'ammenda di dugento cinquanta ducati; de' quali, cinquanta andranno a beneficio del Reggimento del Disertore, cinquanta al Denunciante, ed il rimanente si applicherà agli Spedali della Provincia: e non avendo il Delinquente come soddisfare la pena suddetta, farà egli condannato a quattro anni di presidio, o rilegazione. Vogliamo inoltre che sia proibito ad ogni Paesano (sia Uomo, o Donna) il quale ricevesse per la Posta, o per altra via lettere di Bassi-Ufiziali, o Soldati, presenti ne' loro Corpi, di consegnarle direttamente a quelli, a cui dette lettere faranno indirizzate: ma ordiniamo che le porti all'Ufiziale Comandante del Reggimento, o della Truppa, dove servono i suddetti Bassi-Ufiziali, e Soldati; sotto pena di venticinque ducati di ammenda; e non essendo in grado di pagare, sotto pena di tre mesi di carcere.

**ART.**

ART. X. Vogliamo inoltre che tutte le Università delle Città, de' Borghi, Villaggi, e Cafali, situate nelle vicinanze delle Piazze, e de' Castelli, o de' Quartieri di Truppe, a portata di poter distinguere i colpi di Cannone, o altri segni fissati da' Comandanti delle Provincie, siano obbligate a somministrare un numero di Abitanti corrispondente alle loro Popolazioni, secondo lo stabilimento fattone da' Comandanti suddetti; i quali Abitanti dovranno andare ad impostarsi ne' luoghi, o passaggi assegnati ad essi a farvi le Ronde per arrestare i Difertori, che vi pervenissero: e in caso di contravvenzione, o che si provasse di esser passati Difertori per detti luoghi, o passaggi, ch'essi abitanti doveano guardare; le Università faranno tenute all'ammenda di cento ducati per ogni Difertore, venticinque de' quali andranno a beneficio della Cassa di Reclute del Reggimento del Difertore, venticinque al Denunciante, e il resto sarà impiegato a mantenere i pesi delle Università vicine. I suddetti luoghi, e passaggi per farvi le Ronde faranno con prevenzione fissati dal Comandante della Piazza d'armi, o del Quartier Militare più vicino; il qual Comandante, dopo di averne ottenuta la Nostra approvazione per via del Ministro della Guerra, ne spedisirà l'ordine al rispettivo Governatore locale, che sarà risponsabile dell'esecuzione del presente Articolo.

ART. XI. Sarà parimente soggettato all'ammenda di cento ducati in pro del Denunciante ogni Bor-

Contro le Università, a portata di distinguere i colpi di Cannone delle Piazze, e de' Castelli, ed altro segno, che trascurassero di spedir gente per l'arresto de' Difertori.

Contro i Borghi, Villaggi, e Cafali, che fra tre mesi non ri-

go,

velassero i Seduttori  
ivi alloggiati. go, Villaggio, o Casale, nel quale possa provarsi  
che un Seduttore, o una Seduttrice siano dimorati  
tre mesi, praticando tal mestiere, senza essere stati  
rivelati.

Contro gli Uffiziali  
Municipali, che in  
Marcia alloggiassero  
Bassi-Uffiziali, e Sol-  
dati in luoghi di-  
stanti dall' alloggio  
del Reggimento; o in  
altra guisa contrav-  
venissero allo stabi-  
limento per l'allog-  
gio degli Uffiziali.

ART. XII. Resta benanche proibito, sotto pena  
di cinquanta ducati in beneficio del più vicino Spe-  
dale, ad ogni Governante, Sindaco, ed Eletto, e  
ad ogni altro Uffiziale Municipale, di alloggiare Bassi-  
Uffiziali, o Soldati ( che sono in Marcia co' proprj  
Reggimenti ) ne' loro Poderi, o nelle loro Case,  
dipendenti da' luoghi principali dell'alloggio del Reg-  
gimento, e che sieno distanti da' medesimi più di  
un miglio, e mezzo; purchè tali Case, e Poderi  
non fossero capaci di contenere un' intera Compagnia  
co' suoi Uffiziali. Che se il luogo principale non  
fosse sufficiente ad alloggiarvi tutta la Truppa, e il  
Comandante del Corpo preferisse di farla alloggiare  
dentro de' Magazzini di grano, o di altro, piuttosto  
che di lasciarla dispersa; faranno essi Uffiziali Mu-  
nicipali obbligati di somministrare tali Magazzini,  
quando non siano pieni, o quando possano esser  
votati senz' alcun danno, o inconveniente; e fa-  
ranno dare un fascio di paglia ad ogni Soldato per  
coricarvisi: nel qual caso il Comandante del Reggi-  
mento, e il Reggimento stesso faranno risponsabili  
degli accidenti, o danni, che potranno accadere per  
cagione di detto alloggio, a vista del Processo ver-  
bale, che in presenza loro, e de' Governanti delle  
Università ne formeranno le rispettive Corti locali:

ma

ma in caso di opposizione, o rifiuto de' Governanti suddetti, di conformarsi alle accennate disposizioni, il Comandante del Reggimento ne farà formare un Processo verbale, di cui ne rimetterà copia al Prefide, al Comandante della Provincia, ed al Ministro della Guerra. Ordiniamo inoltre ai suddetti Governanti di alloggiare sempre gli Uffiziali delle Compagnie (o siano in Marcia, o in Guernigione) a portata delle loro Truppe, e gli Uffiziali Superiori, e dello Stato Maggiore più da presso che sia possibile al loro Reggimento: proibendo espressamente ad ognuno de'detti Governanti di aver de' riguardi, e di concedere l'esenzioni contrarie agli Stabilimenti. Laonde prescriviamo ai Comandanti de' Corpi di prendere una nota esatta degli alloggiamenti, che da' detti Governanti siano stati esentati per particolar favore contro il disposto delle Ordinanze, e di darne immediatamente parte al Comandante della Provincia, e al Ministro della Guerra.

ART. XIII. Qualunque Soldato di Truppa regolata, Miliziotto, Birro, o Pagano, che arrestasse Bassi-Uffiziali, e Soldati difertori, riceverà in ricompensa otto ducati per ciascun Difertore arrestato; la qual gratificazione si pagherà subito da' rispettivi Corpi sul fondo di Reclutazione, senza farsi fugli averi de' Difertori alcuno sconto per tal motivo, e verrà poi rimborsata di Real conto dal Fondo del Ramo Militare: ben inteso che tali gratificazioni si divideranno anche agli altri Catturanti, se vi siano sta-

Ricompensa pe' Soldati, Miliziotti, Birri, e Pagani, che arrestano Difertori.

ti,

ti , ed a coloro , che denunciando i Difertori gli avessero fatti arrestare ; e che la stessa regola si osserverà quando gli arresti siano stati eseguiti da intere Partite di Soldati , Miliziotti , Birri , o Pagani.

Dove si debbono condurre i Difertori arrestati da Miliziotti, Birri, e Pagani.

ART. XIV. I Difertori arrestati da' Miliziotti , Birri , o Pagani , saranno condotti alla più vicina Piazza d'Arme , o Udienza Provinciale , e consegnati in quelle forze : ed i rispettivi Corpi faranno subito dare ai Catturanti la stabilita ricompensa , nel modo detto nel precedente Articolo , indipendentemente dalle spese del trasporto de' detti Difertori , le quali dovranno pagarsi di Real conto dal Fondo del Ramo Militare , anche se l'arresto , e il trasporto si fossero fatti da Partite di Truppa regolata .

## C A P I T O L O XXII.

### *Delle Processure , e de' Giudizj pendenti .*

Annunzio circa il modo di proseguire le Processure , e i Giudizj pendenti .

ART. PRIMO. Considerando Noi che nel mettersi in esecuzione la presente Ordinanza potrebbero incontrarsi de' dubbj intorno al modo di proseguire le istituite processure , e gl' incominciati giudizj sopra delitti già commessi , e cause già introdotte ; dichiariamo , e vogliamo che si osservino le seguenti regole , ad oggetto di togliere ogni motivo di ritardo , e di confusione .

Per le cause civili .

ART. II. I processi , e giudizj civili di cause appartenenti al Foro Militare secondo la nuova Ordinanza , pendenti ne' Tribunali Pagani , si termineranno

anno ne' medefimi; purchè le caufe fiano già ftate appuntate, e non manchi altro che la convocazione de' Tribunali per votarfì, e decidersi le dette caufe. Che fe quefte non fi ritrovino in tale ftato, allora pafferanno effe a terminarfì ne' corrispondenti Tribunali Militari, a tenore della nuova Ordinanza; continuandofi il giudizio cogli atti medefimi già formati. Lo ftello fi eseguirà da' Tribunali, e Giudici Militari inferiori verfo i fuperiori per le caufe civili in quelli introdotte, le quali, in forza della nuova Ordinanza, fpettano a tali Tribunali Militari fuperiori.

ART. III. E vicendevolmente le caufe civili, di pertinenza del Foro Ordinario per la nuova Ordinanza, introdotte nel Foro Militare, fi continueranno in quefto, o fi rimetteranno a quello per giudicarfì cogli ftelli atti, fecondochè le dette caufe fi ritrovino, o non fi ritrovino appuntate per la decisione, giufta la regola prefcritta nell' Articolo precedente.

Lo ftello.

ART. IV. Le caufe criminali, che per la nuova Ordinanza fpettano al Foro Militare o perchè dirette contro le fole perfone godenti il Foro della Guerra, o perchè contenenti la complicità di Militari, e Pagani, e fi trovano introdotte ne' Tribunali Pagani; pafferanno a terminarfì ne' corrispondenti Tribunali Militari, continuandofi il giudizio, per efpressa Noftra difpenfa, cogli ftelli atti, fecondo lo ftile, con cui quefti fi fono incominciati; purchè tali caufe

Per le caufe criminali.

cause non siano state appuntate per decidersi . Che se ne sia stata appuntata la giornata per la decisione ; in questo caso le dette cause si termineranno nel Foro Ordinario .

Lo stesso.

ART. V. Se delle cause accennate nell' Articolo precedente si stiano semplicemente accapando le informazioni giudiziarie o dal Foro Militare , o dal Pagano ; queste si continueranno dagli stessi Inquisitori , che le anno incominciate , e collo stile intrapreso , per espressa Nostra dispensa : ma poi passeranno a giudicarsi col detto stile ne' Tribunali Militari , a cui spettino secondo la Nuova Ordinanza .

Pene da usarsi pe' delitti già commessi.

ART. VI. In quanto poi alla punizione de' delitti già commessi , de' quali si parla nella nuova Ordinanza , e che si giudicano dal Foro Militare per quel che si è detto negli antecedenti Articoli ; si farà uso delle pene stabilite in tale Ordinanza .

PAR-

## P A R T E T E R Z A .

*Dell' Esecuzione delle Pene .*

## C A P I T O L O P R I M O .

*Degli Arresti per gli Ufiziali .*

ART.PRIMO. Qualunque Ufiziale , che fosse Arresto dell'Ufiziale nella sua Stanza , e con quali precauzioni . messo in arresto , lo soffrirà nella sua Stanza , dalla quale non potrà uscire senza licenza del suo Comandante , senonchè ne' soli giorni di festa per andare soltanto ad udir Messa , con doverfi subito ritirare . Non entrerà in detta Stanza persona alcuna per fargli compagnia , sotto qualsivoglia pretesto ; e gli farà anche proibito di far conversazione con chissia dalla porta , o finestra della sua Camera .

ART. II. L' Ufiziale , quando riceverà l'ordine di costituirsi in arresto , consegnerà la sua spada all'Ufiziale , o Ajutante , che gli avrà annunziato tal ordine : ma se il suo Superiore stesso glie ne fa l'intimazione , allora l' Arrestato invierà la detta spada al suo Comandante per mezzo di un Sergente della propria Compagnia . Come l' Ufiziale si costituisce in arresto

ART. III. Non uscirà dall'arresto prima che quello , da cui vi è stato condannato , non lo abbia fatto avvertire , per mezzo di un Ufiziale , o Ajutante , che la sua punizione è cessata : ed allora l' Ufiziale arrestato dovrà andare in Casa di colui , che ordinò l' arresto , a ringraziarlo della libertà concedutagli . Come uscirà dall'arresto .

*Giurisdiz.*

P

ART.

Come starà vestito, e composto nel luogo dell'arresto.

**ART. IV.** Ogni Ufficiale arrestato farà obbligato a star vestito in Uniforme, e decentemente composto, come se stasse in pubblico; sotto pena di essere punito con maggior severità, se il suo Comandante giunga a sapere che lo trascuri, o che resti nel letto più del tempo necessario per dormire.

Se l'Ufficiale in arresto contravviene alle prescrizioni, o vi fa romore, o vi dà segno di poca sommissione, e decenza.

**ART. V.** Se un Ufficiale in arresto non osservasse puntualmente quello, che si contiene nell' Art. I., o facesse romore, o desse qualunque altro segno di poca sommissione, o decenza; farà libero al Comandante di far levare le chiavi delle porte della Stanza, o dell'Appartamento, dov' è rinchiuso l'Ufficiale, ed anche di proibire che le finestre sian aperte.

Se può far servizio.

**ART. VI.** Sarà pure libero al Comandante di far fare il Servizio agli Uffiziali arrestati, e di fargli andare all' Esercizio, ed alle Manovre; con rimandar loro per quel tempo la spada, ch'è deposta in Casa sua.

Arresto degli Uffiziali in Campagna.

**ART. VII.** In Campagna gli Uffiziali faranno in arresto nelle loro Tende; ed offerveranno le stesse regole spiegate negli Articoli suddetti.

**N O T A.**

Prigione pe' Bassi-Uffiziali, e Soldati, trattata nelle Ordinanze di Piazza.

Nella presente Ordinanza non si parla della prigione de' Bassi-Uffiziali; e de' Soldati, perchè ne sta fatta menzione nell' Ordinanza del Servizio di Piazza.

GA-

C A P I T O L O II.

*Della Punizione di Castello per gli Ufiziali .*

ART.PRIMO. SE un Ufiziale avesse commesso una mancanza, per cui foss' egli meritevole di più di quindici giorni di arresto, farà mandato in Castello; e se ne renderà conto al Ministro della Guerra.

Ufiziale perchè mandato in Castello.

ART. II. L' Ufiziale, che commettesse mancanza degna di Castello, quando non vi sia vicino al luogo della dimora di lui, o quando necessitino i Nostri Ordini per rinchiudervelo; si terrà frattanto ristretto in una Camera, la cui chiave sarà consegnata al Prevosto; il quale ogni sera la porterà al Comandante del Reggimento, o della Piazza; e si troverà presente quando il Servitore dell' Ufiziale detenuto entra, ed esce dalla Stanza del medesimo.

Quando è degno di Castello; e questo non vi sia, o vi necessiti Ordine Sovrano.

ART.III. In caso di bisogno, farà messa una Sentinella avanti alla porta, o sotto la finestra della Stanza dell' Ufiziale detenuto.

Sentinella al luogo, dove sta detenuto l' Ufiziale.

ART. IV. Ne' Castelli, dove si rinchiudono gli Ufiziali, faranno preparate delle Stanze non infette, che siano luminose; le cui finestre abbiano de' cancelli di ferro, e delle porte, che chiudano bene, e che possano ferrarsi al di fuori. In ciascheduna Stanza vi farà un letto semplice, ma decente, e pulito, una tavola, uno specchio, due fedie di paglia, una brocca, ed un bicchiere per l' acqua, un bacile, e gli utensilj i più necessarj.

Stanze in Castello per la detenzione degli Ufiziali.

Come l'Ufiziale vien condotto in Castello, e come n' esce.

ART. V. Ogni Ufiziale, condannato ad essere ristretto in Castello, vi farà condotto da un Ufiziale, o Ajutante, a tale ufizio comandato. Egli consegnerà la sua spada a costui. E quando uscirà dal Castello, si porterà in casa del Superiore, o Comandante, per ringraziarlo di aver consentito alla cessazione del gastigo.

Durante la detenzione in Castello, con chi può trattare l'Ufiziale.

ART. VI. Durante il tempo della sua restrizione, l' Ufiziale non potrà ricevere visita di alcuno, senza la permissione in iscritto del Comandante del suo Corpo, e la licenza del Comandante del Castello ( se ve ne sia ) coll' approvazione di chi comanda nella Piazza. Lo stesso Custode non potrà visitarlo, fuori delle ore del pranzo, e del tempo in cui gli rasserterà la Stanza: e non farà permesso nè alla moglie, nè alle figliuole del Custode il vedere alcuno de' Presi, o parlargli, sotto pena al Custode di esser punito corporalmente, e della perdita del suo impiego.

Gli Ufiziali ristretti in Castello per debito, in che debbano impiegare il loro assegnamento.

ART. VII. Gli Ufiziali ristretti in Castello per debito, e ridotti al terzo, o meno de' loro soldi, dovranno impiegarlo con preferenza a beneficio della Locanda, o Trattoria, che il Comandante del Corpo abbia designata per alimentargli. Il Custode non dovrà far loro credito nemmeno di un grano, sotto pena di perdere il suo danajo, l' impiego, e di esser punito corporalmente.

Lo stesso.

ART. VIII. Gli altri bisogni, che avrà un Ufiziale ristretto in Castello per debiti, cioè la spesa della

della lavatura della biancheria, del Barbiere, e le altre piccole spese, dovranno supplirsi sul resto del suo soldo, addetto alla soddisfazione de' debiti: o pure, restringendosi il suo vitto a spesa minore del fissato assegnamento, il risparmio prodottone potrà impiegarsi agl' indicati bisogni.

ART. IX. Gli Ufiziali ristretti in Castello non faranno ammessi a fare il loro Servizio, nè ad andare all' Esercizio.

Gli Ufiziali ristretti in Castello non faranno Servizio, nè andranno all' Esercizio.

ART. X. Ogni Ufiziale, che per debiti, o altra cattiva condotta dovesse star preso in Castello per un anno, non potrà in tal tempo ascendere agl' impieghi vacati in suo favore: se vi dovesse stare più di un anno, non solamente non potrà ottenere tali impieghi, durante il suo arresto; ma ancora perderà l' antichità corrispondente al tempo dell'arresto medesimo.

Detrimento, che gli Ufiziali ristretti in Castello per un anno, o più soffriranno nell' antichità, e negl' impieghi vacati a loro favore.

ART. XI. I Comandanti particolari de' Forti, o Castelli, ne' quali fossero detenuti Ufiziali, vieteranno che costoro abbiano comunicazione con alcun altro Preso, come pure che facciano conoscenza, o stringano amicizia, o confidenza con persone private, o di cattiva compagnia, dimoranti in detti luoghi.

Proibizione agli Ufiziali detenuti in Castello di aver comunicazione con altri Presi, o di far amicizia con persone private, o di cattiva compagnia.

ART. XII. Gli stessi Comandanti faranno giornalmente il rapporto della condotta de' detti Ufiziali al Comandante della Piazza, essendo a portata della medesima, o pure ogni otto giorni al Comandante della Provincia, e al Ministro della Guerra; specificando se nel loro contegno, e discorso, e nella

Rapporti da farsi sulla condotta degli Ufiziali presi, ed a chi.

loro maniera offervino la decenza, che conviene ad un Ufiziale.

Luogo della detenzione di Castello per gli Ufiziali in tempo di Guerra.

ART. XIII. In tempo di Guerra, gli Ufiziali, che fossero nel caso di essere mandati in una Fortezza, o in un Castello, faranno frattanto detenuti in una Tenda, o Cannoniera, presso a quella del Prevosto: e la Guardia degli equipaggi, che è specialmente sotto il comando del Prevosto, darà una Sentinella avanti a detta Tenda. Se il Reggimento marciasse, l'Ufiziale detenuto marcerà coll' equipaggio, sotto la custodia di detta Guardia, dalla quale gli verrà proibito di allontanarsi, sotto pena di cassazione.

### C A P I T O L O III.

#### *Della Sospensione delle Funzioni per gli Ufiziali.*

Come si esegue la sospensione d'impiego di un Ufiziale.

ART.PRIMO. **S**ubitochè un Ufiziale sia sospeso dalle sue funzioni, il Comandante del Reggimento lo farà dire all' Ordine; e, durante un tal gastigo, l'Ufiziale suddetto starà in arresto, e non farà Servizio.

### C A P I T O L O IV.

#### *Della Dimissione forzata dal Servizio per gli Ufiziali.*

Come si esegue la dimissione forzata dal Servizio contro un Ufiziale.

ART.PRIMO. **Q**uando un Ufiziale, per sua cattiva condotta, avrà meritato che Noi, senza la sua richiesta, lo avessimo licenziato dal Real Servizio; è Nostra sovrana Volontà che ciò si dica all' Ordine.

Ordine particolare del Reggimento , come anche all'Ordine generale di tutta la Guernigione ; e che vi si prescriva che niuno lo consideri più per Ufiziale di tal Corpo .

## CAPITOLO V.

### *Della Cassazione semplice per un Ufiziale.*

ART.PRIMO. Quando verrà ordinato che sia cassato un Ufiziale, il suo Comandante ne darà immediatamente l'avviso all'Ordine per l'intelligenza di tutti; e costituirà in arresto il detto Ufiziale cassato, colle precauzioni indicate per un Ufiziale destinato ad essere ristretto in Castello. Quindi per disposizione del Comandante della Guernigione, o del Quartiere si formerà una Parata generale, composta di Truppe di tutta la Guernigione, o del Quartiere: e l'Ufiziale colpevole sarà condotto da un Distaccamento del grado, ch'egli aveva, dirimpetto al centro della Parata, facendo fronte verso di questa; dove il Maggiore della Piazza, o l'Ufiziale Superiore di Servizio, dirà ad alta, ed intelligibile voce:

Come semplicem-  
te si cassa un Ufiziale  
dal Servizio.

*Ufiziali, e Soldati, è comando di Sua Maestà che non riconosciate più per Ufiziale il Signor N.N., che ha meritato di essere privato di tal onere per aver mancato alle Reali Ordinanze.*

## CAPITOLO VI.

*Della Degradazione , o sia Cassazione con infamia ,  
per gli Ufiziali .*

Ufiziali degradati, o  
sia cassati con infamia,  
per qual motivo.

ART.PRIMO. SE un Ufiziale , per aver commesso qualche delitto oltremodo detestabile , fosse stato condannato ad essere degradato dai suoi onori Militari ; si eseguirà l'atto della Degradazione nel modo seguente .

Metodo come si esegue la Degradazione, o sia Cassazione con infamia.

ART. II. Tutto il Reggimento , nel quale serve l' Ufizial delinquente , si formerà in battaglia in luogo conveniente colle sue Bandiere , o co' suoi Stendardi . Gli altri Corpi di Fanteria , o Cavalleria , esistenti in quella Piazza , o nel Campo , si porteranno pure al detto luogo : e se non vi fosse sito bastante per situargli , e formare un quadrato con un lato aperto , v' invieranno , ciascheduno , un Distaccamento di Capitano ; i quali Distaccamenti formeranno un angolo retto in avanti sulla dritta , e sinistra del Reggimento , in maniera che la Cavalleria rimanga all' estremità de' due lati .

Lo stesso.

ART. III. Quando la Truppa farà nell'ordine descritto , il Distaccamento di Capitano , destinato a prendere in prigione il Delinquente , condurrà costui fino avanti alle Bandiere , o agli Stendardi del Reggimento nel modo seguente : cioè lo farà marciare fra 'l primo , e 'l secondo Plotone , accompagnato dal Prevosto , da un Caporale , da un Carabiniere , da dodici Soldati , e da due Disterrati , o

For.

Forzati, e vestito in Uniforme, col Cappello, e colla Spada portati dal Prevoſto. I Tamburi, o le Trombe de' Diſtaccamenti, e del Reggimento non batteranno, nè ſoneranno: e s'intimerà con anticipazione ai Soldati che coloro, che dimandaſſero grazia, faranno condannati a morte. Il Diſtaccamento, che conduce il Delinquente, giunto che ſia a trenta, o quaranta paſſi dirimpetto al centro, dove dovranno eſſere radunate le Bandiere, o gli Stendardi, ſi metterà in battaglia. Allora l'Uffiziale delinquente, reſtando dietro a lui il Prevoſto, ed il Caporale, col ſuo Diſtaccamento formato in due righe, ſi avanzerà ſolo; e quando farà a dieci paſſi dalle Bandiere, o dagli Stendardi, il Primo-Maggiore, o quello, che ne fa le funzioni, gli ordinerà d'inginocchiariſi. Dopo un Rullo di tutti i Tamburi del Reggimento, il detto Maggiore facendo mettere al Delinquente il Cappello in teſta, e la Spada al fianco (rotta alla punta, e ripoſta nel fodero intero) dirà:

*Uffiziali, e Soldati, ecco davanti a voi N.N., a cui la Clemenza del Re avea conceduto l'onore di eſſer ammefſo al poſto di . . . . . in cotefto Reggimento; e che eſſendofene renduto indegno pe' ſuoi gravi miſfatti, è ſtato giuſtamente condannato ad eſſere ſpogliato delle Diſiſe Militari, privato della ſua Spada, degradato di nobiltà, e caſſato con infamia. Comanda S.M. che niuno di voi abbia nell'avvenire la minima comunicazione con queſto indegno.*

Il Maggiore, terminato il discorso, farà segno al Prevoſto: e queſti, e il Caporale leveranno al Delinquente il Cinturone, e la Spada, riducendo il tutto in pezzi, e buttandoli per terra; ed anche gli toglieranno il Cappello, e la Sciarpa, e ſtrapperanno l' Abito uniforme, colla Sottoveſte; i quali generi faranno incontanente bruciati con un fuoco preparato a tal effetto nel luogo ſteſſo, dove ſi fa l'eſecuzione. Al Delinquente coſi ſpogliato faranno dai Diſterrati, o Forzati tagliati i capelli, e legate le mani dietro alla ſchiena: dopo di che il Prevoſto, il Caporale col ſuo Diſtaccamento, ed i due Servi della pena lo traſporteranno in carcere, per indi fargliſi ſubire le altre pene, che gli reſtaſſero ad eſpiare. Intanto il Caporale col Diſtaccamento paſſerà ad incorporarſi nel rimanente della Truppa: e ſe il luogo foſſe troppo diſtante, il Diſtaccamento ſe ne ritornerà a dirittura al Quartiere; ed il Prevoſto farà relazione del traſporto del Delinquente. Dopo ciò, il Diſtaccamento del Capitano ſ'incorporerà colla Truppa; ed il Reggimento, come pure tutti i Diſtaccamenti, ritorneranno al Quartiere.

## C A P I T O L O VII.

### *Della Morte per un Ufiziale delinquente.*

ART.PRIMO. **Q**Uando doveſſe eſeguirſi la Sentenza di morte contro di un Ufiziale, ſi unirà la Truppa nel modo ſpiegato per la Degradazione, colle

Come ſi eſegue la Sentenza di morte contro di un Ufiziale.

le prevenzioni ivi indicate ; e , battutosi il Rullo , il Primo-Maggiore del Reggimento , o quello , che ne fa le funzioni , farà inginocchiare il Delinquente , e gli leggerà la sua Sentenza : e se vi si aggiunga la Degradazione , dirà precedentemente le parole di questa ; e ne ordinerà l'esecuzione . Indi lo condurrà , col Distaccamento , che l'avea accompagnato , fino al luogo del Patibolo . Ivi , nel breve momento che il Delinquente dovrà rimanere col Confessore per riconciliarsi , il Distaccamento alla distanza di trenta passi dal Patibolo si formerà in battaglia , di fronte , o per metà , secondo il sito : e il detto Delinquente , montato sul Patibolo , vi farà subito decapitato , o impiccato . Se poi l'Ufiziale delinquente dovesse essere passato per le armi , si farà egli mettere inginocchiato , o a sedere sopra di una piccola sedia , dirimpetto al Reggimento , s'è possibile , di modo che le palle non possano offendere alcun altro : e quindi verrà bendato negli occhi dal Prevoſto . Seguentemente il Maggiore disporrà che si portino in silenzio davanti al Delinquente a tre passi di distanza sei Soldati formati in due righe colle arme cariche con una palla , e ben cibate , i quali si manterranno nella positura di tener le arme preparate . A due passi dietro a questi saranno situati sei altri Soldati pure su due righe colle arme caricate , ma portandole al *porto dell'arme* . Il Maggiore si situerà in avanti , e sulla dritta de' sei primi Soldati , che dovranno far fuoco , acciocchè essi

lo

lo possano vedere; ed al segno ch'egli farà, alzando la spada, i detti sei primi Soldati imposteranno, dirigendo la punteria, i due di mezzo sulla fronte, i due a destra sul cuore, e due a sinistra sullo stomaco del Delinquente; e quando il Maggiore calerà la spada, battendola sugli stivali, tireranno il grilletto. Se rimanesse all'Archibugiato qualche segno di vita, il Maggiore farà avvicinare i sei secondi Soldati, ch' eseguiranno ad uno ad uno la loro scarica, e si ritireranno. Il Distaccamento aspetterà l'arrivo del Reggimento, che dovrà sfilare davanti al Cadavere; e si metterà poi alla coda della Colonna, lasciando il Caporale col suo Distaccamento, ch' era stato di custodia particolare del Delinquente, presso del Cadavere sino che sia seppellito.

Qual Reggimento  
interviene all'esecuzione.

ART.II. Quando l'Ufiziale delinquente non avesse in quel luogo il suo Reggimento, o fosse annoverato tra gli Ufiziali dello Stato Maggiore della Piazza, o tra gli Aggregati, o Invalidi; il Reggimento della stessa Arme del Delinquente (cioè di Fanteria, o Cavalleria) che si trovasse in detto luogo, sarà incaricato della descritta esecuzione: ben inteso che se è il Reggimento, nel quale il Delinquente avesse servito precedentemente, ne avrà quello l'incumbenza; e se vi fossero più Reggimenti della stessa Arme, in niuno de' quali avesse egli servito, il più antico ne farà incaricato.

CA-

C A P I T O L O VIII.

*Della Sospensione d'impiego pe' Bassi-Ufiziali.*

ART. PRIMO. **Q**uando si vorrà condannare un Basso-Ufiziale alla sospensione del suo impiego , Come si sospenie d'impiego un Basso-Ufiziale. dovrà dirsi all'Ordine che costui non debba esser considerato più Basso-Ufiziale sino ad altra nuova risoluzione. Le Marche distintive del suo carattere gli saranno tolte nella Camera del Capitano ; non farà egli più riconosciuto per tale da' Soldati ; e le ingiurie , o offese , che gli venissero fatte da un Soldato , saranno punite semplicemente come fatte da Soldato , a Soldato .

ART. II. Quando finirà il termine del suo gastigo , verrà egli rivestito delle Marche del suo grado , E come vi vien restituito . colla stessa solennità , colla quale ne fu spogliato ; e si dirà all'Ordine che debba considerarsi come riabilitato . Durante il tempo della sua interdizione , non farà provveduto il suo impiego ,

C A P I T O L O IX.

*Della Cassazione pe' Bassi-Ufiziali.*

ART. PRIMO. **Q**uel Basso-Ufiziale , che avrà meritata la cassazione , farà condotto con una Scorta di un Caporale , di un Carabiniere , e dodici Soldati alla testa della Parata della Guardia del suo Reggimento . Il Comandante della Guardia farà battere il Bando , e dichiarerà ad alta , ed intelligibile voce

voce il delitto, per cui il Basso-Ufiziale vien cassato; ingiugnendo ai Soldati di non riguardarlo più come Basso-Ufiziale: e in seguito gli farà togliere da un Sarto le Marche distintive del suo grado, e lo invierà al Corpo.

## CAPITOLO X.

### *Della Degradazione, e della Morte pe' Bassi-Ufiziali, e Soldati.*

Come si degradano i Bassi-Ufiziali, e Soldati.

ART.PRIMO. **O**Gni Basso-Ufiziale, o Soldato, che dovesse essere degradato dalle arme, e dichiarato infame, sarà condotto incatenato davanti la Parata della Guardia del suo Reggimento da una Scorta composta di un Caporale, di un Carabiniere, di dodici Soldati, del Prevosto, e di due Servi della pena. L'Ufiziale, che comanda la Guardia, dopo aver fatto battere, o sonare un Rullo, dichiarerà a voce alta, ed intelligibile la cagione dell'accennata condanna. I Servi della pena, che sono colla Scorta, toglieranno al Delinquente la Cartocciera, il Cinturone, e l'Uniforme, e gli butteranno indosso un cattivissimo abito, o una veste di tela. In seguito la Scorta consegnerà tal Delinquente agli Esecutori della Giustizia Ordinaria, i quali gli taglieranno i capelli, ed, a tenore della condanna, lo frusteranno, o marcheranno, o condurranno alle galee, o caceranno fuori della Piazza, o del Quartiere. Ma se non vi necessitassero i suddetti Esecutori

tori per tale espulsione ; il Delinquente , dopo la Degradazione , farà condotto da due Caporali fino a mezzo miglio distante dalla Piazza , o dal luogo , dov' esiste la Truppa ; ed ivi gli farà da essi consegnata la sua licenza .

ART. II. Quando poi un Basso-Ufiziale , o Soldato dovesse morire passato per le arme senza la Degradazione , o giustiziato , dopo di questa , dalle mani dell' Esecutore della Giustizia Ordinaria , si osserveranno le stesse formalità , spiegate ne' Capitoli riguardanti alle pene degli Uffiziali ; colla sola differenza che la Scorta , la quale conduce il Delinquente , farà soltanto un Distaccamento di un Sergente , oltre a quello particolare di un Caporale ; che non mai tutta la Guernigione prenderà le arme , ma solamente il Reggimento del Delinquente , e il Distaccamento di un Capitano di ciascun altro Reggimento : che il Maggiore , il quale comanda la funzione , se il Delinquente deve degradarsi , dirà , dopo il Rullo , queste sole parole :

Come si esegue la sentenza di morte contro i Bassi-Uffiziali , e Soldati .

*Soldati , ecco avanti di voi N. N. , ch' essendosi renduto indegno del grado , che gli era stato confidato , e dell' onore di portar le Divise Militari , è stato giustamente condannato ad esserne spogliato , ed a soffrire la pena , che merita il grave suo delitto ; e che lo stesso Maggiore farà leggere la sentenza in faccia al Reo da un Basso-Ufiziale .*

CA.

## CAPITOLO XI.

## Della pena delle Bacchette.

Numéro degl' Individui componenti il Distaccamento destinato a far passare un Soldato per le bacchette.

**ART. PRIMO.** Il Distaccamento, destinato a far passare un Soldato per le bacchette, farà di cento, o di dugento Uomini, secondo la Sentenza, che sarà stata pronunziata.

Formazione del Distaccamento.

**ART. II.** Il detto Distaccamento, nel prendere le Arme, farà formato in due righe.

Lo stesso.

**ART. III.** Sarà comandato da un Capitano; ed in ciascheduno Plotone vi farà un Ufiziale Subalterno, un Sergente, e due Caporali.

Lo stesso.

**ART. IV.** Vi faranno sei Tamburi alla dritta, e sei alla sinistra del Distaccamento: e se questo è di Cavalleria, avrà due Trombe alla destra, e due alla sinistra.

Altro Distaccamento per condurre, e ricondurre il colpevole.

**ART. V.** Per condurre, e ricondurre il colpevole si destinerà un Distaccamento di un Caporale, di un Carabiniere, e di dodici Soldati, con quattro Caporali, o Carabinieri armati di più, che marceranno dietro al Distaccamento in una riga.

Altro Distaccamento di buon ordine.

**ART. VI.** Inoltre vi farà un Distaccamento pel buon ordine, più o meno forte, il quale situerà le Sentinelle necessarie alla quiete del luogo, dove si fa l'esecuzione.

Come il Distaccamento di esecuzione, e quello di buon ordine si porteranno al luogo destinato.

**ART. VII.** Il Distaccamento di cento, o dugento Uomini, destinato all'esecuzione, si romperà in Plotoni, per portarsi al luogo della medesima; e sarà preceduto dal Distaccamento di buon ordine. Se  
la

la prigione, donde dovrà uscire il Delinquente, è a portata del Quartiere del Reggimento, il Delinquente marcerà colla sua Scorta fra il Distaccamento di buon ordine, e quello di esecuzione: in diverso caso, farà condotto direttamente dalla prigione al luogo dell' esecuzione.

ART. VIII. Giunti che faranno i Distaccamenti suddetti al luogo destinato; quello di esecuzione farà formato in battaglia. Il Capitano, che lo comanda, farà aprire le righe a tre passi di distanza, e far mezzo giro a dritta alla prima riga. Gli Uffiziali, ch' erano alla destra della prima riga del loro Plotone, si situeranno a due passi dietro al centro della prima Sezione di detta prima riga; i Sergenti, ch' erano alla destra della seconda riga di ciascun Plotone, si porranno a due passi dietro al centro della prima Sezione; ed i Caporali, ch' erano alla sinistra della seconda riga di ciascun Plotone, si situeranno a due passi dietro al centro della seconda Sezione. Dopo ciò, il Capitano comanderà **REGOLA L'ESCUZIONE = L'ARMI**; ed, eseguito un tal comando, un Soldato della Compagnia, o dello Squadrone del Delinquente, tirato a sorte per portar le bacchette, avendone un fascio sotto ciascun braccio, col grosso della punta di esse dietro, passerà lentamente fra le righe, acciocchè ogni Soldato possa prenderne una. Quando tutti se ne faranno provveduti, i quattro Caporali, o Carabinieri, comandati per l' esecuzione (oltre del Distaccamento) to-

Formazione del Distaccamento di esecuzione, e metodo di dar la bacchetta.

*Giurisdiz.*

Q

glie-

glieranno l'abito, e la camicia al Delinquente, consegnando l'uno, e l'altra al Prevosto; e gli rialzeranno i capelli sotto la coppola di Quartiere. L'estremità delle due righe saranno ferrate da due Soldati della Scorta, che incroceranno le loro armi; ed in ciascuna di quelle vi farà il Caporale, o il Carabiniere di detta Scorta, con quattro altri Soldati, facendo fronte verso l'esecuzione. I Tamburi, o le Trombe si porranno in riga fuori delle suddette estremità; batteranno, o soneranno al dato segno il tocco corrispondente; ed incomincerà l'esecuzione. Per ovviare ai danni, a' quali, secondo l'antico metodo, stava soggetto il Reo nel correre fra le righe passando per le bacchette, e nell'essere legato al Picchetto quando non potea, o non voleva correre; vietiamo espressamente da ora innanzi il citato pericoloso metodo del correre, e del Picchetto: ma vogliamo che il Reo cammini tra le righe, marciando al passo, preceduto da due Caporali, o Carabinieri dell'esecuzione, e seguito da due altri. Quei, che lo precedono, avranno le arme rovesciate sotto il braccio (senza bajonetta impugnata) colla bocca rivolta verso i piedi del Reo: quei due, che lo seguono, porteranno l'Arme, e saranno situati a tre passi dietro a lui; e quando egli ritornerà indietro per lo stesso cammino, i secondi avranno le arme come si è detto pe' due primi, e questi osserveranno ciò, che si è prescritto pe' secondi. Il Reo passerà in tal maniera il numero de' giri ordinato;

nato; ed ogni giro consisterà in percorrere la lunghezza delle due righe, di modo che il detto Reo abbia fatto due giri quando farà ritornato nel sito donde incominciò a marciare. Gli Ufiziali, e Bassi-Ufiziali, collocati dietro alle righe, invigileranno all'esecuzione, acciocchè questa si adempia a dovere. Se il Reo, dopo alcuni giri, fosse inabilitato a marciare per qualche svenimento, o per altro accidente, gli si daranno i ristorativi dal Chirurgo ivi presente, e gli si permetteranno de' riposi intermedj, ond' egli possa riacquistar la lena, e proseguir la marcia: ma se in quella occasione non potesse effettivamente soffrire l'intero castigo ordinato, senza evidente pericolo di danni rilevanti, il castigo si sospenderà, e si dividerà in più giorni, a giudizio del Comandante del Reggimento: essendo Nostra principal mira che nell'eseguirsi la pena della bacchetta, ed ogni altra consimile pena con quella esattezza, che la legge prescrive, si abbia sempre il dovuto riguardo alla umanità; e a cui Noi abbiamo costantemente avuto l'occhio nel fissare i castighi colla presente Ordinanza, e nel riformare gli antichi stabilimenti.

ART. IX. Terminata l'esecuzione, i Soldati getteranno le bacchette per sopra la loro testa; e il Reo farà condotto allo Spedale, dove si dovrà aver di lui la necessaria cura. Ma s'egli pe' motivi indicati nel precedente Articolo non avesse sofferto l'intero castigo, farà custodito da una Sentinella; e ne' giorni ordinati dal Comandante del Reggimento

Lo stesso.

Q 2 farà

farà ricondotto al luogo dell' esecuzione per subirvi la rimanente pena. Dopo l'ultimo giro, la Scorta del Reo si riunirà presso di lui, ed impedirà che alcuno gli si avvicini. Il Chirurgo gli darà i confortativi bisognevoli; ed i Caporali, o Carabinieri lo aiuteranno a rivestirsi de' suoi abiti. Frattanto il Capitano, che ha comandata l'esecuzione, darà le voci necessarie per formar di nuovo la sua Truppa; dopo formata, ordinerà ai Tamburi, o alle Trombe di battere, o sonare un Rullo; e facendo situare il Reo a venti passi in avanti del centro della Truppa, dirà ad alta, ed intelligibile voce:

*Soldati, avendo N. N. sofferta la pena da lui meritata per la sua mancanza, siate avvertiti ch'è proibito ad ognuno di rinfacciargli il castigo sofferto, sotto pena d'incorrere nel castigo medesimo.*

Farà poi battere, o sonare un nuovo Rullo, e condurre dal Prevoſto allo Spedale il castigato, il quale, subitochè sarà in istato di fare il suo Servizio, ritornerà alla propria Compagnia, qualora non debba subire altre pene.

#### N O T A.

Se la pena di bacchette imposta al colpevole non fosse finita, cosicchè doversi' egli passare il resto de' giri in un altro giorno, non avrà luogo l'indicata riabilitazione al Servizio; ma lo stesso colpevole sarà condotto allo Spedale dalla sua Scorta, e guardato da una Sentinella al piede del suo letto, fintantochè non sia riportato al luogo dell' esecuzione per ricevervi l'intero castigo.

ART.

ART. X. Quando in un Quartiere non vi fosse un numero sufficiente di Soldati per compire il Distaccamento di cento, o dugento Uomini, secondo la sentenza pronunciata delle bacchette; il numero de' giri crescerà a proporzione del minor numero di Uomini, acciocchè la Sentenza abbia il suo intero adempimento. Similmente se nella vicinanza del Quartiere non vi fosse luogo di bastante estensione per situarvi dugento Uomini su due righe dirette, ne faranno comandati solamente cento: ma allora il colpevole farà due giri in vece di uno.

Lo stesso.

ART. XI. Le bacchette, s'è possibile, faranno di nocciuolo, lunghe tre palmi, e mezzo, della grossezza, alla parte più grossa, di un dito mignolo; e faranno tagliate un giorno, o due prima dell'esecuzione, e poste nell'acqua, acciocchè siano più pieghevoli, e si rompano meno. Ve ne farà doppia, o tripla provvisione per una esecuzione, onde possano furrogarsi le intere a quelle, che si romperanno.

Di quale albero debbono essere le bacchette, e di qual forma.

ART. XII. Nel caso di mancanza di bacchette, i Bassi-Uffiziali, o Soldati colpevoli passeranno per le corree. La forza de' Distaccamenti, e la maniera di eseguire la Sentenza faranno le stesse che quelle della bacchetta. I Soldati del Distaccamento, incaricati dell'esecuzione, si porranno nelle loro tasche le corree prima di giugnere al luogo destinato per quella.

Corree in mancanza delle bacchette, e metodo di farne uso.

## CAPITOLO XII.

*Delle catene, e de' ferri pe' Bassi-Uffiziali, e Soldati.*

Bassi-Uffiziali, e Soldati da chi messi ai ferri, o al ceppo: ed ufizio del Prevosto.

ART.PRIMO. **I** Bassi-Uffiziali, e Soldati, condannati ai ferri, o al ceppo, vi faranno fatti situare da' Bassi-Uffiziali Comandanti la loro Guardia, in presenza del Prevosto. I condannati stessi faranno obbligati di porsi le catene, e i ferri; e se resistessero, il Prevosto ordinerà di farlo ad un Soldato della Guardia, o lo farà egli stesso, e conserverà le chiavi del catenaccio. Al Prevosto medesimo spetterà di accompagnare i Delinquenti a tutti gl'interrogatorj, che loro si faranno, ed anche all'esecuzione di qualunque gastigo.

## CAPITOLO XIII.

*Della Riabilitazione.*

Come si riabilitano gli Uffiziali, e Bassi-Uffiziali sospesi d'impiego.

ART.PRIMO. **G**li Uffiziali, o Bassi-Uffiziali, sospesi delle loro funzioni, faranno riabilitati, dopo finito il tempo del loro gastigo, col solo mezzo di farlo dire all'Ordine del Reggimento, o della Guernigione.

E quei cassati.

ART.II. Quei, che siano stati cassati, se ottenessero la grazia di riaver gl'impieghi, vi faranno riabilitati colle stesse formalità, con cui furono cassati, eccetto quella della Guardia, o Custodia posta ai medesimi. Se il graziato sia Uffiziale, il Comandante del Reggimento, o della Guernigione lo presenterà.

tenterà alla Parata generale, e spiegherà alle Truppe in poche parole i motivi della Riabilitazione di lui. Se poi il graziato sia Basso-Ufficiale, il Maggiore di Servizio farà tal funzione.

ART. III. Quando poi dovesse riabilitarsi un Basso-Ufficiale, o Soldato, condannato a pena infamante, o toccato nell'esecuzione della sua Sentenza dall'Esecutore della Giustizia Ordinaria; e quando dovesse servir nelle Truppe un Presidiario, o Forzato (pe' soli delitti però suscettibili di tale grazia) che non vi avesse mai servito; la Riabilitazione si farà nel modo seguente.

E i Basso-Uffiziali, e Soldati condannati a pena infamante, o toccati nell'esecuzione dall'Esecutor di Giustizia: e i Servi della pena, che non mai abbiano servito nell'Esercito.

1. Radunata la Parata del Reggimento, ed essendovi presenti tutti gli Uffiziali, e Basso-Uffiziali del medesimo; il Comandante, dopo aver fatto prendere le Bandiere, o gli Stendardi colle prescritte formalità, e situare in avanti del centro della Parata; farà condurre il Basso-Uffiziale, o Soldato, o Servo della pena, colla sua Scorta, a dieci passi davanti alle Bandiere, o agli Stendardi. Due Caporali, o Carabinieri della Compagnia, in cui il graziato dev'entrare, porteranno il suo Abito, col Cappello, colla Sciabla, e col Cinturone. Allora il Maggiore di Servizio farà battere, o sonare un Rullo, e quindi dirà ad alta, ed intelligibile voce:

*Uffiziali, e Soldati, ecco davanti a voi N. N., che per la sua trasgressione era stato condannato ad esser escluso dall'onore di servire il Re Nostro Sovrano nelle sue Truppe (o ad esserne riputato inde-*

gno per la qualità della sua condanna , se non ha mai servito ) : ma avendogli il suo pentimento , e la Real Clemenza procurata la grazia di essere riabilitato ( o di esser ammesso al Real Servizio ) vuole S. M. che il passato sia messo in obbligo , e che lo considerate come se non fosse avvenuto . Pertanto vien proibito , sotto le più gravi pene , di rinfacciarli la passata sua colpa , ed il gastigo da lui sofferto .

2. Dopo questo discorso , il Maggiore farà mettere il graziato inginocchione : il Portabandiere del Battaglione , o Squadrone , nel quale costui dovrà entrare , si avvanzerà , e gli farà passare la Bandiera , o lo Stendardo tre volte orizzontalmente sopra la testa : e i due Caporali , o Carabinieri lo spoglieranno de' fuoi abiti , e lo vestiranno di quei di uniforme , dandogli il Cappello , e cingendogli la Sciabla , o Bajonetta . La sua Scorta si ritirerà ; ed egli , co' due Caporali , si porterà alla Compagnia . Le Bandiere saranno ricondotte al loro luogo ; e la Parata s'ilerà .

### C O N C H I U S I O N E .

**E'** Nostra sovrana Volontà che la presente Ordinanza s'imprima privatamente nella sola Stamperia Reale , precedente Dispaccio da spedirsi per Segreteria di Guerra ; proibendo ad ogni altro Impresore di darla alla luce , sotto pena di perderne tutte le Copie , e sotto altre pene riservate al Nostro arbitrio .

Fi-

Finalmente comandiamo che quanto ſi è preſcritto in tale Ordinanza ſi offerui inuolabilmente , e ſenza interpretazione da ognuno , a cui appartenga; e che tutti i Capitani Generali, Comandanti Generali, il Vicerè della Sicilia, i Comandanti particolari, gl' Iſpettori Generali, e particolari, gli Ufziali Superiori de' Noſtri Eſerciti di Terra, e di Mare, i Magiſtrati Militari, e Politici, gl' Intendenti dell' Eſercito di Terra, e di Mare, Commiſſarj Ordinatori, e di Guerra, ed ogni altro, ch'eſerciti legitima autorità ne' Noſtri Dominj, eſeguano, e facciano eſeguire puntualmente la detta Ordinanza: la quale farà firmata di Noſtra Real mano, munita del Sigillo delle Reali Arme, ſottoſcritta dal Noſtro Conſigliere di Stato, e Segretario di Stato del Ripartimento di Guerra, Marina, e Commercio Marittimo, e pubblicata nelle ſolite forme. Dato in San Leucio ai ventidue di Maggio dell' anno mille ſettecento ottantanoue .

**F E R D I N A N D O .**

Luogo del ✠ Sigillo .

**GIOVANNI ACTON .**



# I N D I C E.

**DISpaccio preliminare.** *Pag.* 3

## P A R T E P R I M A.

*Della Giurisdizione Militare.*

**CAP. I. Delle Persone sottoposte al Foro Militare.** 5

Persone sottoposte al Foro Militare. *ivi*

Niun Tribunale Pagano s' ingerisca nelle cause Militari: anzi ogni Tribunale Pagano ubbidisca le inibitorie, o oratorie del Foro Militare: e la Camera Reale decida le quistioni di Foro secondo la nuova Ordinanza, citandone gli Articoli. 8

Nella complicità di Pagani, e Militari il solo Foro Militare procede contro tutti, eccetto alcuni casi. *ivi*

**CAP. II. Delle cause de' Militari, nelle quali si deve procedere dal Foro Ordinario.** 9

Il Foro Ordinario procede in alcune cause Militari colla sola azione reale. *ivi*

E i suoi giudicati si eseguono col braccio Militare. 10

**CAP. III. De' Tribunali Militari.** 11

Si fissa il numero de' Tribunali Militari in tempo di pace; e si riserva il conveniente pel tempo di guerra. *ivi*

**CAP. IV. Del Consiglio Supremo di Guerra.** 12

Il Consiglio Supremo di Guerra, Corte ordinaria Milita-

re, superiore a tutti gli altri Tribunali, e Giudici Militari: risiederà nel Regno; dove fa permanenza la Real Persona. *ivi*

Sua composizione. *ivi*

Presidente ne sarà il Ministro di Guerra, o di Marina, o altro Generale. Qualità de' Consiglieri, e del Fiscale. *ivi*

Numero, e qualità de' voti del Presidente, de' Consiglieri, e del Fiscale. 13

Mancando il Presidente, o i Consiglieri, come se ne dispone il supplemento. Numero, e qualità di Votanti, necessario per trattar le cause. *ivi*

Il Consiglio Supremo si terrà almeno due volte la Settimana in casa del Presidente. Suo Archivio. 14

E' inappellabile. Sua giurisdizione nelle cause civili. *ivi* Sua giurisdizione nelle criminali. *ivi*

Esamina le doglianze di Uffiziali per talune offese, e per torti fatti loro da' Comandanti, e vi dà provvidenza. 15

Può delegare le sue cause ad altri Tribunali: e il suo Presidente può disbrigare le cose non giudiziarie da se solo col voto di un Consigliere, o senza. 16

Il Consiglio Supremo rivede alcuni giudicati del Consiglio di Guerra, e di altri Tribunali Militari. *ivi*

Pe' suoi giudicati di morte, e di pena affittiva a vita contro Militari, o di cassazione, o degradazione contro Uffiziali

- ziali necessita la Real approvazione; come anche ne' casi di privazione d'impiego. 17
- Sospensione de' suoi Ministri: e casi di parità, e di Aggiunti. *ivi*
- Suo metodo nel decidere le cause criminali. *ivi*
- Attitazione sua, e di ogni altro Tribunal Militare sempre in lingua Italiana: sue sentenze stampate, e pubblicate: ed alcune de' Consigli di Guerra rimessigli in copia. 18
- Si rimetteranno alla sua giurisdizione, o consulta altre cause importanti, quantunque non di sua giurisdizione. 19
- A chi dovrà dirigersi i suoi ordini negli affari criminali, e civili. *ivi*
- Regola generale riguardo al canale, per cui debbono passare gli affari militari. *ivi*
- CAP. V. Dell' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale; delle Udienze, e Corti Militari delle Piazze, e de' Castelli del Regno di Napoli, e delle Isole adiacenti; e de' Tribunali delle Milizie Provinciali.** 20
- Udienza Generale di Guerra e Casa Reale: e sue facoltà ristrette nelle cause Militari civili, e criminali. *ivi*
- Le cause della sua giurisdizione Militare come trattate nel Regno. 21
- Cause civili, e criminali agitate nelle Udienze delle Piazze, e de' Castelli, e come: loro revisione, ed appello: e cause civili degli Uditori. 22
- Ne' Castelli, e nelle Isole del Regno, dove non esiste Uditore, si procede soltanto alle informazioni. 23
- Procedimento de' Tribunali delle Milizie Provinciali. *ivi*
- Cause di morte, e di pena affittiva a vita dell' Udienza Generale si rivedranno dal Consiglio Supremo, e da Noi. *ivi*
- Metodo dell' Udienza Generale, simile a quello del Consiglio Supremo, nel decidere le cause criminali. *ivi*
- CAP. VI. Della Soprintendenza del Fondo de' Lucri.** 24
- Giurisdizione della Soprintendenza del Fondo de' Lucri: e sue cause come trattate. *ivi*
- Il suo Foro cede soltanto al Consiglio Supremo nel concorso delle giurisdizioni. *ivi*
- CAP. VII. De' Consigli di Guerra in generale.** *ivi*
- Persone giudicate da' Consigli di Guerra. *ivi*
- Numero de' Membri del Consiglio di Guerra. *ivi*
- Come costoro si scelgono. 25
- Formalità da osservarsi prima di prendere le informazioni, e di convocare il Consiglio di Guerra. *ivi*
- Ricuse in persona di uno de' Giudici del Consiglio di Guerra. 26
- Numero, e qualità de' voti del Consiglio di Guerra. *ivi*
- Lo stesso, in caso che manchi un Giudice. *ivi*
- Suo metodo nel decidere le cause. *ivi*
- Permissioni necessarie per radunarsi il Consiglio di Guerra, e per pubblicarsi, ed eseguirsi le sue sentenze. 27
- Come si raduna, e celebra il Consiglio di Guerra. *ivi*
- Terminato il Consiglio, a chi deb-

debba darsene conto .	30	fi convocano .	<i>ivi</i>
Suo decreto d'impinguazione di processo.	<i>ivi</i>	Membri del Consiglio per un Ufizial Subalterno.	<i>ivi</i>
Esecuzione delle sentenze del Consiglio di Guerra non subitaneo, incapaci di ulteriori revisioni.	<i>ivi</i>	Per un Basso-Ufiziale.	<i>ivi</i>
Lettura delle sentenze del Consiglio di Guerra, e di altri Tribunali Militari.	21	Per un Soldato.	36
Termine per l'esecuzione delle sentenze in tempo di pace, e di guerra.	<i>ivi</i>	Modo come supplirsi il numero mancante de' Membri del Consiglio.	<i>ivi</i>
Esecuzione delle sentenze di morte, e di altre pene.	<i>ivi</i>	Quando sono più rei di gradi diversi, qual sorta di Consiglio di Guerra Ordinario di Reggimento corrisponda.	<i>ivi</i>
Varie denominazioni del Consiglio di Guerra in generale.	32	Quando vi sia complicità di Ufiziali Subalterni, Bassi-Ufiziali, o Soldati di altri Reggimenti.	<i>ivi</i>
<b>CAP.VIII. Del Consiglio di Guerra Ordinario di Brigata.</b> <i>ivi</i>			
Persono da giudicarsi dal Consiglio di Guerra Ordinario di Brigata.	<i>ivi</i>	<b>CAP.X. Del Consiglio di Guerra Misto.</b> 37	
Lo stesso: e quali siano i Membri del Consiglio, quando i rei sono uno, o più Capitani dello stesso Reggimento.	<i>ivi</i>	Casi del Consiglio di Guerra Misto.	<i>ivi</i>
Quando sono de' due Reggimenti della Brigata.	33	Numero, e qualità de' suoi Membri; e qualità di esso, quando sono diversi rei.	<i>ivi</i>
Quando sono di più Reggimenti, che non formano Brigate.	<i>ivi</i>	Sua convocazione.	<i>ivi</i>
Quando sono di più Brigate.	<i>ivi</i>	Ragioni per ottenere un Consiglio di Guerra Misto.	<i>ivi</i>
Quando vi sia complicità di Militari soggetti a Consiglio di Guerra.	<i>ivi</i>	Metodo come farsene da' rei la dimanda.	38
Modo come supplirsi il numero mancante de' Membri del Consiglio di Guerra Ordinario di Brigata.	34	Come scegliersi i suoi Membri.	<i>ivi</i>
Come si convoca il detto Consiglio.	35	E da quali Corpi.	39
<b>CAP.IX. Del Consiglio di Guerra Ordinario di Reggimento.</b> <i>ivi</i>			
Persono da giudicarsi da' Consigli di Guerra Ordinarj di Reggimento; e come questi		<b>CAP.XI. Del Consiglio di Guerra Straordinario Subitaneo.</b> <i>ivi</i>	
		Casi del Consiglio di Guerra Subitaneo.	<i>ivi</i>
		Qualità, e numero de' suoi Giudici.	<i>ivi</i>
		Sua incumbenza di prendere informo sommario.	40
		Ricusa in persona di uno de' suoi Giudici.	<i>ivi</i>
		Formazione della Truppa destinata all'esecuzione, e del Consiglio; e celebrazione di questo,	<i>ivi</i>
			Pub.

- Pubblicazione , ed esecuzione della sua sentenza . 42  
 Essa non ammette revisione. *ivi*  
 Chi ha dritto di convocare tale Consiglio. *ivi*  
**CAP. XII. Del Consiglio di Guerra del Quartier Generale.** 43  
 Consigli di Guerra , e delegazione del Consiglio Supremo nel Quartier Generale. *ivi*  
 Facoltà del Gran Prevosto ristrette. *ivi*  
**CAP. XIII. Della Processura Militare.** 44  
 Necessità di affidare a molti la verificazione de' fatti: ed ufficio degl' inquisitori. *ivi*  
 Membri dell'Assemblea del Processo. *ivi*  
 Parti del Processo Militare. 45  
 Parti dell' Informativo, ed idea generale della pruova generica, e specifica. *ivi*  
 Investigazione della causa del delitto. *ivi*  
 Corpo del delitto pe' delitti di fatto permanente. *ivi*  
 Per gli omicidj. 46  
 Se i Periti sono discordi. 47  
 Descrizione del luogo del commesso delitto. *ivi*  
 L' Ingenere ne' delitti di fatto transitorio. *ivi*  
 L' Ingenere di ogni altro delitto. 48  
 Da chi si prende l' Ingenere. *ivi*  
 Pruova specifica come si acquista. *ivi*  
 Atto di Affronto. 49  
 Come depongono i testimonj. *ivi*  
 Se i testimonj ricusano di deporre. *ivi*  
 Metodo di esaminare i testimonj. *ivi*  
 Eliminate le dimande suggestive, le violenze, ed altri mezzi illeciti. 50  
 Interrogazioni fatte al testimonio da' Membri dell' Assemblea. 51  
 Come si perfezionano le deposizioni. *ivi*  
 Quali testimonj debbono esaminarsi; e se sono minori di 14. anni. *ivi*  
 Si esamineranno le persone chiamate in conteso. 52  
 Esame in terzo. *ivi*  
 Costituito del reo, e sua custodia in prigione. *ivi*  
 Interpreti pe' testimonj, e pe' rei, che non intendono la lingua Italiana. 53  
 Ratifica de' testimonj; come eseguita. *ivi*  
 I Periti adoperati nell' Informativo non ratificano. 55  
 Elezione del Difensore, e con quali regole. *ivi*  
 Confrontazione de' testimonj col reo. 56  
 Quanti sono i rei, tanti atti di Confrontazione si faranno *ivi*  
 Esame de' testimonj prodotti dal reo nell'atto della Confrontazione. 57  
 Termine di tal esame. *ivi*  
 Testimonj a difesa di coartata, come si esaminano. *ivi*  
 Si eliminano le dimande suggestive, la Tortura, ed ogni atto da questa dipendente. *ivi*  
 Processo consegnato al Difensore, e per quanto tempo. 58  
 Atti ulteriori nel Consiglio di Guerra, ed in altri Tribunali Militari. *ivi*  
 Processo pel Consiglio di Guerra Subitaneo. *ivi*  
 Modo come impinguarli il Processo. *ivi*  
 Processo, e giudicatura in contu-

- tumacia. 59
- Regole per compilare il Processo. 60
- Membri dell'Assemblea del Processo contro Capitani. *ivi*
- Se i Capitani siano de' due Reggimenti della Brigata. *ivi*
- Se siano di più Reggimenti, che non formano Brigata. 61
- Se siano di più Brigate. *ivi*
- Se di un Reggimento, o Battaglione in luogo, dove non esiste altro Reggimento. *ivi*
- Come supplirsi i Membri mancanti dell'Assemblea. *ivi*
- Contro Uffiziali Subalterni. 62
- Contro Bassi-Uffiziali. 63
- Contro i Soldati. *ivi*
- Come si scelgono i Membri dell'Assemblea del Processo. *ivi*
- Come si suppliscono i Membri mancanti. *ivi*
- Processo contro Militari soggetti a Consiglio di Guerra, da accaparsi in luogo, dov' esistono soltanto Reggimenti, che ad essi non appartengono. 64
- In luoghi, dove non esiste Truppa regolata. *ivi*
- Contro Bassi-Uffiziali, e Soldati di Truppa regolata, in luoghi, dove questa non esiste. *ivi*
- Difensore necessario per la formalità del Processo in detti luoghi. 65
- Processo contro i Milizioti. *ivi*
- Contro le persone soggette al Consiglio Supremo. 66
- Contro gl' Individui della giurisdizione Militare dell' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale. 67
- Contro i Milizioti, ed altri Militari nelle Città, dov' esiste Tribunal Militare di Provincia, e Castello. *ivi*
- Metodo per dare l'ulterior corso alle processure compilate fuori Napoli. *ivi*
- Il Difensore, e il Fiscale ne' Tribunali Militari di Provincia per decidersi le cause criminali. 68
- Nelle Piazze, e ne' Castelli. 69
- Processo, e giudizio ne' casi di complicità di Pagani, e Militari in Napoli. *ivi*
- Lo stesso fuori di Napoli. *ivi*
- Nel conflitto delle giurisdizioni, quella del Consiglio Supremo prevale sopra tutte. 70
- Processo corrispondente al reo di maggior grado ne' casi di complicità. *ivi*
- Lo stesso; e quando è il caso del Consiglio di Guerra Militare. *ivi*
- Processo pe' contrabbandi, e per le frodi al Regio Erario nel ramo politico. 72
- Come si trattano in Provincia le cause, per le quali necessita Tribunale Collegiato. *ivi*
- I Processi Militari; da compilarli tutti secondo lo stile Militare. *ivi*
- L' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale con quale permissione deve compilarli processi, ed eseguirne sentenze. *ivi*
- E gli Uditori delle Piazze, e de' Castelli. 73
- In qual sito si accapano le processure. *ivi*
- S'inculca il disbrigo delle processure, e de' giudizi Militari, e il darlene conto. *ivi*
- Diligenze, ed informi stragiudiziali da chi si prendono. 74
- CAP. XIV. Degli Assenti Militari. *ivi*
- Assen-

- Assienti Militari; e loro Delegati. *ivi*
- Cause di tali Assienti come trattate in Napoli. *ivi*
- E fuori di Napoli. *ivi*
- Il foro degli Assienti a chi cede. 75
- CAP. XV. Dell' Adempimento delle sentenze, e de' Sequestri de' soldi.** *ivi*
- Alle sentenze si apponga la data del giorno, da cui debbono decorrere, e la filiazione de' rei. *ivi*
- Copie delle sentenze de' Consigli di Guerra a chi si rimettono; e loro adempimento. *ivi*
- E di quelle degli altri Tribunali, e Giudici Militari. 76
- E dell' Udienza Gener. di Guerra e Casa Reale. *ivi*
- Affidamento de' rei della Giurisdizion Militare di Terra. *ivi*
- Come si adempiono i sequestri de' soldi pe' Militari di Truppa regolata. 77
- E per le Milizie Provinciali. *ivi*
- Sentenze, e sequestri de' soldi pel Ramo di Marina. *ivi*
- CAP. XVI. De' Tribunali Militari della Sicilia.** *ivi*
- Uniformità, quanto sia possibile, tra i Tribunali Militari del Regno di Napoli, e quei della Sicilia. *ivi*
- Cause civili come trattate nell' Udienza Generale dell' Esercito della Sicilia, e dagli Uditori di que' Castelli, e di quelle Piazze, ed Isole. 78
- Cause criminali dell' Udienza Generale da trattarsi da un Consiglio Superiore di Guerra: e sua forma. *ivi*
- Suo modo di decidere le cause. *ivi*
- E' inappellabile, eccetto nelle cause di morte, e di pena affittiva a vita, da rivedersi dal Consiglio Supremo in Napoli, e da Noi; come anche in quelle di cassazione, privazione d'impiego, e degradazione di Ufiziali. *ivi*
- Consigli di Guerra come suppliti, ed eseguiti. *ivi*
- Cause criminali del Consiglio Superiore. *ivi*
- Come si compila il Processo in Palermo pe' Militari non soggetti a Consiglio di Guerra. 80
- E fuori di Palermo contro la Truppa regolata, e gli Ufiziali delle Milizie Urbane nelle Piazze, ne' Castelli, ne' Quartieri, e nelle Isole. *ivi*
- E dove non vi è Truppa regolata. *ivi*
- Corti Militari formate nelle Piazze, ne' Castelli, e nelle Isole per le cause criminali. 81
- Quali siano queste cause. *ivi*
- Processi formati fuori di Palermo, da chi si giudicano. 82
- Processura, e giudizio in Palermo pe' delitti di complicità. *ivi*
- Fuori di Palermo. 83
- Facoltà del Consiglio Superiore di delegar le sue cause. 84
- Gravami de' decreti dell' Uditore Generale dell' Esercito come trattati. *ivi*
- Gli Uditori, e le Corti Militari della Sicilia colla permissione di chi debbono procedere nelle cause civili, e criminali. *ivi*
- Lo stesso pel Consiglio Superiore. 85
- Lo stesso per l' Uditore Generale. *ivi*

- rale. *ivi*
- Cause criminali degli Alabardieri come introdotte. *ivi*
- Cause degli Assienti. *ivi*
- Come trattate in Palermo. *ivi*
- E fuori di Palermo. 86
- Cause del Fondo de' Lucri. *ivi*
- Affari Militari come trattati in Messina. *ivi*
- Preferenza della giurisdizione del Consiglio Superiore sopra tutte le altre. *ivi*
- Adempimenti delle decisioni de' Consigli di Guerra, del Consiglio Superiore, e dell' Uditore Generale. *ivi*
- Facoltà del Comandante del Ripartimento di Palermo, o del Comandante Generale delle Arme, se vi sia. 87
- Regole generali dell' Ordinanza, da osservarsi nella Sicilia pe' rimanenti casi. *ivi*
- CAP. XVII. De' Tribunali Militari ne' Presidj della Toscana, e nella Giurisdizione di Longone.** *ivi*
- Forma delle Udienze di Guerra di Orbetello, e di Longone. *ivi*
- Cause civili come trattate in Orbetello. *ivi*
- Cause criminali di quell' Udienza. 88
- Cause degli Assienti Militari. *ivi*
- Cause criminali del Consiglio Supremo come trattate in Orbetello. *ivi*
- Cause criminali in Longone. *ivi*
- E le civili. *ivi*
- Come si compilano i Processi in Orbetello, Portercole, Longone, S. Stefano, Montefilippo, e Piombino; e fuori di tali luoghi. 89
- Formazione, esecuzione, e revisione de' Consigli di Guerra. *ivi*  
*Giurisdiz.*
- Regola generale pe' casi di complicità. *ivi*
- Regola particolare. *ivi*
- Colla permissione di chi procedono le Udienze di Orbetello, e di Longone. 91
- Canale per gli affari criminali. *ivi*
- Adempimento delle condanne, e de' sequestri de' soldi. 92
- Dipendenze del Fondo de' Lucri. *ivi*
- E circa il resto degli affari Militari si osserverà l' Ordinanza in generale. *ivi*
- CAP. XVIII. Della condotta de' Magistrati, e della loro Famiglia armata ne' casi di arresto de' Militari.** *ivi*
- Uffiziali, che delinquiscono dove si amministra giustizia, come arrestati. *ivi*
- Se i delitti non sono gravi. 93
- Uffiziali colti nella flagranza di scandalosi eccessi dalla Famiglia armata de' Magistrati. *ivi*
- Altri Militari delinquenti come arrestati dalla Famiglia armata. *ivi*
- Militari arrestati per delitto non capitale a chi possono consegnarsi dalla Famiglia armata. 94
- Esecutori de' Magistrati non impediti ne' loro Uffizj contro Pagani. *ivi*
- Pratica da osservarsi quando l' esecuzione contro Pagani si debbano fare nelle case, dove abitano Uffiziali Superiori. *ivi*
- Rispetto della Famiglia armata verso le Pattuglie Militari. *ivi*
- I Militari, che disubbidissero agli arresti; e i Magistrati contravventori a questo Capitolo, come puniti. 95

- Pagani, Subalterni, e la Famiglia armata de' Magistrati, che dassero causa ai disordini de' Militari, o contravvenissero a questo Capitolo, come puniti. *ivi*
- CAP. XIX. Della giurisdizione, o autorità de' Comandanti delle Truppe.** *ivi*
- Autorità del Comandante Generale di un Esercito.** *ivi*
- Autorità de' Generali Comandanti de' Corpi separati dall' Esercito, ma che sono agli ordini del Comandante Generale; e facoltà degli Uffiziali Generali, Comandanti, o impiegati nelle Provincie.** 97
- Autorità degl' Ispettori Generali, e Particolari.** *ivi*
- Loro doveri quando avranno sospeso d'impiego, o ristretto in Castello alcun Individuo.** *ivi*
- Lo stesso per gli Uffiziali Generali, Comandanti, o impiegati nelle Provincie.** 98
- Autorità de' Comandanti delle Piazze.** *ivi*
- Autorità de' Brigadieri, e de' Colonnelli.** 99
- Degli accidentali Comandanti di Brigate, o Reggimenti, o Battaglioni.** *ivi*
- Facoltà particolari del Comandante Generale di un Esercito nel riabilitare gli Uffiziali sospesi prima di darne parte.** *ivi*
- Egli non potrà condannare alcuno a morte: nè cassare, licenziare, o degradare Uffiziali: nè riabilitare i condannati dal Consiglio di Guerra, e i licenziati dal Servizio per Nostro ordine.** 100
- Autorità di un Comandante di Truppa, o Capo di un Corpo.** *ivi*
- Uffiziali ristretti in Castello per più di tre mesi.** *ivi*
- Segue l'autorità del Comandante di Truppa, o Capo di un Corpo.** *ivi*
- Facoltà di un Uffiziale, che non è Capo di un Corpo, ma che lo comanda, o che comanda un Distaccamento di cento, o più Uomini.** 101
- Di un Uffiziale, subordinato ad un altro, e Comandante di un Battaglione, di una Compagnia, o di un Distaccamento.** *ivi*
- Di un Uffiziale, o Basso-Uffiziale, che non comanda Compagnia, o Distaccamento.** *ivi*
- Di qualunque Uffiziale, o Basso-Uffiziale, Superiore ad un altro.** 102
- Limite della prigionia de' Bassi-Uffiziali, e Soldati.** *ivi*

## PARTE SECONDA.

### *De' Delitti, e delle Pene.*

**Introduzione su' delitti, e sulle pene de' Militari.** 103

**CAP. I. Delitti degli Uffiziali in materia di Servizio.** 104

**Pene contro gli Uffiziali, che non adempiono il loro dovere per pigrizia, trascuratezza, o insufficienza.** *ivi*

**Che per cattiva volontà manchino al dovere.** *ivi*

**Che non mantenessero nel dovere i loro Subordinati, e con tutto l'impegno non osservassero la disciplina, e non eseguissero i Nostri Ordini.** *ivi*

**Che commetteressero le dette man-**  
cau-

- canze con premeditazione, e malizia, o per un mal inteso pregiudizio, o per ispirito di contraddizione. 105
- Che mancando, o permettendo che altri mancasse, avessero cagionato notabile danno al Real Servizio. *ivi*
- Che per difetto di talento, o applicazione fossero insufficienti. *ivi*
- Che lo fossero per malattia, o vecchiazza. 106
- Che per leggerezza, o debolezza rivelassero le commissioni loro affidate con segretezza. *ivi*
- Ch' essendo Comandanti di un Posto, o di un Distaccamento lasciassero fuggire un Preso. 107
- Che si ubbriacassero stando di Servizio. *ivi*
- Che comandando una Guardia, o un Distaccamento facessero Rapporti equivoci: e se fossero Bassi-Uffiziali. *ivi*
- Che comandando un Posto rivelassero l'Ordine ricevuto, il Santo, la Segna, e la Contrassegna: e se fossero Bassi-Uffiziali. 108
- Che intraprendessero cosa contro le persone, ed i luoghi muniti di Salvaguardia. *ivi*
- Che per favorire il Nemico tramassero congiura contro del Real Servizio, dell'Esercito, delle Piazze, e de' Paesi de' Reali Dominj; o vi si facessero indurre. *ivi*
- Che disertassero in tempo di pace, o di guerra. 109
- Che per viltà abbandonassero il loro Posto, o non operassero valorosamente in faccia del Nemico. *ivi*
- Che tenessero corrispondenza co' Nemici. *ivi*
- CAP. II. Delitti degli Uffiziali in materia di Subordinazione. 110**
- Ubbidienza degli Uffiziali agli ordini de' loro Superiori in materie di Real Servizio, e della istruzione, e polizia de' Corpi, e delle Guernigioni. *ivi*
- Anche nell' economie personali, sotto varie pene. *ivi*
- Uffiziali con licenza, risponsabili di loro condotta ai Colonelli; e sotto quali pene. 111
- Pene contro gli Uffiziali, che per negligenza, leggerezza, o difetto di attività non eseguissero puntualmente gli ordini de' Superiori in materia di Servizio. 112
- Che commettessero tali mancanze per malizia, e spirito di sollevazione. *ivi*
- Ch' eseguissero il primo ordine, dopo ricevutone un secondo diverso; o che in altro modo mancassero nell' esecuzione degli ordini. 113
- Che si opponessero agli ordini de' Superiori. *ivi*
- Contro i Comandanti delle Piazze, de' Castelli, de' Quartieri, o del Campo, che mettessero in pericolo imminente la sicurezza de' luoghi di loro comando, e della Truppa. 115
- Contro gli Uffiziali, che si ammogliassero senza Real licenza, o vergognosamente: e contro i Superiori, che tollerassero tali abusi. 116
- Gli Uffiziali rispetteranno i loro Superiori, e ne riceveranno gli ordini con sommissione, senza formalizzarsi de' gastighi: e, dopo purgato l'arresto, li ringrazieranno della libertà. *ivi*
- Pene contro gli Uffiziali, che

- mancaſſero nella urbanità, e nella venerazione verſo i Superiori, o che vi mancaſſero per ammutinamento. 117
- Che uſaſſero eſpreſſioni irriſpettoſe verſo i Superiori ſcrivendo, o parlando. *ivi*
- Che ſi ſerviſſero di termini inſultanti. 118
- Che vi aggiugnereſſero le minacce. *ivi*
- Che obbligaſſero i Superiori a porre mano alla Spada. *ivi*
- Che, dopo laſciato l'impiego ne' loro Corpi, inſultaſſero i Superiori. *ivi*
- Che attentateſſero alla vita, e all'onore de' Superiori con tradimento, o altro modo infame; e commetteſſero altri delitti atroci diſonoranti. 119
- Metodo come gli Uſziali poſſono produrre le doglianze contro i loro Superiori: e pene di quelli, che producono lagnanze inſufficienti. *ivi*
- Pene contro gli Uſziali, che ſi lamentaſſero pubblicamente, ed indecentemente contro i Superiori. 121
- Come gli Uſziali poſſono produrre doglianze contro altri Uſziali di diverſi Reggim. *ivi*
- Pene contro gli Uſziali, che produceſſero lagnanze, o accuſe malizioſe, e ſenza prove. 122
- Superiori, che anno il dritto di convocar l'Affemblea de' Corpi, e come. *ivi*
- Rappreſentanze degli Uſiz. ſottoſcritte da' Comandanti de' Corpi. Pene pe' contravventori. 124
- I Comandanti delle Truppe non poſſono da ſe licenziare un Uſziale. Ciascun Uſziale può riferire la cattiva condotta di un altro, quando queſti non venga più ſoſſerto in un Corpo. 125
- Pene contro gli Uſziali, coſpirati ad eſpellere dal Corpo qualche loro Compagno. 126
- Che formaſſero unione per diſubbidire ai Superiori in coſe di Real Servizio; o queſta ſerviſſe di eſempio agli altri. *ivi*
- Che tenereſſero pubblicamente diſcorſi ſedizioſi contro dell'ordine ſtabilito, della diſciplina, o del Servizio. 127
- Che ordiſſero coſpirazione tendente a diſubbidienza, o ſollevezione contro la ſicurezza, il governo, e la diſciplina delle Piazze, de' Reali Dominj, del Campo, o dell' Armata; e contro la ſubordinazione, e diſciplina de' Corpi, o contro l'autorità, l'onore, o la vita de' Comandanti. *ivi*
- Che ſapeſſero, e taceſſero tali reati; e che ne rimproveraſſero gli ſcopritori. 128
- CAP. III. Delitti degli Uſziali in materia di Peculato.** 129
- Pene contro gli Uſziali, che producono pretenſioni irragionevoli per danajo, o robe. *ivi*
- Che faceſſero debiti ſu' loro ſoldi. *ivi*
- Che faceſſero debiti ſopra le loro penſioni, e gli altri loro averi. 130
- Che nel contrarre debiti commetteſſero doli, frodi, truffe, e falſità; e che in ogni altro rincontro commetteſſero falſità. 131
- Che oſtinatamente negaſſero i loro debiti certi, e non contrattabili. *ivi*
- Che

- Che colla cattiva condotta contraessero continui debiti, per cui vi fossero de' ricorsi. *ivi*
- Che ledessero gl'interessi de' loro Superiori, Compagni, o Inferiori. 132
- Che con frode, e malizia si fossero insinuati nell'amicizia di taluno, prevalendosene per ispogliarlo delle sostanze. *ivi*
- Che rivolgessero in uso proprio il danajo del Regio Erario, o del Reggimento. *ivi*
- Che soffrissero tali abusi, senza rivelarli. *ivi*
- Che, dopo aver commesso tali mancanze, o sofferto che altri le commettessero, avessero risarcito il danno. *ivi*
- Ch'esigessero illeciti profitti da una commissione. 133
- Che commettessero contrabbandi. *ivi*
- Che fossero rei di concussione *ivi*
- Di rapina; o di furto di strada pubblica in campagna; o di furti ne' luoghi abitati in campagna; o di ricatto; o di furti di strada pubblica, commessi con violenza in Napoli, e ne' suoi Borghi; o di ricettazione. *ivi*
- Che commettessero frodi nelle Riviste. 134
- Che ammettessero ne' Corpi Soldati, o Bassi-Uffiziali senza far servizio, o senza esser addetti da Operai: e che impiegassero i Soldati per Servitori, e viceversa. 135
- Che soffrissero farsi torto, o lo facessero ai Soldati nella paga, e negli averi. *ivi*
- Contro i Consigli di Amministrazione de' Reggimenti, che mancassero al dovere. *ivi*
- Contro gli Uffiziali, che commetteressero furti. 136
- Che fossero rei di falsificazione di monete. *ivi*
- Che in Campagna, in Marcia, ne' Quartieri, o nelle Guarnigioni prendessero, più del bisognevole, e dello stabilito, i foraggi, e i viveri. *ivi*
- Che con violenza prendessero da' Padroni di Casa più di quello prefisso dalle Ordinanze; o ne malmenassero, e distruggessero i mobili, e le provvisioni domestiche. 137
- CAP. IV. *Delitti degli Uffiziali in materia di violenza.* *ivi*
- Pene contro gli Uffiziali, che tenessero discorsi ingiusti, ed offensivi contro i propri Compagni. *ivi*
- Che calunniassero altri. *ivi*
- Che insultassero i loro Compagni, o qualche persona di considerazione dell'Ordine Civile. *ivi*
- Che col bastone, o colla mano minacciassero, o percuotessero i suddetti. 138
- Che pubblicamente provocassero a duello Uffiziali (che non sono loro Superiori) o persone dell'Ordine Civile; o che intimati a dividersi dal duello, ricusassero. *ivi*
- Che portassero arme proibite. *ivi*
- Che commettessero omicidj, o ferite, o assassinj. 139
- Intendenti, e Commessarj Ordinatori, e di Guerra, considerati come Uffiziali pe' delitti da loro commessi, o che contro di essi si commettessero. E valore delle loro graduazioni. 141
- Quali siano le persone di considerazione nell'Ordine Civile. *ivi*

- Lo stesso: e come si puniscono i delitti commessi dagli Uffiziali contro tali persone. *ivi*
- Violenze degli Uffiziali verso Bassi-Uffiziali, Soldati, e plebe, come punite. 142
- Similmente per le ingiurie difonoranti, ed offese fatte dagli Uffiziali contro i Bassi-Uffiziali, o Soldati. *ivi*
- E per gl'insulti fatti dagli Uffiziali alle Sentinelle. *ivi*
- Pene contro i Militari istigatori, fautori, o complici ne' delitti. 143
- Contro gli Uffiziali, e Paganj incendiarij. *ivi*
- Contro gli Uffiziali rei di ratto, e violenze in persona di donne. *ivi*
- Che facessero insulti, o violenze ai Governanti delle Università, ed agl' Incaricati delle Gabelle, e Dogane. *ivi*
- Ed ai Ministri, ed Esecutori della Giustizia Ordinaria. 144
- CAP.V. Delitti degli Uffiziali in materia di costumi, e di condotta.** *ivi*
- Pene contro gli Uffiz. irreligiosi, e scandalosi ne' discorsi. *ivi*
- Che tenessero condotta pubblicamente scandalosa. 145
- Che giuocassero. *ivi*
- Che contraessero l'abito di ubriacarsi. *ivi*
- Che fossero rei di vizio nefando. *ivi*
- Carlino diario per gli Uffiziali condannati, a cui manchi il modo da vivere. 146
- CAP. VI. Doveri degli Uffiziali Comandanti verso i loro Inferiori.** *ivi*
- I Comandanti de'Corpi debbono sostener con fermezza la loro autorità. Pene pe' contravventori. *ivi*
- Pene contro i Superiori, che cessassero, mascherassero, o diminuissero i delitti commessi dagl' Inferiori. *ivi*
- I Capi de'Corpi non esigeranno da' Subordinati cose contrarie alle Ordinanze; e risponderanno degli ordini irregolari. 147
- Non negheranno di sottoscrivere, ed incamminare i giusti ricorsi degli Uffiziali. *ivi*
- I Superiori non renderanno ragione colle arme agl' Inferiori; e sotto qual pena. *ivi*
- Anche se avessero lasciato il Real Servizio. 149
- Nè obbligheranno l'Inferiore al passo suddetto; e sotto qual pena. *ivi*
- Nè useranno termini ingiuriosi, o insultanti co' Subordinati; e sotto qual pena. 150
- E i Subordinati all' incontro non si formalizzeranno delle riprensioni eccedenti de' Superiori. *ivi*
- CAP.VII. Delitti di lesa Maestà.** 151
- Pene pe' delitti di lesa Maestà, commessi da' Militari. *ivi*
- CAP.VIII. De' delitti de' Bassi-Uffiziali.** 152
- Pene pe' delitti del Basso-Uffiziale: e come quelli considerati ne' varj casi. *ivi*
- Chi s'intenda per Basso-Uffiziale: e gli Ajutanti, Cadetti, e Volontarij considerati ne' loro delitti come Uffiziali: similmente i Porta-bandiere, e i Porta-stendardi. 153
- CAP.**

- CAP. IX. Di alcuni delitti de' Vivandieri, Tavernai, Assentisti, Prouveditori, e Munizionieri delle Truppe.** *ivi*
- Punizione di alcuni delitti, relativi al Real Servizio, de' Vivandieri, Tavernai, Assentisti, ed altri simili. *ivi*
- CAP. X. De' delitti de' Soldati in materia di Servizio.** 154
- Idea preliminare de' delitti de' Soldati. *ivi*
- Pene contro i Soldati, che in guerra lasciarono il Posto senza esserne rilevati da' proprj Caporali, o dai costoro surrogati. 155
- Che non osservassero la Consigna stando in Sentinella. *ivi*
- Che rivelassero al Nemico il Santo, la Segna, o la Contrassegna. *ivi*
- Che in Sentinella, Vedetta, o Fazione dormissero. *ivi*
- Che si trovassero ubbriachi in Sentinella: e contro gli Uffiziali, e Bassi-Uffiziali, che permettesero tale abuso. *ivi*
- Contro i Soldati, che in Sentinella non avvissassero quando taluno scali Muraglia, Fosso, o Palizzata. 156
- Che in Sentinella non avvissassero l'avvicinamento dell'Inimico, o si ritirassero senza ordine. *ivi*
- Che in Fazione facessero fuggire i Presi. E se il Basso-Uffiziale comandasse la Guardia, donde accade la fuga. *ivi*
- Che stando di Servizio si allontanano da' loro Posti senza permissione del Comandante. 157
- Che stando di Servizio si tolgono i distintivi, e si allontanano dal Posto, come sopra. *ivi*
- Che uscissero dalla Guernigione, o dal Campo senza biglietto in forma. *ivi*
- Che ne uscissero dopo battuta la Ritirata. *ivi*
- Che si separassero dalla Compagnia, o dal Distaccamento in Marcia. *ivi*
- Che uscissero da un luogo di guerra senza passar per le vie ordinarie. 158
- Che vi rientrassero nello stesso modo. *ivi*
- Che, dopo battuta la Ritirata, sparassero, o facessero altro romore da eccitare un allarme. *ivi*
- Ch' eccitassero ammutinamento, o facessero illecita combriccola. *ivi*
- Che v' inducessero altri, o gridassero *Grazia* per impedire l'esecuzione della giustizia. 159
- Che dicessero cose tendenti a sedizione. *ivi*
- Che sapendo non rivelassero tali cose. *ivi*
- Che nelle brighe chiamassero in ajuto quelli della loro Nazione, o del loro Reggimento; o formassero radunamento di persone. 160
- Che cospirassero contro il Real Servizio, contro la sicurezzza delle Città, delle Piazze, e de' Paesi de' Reali Dominj, e contro il governo, e comando delle Piazze, e degli Uffiziali di queste; o che ne fossero complici, ed intelligenti. *ivi*
- Contro i Pagani, i quali cospirassero contro delle Truppe, delle Piazze, de' Castelli, e di altri luoghi Militari. *ivi*
- Contro Soldati, e Pagani, i quali in tempo di guerra avessero corrispondenza co' Nemici. *ivi*

- Che servissero di spia ai Nemici. 161
- Contro i Soldati, che in un'azione di guerra disubbidissero i loro Uffiziali, o agissero vilmente. *ivi*
- Contro una Truppa intera, incorsa nel suddetto misfatto. *ivi*
- Contro una porzione di Truppa, che operasse con negligenza, o malizia nell'arresto de'rei, o li facesse fuggire. 162
- Contro i Soldati, che in tempo di guerra si lagnassero de' difagi, e del Comandante. *ivi*
- CAP. XI. Delitti de' Soldati riguardo alla Subordinazione. *ivi***
- Pene contro i Soldati, che disubbidissero agli Uffiziali, e Bassi-Uffiziali. *ivi*
- Contro i Soldati, e Bassi-Uffiziali, che mettesero mano alle arme contro gli Uffiziali. 163
- Contro i Soldati, che impugnassero le arme contro i Bassi-Uffiziali, e li battessero. *ivi*
- Che duellandosi, ed intimati a dividerli non ubbidissero. 164
- Che contraessero Matrimonio senza licenza. *ivi*
- CAP. XII. Delitti de' Soldati in materia di violenza. *ivi***
- Pene contro i Soldati, che mettesero mano alle arme contro altri. *ivi*
- Che lo facessero per duellare. 165
- Che offendessero lievemente altri Soldati con parole, o con fatti. *ivi*
- Che insultassero altri Soldati in Sentinella, Salvaguardia, Vedetta, o Fazione. E se gl'insultanti fossero Bassi-Uffiz. *ivi*
- Che portassero armi proibite. 166
- Che commettevano omicidj, affassinj, o ferite. *ivi*
- Le pene per le uccisioni, e ferite commesse per errore, non si scemeranno. 168
- Le pene per le uccisioni, e ferite si aumenteranno anche con elacrazione; e per qual motivo. *ivi*
- Pene contro i Soldati, che battessero, o insultassero i Sindaci, gli Eletti, i Cancellieri, i Governatori, e Maltrodatti Locali. *ivi*
- Che usassero violenze ai Gabelotti, e Doganieri. 169
- Che commettevano esumazione di arrestati. *ivi*
- Contro i Paesani, che assaltassero Truppa Militare. *ivi*
- Contro i Soldati rei, che nell'essere arrestati da' Militari si ditendessero colle arme. *ivi*
- Che danneggiassero i boschi, e poderi Regali, e de' privati; cacciassero, o pescassero in luoghi banditi; sparassero agli animali domestici; e danneggiassero molini, fiumi, e stagni. *ivi*
- Che stando di Salvaguardia commettevano attentati. 170
- Che commettevano violenza, e ratto. 171
- Che commettevano incendj con dolo. *ivi*
- CAP. XIII. Delitti de' Soldati in materia di furto. 172**
- Pene contro i Soldati, che rubassero danajo, mobili, o utensilj. *ivi*
- Che commettevano furti domestici; o con chiavi adulterine; o furti di strada pubblica in Campagna; o furti ne' luoghi abitati in Campagna; o ricatti; o furti di strada pubblica.

- pubblica con violenza in Napoli; o ricettassero, ed ajutassero Scorticori, Banditi, o Fuorsgiudicati. *ivi*
- Che rubassero danajo, vestiario, armamento, o altri averi de' loro Compagni. *ivi*
- Che rubassero le arme de' Soldati. 173
- Contro i Bassi-Uffiziali, che profitassero sugli averi de' Compagni, ed Inferiori. *ivi*
- Contro i Militari, che rubassero Vasi Sacri. *ivi*
- Contro i Soldati, che saccheggiassero i Vivandieri, e i Venditori. *ivi*
- Che uscissero fuori del Campo, o della Guernigione ad incontrare coloro, che portano viveri, per comperarne. *ivi*
- Contro i Capi di Camerata, che dissipassero il Prest destinato pel Rancio. 174
- Contro i Soldati, che si vendessero le loro armi. *ivi*
- Che rubassero utensilj di Artiglieria. *ivi*
- Che rubassero, o cambiassero altri attrezzi attinenti al Real Servizio. *ivi*
- Che abusassero nel provvedersi de' foraggi, e de' viveri. 175
- Che con violenza esigessero da' Padroni delle case più del dovuto per Ordinanza, o ne malmenassero le cose domestiche. *ivi*
- Che danneggiassero le Fortificazioni, e Palizzate; o permettersero che da altri ciò si facesse. *ivi*
- Che fossero trovati carichi di abiti, ed utensilj, presi in qualche Scorreria. 176
- Che commettessero contrabbando. *ivi*
- Che commettessero frode nelle Riviste. *ivi*
- Che, senza licenza, vendessero robe di munizione. 177
- Che, senza licenza, comperassero da altri Soldati robe di munizione. *ivi*
- Contro gli Uffiziali, e Soldati, che sotto nome di Corte commettessero delitti. *ivi*
- Contro i Soldati falsatori di Monete, o di Scritture pubbliche. 178
- Che fossero Agguantatori. *ivi*
- Contro le Truppe, che, mandate a discrezione, o sia gastigo di un luogo, o di una famiglia, esegissero più dello stabilito. *ivi*
- CAP. XIV. *Delitti de' Soldati in materia di Costumi.* *ivi*
- Pene contro i Soldati Giuocatori, e Capi-camorristi. *ivi*
- Che tenessero seco loro donne di cattiva vita. 179
- Che mentissero per iscusarsi di qualche mancanza, o abusassero del nome de' Superiori. *ivi*
- Che giurassero il falso. *ivi*
- Che malmenassero le cose sacre. 180
- Che bestemmiassero. *ivi*
- Che fossero rei del vizio nefando. *ivi*
- Che nelle case delle Donne libere facessero i leuoni, o i protettori. *ivi*
- Che favorissero i rei contraventori alle Ordinanze, per esentarli dal gastigo. *ivi*
- Pene pe' Soldati incorrigibili. 181
- La scusa dell'abbriachezza non giova pei delitti. *ivi*
- CAP. XV. *Delle pene pronunciate contro i Disertori.* *ivi*
- Idea preliminare del delitto della di-

- difertione, e della sua pena. *ivi*
- CAP. XVI. Del Ritorno volontario de' Difertori.** 182
- Quando un Soldato debba riputarfi Difertore, e quando Emanfore, allontanandosi dalla Compagnia. *ivi*
- Ed allontanandosi dalla Guardia, o da un Dislaccamento. 183
- E quando siasi portato fuori de' limiti stabiliti. *ivi*
- E quando ritorni prima del tempo stabilito per la consumata difertione. 184
- Idea generale de' Difertori, che ritornano spontaneamente. *ivi*
- Limite pel Ritorno volontario in tempo di pace, e in tempo di guerra. *ivi*
- Il Difertore, che in tempo di pace ritorna fra dieci giorni. *ivi*
- Che in tempo di guerra ritorna fra dieci giorni. *ivi*
- Che vi ritorna, dopo essere stato al Nemico. *ivi*
- Il Soldato, che disertava un giorno prima della Battaglia, o da un luogo di guerra. 185
- Che disertando in tempo di pace ritorna fra tre mesi, ma dopo dieci giorni della difertione. *ivi*
- Che avendo scalato le Muraglie ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra dieci giorni in tempo di guerra. *ivi*
- Che disertando abbia portato arme da fuoco, e ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra dieci giorni in tempo di guerra. *ivi*
- Che abbia portato le sue arme da fuoco, e scalato le Muraglie. *ivi*
- Che in tempo di pace disertando di Servizio, e ritorni fra
- diece giorni, o fra tre mesi. 186
- Che in tempo di guerra disertando di Servizio, e ritorni fra dieci giorni. *ivi*
- Che disertando in Sentinella, o Vedetta, e ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra dieci giorni in tempo di guerra. *ivi*
- Il Capo del Complotto, che ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra dieci giorni in tempo di guerra. *ivi*
- Il Difertore, che abbia portato seco il suo, o l'altrui Cavallo, e ritorni fra dieci giorni in tempo di pace, e fra tre mesi in tempo di guerra. *ivi*
- Il Difertore recidivo, che ritorni ne' termini stabiliti. *ivi*
- Il Soldato difertore, che gode del Ritorno volontario, conferverà nella Compagnia la stessa anzianità; e sarà suscettibile di avanzamento: ma s'è Basso-Ufficiale, incomincerà a servir da Soldato. 187
- Metodo come i Difertori possono profittare della grazia del Ritorno volontario. *ivi*
- I Certificati de' Commissari di Guerra, e de' Magistrati locali, a cui si presentino i Difertori, non sono vevoli a prolungare la grazia del Ritorno oltre ai termini stabiliti. 188
- Il Difertore ritornato al Corpo a chi si presenterà, *ivi*
- E se il Reggimento sta in Campagna. *ivi*
- I varj casi, in cui il Soldato si considera disertato in tempo di pace, o di guerra: ed applicazione delle pene relative. 189
- Difertori di un Corpo, che s'ingaggino in un altro. 190
- CAP.

- CAP. XVII. De' Difertori arre-  
stati.** *ivi*
- Annunzio delle pene pe' Difer-  
tori arrestati.** *ivi*
- Pene contro i Soldati, che di-  
fertino in tempo di pace non  
essendo di Servizio.** 191
- Che non essendo di Servizio di-  
fertino in tempo di Guerra.** *ivi*
- Che disertino dall' Esercito la  
vigilia, o il giorno di una  
battaglia, o disertino da un  
Distaccamento inviato contro  
del Nemico, da una Piazza  
assediate, o da una Trincea.** *ivi*
- Che colle dette circostanze di-  
fertino al Nemico.** *ivi*
- Che non essendo di Servizio di-  
fertino dopo scalate le Mu-  
ra, o altro Riparo: e se di-  
fertino al Nemico.** *ivi*
- Che in tempo di pace disertino  
stando di Servizio, o in  
Sentinella, o Vedetta.** 192
- Che in tempo di Guerra disertino  
colle dette circostanze.** *ivi*
- Che vengano trovati fra' Ne-  
mici.** *ivi*
- Che siano Capi del Complotto  
di diserzione.** *ivi*
- Che siano partecipi del Com-  
plotto non perfezionato.** 193
- Che non iscoprano i Complot-  
ti, avendone scienza.** *ivi*
- Ricompensa pe' Soldati, che sco-  
pronno un Complotto, o un  
Difertore.** *ivi*
- Pene contro il Soldato reo di  
furto, e di diserzione.** 194
- Che nel disertare abbia con-  
dotto seco il suo Cavallo, o  
le sue Armi; o Cavalli, o  
Armi altrui.** *ivi*
- Che nell'essere arrestato come di-  
fertore da' Militari si difenda  
colle arme; o che disertando  
affaltasse, e disarmasse Senti-  
nelle, e Posti di Guardia.** *ivi*
- Che si difendesse colle arme nell'  
essere arrestato come reo di  
diserzione, o di altro delitto  
da Birri, e Pagani.** 195
- Che facesse conato di diserzione,  
o fosse incontrato con abiti  
mentiti per commetterla.** *ivi*
- Che fosse recidivo nella diser-  
zione.** *ivi*
- Che disertando dal suo Corpo  
siasi ingaggiato in altro Cor-  
po.** *ivi*
- Che abbia di più il reato di  
furto.** 196
- Soldati rei, degradati prima di  
subir pena afflittiva per mano  
degli Esecutori di Giustizia.** *ivi*
- Pene quando vi sono circostan-  
ze complicate riguardo alla  
diserzione.** *ivi*
- Bassi-Uffiziali, e Soldati arresta-  
ti, obbligati all' aumento di  
servizio, saranno posti alla  
coda della Compagnia.** *ivi*
- I Bassi-Uffiziali difertori come  
castigati.** 197
- I Difertori, che dovessero con-  
tinuare a servire, saranno e-  
quipaggiati su' fondi rispet-  
tivi.** *ivi*
- Soldati, che avessero indotto al-  
tri alla diserzione, o coope-  
rato alla medesima, come pu-  
niti.** *ivi*
- CAP. XVIII. De' Soldati assenti  
con licenza, o usciti dallo Spe-  
dale; e delle Reclute.** *ivi*
- Soldati con licenza, che ritor-  
nano nel termine di tre mesi  
dopo spirata questa, godranno  
del Ritorno volontario.** *ivi*
- Dopo i tre mesi saranno esclusi  
da tal grazia.** 198
- Se sono arrestati fra i tre mesi.** *ivi*
- Soldati usciti dallo Spedale, che  
non**

- non giungono al Reggimento nel termine fissato nel viglietto di uscita. *ivi*
- Se sono arrestati fuori della strada prescritta nel viglietto di uscita. 199
- Recluta fuggita, se ritorna fra due mesi, o dopo. *ivi*
- Se sia arrestata fra i due mesi, o dopo; e se vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta. *ivi*
- Se sia allontanata dal cammino, che conduce direttamente al Reggimento, e vi giunga fra due mesi; o se sia arrestata prima, o dopo i due mesi: e se vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta. *ivi*
- Se non abbia profeguito il cammino, e si presenti al Corpo fra due mesi; se sia arrestata fra due mesi, o dopo; o vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta. 200
- Pratica per inviar le Reclute al Reggimento. 201
- Pratica per le Reclute fuggite, che vogliono profittare del Ritorno volontario. *ivi*
- Annunzio di altre prescrizioni per le Reclute, che godono del Ritorno volontario. 202
- Recluta ingaggiata per due Corpi, se dichiara il secondo ingaggiamento nel primo Corpo. *ivi*
- Se non lo dichiara, ed è scoperta. 203
- Se lo dichiara nel secondo Corpo. *ivi*
- E se non lo dichiara, ed è scoperta. *ivi*
- Recluta ingaggiata in due Reggimenti, che non ritorna ad alcuno de' due. 204
- Che prende più di due ingaggiamenti. *ivi*
- Recluta, che nell'ingaggiarsi abbia dato falsi segni di sua persona. *ivi*
- Bassi-Uffiziali, e Soldati, riformati per infermità, o castati vergognosamente, se non lo dichiarino nel prendere nuovo ingaggiamento. 205
- Uffiziali, che avranno fatto contrarre un secondo impegno al Soldato, avendo scienza del primo. *ivi*
- Gentiluomini, che nell'ingaggiarsi avranno taciuta la loro condizione. *ivi*
- CAP. XIX. Del Giudizio de' Disertori.** *ivi*
- Annunzio pel giudizio contumaciale contro de' Disertori. *ivi*
- Lo stesso, contro i Soldati, che non ritornano nel tempo stabilito dopo spirata la licenza, o dopo usciti dallo Spedale. 206
- Lo stesso, contro i Soldati esclusi dal Ritorno volontario per le circostanze aggravanti della diserzione. *ivi*
- Sentenze in contumacia a chi rimesse. *ivi*
- Giudizio contro de' Disertori arrestati, giudicati, o no in contumacia. 207
- Ricerche da farsi dagli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, e Magistrati per rinvenire, ed arrestare i Disertori. *ivi*
- Punizione per gli Uffiziali locali, Magistrati, Birri, e Paesani ignobili, che trascurano l'arresto de' Disertori; e pe' Birri, e Paesani ignobili, che, incaricati di condurre Disertori, li lasciano fuggire. *ivi*
- Sorteggio pe' Disertori di uno stesso.

- stesso Reggimento, condannati a pena capitale. 208  
 Capo-Complotto escluso dal Sorteggio. *ivi*  
 Pena per quelli, che, dopo il Sorteggio, siano esclusi dalla pena Capitale. *ivi*  
 Prescrizione pe' Sacri asili, dove rifuggono i rei. *ivi*  
 Applicazione delle pene de' Soldati ai Bassi-Uffiziali. 211  
 CAP. XX. *Della Pruova Testimoniale.* *ivi*  
 Pruova piena testimoniale pe' delitti contenuti in questa Ordinanza quale sia. *ivi*  
 Pel delitto d' insubordinazione. *ivi*  
 Pe' delitti accaduti nelle Carceri, ne' luoghi, dove stanno i condannati, e ne' Lupanari; e per ogni delitto di difficile pruova. 212  
 Pe' furti di Strada pubblica in Campagna, ed altri furti in Campagna; pe' ricatti; e per la ricettazione. 213  
 Pe' furti commessi con violenza nelle Strade di Napoli, e de' suoi Borghi. *ivi*  
 E per gl' incendj di biade. *ivi*  
 CAP. XXI. *Editto per obbligare i Reali Sudditi ad arrestare tutti i Difertori.* 214  
 Divieto, e pene per chi protegge, nasconde, ricetta, assiste, o impiega Difertori. *ivi*  
 Pene contro i Paesani, che trascurano l' arresto de' Difertori. *ivi*  
 Che colle arme liberano i Difertori dalle mani de' Catturanti. 215  
 Che faceffero i Seduttori, o Reclutanti stranieri. *ivi*  
 Che tentassero di sedurre Bassi-Uffiziali, e Soldati a disertare, e ad ingaggiarsi in altro Reggimento, o a prendere altro stato. 216  
 Che vendessero, prestassero, o donassero vestimenti, ed utensilj, per fuggire, ai Soldati, e Bassi-Uffiziali. *ivi*  
 Che insegnassero il cammino ai Difertori, o il mezzo da mettersi in salvo. 217  
 Che comperassero, o nascondessero abiti di munizione de' Bassi-Uffiziali, e Soldati, o ne comperassero altri effetti. *ivi*  
 Che da parte de' Corruttori portassero ambasciate, o lettere ai Bassi-Uffiziali, o Soldati per indurgli a disertare; o che portassero ad essi le loro lettere, e non ai Comandanti. 218  
 Contro le Università, a portata di distinguere i colpi di Cannone delle Piazze, e de' Castelli, ed altro segno, che trascurassero di spedir gente per l'arresto de' Difertori. 219  
 Contro i Borghi, Villaggi, e Casali, che fra tre mesi non rivelassero i Seduttori *ivi* alloggiati. *ivi*  
 Contro gli Uffiziali Municipali, che in Marcia alloggiassero Bassi-Uffiziali, e Soldati in luoghi distanti dall' alloggio del Reggimento; o in altra guisa contravvenissero allo stabilimento per l' alloggio degli Uffiziali. 220  
 Ricompensa pe' Soldati, Milizioti, Birri, e Pagani, che arrestano Difertori. 221  
 Dove si debbono condurre i Difertori arrestati da Milizioti, Birri, e Pagani. 222

CAP.

**CAP. XXII. Delle Processure, e de' Giudizj pendenti.** *ivi*  
 Annunzio circa il modo di proseguire le Processure, e i Giudizj pendenti. *ivi*  
 Per le cause civili. *ivi*  
 Per le cause criminali. 223  
 Pene da usarsi pe' delitti già commessi. 224

### P A R T E T E R Z A .

#### *Dell' Esecuzione delle Pene.*

**CAP. I. Degli Arresti per gli Uffiziali.** 225  
 Arresto dell' Uffiziale nella sua Stanza, e con quali precauzioni. *ivi*  
 Come l'Uffiziale si costituisce in arresto. *ivi*  
 Come uscirà dall' arresto. *ivi*  
 Come starà vestito, e composto nel luogo dell' arresto. 226  
 Se l'Uffiziale in arresto contravviene alle preferzioni, o vi fa romore, o vi dà segno di poca sommissione, e decenza. *ivi*  
 Se può far servizio. *ivi*  
 Arresto degli Uffiziali in Campagna. *ivi*  
 Prigione pe' Bassi-Uffiziali, e Soldati, trattata nelle Ordinanze di Piazza. *ivi*

**CAP. II. Della Punizione di Castello per gli Uffiziali.** 227  
 Uffiziale perchè mandato in Castello. *ivi*  
 Quando è degno di Castello, e quello non vi sia, o vi necessiti Ordine Sovrano. *ivi*  
 Sentinella al luogo, dove sta detenuto l' Uffiziale. *ivi*  
 Stanze in Castello per la detenzione degli Uffiziali. *ivi*  
 Come l' Uffiziale vien condotto

in Castello, e come n' esce. 228  
 Durante la detenzione in Castello, con chi può trattare l' Uffiziale. *ivi*  
 Gli Uffiziali ristretti in Castello per debito, in che debbano impiegare il loro assegnamento. *ivi*  
 Gli Uffiziali ristretti in Castello non faranno Servizio, nè andranno all' Esercizio. 229  
 Detrimento, che gli Uffiziali ristretti in Castello per un anno, o più soffriranno nell' antichità, e negl' impieghi vacati a loro favore. *ivi*  
 Proibizione agli Uffiziali detenuti in Castello di aver comunicazione con altri Presi, o di far amicizia con persone private, o di cattiva compagnia. *ivi*  
 Rapporti da farsi sulla condotta degli Uffiziali presi, ed a chi. *ivi*  
 Luogo della detenzione di Castello per gli Uffiziali in tempo di Guerra. 230

**CAP. III. Della Sospensione delle Funzioni per gli Uffiziali.** *ivi*  
 Come si esegue la sospensione d'impiego di un Uffiziale. *ivi*

**CAP. IV. Della Dimissione forzata dal Servizio per gli Uffiziali.** *ivi*  
 Come si esegue la dimissione forzata dal Servizio contro un Uffiziale. *ivi*

**CAP. V. Della Cassazione semplice per un Uffiziale.** 231  
 Come semplicemente si cassa un Uffiziale dal Servizio. *ivi*

CAP.

- CAP. VI. Della Degradazione, o sia Cassazione con infamia, per gli Uffiziali.** 232
- Uffiziali degradati, o sia cassati con infamia, per qual motivo.** *ivi*
- Metodo come si esegue la Degradazione, o sia Cassazione con infamia.** *ivi*
- CAP. VII. Della Morte per un Uffiziale delinquente.** 234
- Come si esegue la Sentenza di morte contro di un Uffiziale.** *ivi*
- Qual Reggimento interviene all' esecuzione.** 236
- CAP. VIII. Della Sospensione d' impiego pe' Bassi-Uffiziali.** 237
- Come si sospende d' impiego un Basso-Uffiziale.** *ivi*
- E come vi vien restituito.** *ivi*
- CAP. IX. Della Cassazione pe' Bassi-Uffiziali.** *ivi*
- Come si cassa un Basso-Uffiziale.** *ivi*
- CAP. X. Della Degradazione, e della Morte pe' Bassi-Uffiziali, e Soldati.** 238
- Come si degradano i Bassi-Uffiziali, e Soldati.** *ivi*
- Come si esegue la sentenza di morte contro i Bassi-Uffiziali, e Soldati.** 239
- CAP. XI. Della pena delle Bacchette.** 240
- Numero degl' Individui componenti il Distaccamento destinato a far passare un Soldato per le bacchette.** *ivi*
- Formaz. del Distaccamento.** *ivi*
- Altro Distaccamento per condurre, e ricondurre il colpevole.** *ivi*
- Altro Distaccamento di buon ordine.** *ivi*
- Come il Distaccamento di esecuzione, e quello di buon ordine si porteranno al luogo destinato.** *ivi*
- Formazione del Distaccamento di esecuzione, e metodo di dar la bacchetta.** 241
- Di quale albero debbono essere le bacchette, e di qual forma.** 245
- Corree in mancanza delle bacchette; e metodo di farne uso.** *ivi*
- CAP. XII. Delle catene, e de' ferri pe' Bassi-Uffiziali, e Soldati.** 246
- Bassi-Uffiziali, e Soldati da chi messi ai ferri, o al ceppo: ed ufizio del Prevosto.** *ivi*
- CAP. XIII. Della Riabilitazione.** *ivi*
- Come si riabilitano gli Uffiziali, e Bassi-Uffiziali sospesi d' impiego.** *ivi*
- E quei cassati.** *ivi*
- E i Bassi-Uffiziali, e Soldati condannati a pena infamante, o toccati nell' esecuzione dall' Esecutor di Giustizia: e i Servi della pena, che non mai abbiano servito nell' Esercito.** 247



# ISTRUZIONE PRATICA

*Per ben compilare le Proceffure Criminali Militari,  
e spedirne i Giudizj, fecondo le Regole  
ftabilite dalla nuova Regale  
Ordinanza.*

**E**SSendosi nella nuova Regale Ordinanza ftabilite le Teorie del Proceffo Militare, feza farfi parola delle formole da ufarfi nel diftenderlo, e terminarlo in Giudizio; è fembrata cofa neceffaria, ed utile il formare la prefente Iftruzione, divifa in Articoli, nella quale riepilogandofi, e dichiarandofi le dette teorie fi defcrivono le formole indicate; onde avvenga che le perfone deftinate a compilare, e giudicare i Proceffi Militari abbiano un lume da regolare i loro paffi in un affare di tanta importanza.

I.

Accadendo delitti, la cui cognizione fpetti al Foro Militare, l'Affemblea corrippondente del Proceffo fi difporrà a compilarlo, e farne chiedere dal Fifeale la preventiva permiffione a' rifpettivi Superiori, giufta l'Art. IV. Cap. VII. Part. I. della nuova Ordinanza. Ecco la formola della richiefta:

Permiffione da chiederfi prima di compilare il Proceffo.

*N. N. . . . . (fi dirà il fuo carattere Militare) rive-  
rentemente efpone a V. . . che nel luogo . . . . è ac-  
caduto delitto di . . . . , del quale viene imputato N.  
N. (Soldato, o Caporale, o Ufiziale, o altro) del  
Corpo . . . . E ficcome di tal fatto deve prenderfi la  
informazione giuridica; così l'Efponente, previo l'or-  
dine ricevuto dal Comandante del fuo Corpo, suppli-  
ca V. . . a compiacerfi permettere che dall'Affemblea  
corrippondente fi poffa compilare la giuridica infor-  
mazione sull'accennato fatto, a norma delle Regali  
Ordinanze, con formare tutti gli Atti neceffari a ta-  
le uopo; per poi darvifi il dovuto efito di giuftizia*  
dal

## Istruzione Pratica

dal Consiglio di Guerra competente (o da altro Tribunal Militare). (La data.)

N. N.

### II.

Sistemazione delle  
pruove ne' delitti.

Dopo ricevuta la chiesta permissione, l'Assemblea procurerà di sistemare il delitto in quistione prima colla pruova in genere, quando la pruova è suppletoria (poichè essendo primaria, si dovrà prendere dalle persone descritte nell'Art. XIII. del Cap. XIII. Part. I.) e quindi con quella in ispecie, giusta l'Art. IV. del detto Cap. XIII. Gl' Inquisitori per acquistare tali pruove dovranno aver riguardo alla natura de' diversi delitti, su cui essi inquireno, tenendo per altro sempre presente le regole generali. Ma ad oggetto di dare un certo metodo sopra questo assunto, giova l'enunciare la seguente pratica da tenersi ne' varj delitti, le cui pruove anno fra loro della diversità; potendo tal metodo servir di norma ne' casi simili.

### III.

Pruova in genere  
per l'Omicidio.

Nell'Omicidio la pruova in genere consiste nella ricognizione, che de' Ucciso faranno due Periti Chirurghi; i quali, essendo privilegiati, formeranno il seguente Certificato:

Certificato de' Chirurghi privilegiati.

*Si certifica da noi qui sottoscritti Dottori Fisici, e Chirurghi del Reggimento . . . . (o dello Spedale . . . .) che jeri verso le ore . . . fummo chiamati da . . . . per osservare nel luogo . . . . il Cadavere di un Uomo, che in tempo che vivea faceasi chiamare N. N. Soldato, del Reggimento di . . . . (o altro individuo); e, dopo di averlo denudato, osservammo che tenea una ferita nella parte . . . , lunga circa . . . . , penetrante . . . . Ed avendo proceduto alla Sezione del Cadavere medesimo, vedemmo che la detta ferita giungeva fino . . . . , ed era fatta, e cagionata da istrumento . . . . (si spieghi la qualità dell'Arme): la qual ferita, per esser di sua natura mortale, stimiamo*

mo

mo che sia stata l'unica, e vera cagione della morte del suddetto N. N. Il che deponiamo con giuramento, e secondo le regole di nostra Professione. (Qui si appone la data).

Dott. Fisco N. N.

Dott. Fisco N. N.

IV.

Se i Periti non fossero privilegiati, devono formare le loro deposizioni giurate, giusta l' Art. VI. del detto Cap. XIII., le quali saranno concepite così: Deposizioni de' Chirurghi non privilegiati.  
*Nella Città di .... oggi ...., in virtù della facoltà concedutami, ho chiamato avanti di me il Testimonio N. N.; e, dopo di avergli fatto dare il giuramento nella solita forma, gli ho dimandato:*

1. D. *Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità su di quanto sarete interrogato?*

R. *Sì signore, lo giuro, e lo prometto.*

2. D. *Come vi chiamate; qual è la vostra età, Patria, Professione, e Religione?*

R. *Mi chiamo N. N.; di anni ...; nativo di ...; di Professione ...; e sono Cristiano Cattolico.*

3. D. *Avete fatta mai qualche ricognizione; quando; dove; per ordine di chi; ed in persona di chi?*

R. .... (Dirà ciò che avrà osservato, distinguendo specialmente la qualità della ferita, le Armi, con cui si è commessa, e tutto ciò, che sta espresso nell' antecedente Certificato).

Quindi si dimanderà:

4. D. *Avete altro da deporre su quanto siete stato interrogato?*

R. *Non ho altro da deporre.*

*Lettagli tale sua deposizione, e dimandatogli se vi ha da aggiugnere, o levare; ha risposto di non aver nè che aggiugnere, nè che levare, e di essere uniforme quello, che sta scritto, e quello, che ha deposto; e sotto il giuramento dato si firma in mia presenza.*

N. N. Pratico in Chirurgia.

Se il Perito non sa scrivere, si dirà; e sotto il giuramento dato, per non sapere scrivere, fa il segno della Croce in mia presenza.

*Segno di Croce di N. N. Pratico in Chirurgia.*

( Si mette la firma di chi prende l'Ingenere ).

Questa è la formola per le altre consimili perizie.

V.

Pruova della morte,  
e sepoltura dell'Ucciso.

Nell' Art. VII. di detto Cap. XIII. trovasi stabilito ch'è necessaria la pruova della morte, e sepoltura dell' Ucciso, da farsi o colla fede del Parroco, o di altro, o colle deposizioni giurate di due Testimonj. La fede dovrà essere del modo seguente:

*Fo fede io qui sottoscritto Parroco di . . . . ( o Contraloro . . . o Cappellano . . . ) che avendo perquisiti i libri de' defunti ( o registri dello Spedale ) ho trovato la presente nota nel libro . . . fogl. . . . , cioè : N. N. Soldato del Reggimento di . . . . ( o altro ), dopo di aver ricevuti i SS. Sacramenti , è passato a miglior vita , ed è stato sepolto nella Fossa comune della Chiesa . . . . ai . . . del mese di . . . . dell' anno . . . . Ed in fede . ( La data ).*

*D. N. N.*

( Si spieghi la qualità del Soggetto ).

Mancando la suddetta fede, si dovrà supplire colle deposizioni di due Testimonj, a ciascuno de' quali, dopo del primo, e secondo interrogatorio, contenuto nella precedente deposizione, si dimanderà:

D. Avete conosciuto N. N., e sapete cosa presentemente ne sia?

R. L' ho conosciuto; e nella giornata N. l' ho veduto morto, e quindi portare a seppellire nella Chiesa N.; e, per quanto ho inteso dire, so che sia morto per ferite fattegli da . . . . .

Quindi gli si farà la dimanda segnata col numero 4.; e si conchiuderà la deposizione nel modo come sopra.

Nello attendere simili deposizioni si osserverà di de-

descrivere sul principio il luogo, la data, e l'atto del giuramento, siccome sta indicato nell' Art. IV. per le perizie.

VI.

Se il Cadavere dell' Ucciso si fosse occultato, allora si supplirà l' Ingenere col detto de' Testimonj, i quali, giusta l' Art. XI. Cap. XIII., attecino l'esistenza, e mancanza dell' Ucciso dall' ultimo giorno, in cui essi lo videro, fino al giorno che si esaminano.

Quando il Cadavere si è occultato.

VII.

Ritrovandosi le Arme micidiali, si faranno riconoscere da due de' migliori Periti dell' Arte; i quali ne dovranno descrivere la qualità, individuando ancora se siano, o no, proibite.

Ricognizione dell' Armi micidiali, da farsi da due Periti.

A ciascuno di essi adunque, oltre del primo, e secondo Interrogatorio, si dimanderà:

D. Conoscete voi questo Coltello, che vi si consegna? Dite com' è formato, s' è proibito, e tutt' altro, che riguarda alla vostra perizia.

R. . . . . ( Dirà quel che osserva sulla qualità dell' armatura ).

D. Che altro potete deporre sulla perizia di tale armatura?

R. Non ho altro da deporre. E per esser la verità mi sottoscrivo.

N. N. depongo come sopra.

Se non sa scrivere, dirà: non sapendo scrivere fa il segno di Croce.

Segno di Croce di N. N., che depone come sopra  
( La firma di chi prende l' Ingenere. )

VIII.

Se nelle arme micidiali, o nelle vesti dell' Ucciso sianvi rimase macchie di sangue, si dovranno queste far riconoscere da due Periti Cavamacchie; a' quali, fra l' altro, si dimanderà: se avessero fatta qualche ricognizione attinente al loro mestiere: ed essi

Perizia delle macchie di sangue nelle arme, e nelle vesti, da farsi da due Cavamacchie.

essi. nel rispondere dovranno individuare se le macchie siano di Sangue ; formandosene del loro detto anche la giudiziaria deposizione . Similmente le dette macchie si faranno riconoscere da due Medici , o da due Chirurghi , i quali devono individuare se quelle siano macchie di Sangue umano , o no , formandone un Certificato , che farà valevole a supplire anche la perizia de' Cavamacchie ove questi non esistano .

## IX.

Perizia sulla lacerazione delle vesti, da farsi da due Sartori.

Finalmente due Periti Sartori dovranno riconoscere le vesti dell' Uomo ucciso , specificando la situazione de' laceramenti , la loro larghezza , e l'istrumento , con cui si sono fatti . Di tal ricognizione se ne distenderanno le giurate deposizioni colle formole designate di sopra .

## X.

Deposizioni de' Testimonj in ispecie .

Si passerà in seguito all' esame de' Testimonj in ispecie , i quali primieramente in forma stragiudiziale , a modo di conversazione , saranno dal Fiscale dimandati del delitto accaduto ; e poi verranno formalmente interrogati nel modo , che segue ; cioè :  
*Nella Città di . . . . ( o altro ) ai . . . . del mese di . . . . dell' anno . . . . Noi sottoscritti dell' Assemblea , destinata , in forza dell' annessa legittima facoltà , a compilare la giuridica Informazione pel delitto di . . . , commesso in persona di . . . . , abbiamo chiamato avanti di Noi . N. N. , Testimonio da esaminarsi nella presente causa , a cui il Fiscale , dopo fattagli alzar la mano destra per la solennità del giuramento , ha dimandato :*

D. *Giurate a Dio , e promettete al Re di dir la verità su di quanto sarete interrogato ?*

R. *Sissignore , lo giuro , e lo prometto .*

D. *Qual è il vostro nome , e cognome , e la vostra patria , professione , età , e religione ?*

R. . . . .

D. *Che*

D. *Che sapete della ferita in persona di N. N., ed indi della sua morte? Da chi è stata commessa, quando, dove, in che modo, con quali armi, e per qual causa?*

R. . . . . ( Il Testimonio dirà il fatto o per averlo veduto, o per averlo inteso dire, rispondendo congruamente a ciascun quesito, e specificando se il Reo antecedentemente al delitto era suo conoscente. )

D. *Sapete se abbia mai N. N. ( cioè il Reo da esso nominato ) commesso altro delitto; e se sianfigli lette le Reali Ordinanze? ( quando è Soldato, o Basso-Ufiziale ).*

R. . . . .

D. *Avete altra circostanza da dire, ec.?*

R. . . . .

D. *Chi altri può deporre il fatto?*

R. . . . .

Terminerà la deposizione di ciascun Testimonio in ispecie nella maniera descritta nell' Art. IV. di questa Istruzione, colla differenza di dirsi *in nostra presenza*, in vece di *in mia presenza*, colla firma del Testimonio ( o col suo segno di Croce ) e colle firme di tutta l'Assemblea del Processo, incominciando dal Presidente fino al Segretario. Ma il principio delle deposizioni successive alla prima sarà questo: *Nel giorno . . . mese . . . anno . . . abbiamo fatto venire avanti di Noi il Testimonio N. N. da esaminarsi nella presente causa, a cui il Fiscale, dopo fattagli alzare la mano destra per la solennità del giuramento, ha dimandato:*

D. *Giurate, ec.*

**N O T A.**

Se il Testimonio nel leggergli la sua deposizione dal Fiscale v' incontri difficoltà, s' incominceranno di nuovo le interrogazioni sul punto contro-

vertito, finchè si tolga ogni dubbio, a norma dell' Art. XXI. del detto Cap. XIII. della nuova Ordinanza.

## XI.

Certificati di Uffiziali, e di persone graduate.

Se poi il Testimonio sia Ufficiale, o persona graduata, o costituita in dignità; giusta l'Art. XVI. del detto Cap. XIII., formerà il seguente Certificato. Prima si metterà il nome, il cognome, ed il carattere di chi fa il Certificato; per esempio: *D. N. N. Tenente del Reggimento . . . . (o altro): e poi s'incomincerà: Avendo io sottoscritto ricevuto ordine dall'Assemblea del Processo contro N. N. di dire quel che io sapessi sul delitto commesso dal detto inquisito N. N., certifico che in occasione . . . . ( qui spiegherà l'intero fatto, che gli costa, adducendo la causa della scienza per averlo veduto, o averlo inteso). Terminerà il Certificato: Quest'è quanto posso certificare con giuramento sul mio onore, ed in propria coscienza. ( La data ).*

*D. N. N. certifico come sopra.*

Seguono le firme di tutt' i Membri dell' Assemblea. Così si praticherà, riguardo alle firme, in tutte le Deposizioni, in tutt' i Certificati, e in tutti gli Atti del Processo, fuorchè in quelli, che per alcuni casi debbono firmarsi dal solo Fiscale, secondo si previene nella presente Istruzione.

## XII.

Atto pe' Testimonj minori di quattordici anni.

Se i Testimonj non sono giunti all' età di quattordici anni, del loro detto se ne formerà il seguente atto:

*Si certifica da noi qui sottoscritti che avendo quest' oggi il Fiscale interrogato sull' omicidio di N. N. il Testimonio N. N., dell' età di anni . . . ., siccome ha detto; il medesimo ha risposto costargli . . . . ( si registrerà il detto del Minore ). E per intelligenza del vero ne abbiamo formato il presente Atto. ( La data. )*

*Le firme dell' Assemblea.*

Per

Per escludere ogni sospetto di mendacio si potrebbe far estrarre dal libro de' Battesimi la fede dell'età del Testimonio, che si asserisce minore, nel caso che l'informazione si prenda o nella Patria di lui, o in luogo vicino: imperciocchè la sperienza ha dimostrato che molte volte tali Testimonj si minorano gli anni per favorire il Reo. Avendosi la fede, si enuncierà nell'Atto; e si dirà: *come dalla fede, ec.*

### XIII.

Quando i Testimonj non individuassero il Reo Atto di Affronto: per nome, e cognome, ma lo distinguessero soltanto per fattezze, o pel solo nome, o per soprannome; essendo questo Reo presente, si farà l'Atto di affronto tra simili, e consimili, giusta l'Art. XV. del detto Cap. XIII., portandosi il Reo nel luogo dell'Assemblea ben coperto, onde non sia veduto da' Testimonj, che lo devono affrontare. Giunto nel luogo dell'Assemblea, si mischierà egli tra cinque, o sei altri Uomini, a lui in certo modo assomiglianti, che non dovranno in quell'atto esser veduti da' detti Testimonj; ed indi si farà entrare uno di questi; al quale, dopo di averlo fatto nuovamente giurare di dire la verità, il Fiscale prescriverà *che veda se tra quegli Uomini siavi colui, che nella sua deposizione descrisse di statura . . . . (gli si ricorderà la descrizione, che ne fece quando si esaminò) che nel dì . . . ferì N. N.; e riconoscendolo, lo tocchi colla sua mano destra.* Il Testimonio osserverà attentamente le persone in fila; e riconoscendo il Reo, dirà, toccandolo *questo è quello, che nel dì . . . ferì N. N., di cui parlai nella mia deposizione.* Ciò fatto, se ne distenderà l'atto dall'Assemblea del Processo nella seguente forma: *Posto N. N. principale inquisito, ed arrestato in mezzo di altri Uomini a lui simili, e consimili nella Stanza . . . ., ed alla presenza di noi sottoscritti, si è fatto introdurre il*  
Testi-

*Testimonio N. N., esaminato nella causa dell' Omicidio da esso arrestato commesso in persona di N. N.; e fattogli dare nuovamente il giuramento in faccia di detto inquisito, e di altri Uomini, di dire la verità; gli si è detto dal Fiscale che veda, e riconosca bene se fra detti Uomini, che gli si dimostrano, vi osserva, e conosce quell' Uomo di statura .... ( qui si descriverà la persona del Reo, come l' ha disegnata colla sua deposizione il Testimonio ). Ed esso Testimonio avendo attentamente veduti, riveduti, e riconosciuti uno per uno gli Uomini, che in fila esstevano, ha risposto: Signori, fra questi Uomini, che in vostra presenza mi si dimostrano, vi è quello, di cui parlai nella mia deposizione; e così dicendo, ha toccato colla sua mano destra la persona di N. N. principale inquisito, e carcerato. E per intelligenza del vero ne abbiamo formato il presente Atto. ( La data ).*

Le firme dell' Assemblea.

Se sono più Testimonj, che devono affrontare il Reo, s'introdurranno nella Stanza destinata l'uno dopo l'altro; avvertendosi di non far uscire quelli, che l'anno riconosciuto, nella Stanza, dove sono gli altri, che non l'anno ancora affrontato; ma di farli trattenere in luogo separato. La formola pe' secondi Testimonj, ch' entreranno, non principerà più da *Posto N. N., ec.*, ma si dirà: *Permanendo N. N. nel luogo suddetto, ed in mezzo di altri Uomini, ec.*

#### N O T A.

L' istessa pratica si osserverà ancora pe' principali inquisiti, quando essi, esaminati, avessero nominato complici nel delitto, de' quali non abbiano individuato il nome, e cognome.

XIV.

XIV.

Affrontandosi un altro in vece del Reo, giusta l'anzidetto Art. XV., o non riconoscendosi, se ne farà un atto dal Fiscale nel modo seguente:

Lo stesso.

*Certifico io qui sottoscritto Fiscale destinato nell'Assemblea del Processo contro N.N., com'essendosi introdotto nella Stanza di detta Assemblea il Testimonio N.N.; ed avendogli io detto che avesse ben osservato fra molti Uomini, che gli si sono fatti ritrovare in fila, se vi era quello nominato nella sua giudiziaria deposizione di statura . . . . ( si farà la descrizione del Reo come sta nella deposizione del Testimonio ); esso N.N., dopo di avere attentamente guardato gli Uomini sopraddetti, ha riconosciuto, e toccato con mano uno di essi; ma non già l'inquisito N.N. ( oppure ha detto di non riconoscere il Reo tra quella gente posta in fila ). Ed in fede del vero ne ho fatto il presente Atto. ( La data ).*

La firma del Fiscale.

XV.

In caso che il ferito sopravvivesse, allora non solo si faranno subito riconoscere le ferite, e contusioni da' Periti, che ne descriveranno con distinzione la quantità, e qualità, individuando se siano, o no, pericolose; ma si riceverà anche la sua giurata deposizione da quella stessa persona, che avrà cura di sistemare l'Ingenere. Eccone un esempio: *Nella Città di . . . . oggi . . . . mi sono condotto nello Spedale di . . . ., dove ho ritrovato giacente a letto N.N. principale ferito, ed offeso, a cui ho dimandato:*

Ricognizione delle ferite, quando l'offeso sopravvive; e quando no.

*Giurate a Dio, ec.?*

*Qual è il vostro Nome, ec.?*

*D. Come passa il fatto della ferita in vostra persona commessa, da chi, quando, dove, in che modo, con quali armi, e per qual causa?*

*R. Signore . . . . ( Il ferito dirà il fatto in tutta la*

la sua estensione colle indicate circostanze).

D. *Chi può deporre le cose suddette?*

R. . . . . (Nominando Testimonj, che furono presenti al fatto si devono fedelmente registrare, per quindi sentirsi prima di tutti dall'Assemblea).

D. *Delle cose suddette ne fate querela?*

R. . . . .

D. *Avete altro da aggiugnere, o levare?*

R. *Non ho altro da dirvi.*

*Lettagli tal sua deposizione, ec.*

Firma, o segno di Croce del Ferito.

Firma di chi riceve la deposizione.

### N O T A.

Quando l'offeso è Militare non gli si deve dimandare *se fa querela*: imperciocchè i Militari non mai anno querelato, nè querelano. Morendo poi il ferito, si procederà alla nuova ricognizione, e sezione del Cadavere, come sopra si è detto.

### XVI.

Interrogatorj pe' delitti qualificati di omicidj, e ferite.

I sopraddetti Interrogatorj avranno luogo in tutt' i delitti di ferite, e di omicidj così semplici, come qualificati. In questi secondi però bisogna aggiugnerne degli altri, avvertendosi alle cose seguenti.

1. Concorrendovi la qualità di assassinio, è da sapersi che tal delitto si commette sempre precedente appensamento, e concerto tra il Mandante, e il Mandatario. Di più sono da notarsi la deficienza della causa nell' Esecutore, o sia Mandatario, che commettesse il delitto; e la causa propria nella persona del Mandante: se il Mandatario siavi indotto a commettere il delitto per mercede data, o fatta sperare dal Mandante, o per promessa di essere da costui garantito, o protetto: e se nell' eseguirsi il delitto medesimo siavi, o no, intervenuto il Mandante.

dante. Su tali posizioni devonfi raggirare gli altri Interrogatorj da farsi a' Testimonj.

2. Se vi è proditorio, bisogna interrogare i Testimonj sull'amicizia tra l'offensore, e l'offeso, e fino a qual tempo sia durata.

3. Quando vi è causa di furto, conviene specificare se effettivamente il furto siasi commesso, o no, e che cosa siasi rubata; con aggiugnerfi la prova de' furti, che si dirà in appresso.

4. Trattandosi di ferite, o di omicidio in persona di un Ecclesiastico, questa qualità dovrà provarfi con un Certificato della Curia Diocesana, o del Superiore Regolare locale.

5. Se vi concorre la qualità dell' *Innoxium pro Noxio* ( ch'è quando appensatamente si ferisce, o si uccide il padre per l'ingiuria fatta dal figliuolo; e così in tutt' i gradi di parentela ) è necessario provare il grado di parentela tra l'offeso, e quello, che fece ingiuria all'offensore, colla fede del Parroco, o col detto de' Testimonj. Ciò si osserverà anche pe' Parricidi, ne' quali deve provarfi il grado di parentela tra l'offensore, e l'offeso.

#### XVII.

Pe' Furti di Strada pubblica in Campagna; e per quelli, che si commettono ne' luoghi abitati in Campagna, descritti nell' Art. IV. del Cap. XX. Part. II., prima di tutto si dovrà sentire il dirubato, il quale si esaminerà come Principale. Che se sono più dirubati in uno stesso punto; allora ciascuno di essi si esaminerà come Principale a se, e Testimonio riguardo agli altri, colle formole stabilite per le altre deposizioni, spiegandosi le accennate circostanze di *Principale*, e *Testimonio*. Quindi s'interrogherà, fra l'altro: *se gli è stato commesso qualche furto, da chi, quando, dove, in che modo, che cosa gli sia stata rubata, e di qual valore?*

Furti di Strada pubblica in Campagna; e in luoghi abitati in Campagna. Esame del dirubato.

#### XVIII.

## XVIII.

Pruova per lo con-  
questo.

In seguito si esamineranno nelle forme tre Testimonj, i quali deporranno l'immediato conquesto di ciascun dirubato: interrogandosi, fra l'altro: *che cosa fanno del furto commesso in persona, ed in danno di N. N., da chi, quando, dove, in che modo, e che cosa siagli stata rubata?* Questi Testimonj non solo diranno il fatto secondo ad essi l'ha raccontato il dirubato, ma ancora, nel caso che a loro costi la buona qualità del dirubato, e che potea tenere la cosa rubatagli, formeranno il giudizio che, *attese tali circostanze, anno creduto vero il furto, di cui quello si duole.*

## XIX.

Pruova dell'integri-  
ta de' Testimonj di  
conquesto.

Per consolidare questa pruova di conquesto, si dovranno esaminare tre Testimonj, da prescegliersi tra le persone più probe del Paese, i quali contestino la buona qualità de' Testimonj di conquesto. L'atto si eseguirà nel modo seguente:

L'Assemblea formerà l'ordine diretto agli Amministratori dell' Università, dove abitano i Testimonj di conquesto:

*Magnifici Rappresentanti l' Università di . . . . ( si spiegherà il nome del luogo ) necessitandoci di sapere quali siano le persone più probe, ed oneste di questo vostro Pubblico; perciò col presente vi ordiniamo a doverne subito formar fede in dorso dello stesso, con farla a noi pervenire in risposta nella valida forma per l'uso conveniente. Così, e non altrimenti eseguirete, per quanto avete cara la Regal Grazia, e sotto pena di ducati 150. a ciascun Contravventore, da applicarsi in beneficio del Regio Fisco. ( La data ).*

Le firme dell' Assemblea.

In dorso dell'anzidetto ordine gli Eletti risponderanno così:

*In esecuzione del retroscritto ordine, si fa fede da noi*

noi qui sottoscritti (o Crocesegnati) Sindaco, ed Eletti di questa Università di . . . . , anche con giuramento, quando bisognasse, come tra le persone probe, esistenti in questa nostra Patria, vi sono le seguenti ( nomineranno cinque, o sei de' più onesti Cittadini ). In fede del vero ne abbiamo fatta scrivere la presente dal nostro ordinario Cancelliere, sottoscritta (o crocesegnata) di nostre rispettive mani, e munita col solito sigillo di questo Pubblico. Dato in . . . .

Seguono le firme, e i segni di Croce degli Eletti; il sigillo dell'Università; e la firma del Cancelliere, il quale attesterà che le firme, e i segni di Croce sono degli Eletti, ed il Sigillo dell'Università,

XX.

De' Testimonj nominati se ne sceglieranno dall' **Assemblea** tre, i quali si faranno subito chiamare, e verranno interrogati dal Fiscale, previe le stabilite formalità: *Se conoscono i tre Testimonj di questo; e conoscendoli, se fanno in che concetto son tenuti nel loro Paese?* Essi rispondendo contesteranno la buona qualità de' Testimonj di questo, dicendo di conoscergli; oppure indicheranno quel che ne stinano.

Lo stesso.

XXI.

Quindi si passerà alla ricognizione del luogo, dove seguì il furto; e perciò si farà altr'ordine agli Eletti di quella Università, ch'è più vicina al luogo del delitto; prescrivendo loro di far fede giurata, nella quale descrivano le persone più probe, ed oneste del Paese, pratiche in riconoscere Strade, e Campagne. Gli Eletti nella forma sopraddetta nomineranno quattro, o cinque Vetturali soliti a trafficare per quelle Strade. L'Assemblea farà chiamare tre di essi, i quali, unitamente al Fiscale, Segretario, e dirubato, o dirubati, si porteranno nel luogo del delitto. Ivi giunti, il Fiscale in presenza de'

Ricognizione del luogo del furto.

de' Vetturali ordinerà al dirubato che disegni il luogo, dove patì il furto: e disegnato che sarà, i Vetturali lo riconosceranno; i quali poi, restituitisi nel luogo dell' Assemblea, faranno interrogati dal Fiscale separatamente l' uno dall' altro, ed in assenza del dirubato ( precedenti le formole usate nelle deposizioni ): *se abbiano fatta qualche ricognizione attinente al loro mestiere di Vetturale, quando, dove, per ordine, e in presenza di chi, e cosa abbiano riconosciuto?* Essi rispondendo congruamente descriveranno il luogo riconosciuto, con distinguere; se è strada pubblica in Campagna, il principio di essa, quanto è distante dall'abitato, e a quel Paese conduce: e se è luogo abitato in Campagna, quanto sia distante dal Paese, e dalla Strada pubblica. Devono inoltre allegare la causa della loro Scienza, e dare il giudizio *che quella sia Strada pubblica in Campagna, perchè essi tutto giorno vi trafficano colle loro Vetture, e co' loro Carri, e Traini;* e se è luogo abitato in Campagna, dire, *di esser questo situato in Campagna aperta, e distante dal Paese....* ( si metta la distanza ). Tali deposizioni termineranno come tutte le altre.

## XXII.

Perizia della Scalfazione pe' furti in luoghi abitati in Campagna.

Se ne' furti, in luoghi abitati in Campagna, vi fosse intervenuta scalfazione di porte, finestre, o di altro, allora bisogna esaminare due Periti di quel mestiere, su di cui è accaduta la scalfazione: per esempio, se sul legno, due Falegnami; se nella topa, o in altro istrumento di ferro atto a chiudere, due Chiavai, o Ferrai; se in qualche muraglia, due Fabbicatori. A ciascuno di essi si dimanderà, fra l' altro, dal Fiscale: *se ha fatta qualche ricognizione, quando, dove, in che modo, per ordine, ed in presenza di chi, e cosa ha riconosciuto?* e se ne distenderanno le corrispondenti deposizioni nelle forme prescritte.

## XXIII.

XXIII.

Alle volte tali furti fequono con violenza, maltrattamenti, o ferite in perfona del dirubato, o de' dirubati; nel qual cafo due Medici, o Chirurghi, o, in mancanza di quefti, due Pratici in Chirurgia devono farne la perizia, e riferirne le qualità; regolandofi fu ciò l' Afemblea nel modo detto di fopra per le ferite, e per gli omicidj.

E fe vi concorrono offefe perfonali.

N O T A.

Quando per gl' indicati furti fi poffa avere la pruova dell' efiftenza della roba, che dicefi rubata, dovrà indifpenfabilmente produrfi negli Atti, con efaminarfì i Testimonj, i quali atteftino di aver veduta o tutta, o parte della roba fuddetta nel punto della partenza del dirubato dal luogo, dond' egli ha intraprefo il viaggio.

XXIV.

Per gli altri furti ne' luoghi abitati è neceffaria la pruova dell' efiftenza, e mancanza delle cofe rubate, che fi acquifterà col detto almeno di due Testimonj, foliti a praticare in cafa del dirubato; a ciafcuno de' quali (oltre delle interrogazioni generali) fi dimanderà dal Fifcale: *fe fa che N. N. abbia patito qualche furto, da chi, quando, dove, in che modo, e quale cofa gli fia ftata rubata?* ed effo nell' individuare la roba rubata, foggugnerà con dire: *quell' ifteffa, che io nel giorno precedente vidi ch' efifteva nella fua Cafo (cioè del dirubato) e poi non più l' ho veduta, ma ho intefo da lui effergli ftata rubata:* formando il fuo giudizio affermativo, o negativo fupla verità del furto, fecondochè a lui cofterà della qualità del dirubato, giufta il fenfo dell' Art. XVIII.

Pruova pe' furti ne' luoghi abitati.

XXV.

Se nel luogo del furto commeffo fi ritrovi fca-

b

Pruova dello Scafo-  
mento.  
la

la di legno, fune, trave, o altro istrumento atto a scalare, se ne farà la pruova della invenzione, almeno con due Testimonj; e quindi da due Periti Artieri si farà lo sperimento se per mezzo degli accennati istrumenti si possa salire, e calare nel detto luogo. Non ritrovandovisi istrumento, ma essendofi lasciati segni nel terreno, e nelle mura del sito, dov'è accaduto il furto, i Periti debbono riconoscerli, e formar il giudizio con quali istrumenti sianfi potuti fare quei segni; per venire in cognizione del mezzo adoperato da' ladri nel commettere il furto. Di tutto ciò se ne distenderanno le rispettive deposizioni de' Testimonj, e de' Periti nelle forme prescritte.

## XXVI.

La pruova del conque-  
sto de' dirubati, e della loro buona vita, e fama è necessaria cosa pe' delitti di furto in generale; servendo tante volte a supplire la pruova dell'esistenza, e mancanza, specialmente quando si tratta di furto consistente in danajo contante.

Pruova del conque-  
sto de' dirubati, e  
della loro buona vi-  
ta e fama, in sup-  
plemento della pruova  
di esistenza, e  
mancanza.

## XXVII.

Per compire la pruova de' furti in luoghi abitati, l'Assemblea deve subito disporre di farsi le diligenze ne' siti, dov'è solito praticare quello, su cui cade il sospetto del furto commesso; le quali si eseguiranno coll'intervento di due Testimonj interi, del Fiscale, e del Segretario, nel modo seguente: Questi Soggetti si porteranno nel sito accennato; e ritrovandovi roba attinente al suddetto furto, uno de' Testimonj la sigillerà dentro di un sacco, di una cassa, o di altro, regolandosi colla quantità di quella; e consegnerà il sigillo all'altro Testimonio. Quindi, condottasi la roba nell'Assemblea, e da' Testimonj riconosciutesi le impronte del Sigillo sul sacco, ec., e confrontatesi col Sigillo medesimo, si disigillerà la mentovata roba, e si farà riconoscere ad essi

Altre diligenze pe'  
furti commessi in luoghi  
abitati.

Te-

Testimonj *se fia quella stessa, che fu ritrovata nel sito indicato.* Di tutto ciò se ne formerà un atto dal Fiscale, sottoscritto da lui, e dal Segretario, e poi se ne distenderanno le deposizioni de' due Testimonj intervenuti; a ciascuno de' quali, fra le altre cose, si dimanderà dal Fiscale: *se sia stato presente a qualche diligenza, quando, dove, per ordine, e in presenza di chi, e cosa abbia osservato?* Egli risponderà *che per ordine di . . . nel giorno . . . si è portato nel tale luogo, ed ivi ha veduto, coll'intervento di . . . .* (dirà per esteso l'invenzione della roba): *che tutta la detta roba si è sigillata in sua presenza, e poi, disigillata nel luogo dell'Assemblea in presenza di tutt' i Membri della medesima, previa la ricognizione, e comparazione delle impronte, e del Sigillo, gli è stata dimostrata: e ch'esso vede, ed osserva essere quella stessa, che fu ritrovata . . . .* (qui si descriverà distintamente il luogo dell'invenzione). L'atto, e le deposizioni si distenderanno colle rispettive formole prescritte di sopra. In fine coll' esame de' Testimonj si acquisteranno tutte le altre pruove, che necessitano per la specie di simili delitti.

### XXVIII.

Pe' furti con violenza nelle Strade di Napoli, ed incendj in Campagna, non potendosi aver la pruova piena, basterà il detto di tre Socj del delitto, ancorchè deponessero di fatti singolari, e diversi.

Furti con violenza nelle Strade di Napoli, ed incendj in Campagna.

### XXIX.

Nel delitto di ricettazione di Malviventi, mancando la pruova piena testimoniale, si potrà questa supplire colle deposizioni di due Ricettati, o Ajutati, ancorchè contengano fatti singolari, e diversi.

Ricettazione di Malviventi.

### · N O T A .

Se colle pruove privilegiate, di cui si è parlato

ne' precedenti Articoli relativamente ai furti , non si potesse venire in cognizione de' Rei, l'Assemblea procurerà di praticare tutte quelle ulteriori diligenze , e prendere tutte quelle tracce , che vengono suggerite dalle circostanze del fatto , e da' lumi de' dirubati , ad oggetto di compire le pruove specifiche degli accennati delitti nel modo conveniente .

## XXX.

**Falsità di Banco.**

Le falsità di Banco consistono , 1. nel formarli le Fedi di credito false : 2. nell' alterarsi la somma nelle Fedi di credito vere : 3. nel cancellare gli Effiti dalle vere , facendosi apparire ch' esiste in Banco l' intera somma di esse : 4. nel farsi ad una Fede vera la girata falsa : 5. nel falsificarsi le Polizze notate fedi , e i Mandati di arrendamenti , o di liberazioni . Per questi delitti può procedersi ad istanza di parti , ed anche di ufizio ; avvertendosi che allora s' intendono i medesimi perfezionati , quando si presenta al Banco , o ai Particolari una delle suddette Scritture .

## XXXI.

**Esibizione delle Scritture falsificate.**

Avutasi notizia della falsità già commessa sopra una delle enunciate Scritture , ed esistendo questa in Banco , il Fiscale , o chi ne fa le veci , ricorrerà al Delegato di tal Banco dimandando la consegna della Scrittura falsificata , o viziata ; ed , ottenutone l'ordine , si porterà nello stesso Banco insieme col Segretario a prenderla , lasciandone ivi la copia ; in piedi della quale il Segretario dichiarerà di averne ricevuto l' originale . Quindi si procederà all' acquisto delle ulteriori pruove col metodo seguente .

## XXXII.

**Pruove per le falsità di Fedi di credito , e di Polizze notate fedi .**

Pel delitto di fabbricazione di Fedi di credito false devono sentirsi in Napoli due Mastridatti della G. C. , o del S. C. , o due Pandettarj di Banco ; ma non di quel Banco , di cui è la falsa Fede di credito : e nel Regno si potrà far uso di due Notai

pri-

privilegiati, o del Mastrodatti, e Segretario dell' Udienza Provinciale. L'Assemblea, dappoichè avrà inteso il principal querelante, in danno di cui si è commessa la falsità, eleggerà due Periti da' Ceti sopraddetti, a' quali darà ad osservare la Fede di credito, che dicesi falsa. Essi confrontandola con due, o tre vere dello stesso Banco, formate in quella medesima giornata; ed osservando la dissimiglianza, che vi è tra la falsa, e le vere nel Bollo, nel Sigillo, ne' Caratteri, e nelle figure in Abaco degli Uffiziali del Banco, che si vedono nella falsa Fede descritti, ne faranno distinta relazione in iscritto all'Assemblea; ciocchè basterà per questa parte della pruova in genere.

XXXIII.

Si eleggeranno ancora dall'Assemblea due Incisori scribenti, i quali riconosceranno il Sigillo, e il Bollo apposti alla Fede di credito falsa, confrontandoli co' veri, di cui fa' uso il Banco nel bollare, e sigillare le vere Fedi di credito. Quindi s'interrogheranno dal Fiscale, dopo le dovute formalità: *se abbiano fatta qualche ricognizione, per ordine di chi, quando, dove, e che cosa abbiano riconosciuta?* ed essi dandosi carico dell'ordine ricevuto dall'Assemblea, diranno, *di aver riconosciuto una Fede di credito del Banco . . . . in testa di . . . .*, e, dopo di averne descritto il Bollo, ed il Sigillo, diranno *se questi sono uniformi, o dissimili tra di loro, nel confronto fattone colle altre Fedi di credito, che anche descriveranno; dando il loro giudizio, ed allegando la causa della scienza, con dire che lo fanno per ragione della loro arte, e per essere soliti a fare simili ricognizioni.* Tal deposizione si distenderà colle formalità prescritte per le altre.

Lo stesso.

XXXIV.

Seguentemente dovranno sentirsi tutti gli Uffiziali del Banco descritti nella falsa Fede di credito;

Lo stesso.

ciò il Formatore delle Fedi di credito vere, il Cafi-  
fiere, l'Impressore del Bollo, e quello del Sigillo.  
A questi si dimostrerà la Fede di credito falsa, ac-  
ciocchè essi riconoscano le loro rispettive firme, im-  
pressioni, e figure in abaco, assegnandone parimente  
la causa.

## XXXV.

Lo stesso.

Tutto ciò, che si è detto ne' precedenti tre  
Articoli, vale ancora per le Polizze notate fedi fal-  
se di pianta. Tanto per le Fedi di credito, quanto  
per le Polizze notate fedi è necessaria la fede dell'  
Ufiziale Revifore del Banco, la quale si otterrà nel-  
la maniera, che segue:

Il Fiscale dell' Assemblea ricorrerà al Delegato  
di quel Banco, dove apparisce fatta la Fede, o la  
Polizza; e con memoriale dimanderà che *l'Ufiziale  
Revifore faccia fede di verità, anche con giuramen-  
to, se vi sia, o no, introito in testa di . . .*: (dirà  
la persona descritta nella Fede, o Polizza). Otte-  
nutosi l'ordine dal Delegato, il suddetto Ufizial Re-  
vifore in dorso dell' istanza farà la fede, dicendo,  
*di aver riscontrato il suo libro, e di aver, o no, tro-  
vato fatto introito a beneficio della persona designata.*

## XXXVI.

Quando non vi è fal-  
sità intera, ma vi-  
ziatura.

Se poi la Fede di credito, o Polizza notata  
fede fosse vera, ma viziata soltanto, ed alterata nel-  
la somma, si deve questa viziatura, ed alterazione  
riconoscere da due Periti Notai, Mastridatti, o Pan-  
dettarj, i quali dovranno formare la loro distinta  
relazione, come sopra si è detto. Inoltre si esami-  
neranno gli Ufiziali di Banco, che formarono la Fe-  
de di credito, o la Polizza; e mostrandosi loro le  
dette Scritture, dovranno essi far la loro giurata  
deposizione. E finalmente è necessaria ancora la fe-  
de del Revifore, la quale si eseguirà nella maniera  
sopra descritta, attestando questi la vera somma dell'  
Introito, che apparisce da' libri.

## XXXVII.

XXXVII.

Alle volte accade che da una Fede di credito vera il Padrone della medesima con una, o più Polizze notate fedi esiti la maggior parte, o tutto il danajo, che in quella si contiene; e per far frode al Banco, o rubare l'intera somma a qualche persona, cancelli gli Esiti notati nel dorso di detta fede. In tal caso i Periti de' caratteri, che saranno eletti, devono riconoscere i cancellamenti di detti Esiti; e con relazione in iscritto, diretta all'Assemblea, narrare il modo come questi ne sono stati tolti, e di qual mezzo siasi fatto uso nel cancellarli; descrivendo benanche le rasure, se vi appariscano. In seguito necessita la fede del Revisore, con cui si attesterà che da' libri del Banco rilevasi di essersi dal Padrone disposto di tutto, o parte del danajo, contenuto nella Fede di credito, con una, o più Polizze notate fedi, pagabili a se medesimo, o ad altri; individuando il giorno, e le persone, che anno tirato il danajo dal Banco, e dicendo se nella stessa fede vi sia rimasta somma, e quanta essa sia. E finalmente si devono esaminare nelle forme gli Uffiziali del Banco, per le mani de' quali sono passati gli Esiti sopraddetti.

Quando vi sono cancellamenti.

XXXVIII.

Se nella Fedè di credito, o Polizza vera vi si fa qualche girata falsa, ed autentica o vera, o falsa; anche queste debbonsi riconoscere da due Periti di caratteri, come sopra; i quali paragoneranno il carattere della girata, sottoscrizione, ed autentica con altri caratteri, e con altre sottoscrizioni vere, ed indubitate (che devono essere almeno due, ed esistenti in pubbliche Scritture) della vera persona, in testa di cui detta falsa girata si è formata. Essendosi con questa esatto il danajo dal Banco, contenuto nella fede, si esamineranno con giuramento nelle forme gli Uffiziali della Ruota del Banco me-

Quando vi sono girate false.

desimo, per mano de' quali passò la detta Fede di credito, o Polizza, e che vi fecero le loro rispettive spedizioni; e si esaminerà anche con giuramento il Cassiere, che pagò il danajo, per avervi così la prova del furto commesso: ma in questo caso si offervi di non sentirsi il Pandettario del Banco, il quale, siccome nel far passare la girata coll' autentica falsa è tenuto a pagare al Banco la somma contenuta nella Fede, o Polizza; così entrerà nell' impegno di sostenere la verità dell' autentica. Se poi l' istesso Pandettario accorgendosi della falsità prima di far passare la Fede, o Polizza, la trattenga; in tal caso deve ricevervi la sua giurata deposizione, interrogandosi dal Fiscale nell' Assemblea, fra le altre cose, *del motivo per cui abbia puntata la Fede, o Polizza.*

## XXXIX.

Prove per falsità  
ne' Mandati di liberazioni.

Pe' falsi Mandati di liberazioni, che si fanno da' Tribunali, anche si devono da' sopraddetti Periti di caratteri riconoscere le sottoscrizioni de' Ministri, Mastri datti, e Scrivani, da' quali si vedono firmati, paragonandosi le false firme colle vere, ed indubitate, esistenti in piedi di pubbliche Scritture. Lo stesso si praticherà da' medesimi colle girate, ed autentiche o vere, o false, che in piedi de' Mandati si son fatte. Di tutto ne formeranno essi Periti distinta Relazione in iscritto all' Assemblea, adducendo i motivi, pe' quali le firme contenute ne' Mandati siano false. Si esamineranno poi con giuramento gli Uffiziali, ed il Cassiere del Banco, per le mani de' quali sono passati i Mandati, e si è pagato il danajo, eccetto il Pandettario. Se i Periti di caratteri dichiarassero che le firme del Ministro, Mastri datti, e Scrivani, e l' autentica del Notajo siano false; allora il Fiscale dell' Assemblea mostrerà al Ministro la sua firma in piedi del Mandato; e riconoscendosi falsa da questo, se ne formerà un atto nel-

nella forma prescritta. Al Mastrodatti, Scrivano, e Notajo poi si faranno riconoscere ancora le loro rispettive firme da tutta l'Assemblea, e se ne distenderanno le loro giurate deposizioni.

**XL.**

Pe' Polizzini, o siano Mandati di Arrendamento falsi si debbono esaminare i principali dirubati, con mostrarli loro il Mandato falso. Quindi si eleggeranno i Periti, i quali nella maniera sopraddetta dovranno farne la ricognizione, confrontando il carattere, e l'autentica esistente ne' Polizzini falsi co' caratteri veri, ed indubitati della persona, che possiede la partita di Arrendamento, e coll'autentica vera del Notajo ivi descritto; il quale dovrà sentirsi come Testimonio nel caso che la sua autentica sia stimata falsa; ma essendo vera in piedi di un Polizzino falso, senza sentirsi, si ascriverà al numero de' Rei. Si esamineranno come Testimonj gli Uffiziali del Banco, che nel detto Polizzino fecero le loro rispettive spedizioni; dovendo ognun di essi spiegare *che cosa significhi quella tale sua spedizione, e quella degli altri Uffiziali*: ed anche il Cassiere, che pagò il danajo contenuto nel Polizzino a vista delle spedizioni degli Uffiziali della Ruota, e della passata del Pandettario. Questi non dovrà sentirsi se avrà fatto passare il Polizzino falso coll'autentica falsa del Notajo: ma se l'autentica fosse vera, o s'egli avesse puntato il Polizzino coll'autentica falsa, allora sarà esaminato come Testimonio.

Per falsità di Mandati di Arrendamenti.

**XLI.**

Per venirsi poi in cognizione del Reo delle falsità enunciate negli Articoli precedenti, bisogna avvertire alle cose seguenti. Quando la scrittura falsa, o viziata si presenta al Banco, e i suoi Uffiziali avvedendosi della falsità arrestano il presentante, si deve subito sentir costui stragiudizialmente, onde rilevare s'egli l'abbia ricevuta da altri: nel qual caso

Ulteriori prove pe' delitti di falsità di Banco.

fo l'Assemblea, a misura della qualità delle persone da quello nominate, le farà arrestare; oppure le chiamerà al confronto fra loro, per quindi regolarfi se debba, o no, farne seguir l'arresto. Quando, trattandosi di Fede, o Polizza notata fede, passa questa per *riscontro* in Banco diverso da quello, dove apparisce formata, allora si deve sentire il Casfiere di quel Banco, in cui si è presentata la Fede, o Polizza per *riscontro*, e si è pagato il danajo. Se vi sono firme in piedi della Fede, o Polizza, si debbono sentire gli autori di tali firme; regolandosi l'Assemblea circa il loro arresto, come si è detto di sopra. Ma quando le Fedi, le Polizze, o i Mandati di liberazioni si cambiano da Particolari, allora si avrà da costoro la notizia della Persona, che ad essi ha esibite tali Scritture. Scoprendosi il Reo con queste tracce, si procederà al suo arresto: e quindi si passerà a fare nelle forme una nuova comparazione di caratteri, confrontando quello delle Fedi, delle Polizze, o de' Mandati col carattere del Reo, esistente in pubbliche Scritture (operazione da potersi anche fare in assenza del Reo). Ma mancando le dette Scritture pubbliche, si obbligherà il Reo, che farà stato arrestato, a scrivere in diversi tempi due, o tre volte dieci, o dodici linee di suo carattere, e a sottoscriverle col suo nome, e cognome: l'Assemblea in piedi di dette linee, e firma distenderà un Atto, indicante che le medesime sono state formate in sua presenza dal Reo suddetto: ed in ultimo il foglio contenente tali linee, firma, ed atto, colla Fede, o Polizza, o col Mandato in questione, si consegnerà ai Periti, i quali procederanno alla comparazione de' caratteri, formandone distinta relazione in iscritto all'Assemblea, siccome si è detto di sopra per le altre comparazioni. Oltre alle cose fin qui narrate intorno all'acquisto delle prove per le descritte falsità, l'Assemblea, per ben  
rii-

riufcire nello fcoprimiento del Reo , e così compire gli atti specifici di tali delitti , dovrà ottenere le altre pruove , nafcanti dalla natura , e dalle circonftanze del fatto , e dai lumi fomministrati dalle Perfone , a danno delle quali fi è tentata , o commeffa la frode ; con aver anche in mira di acquifitar la pruova della qualità del Reo medefimo .

**XLII.**

Per le falfità d' Istrumenti , di qualunque natura fiano , ricevuta la depofizione del principal Querelante , in danno di cui fi è commeffa la falfità , il Fifcale dell' Afemblea ricorrerà al Viceprotonotario in Napoli , o al Suddelegato de' Notai in Provincia , dimandando che il Notajo Confervatore della Matrice , o fia Minuta dell' Istrumento , che fi vuol falfo , l' esibifca nelle mani del Mastrodatti de' Notai nella Capitale , o di quello , che fa le fue veci nelle Provincie . Esibita quefta , l' ifteffo Mastrodatti de' Notai , o l' altra Perfona nelle Provincie , ne farà una copia ; in piedi della quale il Segretario dell' Afemblea dichiarerà di aver ricevuto l'originale . Quindi la Matrice fuddetta fi presenterà all' Afemblea , che deftinerà due Periti Notai , Mastrodatti , ec. per far riconofcere fe quella fia di carattere del Notajo ftipulante , o di alieno carattere ; e fe fiano vere , o falfe le fottofcrizioni de' Contraenti , quando vi fiano appofte : con doverfi confrontare tali caratteri del Notajo , e de' Contraenti con altri loro caratteri contemporanei al Contratto , efiftenti in altre pubbliche Scritture . Di tutto quefto i Periti ne faranno relazione in ifcritto all' Afemblea , come per le altre falfità fi è detto .

Per le falfità d' istrumenti.

**XLIII.**

Se poi il Notajo Stipulante dicelfe di non confervare la Matrice , allora col metodo defcritto nell' Articolo precedente verrà egli obbligato ad esibire il Protocollo di quell' anno , in cui fi vuole ftipulato l' ISTRU-

Lo fteffo .

l' Istrumento falso , al Mastrodatti de' Notai in Napoli , o alla Persona , che fa le sue veci in Provincia : e l' Assemblea destinerà due Periti Notai , due Legatori di Protocolli , e due Cartari . I primi riconosceranno se il carattere dell' Istrumento corrisponde all' epoca di questo ; se la sua carta è simile all' altra del Protocollo ; se in ciascuna pagina del detto Istrumento siano tante linee , quante ne sono negl' Istrumenti veri ; e se vi siano viziature , od altre circostanze indicanti falsità : e di tutto ne faranno distinta relazione in iscritto all' Assemblea . I secondi dovranno riconoscere se il Protocollo , specialmente dov' esiste l' Istrumento , che si dice falso , sia stato cucito , e ricucito , ed altre viziature , che forse vi riconosceffero ( delle quali cose si faranno anche carico i Periti Notai nella loro Relazione ) . E i terzi riconosceranno la qualità della carta del detto Istrumento , e l' impronta di essa , confrontando il tutto colla carta , e coll' impronta , ch' esiste in tutto il resto del Protocollo .

Tanto i Legatori , quanto i Cartari faranno delle ricognizioni le loro giurate deposizioni .

#### XLIV.

Lo stesso .

Dopo tutto ciò , si sentiranno i Testimonj intervenuti nell' Istrumento . S' essi deponessero di esser vero l' Istrumento , se ne formerà un atto da tutta l' Assemblea , sottoscritto da essa , e da' Testimonj medesimi , quando sappiano scrivere , o altrimenti crocesegnato : ma se diceffero di non esser mai intervenuti in quel Contratto , in tal caso si distenderanno nelle forme le loro deposizioni giurate , interrogandosi , fra l' altro : *se mai nel tale giorno , mese , ed anno , e nel tale luogo fossero intervenuti in qualche contratto , e tra chi questo sia passato ?* Finalmente , acciocchè l' Assemblea possa con effetto divenire allo scoprimento del Reo , e terminare la pruova specifica del delitto di falsità d' Istrumenti , do-

dovrà fempre aver in mira la Persona , a beneficio della quale ridondi la falfità in quiftione ; combinar gli argomenti nascenti dalla natura , e dalle circostanze del fatto ; acquistarne le corrispondenti pruove coll' esame de' Testimonj ; e verificar la qualità degli accusati .

**N O T A .**

Quanto si è detto ne' precedenti tre Articoli varrà anche pe' Testamenti , e per altre pubbliche Scritture .

**XLV.**

Il delitto di falsa moneta si commette in diverse maniere . 1., quando sopra materia tutta, estranea dall' oro , o dall' argento s' imprimono la figura , e l' arme del Principe . 2., quando un privato di propria sua autorità , e non nella pubblica Ufficina forma la moneta di metallo vero , cioè di oro , o di argento . 3., quando ad una moneta di metallo estraneo si appone una superficie di oro , o di argento colla figura , e colle armi del Principe . 4., quando si radono , si tofano , od in altra maniera si diminuiscono di peso le monete vere . 5., quando si spendono monete colla scienza di esser false , o viziate , come sopra .

Delitto di falsa moneta , e sue varie specie .

**XI.VI.**

In tutt' i casi additati nell' Articolo precedente, avutasi notizia del luogo, dov' esistono, o si fabbricano monete false, o viziate, il Fiscale, col Segretario dell' Assemblea, o chi ne fa le veci, accompagnato da due Testimonj interi, e da una Pattuglia, vi si condurrà ; e ritrovando monete false, materia di fabbricarle , ritagli delle vere , ed istrumenti da eseguire tali delitti, farà chiudere, e sigillare il tutto, secondo ritrovasi disposto pe' furti nell' Art. XXVII.

Sua pruova d' invenzione .

**XLVII.**

## XLVII.

Sua prova di ricognizione.

Formato l'atto dell'invenzione, distese le deposizioni de' due Testimonj intervenuti, giusta il citato Articolo XXVII., e disigillate le cose rinvenute colla formalità prescritta pe' furti; due Esperti della Regia Zecca, se il delitto è accaduto in Napoli, o in luoghi vicini; e due Orefici, se è accaduto nel Regno, riconosceranno gl' istrumenti rinvenuti con dire: *se sono adatti a fonder metalli, ed a fabbricar monete*: riconosceranno le monete ritrovate, distinguendone la falsità o per ragione della materia, o della forma, ed impronta, o del peso: e confrontando l'impressione della moneta falsa co' conj, che forse si ritrovassero, diranno: *se quelle tali monete furon formate cogli stessi strumenti da esso loro riconosciuti*.

## XLVIII.

Prove per la tosfatura, ed incisione delle monete.

Riguardo all'invenzione de' ritagli di monete di argento, o di oro, e delle forbici, e lime, gli Esperti, dopo fattane la ricognizione, diranno se que' ritagli sono di monete vere, e se le forbici, e lime sono istrumenti adatti ad incidere, e tofare; e distingueranno se le incisioni nelle monete siano recenti, o antiche: osservando ancora che, siccome spesso nel taglio delle forbici, o ne' denti delle lime sogliono ritrovarsi alcuni frammenti della tosfatura, o incisione, volgarmente chiamati *rebave*; così dovranno essi farfene carico nel fondare il loro giudizio.

## XLIX.

Per l'espensione.

Per l'espensione poi, oltre alla ricognizione della qualità delle monete, che i Periti dovranno fare nel modo sopraddetto; tanto questi, quanto i Testimonj d'invenzione dovranno individuarne il numero, che siasi ritrovato sulla persona, o in altro sito.

L.

Delle ricognizioni enunciate ne' tre Articoli precedenti se ne formerà rispettivamente un pieno atto, contenente quanto è accaduto in rapporto a quelle. Indi si farà l' esame degli Esperti nelle forme ; a' quali si dimanderà , fra l' altro : *se abbiano mai riconosciuto qualche cosa , per ordine , ed in presenza di chi , in che luogo , e cosa mai abbian osservato ?* ed essi descriveranno tutto fil filo ; daranno il loro giudizio ; ed allegando la causa della scienza , diranno : *per esser tale la loro professione , e soliti a fare simili ricognizioni.*

Lo stesso.

LI.

In tutt' i casi enunciati di sopra , relativamente alla falsa moneta , si arresteranno coloro , ch' erano nel luogo , dove le monete , e le altre cose suddette si ritrovassero , e quelli ancora , che le avessero portate a spendere . Che se poi quegli , che le spende , dinotasse i Soggetti , da' quali le ha ricevute , allora si procurerà anche il costoro arresto , e si praticheranno le diligenze sulle persone , e nelle rispettive loro Case nella forma anzidetta .

Arresto de' Rei di falsa moneta .

LII.

Alle indicate pruove d' invenzione , e ricognizione si aggiungerà l' esame de' vicini specialmente , a' quali si dimanderà , fra l' altro : *se abbiano veduto praticare gente nel luogo , dove si ritrovano gl' istrumenti , le monete , ec. ?* e se tal gente fosse ad essi nota , ne descriveranno la qualità , ed il mestiere . Per gli Espensori è necessaria la pruova della scienza , che precedentemente aveano , di esser cioè quelle monete , ch' essi spendevano , false , la quale in particolare dipenderà dal numero delle monete ritrovate in dosso , o in casa dell' Espensore , e da quelle , che forse avrà egli spese . In quest' ultimo caso si dovranno sentire coloro , co' quali si sono spese , o si è tentato di spendere le monete suddette .

Altra pruova per la falsa moneta .

te. Tali pruove unitamente alle altre, che si potranno avere dalla diligenza dell'Assemblea, formeranno la specie del delitto.

## LIII.

Diferzione .  
Certificati degli Uffiziali per la pruova della diferzione.

La diferzione o è semplice, o è qualificata. Per l'una, e per l'altra necessita il Certificato dell'Uffiziale, che in quel giorno è di servizio nella Compagnia, o nello Squadrone, o che comanda il posto, donde segue la diferzione. Formola del Certificato: *D. N. N.* ( si spiegherà il carattere di chi certifica ) *del Reggimento di . . . .*

*Certifico come ritrovandomi di guardia nel . . . . il giorno . . . , verso le ore . . . dal Caporale . . . . ( o pure da altro ) ebbi notizia ch' erasene fuggito il Soldato N. N. della Compagnia , o dello Squadrone ( spiegherà l'azione in cui era il Soldato, e la maniera come sia fuggito, se pure si fosse da chi certifica verificata ) . . . : allora stimai di dar ordine . . . . ( spiegherà la disposizione data per l'arresto del fuggitivo; se questi poi effettivamente sia stato catturato; in che luogo; e che cosa siaagli ritrovata indosso, cioè vestiario, armamento; o altro; se abbia fatta resistenza nell'arresto; e dove sia stato trasportato ).*

*Questo è quanto posso certificare con giuramento sulla mia coscienza, e sul mio onore. ( La data ).*

*D. N. N. certifico come sopra.*

## LIV.

Se il Comandante del posto non è Uffiziale.

Seguendo diferzione da qualche posto, dove siavi il Comandante non Uffiziale, farà egli la sua giurata deposizione, individuando tutte le circostanze, che anno accompagnato la fuga, secondo quello, che pel Certificato si è detto nell'Articolo precedente.

## LV.

Pruova della diferzione. Fittazione de' diferzori.

Presa così la traccia della processura, si passerà a sistemarne la pruova;

t. col.

1. Colla filiazione del Difertore, la quale firmata dal Maggiore fi produrrà negli Atti. Ecco la formola della filiazione:

*Reggimento di .... Compagnia (o Squadrone) di .... N. N. figlio di ...; nativo di ...; di ftatura piedi ... , pulgate ... , linee ... ; di capelli, e barba ... ; di ciglia, ed occhi ... ; di faccia ... ; di nazo ... ; con cicatrice ... (o altro fegno); d'anni ... ; di Religione ... ; di professione ... Prese partito per anni ... nel dì ... : ricevè per ingaggiamento ducati ... (Se fi fosse altre volte ingaggiato a continuazione del fuo primo tempo, fi deve anche spiegare) ... Gli fono ftate fempre lette le Regali Ordinanze. A dì ... è difertato dal ... (fi spiegherà il luogo; e fe fia difertato altre volte, l'arresto; e l'efito di tali precedenti diferzioni) ... Come Maggiore, che fono del Reggimento di ... , certifico che la prefente filiazione è copia efratta dall' Originale, che da me fi conserva. (La data).*

*N. N. Maggiore:*

*N O T A. —*

Generalmente ne' proceffi contro i Soldati per qualunque delitto fi dovranno fempre alligare le loro filiazioni, ed i Rapporti fatti da' Comandanti de' Siti, e Pofiti, dove il delitto è accaduto. L'ifteffa pratica, riguardo ai Rapporti, fi offerverà ancora in ogni altro delitto, in cui procede il Foro Militare.

2. Colla pruova dell' efistenza, e mancanza del Soldato, per cui bifogna efaminare almeno due Teftimonj, i quali conteftamente depongano di averlo veduto nella Compagnia (o nello Squadrone) ... nel pofto, ec.; e poi non averlo più offervato. A tali Teftimonj, oltre agl' interrogatorj generali, fi dimanderà: *fe anno conofciuto il Soldato difertore, e fe fanno dov' egli fi ritrovi?*

Efistenza, e mancanza.

3. Nella individuazione del luogo effettivo, dove il Difertore fu arrestato. Per fare ciò, bafia il Certificato dell' Ufiziale, che l'arresta, o che comanda

Luogo dell' arresto.

c

la

la Partita de' Soldati catturanti. Se il Capo di questa è Basso-Ufiziale, basterà la costui deposizione qual Testimonio, e quella degli altri Soldati Capianti, che si sentiranno in terzo, giusta l'Articolo XXIV. del Capitolo XIII. Ma se i Capianti fossero Birri, Paesani, o Soldati non di Partita, allora bisogna esaminare due Testimonj straguardia, che forse sianfi ritrovati presenti all'arresto del Difertore. Mancando questi Testimonj, si può supplire col condursi l'arrestato davanti al Governatore, o al Mastrodatti, o a' Sindaci del luogo più vicino da' detti Capianti; coll'indicarfi da questi alla presenza dell'arrestato medesimo il sito dov'è seguito l'arresto; e col formarfi di tutto un attestato dal Governatore, dal Mastrodatti, o da' Sindaci, contenente ancora le risposte, che forse avrà fatte il Reo; esaminandosi poi gli stessi Capianti in terzo.

Attestato di Chiesa.

Se poi l'arresto seguisse sulla Chiesa, per esser ivi rifuggito il Difertore, in tal caso quel Sacerdote, che fa da Capo in detta Chiesa, formerà un attestato nel modo seguente, il quale sarà simile per ogni altro reo, che si giudica dal Foro Militare; con variarsi la diceria riguardo alla diversità de' luoghi, delle persone, e de' giudizj:

*Si attesta da me qui sottoscritto (e. g.) Parroco della venerabile Chiesa di S. . . . di Napoli, (o altro luogo) come si è consegnato un Soldato rifuggito in questa Chiesa, che ha detto chiamarsi N. N. del Reggimento di . . . ., a N. N. (si spieghi il carattere di chi lo riceve) . . . . del Reggimento . . . .; da cui si riceve in nome de' suoi Superiori Militari, con promessa, ed obbligo di darlo franco, e libero dalle pene, da cui lo esentano le Ordinanze, purchè il delitto commesso non sia eccettuato dal Concordato fatto colla Corte Romana. (La data).*

*N. N. Parroco (o altro) attesto, come sopra.*

*Io N. N. (e. g.) Sergente del Reggimento di . . . prometto, e mi obbligo come sopra.*

LVI.

Se l'arrestato ( Reo di diserzione , o di altro delitto qualunque ) avesse fatto resistenza ; questa , se sarà fatta ad una Partita di Militari , si proverà col Certificato del Capo della Partita , se è Ufiziale , o colla Deposizione del Capo della medesima , se è Basso-Ufiziale , sentendosi poi in terzo il resto della Partita ; purchè non si potesse avere altra pruova estranea , ed al Certificato dell' Ufiziale , o alla Deposizione del Basso-Ufiziale non si contrapponessero due Testimonj di veduta degni di fede , e maggiori di ogni eccezione .

Resistenza fatta da' Rei nell'atto dell'arresto .

N O T A .

Quel che si è detto finora , riguardo alla diserzione , ha luogo tanto per le semplici , quanto per le qualificate diserzioni .

LVII.

Quando il Disertore sia fuggito scalando le Mura , allora è necessaria la pruova della ricognizione del luogo scalato , e dello sperimento da farvisi a tenore di quanto pe' furti si è detto nell' Articolo XXV. , da eseguirsi da' Testimonj , e Periti coll' intervento del Fiscale , e Segretario dell' Assemblea .

Quando il Disertore abbia scalato le mura .

LVIII.

Riconosciuto il luogo , e fatto lo sperimento , il Fiscale , col Segretario , e co' Testimonj , e Periti , si porterà nell'Assemblea : e siccome di quel , che si è eseguito nel luogo dello scalamento , l'istesso Fiscale ne farà un atto ; così i Testimonj , ed i Periti ne faranno le loro giurate deposizioni , dimandandosi a' primi : *Se siano stati presenti a qualche diligenza , ricognizione , e sperimento , quando , dove , per ordine , ed in presenza di chi , e cosa abbian osservato ? ed ai secondi : se abbiano fatto qualche ricognizione , e sperimento , quando , dove , per ordine , ed in presenza di chi , cosa abbian riconosciuto , e quale sperimento abbian fatto ?* Gli uni , e gli altri risponderanno

Lo stesso .

ranno congruamente alle dimande , descrivendo ordinatamente quanto in loro presenza , e da essi medesimi si è osservato , ed eseguito . Ritrovandosi scala , fune , o altro istrumento atto a scalare , ovvero Segni , che indicano il seguito scalamento , i Periti , ed i Testimonj s'interrogheranno ancora : *se nel luogo del delitto sianfi ritrovati istrumenti atti a scalare , o Segni indicanti Scalamento .*

## LIX.

Quando vi è Complotto nella diserzione .

Seguendo la diserzione di molti Soldati , precedente Complotto , deve distinguersi il numero de' disertati colle rispettive loro filiazioni . Quindi col detto de' Testimonj si andrà verificando se fra essi Soldati vi sia stata familiarità , ed amicizia ; se frequenti discorsi , ed in luoghi segreti ; se siano concittadini , parenti , o dell' istesso mestiere ; se abbian procurato con impegno di montare la Guardia in quel posto , donde fuggirono ; se tenendo crediti abbian procurato di esigerli ; se abbian preteso dal Reggimento i loro aggiusti ; e tutt' altro , che nel corso dell' informazione si potesse verificare , per ottenere le maggiori pruove del Complotto : il che si lascia alla diligenza de' Membri dell' Assemblea .

## LX.

Altre circostanze , che possono accompagnare la diserzione .

Dovranno inoltre interrogarsi i Testimonj su quanto si contiene ne' Rapporti , ne' Certificati , e nelle Deposizioni de' Comandanti de' siti , e posti , donde avviene la diserzione , e sopra le altre circostanze , che l' accompagnano ; per esempio , se il Disertore abbia abbandonata la Compagnia , lo Squadrone , la Guardia , la Sentinella , o altro Posto : se disertò dopo commesso altro delitto , come Furto , Ferita , Difarmo di Guardia , o Sentinella , o altro ( ne' quali casi si devono sentire il Dirubato , il Ferito , la Guardia , o la Sentinella disarmata ) : se portò seco le armi , il vestiario , ed altre cose di munizione : e se nell' essere arrestato fece resistenza .

## LXI.

LXI.

Ma perchè si renda più facile all'Assemblea la maniera da verificare il delitto di diserzione sia semplice, sia qualificata, è necessario registrare qui sotto la formola degl'interrogatorj da darli a' Testimonj; restando a carico dell'Assemblea di sceglierne quelli, i quali bisogneranno ne' casi particolari, che avverranno, o di aggiugnerne degli altri.

Formola generale di deposizione pel delitto di diserzione.

Oltre agl'Interrogatorj generali, si dimanderà a ciascun Testimonio:

D. *Dov' eravate nel dì . . . ? franco, di Servizio, o pure di Guardia?*

R. . . . (dicendo ch'era di Guardia, gli si dimanderà):

D. *Durante la Guardia, occorse novità nel vostro Posto?*

R. *Stando io nel giorno suddetto di Guardia nel descritto luogo . . . (dirà il fatto con tutte le sue circostanze). Se il Soldato diserta dalla Sentinella, si dimanderà al Testimonio:*

D. *Al Soldato N. N. spettava in quel giorno, ed in quell'ora per sua obbligazione la Sentinella?*

R. *Gli toccò per turno in quel giorno, ed in quell'ora che disertò.*

Se la diserzione fosse accompagnata da altro delitto si dimanderà:

D. *Sapete se N. N. abbia commesso altro delitto prima, o dopo di disertare?*

R. . . . (dirà il delitto, e la maniera come gli costò, se per averlo veduto, o pure inteso).

Essendo Complotto, s'interrognerà sulle circostanze notate di sopra nell'Art. LIX.

D. *Nell'atto dell'arresto, sapete se fece resistenza?*

R. . . . .

D. *Forse vi è noto il motivo, per cui N. N. disertò?*

R. . . . (lo dirà, se gli costa, spiegando come l'abbia saputo).

D. Sapete se ha ricòvuto maltrattamenti, se ha avuto il pane, prest, vestiario, e tutto ciò, che gli apparteneva, e se gli sono state lette le Ordinanze, specialmente sul punto, che riguarda alla diserzione?

R. . . . . ( Si avverta a registrare fedelmente le risposte, che a tali interrogatorj si daranno.

D. Chi altri può deporre le cose suddette?

R. . . . .

D. Avete altra circostanza da deporre?

R. . . . .

Terminerà la deposizione come tutte le altre.

### LXII.

Sedizione, Ribellione, e Tumulti.

L'Informativo pe' delitti di sedizione, ribellione, e tumulto deve incominciare ( precedente la stabilita formalità ) dal Certificato di quell' Ufiziale, che si ritrovava Comandante nel Posto, dove tali delitti si commisero; il qual Certificato si concepirà nello stesso modo detto di sopra per la diserzione. Quindi si esamineranno quelli, che furono presenti al fatto, facendosi loro distinguere bene il luogo, se dentro il Quartiere, la Piazza, o per la Città; il tempo, se di notte, o di giorno; lo stato de' Sediziosi, se di Servizio, di Guardia, di Sentinella, o franchi; ed altre circostanze. Se vi fu scassazione di Porte, sparo di fucilata, o altra violenza in persona di coloro, che voleano impedire il delitto, dovrà tutto ciò risletterfi attentamente, con sistemarne la pruova generica nel modo seguente.

### LXIII.

Pruove generiche di tali delitti.

Riguardo alla Scassazione, si farà la ricognizione del luogo scassato nella maniera detta di sopra pe' furti. In quanto a ferite, contusioni, o morte di taluno, si farà la ricognizione del ferito, o contusionato, o del Cadavere, nel modo spiegato per l'Omicidio: Pel colpo di fucilata poi, che non ha causato ferita, è da osservarsi se la palla uscita dallo Schioppo avesse lasciata qualche impressione, ed  
in

in qual luogo ; nel qual caso si devono esaminare due Periti Cacciatori , che riconosceranno l' impressione : e quando vi trovassero la palla , la devono estrarre . Questo atto si eseguirà come tutti gli altri atti di ricognizione , coll' intervento del Fiscale , e del Segretario dell' Assemblea ; con praticarsi poi nell' Assemblea medesima tutto ciò , che per le altre ricognizioni si è detto .

LXIV.

La Bestemmia o è reale , o è verbale . Per la reale necessita la pruova in genere , ed in ispecie . L'ingenero consiste nella ricognizione , che due Periti faranno delle impressioni lasciate nelle Sacre Immagini malmenate , distinguendo se appariscan fatte di fresco , con quale istrumento , e quali segni quelle impressioni vi abbiano fatto . Ai due Periti , oltre gl' interrogatorj generali , si dimanderà : *se abbiano fatta qualche ricognizione , quando , dove , per ordine , e in presenza di chi , e cosa abbiano riconosciuto ?* Questa ricognizione si eseguirà nell' istessa forma detta di sopra per gli altri delitti , che di tale atto anno bisogno .

Bestemmia reale ; e sua pruova generica.

LXV.

Quindi si passerà all' esame de' Testimonj in ispecie per individuarli il Reo di tal esecrando delitto ; dovendo essi distinguere come avvenne la lacerazione , o altra ingiuria inferita a quella tal Sacra Immagine ; qual figura eravi impressa ; il sito , dove l' Immagine ritrovavasi , se esposta alla pubblica venerazione , o pure in luogo privato ; e qual uso dal Reo si fosse fatto de' pezzi lacerati .

Sua pruova specifica.

LXVI.

La Bestemmia verbale poi provasi col detto di due Testimonj contesti , i quali abbian veduto il Reo , ed inteso profferir da lui la Bestemmia : Devono essi individuare i termini precisi , di cui si è servito il Reo nel bestemmiare ; con qual senso gli abbia

Bestemmia verbale , e sua pruova .

abbia profferiti; per qual motivo; chi vi era presente; se il Reo sia solito a bestemmiare; e finalmente se quelle tali parole nel Paese, dove si sono dette, importino bestemmia.

N O T A .

In ogni sorta di bestemmia deve anche appurarsi se il Reo era sano di mente, o fatuo, o mentecatto.  
LXVII.

Infubordinazione, e sua prova in genere.

L' Infubordinazione si commette dagl' Inferiori verso i Superiori. La sua pruova generica consiste, se il Reo è Soldato, nella sua filiazione, la quale si estrarrà da' libri del Reggimento, come si è detto di sopra per la diserzione; ed in un Certificato del Maggiore del Corpo corrispondente, con cui s'individui il grado dell' Ufiziale, o Basso-Ufiziale offeso. Che se l' offensore sia Basso-Ufiziale, o Ufiziale, se ne formerà anche Certificato dal rispettivo Maggiore.  
LXVIII.

Se vi concorrano maltrattamenti.

Quando nell' Infubordinazione vi siano concorsi de' maltrattamenti reali, dovrà farsene la ricognizione da due Periti corrispondenti, i quali (secondo le regole spiegate per gli omicidj, e per le ferite) indicheranno distintamente la qualità, e quantità delle lividure, o ferite, che sulla persona dell' offeso si ritrovassero, dando il loro giudizio, se sianno, o no, pericolose.

LXIX.

Pruova specifica della Infubordinazione.

Quindi si passerà all' esame de' Testimonj in specie, facendosi loro ben individuare il luogo, dove il delitto avvenne; se l' Infubordinato trovavasi di Servizio, di Guardia, di Sentinella, o pur franco; se l' offeso era di Servizio, distaccato in qualche Posto, sulle armi in azione di comandare, o in altra occupazione; se i maltrattamenti furono verbali (nel qual caso ripeteranno le precise parole, di cui il Reo ha fatto uso) o reali, ed effettivi; se il Reo non abbia voluto ubbidire al comando del Superiore per  
puro

puro capriccio , o perchè l'ordine non fosse diretto al Real Servizio , o per altro motivo , con tutte le altre circostanze , che nel fatto possono occorrere . Ciò sia detto , quando il delitto avvenga in presenza di altri ; ma quando sia di difficile pruova , allora basta il Certificato giurato dell' Ufiziale offeso , purchè l'accusato non produca in contrario due Testimonj di veduta degni di fede , ed esenti da legittime eccezioni ; nel qual caso il detto uniforme di costoro prevarrà a fronte del Certificato , giusta il disposto dell' Art. II. Cap. XX. Part. II.

LXX.

La pruova pe' Giuochi proibiti consiste nella invenzione de' Dadi , delle Torrette , e di altri istrumenti , che servono soltanto a' Giuochi proibiti ; o di cinquanta carte unite , le quali non possono servire che per uso di Bassetta . Questa invenzione deve seguire coll' intervento del Fiscale , e Segretario dell' Assemblea , e di due Testimonj straguardia , i quali devono raccogliere gl' istrumenti suddetti , ed in presenza del Fiscale , e Segretario avvolgerli in un involto , e sigillarli , come sopra si è detto pe' furti , e per la falsa moneta . Nel luogo dell' Assemblea si procederà poi all' apertura dell' involto in presenza degli stessi Testimonj straguardia ; e dappoi chè questi avranno riconosciuti gl' istrumenti medesimi di essere quegli stessi , ch' essi chiusero , e sigillarono , di tutto l' accaduto si formerà un atto dal Fiscale intervenuto così nell' invenzione , come nella ricognizione degl' istrumenti ritrovati . Quindi si esamineranno i due Testimonj straguardia , a' quali , fra l'altro , si dimanderà dal Fiscale : *se siano intervenuti in qualche luogo , per ordine , e coll' assistenza di chi , quando , dove , e che cosa abbian ivi ritrovata ?*

*Giuochi proibiti ; e loro pruova d' invenzione .*

LXXI.

Quando l' invenzione sopraddetta segua in luogo , dove non vengano sorpresi nell' istesso atto i Giuo-

*Quando vi si aggiunga la sorpresa de' Giuocatori .*

Giuocatori , essa servirà di pruova soltanto contro i Padroni del luogo , dove gli accennati istrumenti si sono ritrovati . Ma se vi si aggiunga la sorpresa de' Giuocatori in atto di giuocare a giuoco vietato, allora le pruove dell' invenzione , e della sorpresa saranno sufficienti anche contro di essi . E siccome nell' Art. III. Cap. V. Part. II. sono proibiti anche i giuochi di Società eseguiti in grosse somme ; così la pruova di questi giuochi di Società si otterrà col detto de' Testimonj idonei, i quali vi si siano ritrovati presenti .

## LXXII.

*Costituito dal Reo ;  
ed interrogazioni da  
farglisi dal Fiscale.*

Dopo acquistate le pruove generiche, e specifiche del delitto per mezzo delle diligenze , e degli esami descritti di sopra , si passerà subito a costituire il Reo . La formola del Costituito è la seguente: *Nella Città di . . . oggi . . . abbiám fatto costituire avanti di noi l' inquisito N. N. sciolto da ogni legame ; il quale inquisito, dopo di aver alzata la mano destra per la solennità del giuramento , è stato interrogato dal Fiscale :*

D. *Giurate a Dio , e promettete al Re di dire la verità su quanto sarete dimandato ?*

R. *Sì signore , lo giuro , e lo prometto .*

D. *Come vi chiamate , qual è la vostra età , Patria , Religione , e qual Professione esercitate ?*

R. *Mi chiamo N. N. ; d'anni . . . ; nativo di . . . ; son Cristiano Cattolico ; di Professione . . . ; ed ora fo il Soldato del Reggimento di . . . , della Compagnia , o dello Squadrone . . .*

D. *Da quanto tempo servite in tal Compagnia , o Squadrone ? ( se si tratta di diserzione si aggiungerà : avete sempre ricevuto il vostro avere dal Corpo ; vi è stato fatto alcun torto ? ) vi sono state lette , e spiegate le Reali Ordinanze , specialmente sul punto che la ubbriachezza non iscusava i delitti ?*

R. .... (Risponderà congruamente a ciascun quesito).

D. *Da*

D. Da quanto tempo vi ritrovate in arresto, e per qual causa?

R. . . . .

Si registrerà tutto ciò, che il Reo depone; regolando l'Assemblea i suoi particolari interrogatorj con quel fatto, che il Reo stesso dirà, e coll' Informativo già preso. Essendo il Reo negativo, o rispondendo incongruamente alle dimande; a tenore dell' Art. XXV. del Cap. XIII. Part. I., si ammonirà per tre volte a dire il vero; e si proseguirà il Costituto nella maniera seguente:

*Ed ammonito tre volte, acciocchè non effetto, in virtù del giuramento dato, e sotto pena di falso, dica esso principal Deponente la verità de' fatti occorsi nel... ( si spiegherà il delitto, di cui viene imputato ); ha risposto... ( qui si registrerà la sua risposta ).*

Se persista nella negativa, gli si manifesterà il fatto colle pruove contro di lui acquistate, notandosi le sue risposte, come si è praticato per le antecedenti dimande, e repliche. Ciò eseguito, si conchiuderà il Costituto:

*È lettogli il presente Costituto, e dettogli se ha altro da aggiugnere, o levare; ha risposto che quello, ch'egli ha deposto, è vero, nè vi deve altro aggiugnere, o levare: e sotto il giuramento dato, per non sapere scrivere, fa il segno della Croce in nostra presenza.*

*Segno di Croce di N. N.*

Sapendo scrivere si dirà: e sotto il giuramento dato si firma in nostra presenza.

*N. N. Soldato del Reggimento di . . . . ha deposto come sopra.*

Seguono le firme dell' Assemblea.

N O T A.

Oltre alle interrogazioni, che si fanno dal Fiscale ai Testimonj, ed ai Rei, il Presidente, e gli Assessori dell' Assemblea potranno ancora essi farne delle altre a costoro ( da registrarli nel Corpo delle

Interrogazioni da farsi a' Testimonj, ed al Reo dal Presidente, e dagli Assessori.

De-

Deposizioni , o del Costituto ) le quali conducano allo scoprimento del vero , senza eccedere in alcuna cosa con parole , con fatti , o con gesti , ed evitando sempre le dimande suggestive , o insidiose , giusta gli Art. XIX. , XX. , e XXV. del detto Cap. XIII. Se taluno de' Rei , o de' Testimonj non è Militare , si tralascerà di farglisi le dimande convenienti ai soli Militari , e gli si dimanderanno altre cose , che a questi non convengono .

**A L T R A N O T A .**

Quando in un delitto vi è complicità.

Quando in un delitto si abbia sospetto di esservi concorsa complicità di altri , o questa risultasse dall' Informativo , o dalle risposte de' Rei , allora si deve ciascun Reo interrogare *come Principale a se , e Testimonio rispetto agli altri* ; circostanze da spiegarsi nel principio del Costituto .

**LXXIII.**

Ratifica de' Testimonj ; e metodo di eseguirla quando essi in tutto ratificano le loro prime deposizioni .

Compilato l' Informativo , e costituito il Reo , si passerà all' atto della Ratifica de' Testimonj fiscali , da eseguirsi nella maniera descritta nell' Art. XXVII. del Cap. XIII.

Si faranno adunque radunare tutt' i Testimonj fiscali , ed introdurre ad uno ad uno nel luogo dell' Assemblea . A ciascuno di essi il Fiscale leggerà la sua deposizione già fatta ; ed avvedendosi da un preliminare discorso stragiudiziale che il Testimonio sia per ratificarla , gli farà dare il giuramento ; e il Segretario incomincerà a stendere gli Atti di Ratifica nel modo , che segue :

*Nella Città di . . . , oggi . . . , avendo noi fatto venire nella nostra presenza i Testimonj esaminati in questo processo , per eseguir la Ratifica delle loro deposizioni , essi colla solita formalità anno giurato a Dio , e promesso al Re di dire la verità .*

*1. Abbiamo chiamato il primo Testimonio N. N. esaminato in questo Processo , il qual Testimonio , lettagli la sua deposizione , e dimandatogli se avesse  
altro*

altro da aggiugnere, o levare; avendola intesa da parola, a parola, ha risposto di non avere che aggiugnere, nè che levare: e sotto il giuramento dato, per non sapere scrivere, fa il segno di Croce in nostra presenza: se sa scrivere si dirà: sotto il giuramento dato si firma in nostra presenza.

Segno di Croce di N. N.

(oppure Io N. N.)

(Seguono le firme di tutt' i Membri dell' Assemblea).

L'istesso si praticherà per tutt' i Testimonj, che ratificassero assolutamente le loro deposizioni, continuandosi la Ratifica in questa forma; cioè:

II. In secondo luogo abbiám fatto comparire N. N. esaminato, ec.

III. Abbiám fatto comparire il terzo Testimonio N. N. esaminato, ec. Così per ordine si sentiranno tutt' i Testimonj; osservandosi, s'è possibile, di chiamarli secondo l'ordine, con cui furono esaminati.

#### LXXIV.

Se poi taluno volesse modificare la sua prima deposizione, allora, dopo dato il giuramento nella maniera sopraddetta, si sentirà la circostanza, ch'egli varia; facendogli si dal Fiscale, ed anche dal Presidente, e dagli Assessori distinte dimande sopra i punti della modificazione, variazione, o ampliacione; e rammentandogli ancora ciò, che disse nella prima deposizione. Che s'egli persista nella sua modificazione, o in altro, allora, dopo le parole: *non ho altro che aggiugnere, nè che levare*, si soggiungerà: *Solo mi occorre avvertire che . . .* (si registrerà fedelmente dal Segretario il detto di lui, colle proposte, e risposte dell'Assemblea.

#### LXXV.

Ma se dal discorso preliminare si prevedesse che il Testimonio sia per disdirsi totalmente della sua prima deposizione; il suo detto si registrerà senza giu-

giuramento ; ed esso Testimonio si manderà in carcere , donde , dopo esservi trattenuto qualche giorno , si ricondurrà di nuovo all'Assemblea . Persistendo egli nella sua disdetta , si praticheranno le diligenze relativamente alla sua persona ; procurandosi di verificare s'egli sia stato sedotto , o sia Congiunto de' Rei . Concorrendo in lui una delle dette circostanze , o altra simile , si lascerà il suo detto notato nella forma stragiudiziale ; registrandosi nel processo un atto , con cui si attesti che *per la ragione verificata non si è quel Testimonio fatto ratificare formalmente* . Che se poi non patisse acciaccio alcuno , si distenderà la sua Ratifica nell' istessa forma , che sopra si è detto .

## LXXVI.

Quando il Testimonio è morto .

Ritrovandosi morto qualche Testimonio , l'Assemblea ne farà un atto , come segue :

*Non si ratifica la deposizione del Testimonio N. N. , perchè morì nel giorno . . . dell' anno . . . , come dalla fede di Sepoltura , che si presenta in processo ; il qual atto varrà per quel che convenga . ( La data ) .*

Seguono le sottoscrizioni de' Membri dell' Assemblea .

Si alligherà in processo la fede , che da' libri de' defunti estrarrà il Parroco , o il Cappellano , o il Contraloro dello Spedale del luogo , dove il Testimonio è stato sepolto .

## LXXVII.

Quando è assente .

Essendo il Testimonio assente , senza speranza di averlo presto , in tal caso si procurerà di avere una fede della sua assenza dal Capitano dell' Ottina in Napoli , e dall' Università in Provincia : ma quando ciò non riuscisse , l' istessa Assemblea praticherà le diligenze per ritrovarlo ; e non rinyenendolo , ne farà il seguente Atto :

*Poichè il Testimonio N. N. esaminato nel presente Processo , per le diligenze praticate , non si è potuto ritrovare ; perciò la sua deposizione non può ratificarsi.*

II

*Per le Procure Criminali Militari, &c.* 47.

*Il che attestiamo per quel che convenga. (La data)*  
Sottoscritto da tutti, come sopra.

LXXVIII.

I Periti adoperati nell' Informativo per la pruova generica non dovranno ratificare le loro perizie, giusta l' Art. XXVIII. del detto Cap. XIII.

I Periti adoperati nell' Informativo non ratificano.

LXXIX.

Successivamente si ricondurrà il Reo nel luogo dell' Assemblea ; e dal Fiscale gli s' insinuerà a scegliersi un Difensore , che dovrà essere diverso , secondo la diversità delle classi , e delle circostanze , notate negli Art. XXIX. , LXI. , e LXVII. del citato Cap. XIII.

Elezione del Difensore da farsi dal Reo

L' atto di tal elezione , il quale deve rimanere in processo , sottoscritto dal Difensore eletto , e da tutta l' Assemblea , sarà il seguente :

*Avendo fatto condurre avanti di noi il delinquente N. N. ( se sono più , si registreranno i nomi di tutti ) ; ed essendogli insinuato a scegliersi un Ufficiale di questa Guernigione della classe . . . . ( si osservino le regole prescritte nell' enunciato Art. XXIX. ) come suo Difensore nella Causa di sua inquisizione , ha egli prescelto , e. g. , il Tenente D. N. N. ; il quale ha ben volentieri accettato l' incarico , e di sua propria mano ne ha firmato il presente atto insieme con noi . ( La data ) .*

*D. N. N. accetta come sopra .*

Le firme dell' Assemblea .

LXXX.

Se poi il Reo per qualunque motivo non nominasse il suo Difensore , gli si potrà destinare un Difensore da tutta l' Assemblea , lasciandosene nel processo il seguente atto :

Quando il Reo non nomina Difensore .

*Avendo fatto condurre , ec. in vece di dirsi : ha egli prescelto , ec. , si dirà : ha egli risposto che non sa chi nominare per tal oggetto ( o che non vuol nominare alcuno ) : perciò gli si è destinato D. N. N. ( spiegan-*

gandosi il carattere dell'istesso) il quale ha accettato l'incarico, e di sua propria mano, ec.

N O T A.

Per l'Avvocato de' poveri non si fa elezione.

Quando il Reo dev' essere difeso dall'Avvocato de' Poveri, secondo i casi descritti ne' citati Articoli XXIX., LXI., e LXVII. del Cap. XIII., non è necessario il farne l'elezione, nè registrarne l'atto nel Processo.

LXXXI.

Confrontazione del Reo co' Testimonj.

Eletto il Difensore, s'introdurranno nell'Assemblea il Reo sciolto da' legami col suo Difensore, e ad uno ad uno tutt' i Testimonj esaminati, e ratificati, per ivi eseguirsi la Confrontazione de' Testimonj col Reo. Il Fiscale, colla permissione del Presidente, farà giurare il Reo, e ciascun Testimonio, e quindi dimanderà al Reo stesso: *se conosce quel tal Testimonio, e se il medesimo gli porta odio?* regolandosi tale atto cogli Articoli XXX., e XXXI. del citato Cap. XIII.: ed il tutto si registrerà dal Segretario nella maniera, che segue:

*Nella Città di . . . . , oggi . . . . , avendo noi dato ordine a' Testimonj esaminati nell' Informativo del presente Processo, e ad N. N. Difensore del Reo che in questo giorno, ad ore . . . . , si fossero ritrovati qui presenti per procedersi all' atto di Confrontazione; ed avendo fatto anche quà condurre dalla prigione l' inquisito N. N., e discioltolo da ogni legame; avanti all' anzidetto suo Difensore il Fiscale gli ha presentato il primo Testimonio N. N. esaminato nell' Informativo: ed avendo parimente lo stesso Fiscale fatto dare nella consueta forma ad ambedue il giuramento, ha interrogato il Reo:*

*D. Conoscete il Testimonio qui presente? Sapete se vi porta odio, livore, o mala volontà?*

*R. . . . .*

*E letta la deposizione del medesimo in faccia al Reo*

Reo stesso, ed interrogatolo se ha cosa da contrapporre, ha risposto . . . . ( si metta la risposta del Reo ).

Nel caso che il Reo negasse tutta, o parte della deposizione lettagli, si foggugnerà:

*E fatto sentire ad esso Testimonio una tale eccezione, questi ha risposto che con effetto è vero quanto egli depose: perciò, per non sapere scrivere, ciascuno de' due sotto il giuramento dato ha fatto il segno di Croce, presente il Difensore.*

Seguiranno i segni di Croce del Reo, e Testimonio, e le firme del Difensore, e di tutt' i Membri dell' Assemblea; e così si praticherà con tutti gli altri Testimonj, che da grado in grado si andranno introducendo. Se i Testimonj, ed il Reo fanno scrivere, si dirà: *perciò sotto il giuramento dato ciascuno de' due si firma, presente il Difensore.*

LXXXII.

Occorrendo che il Difensore nell'atto della Confrontazione voglia brevemente far delle risposte ragionevoli a favore del Reo, queste si registreranno nel corpo della formola della Confrontazione, come se fossero risposte del Reo medesimo.

Risposte del Difensore nell'atto della Confrontazione.

LXXXIII.

Se il Reo non intendesse la lingua Italiana, gli si farà nominare un Interprete, il quale spiegherà quanto nelle deposizioni de' Testimonj sta scritto, lasciandosene nel processo il seguente atto:

Interpreti pe' Rei, e Testimonj, che non intendono la lingua Italiana.

*Perchè al Reo N. N. non è nota la lingua Italiana, onde possa rimanere inteso nella Confrontazione di ciò, che nella sua Causa anno deposto i Testimonj fiscali; gli abbiamo fatto ordine ch' eleggesse un Interprete: ed egli in fatti ha scelto N. N. ( si spieghi non solo il nome, e il cognome, ma anche il carattere dell' Interprete ) per la interpretazione del quale si è proceduto all' atto di Confrontazione; in guisa che quanto si è dal Reo asserito, è stato tutto spiegato per la voce dell' Interprete. ( La data )*

d

Seguo-

Seguono le firme di tutt' i Membri dell' *Assemblea* .

Il consimile metodo si praticherà nel costituirsi i *Rei* , nell' esaminarsi i *Testimonj* , e nel farfene la *Ratifica* ; avvertendosi che l' *Interprete* deve giurare , e sottoscrivere anch' egli la *Deposizione* , il *Costituto* , la *Ratifica* , e la *Confrontazione* , giusta l' *Art. XXVI.* di detto *Cap. XIII.* Che se i *Rei* , o i *Testimonj* ricusino di eleggere l' *Interprete* , o facciano intendere di non aver chi scegliere , allora tale elezione si farà dall' *Assemblea* , registrandosene un atto nel processo .

## LXXXIV.

*Esame de' Testimonj a difesa del Reo, da proccerarsi fra quattro giorni.*

Nominandosi dal *Reo* nel suo *Costituto* , o nell' atto della *Confrontazione Testimonj* a sua difesa , si dovranno questi esaminare tra quattro giorni , dopo terminata l' anzidetta *Confrontazione* ; osservandosi in generale la regola di trarre le interrogazioni da' lumi dell' *Informativo* , senza dare occasione che queste cadano sopra qualche precedente concerto tra 'l *Reo* , e i *Testimonj* , giusta l' *Art. XXXII.* del *Cap. XIII.* Ecco un esempio di formola per tali interrogazioni :  
*Nella Città di . . . . , oggi . . . . , noi dell' Assemblea del presente processo abbiám fatto venire avanti di noi N. N. Testimonio esaminato a difesa dell' inquisito N. N. ; al qual Testimonio il Fiscale, dopo fattagli alzare la mano destra per la solennità del giuramento , ha dimandato :*

*D. Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità?*

*R. Siffignore , lo giuro , e lo prometto .*

*D. Qual è il vostro nome , e cognome , e la vostra Pairia , professione , Religione , ed età?*

*R. . . . .*

*D. A che sare fiete voi quà venuto?*

*R. Per rispondere a quel tanto , di cui farò dimandato .*

*D. A richiesta di chi vi fiete quà condotto?*

*R. So che mi ha fatto chiamare N. N.*

*D. A qual fine vi ha fatto chiamare?*

*R. Per*

R. Per deporre sulla causa di sua inquisizione.

D. Conoscete voi l'inquisito N. N. ; in quale occasione ; sapete dove ora si ritrova ; e cosa avete da deporre riguardo a lui ?

R. . . . ( Dirà quel che gli costa ).

D. Avete altra circostanza da deporre ?

R. Quanto ho detto di sopra è tutto ciò , che io sappia ; nè mi rimane altro da dire .

E lettagli la sua deposizione , ec. ( terminerà questa deposizione come terminano tutte le altre. )

LXXXV.

Non curando il Reo di far esaminare i suoi Testimonj , nè di esibire Scritture a suo pro nel termine stabilito di quattro giorni , non si darà più luogo a tal esame , ed esibizione ; e l'Assemblea ne formerà il seguente Atto ;

Se scorre il termine di quattro giorni senza farsi il detto esame, nè prodursi Scritture.

Dal Reo N. N. si sono nominati . . . . ( si scrivano i nomi de' Testimonj ) come Testimonj a sua difesa ; ma poi non ha egli curato di produrgli in esame avere le loro deposizioni giustificanti le sue discolpe , non estante che siano passati i quattro giorni stabiliti dalla Reale Ordinanza ; nè in tal termine ha prodotto alcuna scrittura a suo pro . Il che attestiamo per la ragione , che conviene . ( La data ).

Le firme dell' Assemblea ,

LXXXVI.

Se il Reo nel prescritto termine produce Testimonj di coartata , si eseguirà quanto sta fissato nell' Art. XXXIV. del Cap. XIII.

Esame de' Testimonj di coartata .

LXXXVII.

Compilato il Processo nella forma indicata di sopra , il Fiscale , tenendo presente il risultato di quello , vi apporrà il corrispondente titolo , in cui brevissimamente si contengano la definizione del delitto , colle sue essenziali circostanze , i nomi , e cognomi de' Rei , e quelli de' Membri dell' Assemblea , e il tempo , e il luogo del commesso delitto ; per esempio :

Titolo del Processo.

*Informazione giuridica , compilata da . . . . ( i nomi, cognomi, e il carattere de' Membri dell'Assemblea ) Membri dell' Assemblea del Processo contro di N. N. ( nome, cognome, e carattere del Reo ) pel delitto di . . . . , da lui commesso in persona di ( nome, cognome, e carattere dell' offeso ) nel giorno . . . ( o nella notte . . . ) nella Città . . . . ( o in altro luogo ) .*

LXXXVIII.

Percontazione del  
Processo.

Dopo ciò , l' Assemblea consegnerà il Processo al Difensore , per formarli da costui la difesa in iscritto tra quel breve tempo , che la stess' Assemblea farà per istabilire , a proporzione della gravità della causa ; scorsò il qual tempo , il Difensore restituirà all' Assemblea il suddetto Processo . Così della consegna , come della restituzione del Processo il Fiscale ne registrerà in quello i corrispondenti Atti , alligandovi anche la ricevuta fattane dal Difensore .

LXXXIX.

Convocazione del  
Consiglio di Guerra;  
ed atti finali in esso.

Eseguita la restituzione del Processo , il Fiscale colle formalità indicate negli Art. IV. , e X. del Cap. VII. Part. I. farà radunare il Consiglio di Guerra ; dove si tratterà la causa nella maniera stabilita negli Articoli XII. , XIII. , XIV. , e XV. del detto Cap. VII. La Difesa scritta si alligherà nel processo dal Fiscale col seguente Atto :

*D. N. N. Difensore del Reo N. N. , dopo di aver parlato in Consiglio di Guerra a pro del suo Cliente , ha lasciato in iscritto la Difesa , che ho alligata al presente processo , per averfene quella ragione , che conviene . ( La data ) .*

La firma del Fiscale .

La formola degl' Interrogatorj da farsi al Reo nel Consiglio di Guerra è questa :

*Napoli . . . . ( o altro luogo )*

*Nel . . . . ( si descriva il sito ) dove sta radunato il Consiglio di Guerra , a cui presiede D. N. N. , alle ore . . . d' Italia comparve N. N. , inquisito nel presente*

*Pro-*

*Proceffo, al quale io fottoscritto Fiscale ho dimandato:*

*D. Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità fu quanto farete interrogato?*

*R. Siffignore, lo giuro, e lo prometto.*

*Il Prefidente gli dimanderà:*

*D. Per qual motivo fiete ftato condotto in Configlio di Guerra?*

*R. . . . .*

Seguiranno le interrogazioni dello ftello Prefidente, e degli altri Giudici, relative ai dubbj loro inforti, ed alle rifpofte del Reo; e fi regiftreranno. Quindi fi compirà l'atto così:

*E perchè non è occorfo altro al Configlio d'interrogare, nè al Reo di produrre in fua difefa; perciò fi paffa alla fottofcrizione del Reo, e del Difenfore.*

*N. N.*

*N. N. Difenfore.*

*N. N. Fiscale.*

**XC.**

Tornati quefti Atti, e ricondotto il Reo in *Iftanza Fiscale;* prigione, refteranno nel Configlio i foli fuoi Membri, col Fiscale, e col Segretario; e, giufta l'Art. XIV. del detto Cap. VII., il Fiscale formerà la fua iftanza, il cui tenore farà il fequente:

*Avendo io fottoscritto Fiscale letto, ed efaminato il prefente proceffo contro di N. N. pel delitto di . . . ., commeffo in perfona di . . . ., ho rilevato che dall'efame de' Teftimonj fiscali, dal Costituto di effo N. N., dalle Ratifiche, e Confrontazioni, dagli atti a difefa di lui, e dagli altri atti finali efeguiti nel Congresso de' Giudici rifulta egli pienamente convinto (o indiziato) di aver commeffo il citato delitto; da che i Teftimonj concordemente affermano che nel giorno . . . . (qui brevemente fi defcrive il fatto); i Periti fpecificano che . . . . (fi noterà il giudizio de' Periti, fe vi fiano perizie nel Proceffo); e l'inquifito non ifmentifce tali pruove (oppure fnerva tali pruove*

*ve col giustificare che . . . . ) ( Se l'inquisito è di cattiva indole , e solito a delinquere , si dirà : **A tutto ciò si aggiugne che il detto Inquisito è d'indole perversa , giuocatore , asportatore d' arme proibite , rissoso , ec. , e solito a delinquere** ). Quindi è che , attese le indicate pruove , e circostanze , per le quali il suddetto N. N. effettivamente risulta essere un Uomo malvagio , e Reo ( o indiziato ) di aver . . . ( qui si ripeterà il delitto commesso ) ; **fo istanza da parte del Fisco che lo stesso N. N. sia condannato alla pena di . . . . , prescritta dalle Reali Ordinanze nell' Articolo . . . Cap. . . . della Parte . . . , da decorrere dal giorno . . .** Se le pruove non importino la pena stabilita , si dirà : **fo istanza da parte del Fisco che lo stesso N. N. sia condannato alla pena straordinaria di . . . , giusta lo spirito delle Reali Ordinanze , e delle Leggi** . Se poi possano acquistarsi le pruove mancanti ; si dirà : **fo istanza da parte del Fisco che s' impingui il Processo , senza pregiudizio delle pruove acquistate , e che lo stesso N. N. rimanga in prigione . ( La data )***

La firma del Fiscale .

XCI.

Voti de' Giudici.

Finalmente si voterà la causa coll'ordine prescritto nell'Art. XV. del suddetto Cap. VII. , con ridursi la quistione a due , o tre punti , o siano voti , ciascuno de' quali si firmerà da quella porzione di Votanti , che siano di uno stesso sentimento ; per esempio : *Da quanto si contiene nel processo contro di . . . . , si è allegato , e giustificato per parte sua , e si è asserito , e preteso dal Fisco , si rileva che . . . . ( si dirà brevemente il risultato del Processo ) . E siccome tali pruove , e circostanze sono sufficienti a far subire al Reo la pena stabilita : così N. N. , effettivamente Reo del citato delitto , viene condannato da Noi sottoscritti alla pena di . . . . , stabilita dalle Reali Ordinanze all' Articolo . . . Cap. . . . Part. . . . ,*  
da

da decorrere dal giorno . . . . Se non fi può devenire alla pena stabilita per mancanza di pruove, senza speranza di acquistarne delle ulteriori, fi dirà: *E ficcome tali pruove, e circostanze non sono sufficienti a far subire al Reo la pena stabilita; così N. N., effettivamente indiziato dal citato delitto, vien condannato da Noi sottoscritti alla pena di . . . ., da decorrere dal giorno . . . ., giusta lo Spirito delle Reali Ordinanze, e delle Leggi.* (La data)

Le firme de' Votanti.

Con egual metodo si distenderà l'altro punto, o voto; e così il terzo, se vi sia: osservandosi di variare la diceria del voto, secondo le varie circostanze de' fatti, e secondochè l'accusato meriti pena, o assoluzione totale, o circostanziata.

XCIL.

Sentenza.

Vedutosi dal Presidente il decreto, che risulterà dalla maggioranza de' voti, si deverrà alla formazione della sentenza, munendosi questa delle firme del Consiglio, e de' rispettivi sigilli de' Giudici, a norma del suddetto Art. XV. Cap. VII. Ecco un esempio di Sentenza:

*Nel Consiglio di Guerra, in cui presiede D. N. N., convocato oggi sottoscritto giorno nel luogo . . . . per trattar la causa di N. N., inquisito del delitto di . . . , si è letto dal Fiscale l'intero Processo, formato contro di esso N. N. a norma delle Reali Ordinanze; si è ascoltato il suo Difensore, ed inteso personalmente lo stesso inquisito; si è formata, ed intesa l'istanza fiscale; e si sono in somma adempiti tutti gli Atti finali, giusta il prescritto delle Ordinanze. In veduta di tutto ciò, il mentovato Consiglio di Guerra ha deciso concordemente (o per maggioranza di voti) che il suddetto N. N. subisca la pena di . . . , da decorrere dal giorno . . . .*

Se è innocente si dirà: *come innocente sia assoluto, e posto in libertà.* Se la pruova acquistata è debolissi-

ma, e non vi è vicina speranza di acquistarne delle altre, si dirà: *sia liberato, con obbligarfi, insieme con altra persona idonea, di ritornare in carcere, quando acquistasse il Fisco ulteriori pruove.* (La data).

Le firme del Presidente, de' Votanti, e del Segretario.

I Sigilli del Presidente, e de' Votanti.

In piedi vi si descriverà ancora la distinta filiazione del Reo.

### XCIH.

Impinguazione del Processo.

Quando poi nel Processo vi siano pruove contro dell'inquisito, ma ve ne manchino per la convizione, da poterfi facilmente acquistare; allora il decreto del Consiglio farà di doverfi impinguare il Processo. Questa è la formola di tal decreto:

*Lettofi, e consideratofi il contenuto del presente processo, compilato contro di N. N. pel delitto di . . . , ed intesefi l'istanza fiscale, e le difese di lui, giusta il prescritto delle Ordinanze; si è rilevato che nel detto processo mancano le pruove di . . . (si dirà la mancanza delle pruove). Perciò il Consiglio di Guerra, convocato oggi sottoscritto giorno nel luogo . . . per trattar questa Causa, in veduta delle indicate mancanze, ha decretato che il Processo s'impingui senza pregiudizio delle pruove finora acquistate; e che intanto l'inquisito rimanga in prigione.* (La data).

Le firme del Presidente, de' Votanti, e del Segretario.

I Sigilli del Presidente, e de' Votanti.

### XCIV.

Lo stesso; e formola dell' esame de' Testimonj.

Eseguito questo atto, il Consiglio di Guerra pel canale competente rimetterà il processo all'Assemblea del medesimo per adempirfi l'ordinata impinguazione in quelle circostanze additate nel decreto. Dovendosi procedere all' esame de' Testimonj, questo s' incomincerà col seguente atto:

Poi-

*Poichè il Consiglio di Guerra, convocato nel giorno... per trattar la causa di..., ha decretato (si metterà per esteso il decreto); perciò Noi dell'Assemblea del Processo, prevj gli ordini de' Superiori, oggi nella Città di..., ai... del mese di..., dell'anno..., abbiamo fatto chiamar avanti di Noi il Testimonio N. N., a cui il Fiscale, dopo fattagli alzar la mano destra per la solennità del giuramento, ha dimandato:*

*D. Giurate a Dio, e promettete al Re di dir la verità su quanto sarete interrogato?*

*R. ....*

Si proseguirà la deposizione colla regola stabilita per le altre deposizioni.

Se si debbano esaminare altri Testimonj, le deposizioni incominceranno:

*Nel giorno..., del mese..., dell'anno..., abbiamo fatto chiamare avanti di Noi il Testimonio N. N., ec.*

**XCIV.**

Seguentemente l'Assemblea chiamerà il Reo: lo costituirà nelle forme per interrogarlo soltanto sulle nuove circostanze provate coll'impinguazione, registrandone le risposte: poi passerà alla Ratifica de' Testimonj esaminati in tale impinguazione: ed indi a confrontare questi col Reo, presente il Difensore. Producendo il Reo Testimonj a sua difesa, verranno essi esaminati colle prescritte formalità nel termine di due giorni improrogabili; nel quale potrà egli anche esibire scritture, e documenti a suo pro, relativi all'impinguazione suddetta. Scorso questo termine, e non avendo nel medesimo curato il Reo di far esaminare i detti Testimonj, nè di esibire le citate carte, se ne formerà dall'Assemblea un atto, secondo la norma additata nell'Art. LXXXV., colla differenza di specificarvi il caso dell'impinguazione, e il termine di due giorni. Finalmente si compiranno tutti gli altri atti fino alla Sentenza nel modo indicato di sopra.

*Atti ulteriori fino alla sentenza.*

**XCVI.**

## XCVI.

Decreto di circoscrizione di Processo.

Quando il Processo sia falso; o nella sua tessitura vi concorrano della nullità riguardanti alla incompetenza degl' Inquisitori, o al non essersi quello fabbricato secondo lo Stile Militare, o alla totale mancanza di qualche atto necessario, o alla difettofa formazione del medesimo; o quando vi siano contraddizioni nelle circostanze essenziali del fatto: in tali casi si farà uso del Decreto di circoscrizione colle seguenti limitazioni. Se la falsità non si estende all' Ingenere, si ordinerà circoscriversi l' intero Processo, restando fermo l' Ingenere, e prendersi nuova informazione. Nel caso della incompetenza degl' Inquisitori, o di non essersi fatto uso dello Stile Militare, si decreterà la circoscrizione dell' intero Processo, restando fermo l' Ingenere; colla soggiunta di non eseguirsi questo Decreto, ma di farsi relazione al Re, per mezzo del Canal competente, nella quale si contenga il fatto con tutte le sue circostanze, e la qualità delle irregolarità, che nel Processo concorrano; acciocchè S. M., giusta l' Articolo LXXX. Cap. XIII. Part. I., possa risolvere se debba sullanare il Processo, o far eseguire l' enunciato Decreto. Trattandosi poi di mancanza di Atti necessarj, o di difetto nella loro tessitura, o dell' enunciate contraddizioni, si decreterà la circoscrizione del Processo dal foglio, dove manca, o è difettoso l' Atto, o esiste la contraddizione, fino al foglio, a cui si estendono, ed anno rapporto tali sconci, facendosene l' individuazione; con ordinarsi che si proceda alla formazione, o rettificazione, o conciliazione degl' Atti mancanti, o difettosi, o contraddittorj. Gli accennati Decreti delle varie circoscrizioni si faranno eseguire all' Assemblea pel Canal competente: e quindi si procederà dal Consiglio di Guerra alla nuova Sentenza nella forma stabilita di sopra.

NO.

N O T A.

La formola di detti Decreti si concepirà come quella dell' impinguazione , variando l' espressione dell' *impinguarsi nel circoscriversi*.

XCVII.

Se l' Inquisito è assente, il processo costerà soltanto dell' Informativo, e delle Ratifiche, e quindi l' Assemblea formerà un Editto, con cui l' Inquisito venga chiamato a presentarsi fra il termine di un mese, giusta l' Art. XLI. del ridetto Capit. XIII. Processo, e giudizio in contumacia.

Ecco la formola dell' Editto:

*D. N. N. N. N. N. N.* ( i nomi, i cognomi, e caratteri de' Membri dell' Assemblea del Processo ).  
*Per adempire quanto prescrivono le Reali Ordinanze, facciamo noto, ed ordiniamo col presente Editto ad N. N.* ( si dica il nome, cognome, e la professione dell' Inquisito ) *che fra il termine di un mese, da decorrere da oggi ... del mese di ..., dell' anno ..., debba egli presentarsi nel ...* ( si spiegherà la Città, la Piazza, il Quartiere, o altro luogo, in cui sta l' Assemblea ) *e propriamente nel Sito N., dove si raduna l' attuale Assemblea del Processo, formato contro di lui pel delitto di ..., commesso in persona di ...; altrimenti, scorso tal termine, si procederà in contumacia, a tenore delle Ordinanze. Ed affinchè il suddetto Inquisito non possa allegar causa d' ignoranza, questo Editto, firmato di nostra mano, sarà pubblicato, letto, ed affisso dal Banditore ne' luoghi pubblici. Se è Soldato si aggiugnerà; e sarà anche pubblicato all' Ordine generale della Piazza ( del Quartiere, o del Campo ). ( La data ).*

Le firme dell' Assemblea, e del Segretario.

In piedi dell' Editto si apporranno gli Atti della indicata pubblicazione; con lasciarsene di tutto la copia nel processo.

XCVIII.

Se l' Inquisito, prima di spirare un mese dal dì

Quando l'Inquisito non si presenta, o non è arrestato nel termine di un mese.

di della pubblicazione dell' Editto, non si presenta, nè viene arrestato, l' Assemblea ne formerà il seguente Atto:

*Essendosi nel giorno . . . formato Editto perchè N. N. fra il termine di un mese si fosse a Noi presentato per purgare la sua inquisizione del delitto di . . . , commesso in persona di . . . ; ed essendosi tal Editto pubblicato, ed affisso il giorno . . . , giusta il prescritto delle Ordinanze: il suddetto Inquisito non è comparso nel descritto termine, il qual è già scorso. Perciò ne abbiamo formato il presente Atto, onde possa procedersi alla spedizione del giudizio in contumacia. (La data).*

Le firme dell'Assemblea, e del Segretario.

Quindi, consegnatosi il Processo al Consiglio di Guerra pel Canale corrispondente, e persistendo l'assenza dell'Inquisito, si procederà con effetto al giudizio contumaciale in veduta del solo Informativo, e delle Ratifiche de' Testimonj; devenendosi alla Sentenza nella forma stabilita, mancante di quegli atti soli, i quali si fanno col Reo presente.

#### XCIX.

Quando l'Inquisito si presenta, o è arrestato dopo pronunziato il decreto in contumacia.

Se il Reo è arrestato dopo pronunziato il decreto contumaciale, la processura si terminerà cogli atti della elezion del Difensore, e della Confrontazione, e cogli Atti finali, da farsi nel congresso de' Giudici; e si pronuncierà nuova Sentenza nella forma prescritta, tenendosi presente il decreto suddetto, giusta l' Art. XLIII. Cap. XIII.

#### C.

E se l'Inquisito si presenta, o è arrestato prima di pronunziarsi il decreto contumaciale.

Ma se l'Inquisito si presenta, o è arrestato prima di pronunziarsi il Decreto contumaciale, allora vi si aggiungerà il Costituto di lui, continuandosi la processura cogli Atti, che si formano pel Reo presente, senza ripetersi quelli già fatti, secondo si stabilisce nel citato Art. XLIII.

·CI.

Quel che si è detto per gli Atti da farsi nel Consiglio di Guerra, farà anche applicabile quando il Giudice de' Rei è ogni altro Tribunale Militare, dove si debbono eseguire gli Atti medesimi; senonchè le parti del Segretario in detti Tribunali si faranno da quello, che già si ritrova esser tale ne' medesimi; e nelle Piazze, ne' Castelli, e nelle Isole facendosi il giudizio in quelle Corti Militari, il Segretario farà un Basso-Ufiziale.

Atti finali in ogni altro Tribunale Militare.

CII.

Le regole fin qui descritte circa le pruove generiche, e specifiche di alcuni delitti, e sul modo di stendere le Depositioni, i Certificati, i Costituti, le Ratifiche, le Confrontazioni, e gli altri Atti del Processo Militare, potranno servir di lume per la verificazione de' rimanenti delitti: mentre secondo la diversità di essi, e le molteplici loro circostanze dovranno acquistarsi ulteriori pruove, e farsi ai Rei, ed ai Testimonj ulteriori dimande, nascenti dalla natura del fatto, dalle risposte di costoro, dalla condizione di essi, e da quanto ha rapporto ai delitti medesimi. Soprattutto nella tessitura del Processo si avrà in mira di registrare o per via di Atti, o di Certificati, o di Depositioni, o di Scritture, senza interrompimento, l'origine, il progresso, e il fine delle legali notizie ivi contenute, acciocchè non vi rimanga alcun voto nella Storia della verità de' fatti: e, oltre alle citate regole, si terranno specialmente presenti i Cap. VII., e XIII. Part. I. della Nuova Ordinanza.

Regole per la compilazione de' Processi Militari su tutti i delitti in generale.

CIII.

In fine, siccome nella nuova Ordinanza trovasi disposto che i Giudizj Militari debbano terminarsi colla massima sollecitudine: così, restando fermo il nuovo stabilimento riguardo alla celebrazione, e revisione de' Consigli di Guerra, gli altri Tribunali, e Giu-

Regola per la sollecita spedizione de' Giudizj.

e Giudici Inferiori Militari de' Reali Dominj procederanno a spedir le cause criminali di loro pertinenza colla possibile prestezza, e daranno luogo alla revisione ne' rispettivi Tribunali Superiori Militari per le sole sentenze finali di condanna, e di libertà, qualora per queste seconde vi sia doglianza del Fisco, o degli accusatori: nella intelligenza che quando il Tribunale, o Giudice Inferiore procede per delegazione del Superiore, quello dovrà indispensabilmente dar conto a questo del decreto di libertà, ancorchè non vi sia doglianza del Fisco, o degli accusatori, senza però impedirsi intanto l'esecuzione di tal decreto; e che negli accennati Giudizj criminali Militari non si ammette altro rimedio da' Tribunali Inferiori ai Superiori che quello della revisione ne' termini espressi di sopra. Per ultimo si osserverà che in qualunque Tribunale, o Corte Militare le cause di qualsivoglia natura debbano in uno stesso giorno proporsi, parlarsi da' Difensori, e decidersi.

CIV.

Conchiuisione.

E' mente del Re che le Teorie, e Pratiche descritte nella presente Istruzione si osservino esattamente dagli Inquisitori, e Tribunali Militari, e da ogni altro, a cui spetti; derogando S. M. ad ogni altra Legge, e Pratica, che alle suddette Teorie, e Pratiche in qualunque modo si opponessero. Napoli 22. Maggio 1789.

GIOVANNI ACTON.

587 552  
SBN

Permissione da chiedersi prima di compilare il Processo. <i>Pag. 1</i>	Pruova dello Scalamento. <i>ivi</i>
Sistemazione delle pruove ne' delitti. <i>2</i>	Pruova del conqnesto de' dirubati, e della loro buona vita, e fama, in supplemento della pruova di esistenza, e mancanza. <i>18</i>
Pruova in genere per l'Omic. <i>ivi</i>	Altre diligenze pe' furti commessi in luoghi abitati. <i>ivi</i>
Certificato de' Chirurghi privilegiati. <i>ivi</i>	Furti con violenza nelle strade di Napoli, ed incendi in Camp. <i>19</i>
Deposizioni de' Chirurghi non privilegiati. <i>2</i>	Ricettazione di Malviventi. <i>ivi</i>
Pruova della morte, e sepoltura dell' Ucciso. <i>4</i>	Falsità di Banco. <i>20</i>
Quando il Cadavere si è occultato. <i>5</i>	Esibizione delle Scritture falsificate. <i>ivi</i>
Ricognizione delle Armi micidiali, da farsi da due Periti. <i>ivi</i>	Pruove per le falsità di Fedi di credito, e di Polizze notate fedi. <i>ivi</i>
Perizia delle macchie di Sangue nelle arme, e nelle vesti, da farsi da due Cavamacchie. <i>ivi</i>	Quando non vi è falsità intera, ma viziatura. <i>22</i>
Perizia sulla lacerazione delle vesti, da farsi da due Sartori. <i>6</i>	Quando vi sono cancellamenti. <i>23</i>
Deposizioni de' Testimonj in specie. <i>ivi</i>	Quando vi sono girate false. <i>ivi</i>
Certificati di Uffiziali, e di persone graduate. <i>8</i>	Pruove per falsità ne' Mandati di liberazioni. <i>24</i>
Atto pe' Testimonj minori di quattordici anni. <i>ivi</i>	Per falsità di Mandati di Arrendamenti. <i>25</i>
Atto di Attonito. <i>9</i>	Ulteriori pruove pe' delitti di falsità di Banco. <i>ivi</i>
Ricognizione delle ferite, quando l'offeso sopravvive; e quando no. <i>11</i>	Per le falsità d'Istrumenti. <i>27</i>
Interrogatorj pe' delitti qualificati di omicidj, e ferite. <i>12</i>	Delitto di falsa moneta, e sue varie specie. <i>29</i>
Furti di Strada pubblica in Campagna; e in luoghi abitati in Camp. Esame del dirubato. <i>13</i>	Sua pruova d'invenzione. <i>ivi</i>
Pruova per lo conqnesto. <i>14</i>	Sua pruova di ricognizione. <i>30</i>
Pruova dell'integrità de' Testimonj di conqnesto. <i>ivi</i>	Pruove per la tosfatura, ed incisione delle monete. <i>ivi</i>
Ricogniz. del luogo del furto. <i>15</i>	Per l'espensione. <i>ivi</i>
Perizia della Scaffazione, pe' furti in luoghi abitati in Camp. <i>16</i>	Arresto de' Rei di falsa moneta. <i>31</i>
E se vi concorrono offese personali. <i>17</i>	Altra pruova per la falsa mon. <i>ivi</i>
Pruova pe' furti ne' luoghi abitati. <i>ivi</i>	Diferzione. <i>32</i>
	Certificati degli Uffiziali per la pruova della diferzione. <i>ivi</i>
	Se il Comandante del posto non è Uffiziale. <i>ivi</i>
	Pruova della diferzione. Filiatione de' Difertori. <i>ivi</i>
	Esistenza, e mancanza. <i>33</i>
	Luogo dell'arresto. <i>ivi</i>
	Atte-

Attestato di Chiesa.	34	Per l'Avvocato de' poveri non si fa elezione.	48
Resistenza fatta da' rei nell'atto dell'arresto.	35	Confrontazione del Reo co' Testimonj.	<i>ivi</i>
Quando il Difensore abbia scaltato le Mura.	<i>ivi</i>	Ritposte del Difensore nell'atto della Confrontazione.	49
Quando vi è Complotto nella diserzione.	36	Interpreti pe' Rei, e Testimonj, che non intendono la lingua Italiana.	<i>ivi</i>
Altre circostanze, che possono accompagnare la diserzione.	<i>ivi</i>	Esame de' Testimonj a difesa del Reo, da procurarsi fra quattro giorni.	50
Formola generale di deposizione pel delitto di diserzione.	37	Se scorre il termine di quattro giorni senza farsi il detto esame, nè prodursi scritte.	51
Sedizione, Ribell., e Tumulti.	38	Esame de' Testim. di coartata.	<i>ivi</i>
Pruove generiche di tali delitti.	<i>ivi</i>	Titolo del Processo.	<i>ivi</i>
Bestemmia reale; e sua pruova generica.	39	Percontazione del Processo.	52
Sua pruova specifica.	<i>ivi</i>	Convocazione del Consiglio di Guerra: ed atti finali in esso.	<i>ivi</i>
Bestemmia verbale, e sua pruova.	<i>ivi</i>	Istanza Fiscale.	53
Insubordinazione, e sua pruova in genere.	40	Voti de' Giudici.	54
Se vi concorrano maltrattamenti. Pruova specifica della Insubordinazione.	<i>ivi</i>	Sentenza.	55
Giuochi proibiti, e loro pruova d'invenzione.	41	Impinguazione del Processo.	56
Quando vi si aggiunga la sorpresa de' Giuocatori.	<i>ivi</i>	Lo stesso; e formola dell'esame de' Testimonj.	<i>ivi</i>
Costituto del Reo; ed interrogazioni da farglisi dal Fiscale.	42	Atti ulteriori fino alla sentenza.	57
Interrogazioni da farsi a' Testimonj, ed al Reo dal Presidente, e dagli Assessori.	43	Decreto di circoscrizione di Processo.	58
Quando in un delitto vi è complicità.	44	Processo, e giudizio in contumacia.	59
Ratifica de' Testimonj; e metodo di eseguirla quando essi in tutto ratificano le loro prime deposizioni.	<i>ivi</i>	Quando l'Inquisito non si presenta, o non è arrestato nel termine di un mese.	60
Quando la modificano.	45	Quando l'Inquisito si presenta, o è arrestato dopo pronunziato il decreto in contumacia.	<i>ivi</i>
Quando la distruggono.	<i>ivi</i>	E se l'Inquisito si presenta, o è arrestato prima di pronunziarsi il decreto contumaciale.	<i>ivi</i>
Quando il Testimonio è morto.	46	Atti finali in ogni altro Tribunale Militare.	61
Quando è assente.	<i>ivi</i>	Regole per la compilazione de' Processi Militari su tutt'i delitti in generale.	<i>ivi</i>
I Periti adoperati nell'Informativo non ratificano.	47	Regole per la sollecita spedizione de' Giudizj.	<i>ivi</i>
Elezione del Difensore da farsi dal Reo.	<i>ivi</i>	Conchiusione.	62
Quando il Reo non nomina Difensore.	<i>ivi</i>		





